

IL MEDIATORE EUROPEO RELAZIONE ANNUALE 2005



CELEBRAZIONE IN OCCASIONE DEI 10 ANNI 1995-2005





## IL MEDIATORE EUROPEO RELAZIONE ANNUALE 2005

© Il Mediatore europeo 2006

**Tutti i diritti sono riservati.**

**È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.**

**Tutte le fotografie, escluse quelle della copertina e salvo altrimenti indicato, sono copyright del Mediatore europeo.**

**Il testo completo della relazione è pubblicato su internet al seguente indirizzo:  
<http://www.ombudsman.europa.eu/report/it/default.htm>**

*Printed in Belgium*

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

# IL MEDIATORE EUROPEO RELAZIONE ANNUALE 2005

CELEBRAZIONE IN OCCASIONE DEI 10 ANNI 1995-2005



# MEDIATORE EUROPEO



---

P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS

On. Josep BORRELL FONTELLES  
Presidente  
Parlamento europeo  
Rue Wiertz  
1047 Bruxelles  
Belgio

Strasburgo, 13 marzo 2006

Onorevole Presidente,

a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della Decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 2005.

Voglia gradire i sensi della mia profonda stima,

P. Nikiforos Diamandouros







INTRODUZIONE	17
1 COMPENDIO	23
2 DENUNCE E INDAGINI	37
2.1 BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE	37
2.2 MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	37
2.2.1 Denunce non autorizzate	38
2.2.2 Istituzioni e organi comunitari	38
2.2.3 Cattiva amministrazione	39
2.2.4 Codice europeo di buona condotta amministrativa	40
2.3 RICEVIBILITÀ E FONDATEZZA DELLE INDAGINI	41
2.4 ANALISI DELLE DENUNCE ESAMINATE NEL 2005	42
2.5 TRASFERIMENTI E SUGGERIMENTI	42
2.6 PROCEDURE DEL MEDIATORE	44
2.6.1 Apertura di un'indagine	44
2.6.2 Procedura equa	45
2.6.3 Esame dei fascicoli e audizione dei testimoni	45
2.6.4 Procedura aperta	46
2.7 RISULTATI DELLE INDAGINI	46
2.7.1 Cattiva amministrazione non rilevata	46
2.7.2 Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli	46
2.7.3 Osservazioni critiche e progetti di raccomandazione	47
2.7.4 Relazioni speciali al Parlamento europeo	48
2.8 DECISIONI DI ARCHIVIAZIONE NEL 2005	48
2.8.1 Trasparenza, accesso del pubblico e protezione dei dati personali	49
2.8.2 La Commissione in qualità di custode del Trattato	51



2.8.3	Gare, contratti e sovvenzioni	52
2.8.4	Questioni inerenti al personale	54
2.8.5	Varie	55
3	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE	59
3.1	CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE	59
3.1.1	Commissione europea	59
	MANCATA AZIONE IN MERITO A UNA DENUNCIA RELATIVA ALLA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE.....	59
	RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO.....	60
	UTILIZZO DELL'ASSISTENZA FINANZIARIA DELL'UE.....	61
	DENUNCIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 226 IN MATERIA DI LEGISLAZIONE ALIMENTARE.....	61
	PRESUNTA DISCRIMINAZIONE NELL'AMBITO DI OFFERTE DI LAVORO.....	62
	GESTIONE DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.....	63
	VALUTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO (1).....	64
	TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA CONCERNENTE L'ARTICOLO 226.....	65
	VALUTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO (2).....	65
	APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SUI DIRITTI DELL'UOMO NELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CON IL VIETNAM.....	66
	CONSULTAZIONE SUL FUTURO DEI FONDI STRUTTURALI.....	67
	112 – NUMERO D'EMERGENZA UNICO EUROPEO.....	67
	GRADUALE SOPPRESSIONE DI SEZIONI LINGUISTICHE IN UNA SCUOLA EUROPEA.....	68
	PRESUNTA INOPPORTUNITÀ DI CONTATTI NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI GARA.....	69
	DISPONIBILITÀ DI DOCUMENTI ONLINE.....	69
	ACCESSO A UNA RELAZIONE DI MISSIONE NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 228.....	70
	SOSTITUZIONE DI UN DIRETTORE DI PROGETTO IN HONDURAS.....	71
3.1.2	Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea	72
	PRESUNTA MANCANZA DI POSTI MACCHINA PER PERSONE DISABILI PRESSO GLI EDIFICI DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO.....	72
3.1.3	Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	73
	ACCESSO DEI CANDIDATI AI CRITERI DI VALUTAZIONE.....	73
	AMMISSIONE A TEST DI SELEZIONE.....	74
3.1.4	Banca centrale europea	74
	INFORMAZIONI RELATIVE A UN EVENTUALE INTERVENTO DELLA BCE.....	74
3.2	CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	75
3.2.1	Parlamento europeo	75
	TRASFERIMENTO DI DIRITTI A PENSIONE.....	75
3.2.2	Consiglio dell'Unione europea	76
	RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI ASSUNZIONE PRESSO UNA MISSIONE DI POLIZIA DELL'UE.....	76
3.2.3	Commissione europea	77
	RITARDO INGIUSTIFICATO E MANCATA RISPOSTA A UNA RICHIESTA DI ACCESSO DEL PUBBLICO.....	77
	RIFIUTO DI UNA RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI.....	77
	RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO.....	78
	RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO.....	78
	PRESUNTO RITARDO NEL PAGAMENTO DI VALUTATORI PER LA COMMISSIONE.....	78



<b>3.3</b>	<b>SOLUZIONI AMICHEVOLI OTTENUTE DAL MEDIATORE</b>	<b>79</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Parlamento europeo</b>	<b>79</b>
	ACCESSO AI LOCALI DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	79
	RIMBORSO DI SPESE LEGALI.....	80
	COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI IN PIÙ LINGUE DURANTE UNA CAMPAGNA ELETTORALE.....	81
<b>3.3.2</b>	<b>Commissione europea</b>	<b>81</b>
	RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI UN'OPERATRICE DI CALL CENTER.....	81
	SPETTANZE PENSIONISTICHE.....	82
	ESENZIONE DAL LIMITE D'ETÀ PER UN TIROCINIO.....	83
	PAGAMENTO TARDIVO DI UNA BORSISTA «MARIE CURIE».....	83
<b>3.4</b>	<b>CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE</b>	<b>84</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Parlamento europeo</b>	<b>84</b>
	CONCESSIONE TARDIVA DELL'ACCESSO A UN DOCUMENTO.....	84
	MANCATA RISPOSTA A UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI.....	85
<b>3.4.2</b>	<b>Consiglio dell'Unione europea</b>	<b>86</b>
	ACCESSO A DOCUMENTI SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE.....	86
<b>3.4.3</b>	<b>Commissione europea</b>	<b>87</b>
	DURATA DI UNA PROCEDURA D'INFRAZIONE E ACCESSO A DOCUMENTI.....	87
	INADEGUATEZZA DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI SOVVENZIONI.....	88
	ASSENZA DI INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEI DATI.....	89
	PAGAMENTO TARDIVO DI UN CONTRIBUTO AL PROGETTO GALILEI.....	89
	GESTIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA DA PARTE DELLA COMMISSIONE.....	91
	DIRITTO DELLA DIFESA DURANTE UN'INDAGINE AMMINISTRATIVA.....	92
	ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DI PESCA NELLE ACQUE DELLE AZZORRE.....	92
	ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A UN CONTRATTO IN CINA.....	93
	DICHIARAZIONE FUORVIANTE IN UN PARERE SU UNA PRECEDENTE DENUNCIA.....	94
	TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA CONTRO UNA DITTA PRIVATA.....	95
	INAMMISSIBILITÀ DI ENTI A SCOPO DI LUCRO.....	96
<b>3.4.4</b>	<b>Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)</b>	<b>97</b>
	MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'OLAF DELLA PROBABILE DURATA DI UN'INDAGINE.....	97
<b>3.4.5</b>	<b>Banca europea per gli investimenti</b>	<b>98</b>
	SCAMBIO DI E-MAIL CON UN CANDIDATO A UN POSTO DI LAVORO.....	98
	GESTIONE DI UNA RICHIESTA DI ACCESSO A INFORMAZIONI DA PARTE DELLA BEI.....	99
<b>3.5</b>	<b>PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCETTATI DALL'ISTITUZIONE</b>	<b>99</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Commissione europea</b>	<b>99</b>
	LIMITE D'ETÀ PER I TIROCINANTI.....	99
	CANCELLAZIONE DI UN IMPEGNO FINANZIARIO.....	100
	SELEZIONE DI ALUNNI NELLE SCUOLE EUROPEE.....	101
	ACCESSO A UN DOCUMENTO PRODOTTO DA UNO STATO MEMBRO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI.....	102
<b>3.5.2</b>	<b>Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)</b>	<b>103</b>
	INFORMAZIONI FUORVIANI IN UN COMUNICATO STAMPA.....	103



3.6	CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI	104
3.6.1	Commissione europea	104
	DENUNCIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 226 CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI A PENSIONE .....	104
	DENUNCIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 226 IN UN CASO PENDENTE DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO .....	104
	PRESTITO GRATUITO DI LIBRI NELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE.....	105
3.7	CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE	106
3.7.1	Consiglio dell'Unione europea	106
	ASSENZA DI VALIDI MOTIVI PER CONTINUARE A LEGIFERARE A PORTE CHIUSE .....	106
3.7.2	Commissione europea	107
	SPESE DI ISTRUZIONE PER BAMBINI CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIFICHE .....	107
3.7.3	Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	107
	COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI ERRATE E FUORVIANI AL MEDIATORE DURANTE UN'INDAGINE PRECEDENTE.....	107
3.8	INDAGINE SU INIZIATIVA DEL MEDIATORE	108
	PAGAMENTO DI UNA DECORAZIONE FLOREALE .....	108
4	RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	113
4.1	PARLAMENTO EUROPEO	114
4.2	COMMISSIONE EUROPEA	114
4.3	GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI	115
4.4	ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI	116
5	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI	119
5.1	LA RETE EUROPEA DEI DIFENSORI CIVICI	119
5.2	ALTRI SEMINARI E CONFERENZE	125
5.3	ALTRI INCONTRI CON I DIFENSORI CIVICI E IL LORO PERSONALE	128
6	COMUNICAZIONI	133
6.1	FATTI SALIENTI DELL'ANNO	133
6.2	VISITE INFORMATIVE	140



6.3	ALTRE CONFERENZE E RIUNIONI	143
6.4	RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE	151
6.5	PUBBLICAZIONI	156
6.6	COMUNICAZIONI ONLINE	158
7	ALLEGATI	159
A	STATISTICHE	161
B	IL BILANCIO DEL MEDIATORE	168
C	PERSONALE	170
D	INDICE DELLE DECISIONI	177
E	LA NOMINA DEL MEDIATORE EUROPEO	182
	COME CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO	184













## INTRODUZIONE

Il 2005 ha segnato il decennale dell'istituzione del Mediatore europeo, una tappa importante che offre spunti di riflessione sui risultati raggiunti in questo primo decennio di attività come pure l'occasione per tracciare una linea di azione ottimale per il futuro, insieme ai nostri principali interlocutori. Gli eventi organizzati per l'occasione ci hanno permesso di vagliare gli aspetti che funzionano correttamente come pure di comprendere quali aree richiedono maggiore attenzione in termini di rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea (UE), con la comunità dei difensori civici nonché con i denuncianti e, più in generale, i cittadini. Tuttavia, prima di analizzare in dettaglio le ipotesi emerse, vorrei dedicare qualche riflessione all'operato dell'istituzione negli ultimi dieci anni.

Dal settembre 1995, il Mediatore europeo ha trattato oltre 20 000 denunce e risposto a innumerevoli richieste di informazioni. Al termine del suo mandato, il primo Mediatore europeo Jacob SÖDERMAN, ha potuto vantare, tra i principali risultati raggiunti, il livello di disponibilità dimostrato dalle varie istituzioni e dai diversi organismi dell'Unione europea per risolvere le denunce dei cittadini. Dall'abolizione dei limiti di età per le assunzioni ai miglioramenti nel campo dei ritardati pagamenti, dal maggiore accesso ai documenti al crescente rispetto per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituzioni e organismi comunitari hanno dato prova del loro desiderio di cooperare per migliorare il servizio reso ai cittadini. Dinanzi a questi risultati, tutti i cittadini dell'Unione hanno un debito di gratitudine nei confronti di Jacob SÖDERMAN.

Oltre ad adoperarsi per migliorare l'amministrazione dell'Unione, l'ufficio del Mediatore europeo ha profuso grande impegno per sviluppare rapporti con i difensori civici nazionali, regionali e locali in tutta l'Unione al fine di garantire che i diritti di cittadini e residenti sanciti dalla normativa comunitaria, ivi compresi i diritti fondamentali, divenissero una realtà. Tale cooperazione si concretizza essenzialmente sotto gli auspici della rete europea dei difensori civici, trasformatasi nell'ultimo decennio in un meccanismo inestimabile per affrontare, in maniera tempestiva ed efficace, le denunce dei cittadini. Il 2005 rappresenta dunque un'opportunità per fare il punto sui risultati della rete a partire dalla sua costituzione a Strasburgo, nel 1996, ed analizzare come procedere insieme.

Dal settembre 1995, il Mediatore si è impegnato instancabilmente per accostarsi ai cittadini sensibilizzandoli ai loro diritti e, in particolare, quello di sporgere denuncia e chiedere riparazione, iniziative senza dubbio riuscite, come si evince dal fatto che attualmente, ogni mese, il Mediatore riceve oltre 300 denunce e il 2005, nel complesso, ha registrato il massimo numero di denunce sinora annualmente pervenute.

### **Rapporti del Mediatore con istituzioni e organismi dell'Unione europea**

Ovviamente la situazione ideale sarebbe che i cittadini non dovessero aver bisogno di ricorrere al Mediatore europeo e che le loro ragioni fossero tenute tempestivamente in conto dall'amministrazione interessata. Del resto ai cittadini non interessa molto chi risolve il loro problema. Spesso è sufficiente un semplice chiarimento, una motivazione, un gesto di scuse o un consiglio e l'amministrazione coinvolta è di certo nella posizione migliore per rispondere a tale esigenza.

La denuncia del cittadino risponde all'esigenza di trovare una soluzione il più possibile rapida ed efficace al suo problema. Ritengo che una composizione proposta dall'amministrazione resti il modo più veloce e nel complesso più soddisfacente, dal momento che attribuisce il merito della soluzione del problema all'istituzione medesima, accrescendone la legittimità agli occhi del denunciante, garantendo un esito che non vada a discapito di alcuna delle parti interessate. In altre parole, la maniera in cui la



pubblica amministrazione reagisce alle denunce è un indicatore fondamentale della sua attenzione per il cittadino. Si tratta di un messaggio importante che ritenevo parimenti essenziale trasmettere nel corso dei vari eventi organizzati con istituzioni e organismi dell'Unione europea in occasione della celebrazione del decennale.

Ogni istituzione e organismo dell'Unione europea svolge un ruolo determinante nei rapporti con i cittadini. Sia che si tratti di dirimere problemi contrattuali, fornire accesso a documenti o spiegare il motivo per cui un candidato non sia stato selezionato, noi tutti possiamo imparare dalle denunce come offrire servizi migliori. L'esito finale di tale processo è che tutti coloro che, in qualche momento, entrano in contatto con le istituzioni – e non solo i denunciati – beneficiano del lavoro del Mediatore.

Spesso le denunce sono il segnale di situazioni o problematiche più gravi, complesse o sistemiche. Tra le funzioni del Mediatore rientra quella di identificarle e di promuovere modi per affrontarle. In questa veste, il Mediatore, oltre ad essere un meccanismo esterno di controllo, costituisce una risorsa preziosa per i responsabili, in grado di aiutare l'amministrazione a migliorare le proprie prestazioni rivolgendo l'attenzione ai campi in cui tali miglioramenti sarebbero auspicabili.

Strumento insostituibile in tale contesto è il Codice europeo di buona condotta amministrativa. Approvato dal Parlamento europeo nel 2001, il Codice spiega ai cittadini cosa hanno il diritto di aspettarsi dall'amministrazione europea, fungendo del pari da guida per i dipendenti pubblici, in quanto incoraggia un'amministrazione condotta nel rispetto dei massimi standard qualitativi. Pubblicato in una nuova edizione in 24 lingue nel 2005, il Codice è stato distribuito in oltre 100 000 esemplari in tutta Europa e al di fuori di essa, con il risultato che amministrazioni nazionali e autorità locali, scuole e università, centri di formazione e biblioteche pubbliche, oltre che privati cittadini, hanno richiesto ulteriori copie da distribuire. Possiamo dunque parlare di un'iniziativa europea realmente riuscita. Il Codice è stato inoltre adattato alle amministrazioni nazionali, regionali e locali di vari paesi, dal Portogallo all'Italia, dalla Vallonia alla Grecia, dalla Romania alla Croazia. Alla luce di questo successo, mi auguro che il Codice venga adottato da tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, eventualmente sotto forma di accordo interistituzionale. I contatti instaurati a tal fine nel 2005 con il presidente della Commissione europea, José Manuel BARROSO, e i vicepresidenti Margot WALLSTRÖM e Siim KALLAS sono stati estremamente positivi e spero vivamente che si possano compiere rapidi progressi in questa direzione, che rappresenterebbe un segnale inequivocabile di una volontà comune di lavorare insieme per i cittadini negli anni a venire.

Nel corso dell'anno, un segnale incoraggiante è arrivato con l'adozione da parte della Commissione di una comunicazione che introduce una nuova procedura interna per rispondere alle indagini del Mediatore. In questa comunicazione, pur preservando il prezioso ruolo del Segretario generale, si prevede che i Commissari si appropriino politicamente di ciascun caso. Una simile procedura va accolta con favore, essendo intesa a migliorare la coerenza e la qualità delle risposte della Commissione, oltre a garantire un seguito tempestivo alle raccomandazioni e alle osservazioni del Mediatore. Del resto la Commissione è oggetto grossomodo del 70% delle indagini del Mediatore, ed è pertanto fondamentale che assuma un ruolo di guida nell'affrontare la cattiva amministrazione e promuovere una cultura del servizio rispettosa dei cittadini. La presente relazione annuale contiene svariati esempi di casi in cui la Commissione ha effettivamente reagito in maniera tempestiva e costruttiva per risolvere i problemi posti alla sua attenzione dal Mediatore.

### **Collaborazione con la rete europea dei difensori civici**

Sin dai primi anni, il Mediatore europeo ha operato in stretta collaborazione con i suoi omologhi a livello nazionale, regionale e locale attraverso la rete europea dei difensori civici. Oggi lo scopo principale della rete, ossia trasformare i diritti di cittadini e residenti sanciti dalla normativa comunitaria in una realtà viva e tangibile, conserva la stessa validità e importanza degli esordi.

L'attuazione del diritto comunitario è in larga misura affidata alle amministrazioni degli Stati membri che ne sono responsabili. In pratica, pertanto, il rispetto dei diritti sanciti dalla normativa comunitaria dipende prevalentemente dalla qualità del loro lavoro quotidiano e dalla misura in cui le autorità di vigilanza, ivi compresi i difensori civici, riescono a promuovere un'amministrazione di elevata



qualità e offrire mezzi efficaci di ricorso laddove necessario, aspetto che va acquisendo importanza dal momento che la cooperazione tra amministrazioni dei vari Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea continua a crescere in termini di portata e intensità. In questa prospettiva, alla collaborazione tra amministrazioni deve corrispondere una collaborazione tra difensori civici.

A tal fine, nel 2005 ho esplorato la possibilità di garantire e promuovere ulteriormente il ruolo dei difensori civici nella continua evoluzione della cultura giuridica e politica europea. In tal senso, ho sostenuto che la rete dovrebbe rendere più visibile il valore aggiunto creato per i cittadini dalla cooperazione agli occhi sia dei cittadini stessi che dei decisori politici a tutti i livelli dell'Unione. Per quanto riguarda questi ultimi, vi è ancora molto lavoro da compiere. Dobbiamo infatti continuare ad adoperarci per convincere che la diversità non dovrebbe impedire di tenere pienamente conto dei difensori civici nei molteplici nuovi sviluppi delle politiche europee che autorità degli Stati membri, come anche istituzioni e organismi dell'Unione, costantemente generano.

Per contribuire a creare un'identità pubblica più chiara per la nostra cooperazione, ho annunciato che il mio ufficio intende investire risorse per sviluppare ulteriormente l'uso di Internet per la comunicazione sia con il pubblico interna. Prevediamo inoltre di inserire una guida interattiva «La può aiutare?» nel sito Internet del Mediatore europeo per orientare meglio i cittadini verso il difensore civico competente, sia egli a livello europeo, nazionale o regionale. Parallelamente, nei prossimi due anni, ci adopereremo per sviluppare, all'interno della rete, una dichiarazione che spieghi ai cittadini cosa possono aspettarsi se si rivolgono ad un difensore civico della rete, dichiarazione che potrebbe essere adottata in occasione del sesto seminario dei difensori civici nazionali, che si terrà a Strasburgo nel 2007. Benché sia pienamente consapevole dell'attenzione con la quale una siffatta dichiarazione dovrebbe essere stilata, sono persuaso che la nostra interpretazione comune e condivisa di ciò che un difensore civico dovrebbe essere e come dovrebbe operare sia abbastanza forte da rendere realistico l'obiettivo di stilarla entro i tempi da me proposti. Detta dichiarazione non solo sarebbe preziosa per i cittadini che potrebbero aver bisogno dei servizi di un difensore civico al di fuori del proprio Stato membro, ma costituirebbe anche un fondamentale punto di riferimento per i rapporti dei difensori civici con i decisori politici, sia collettivamente che singolarmente. Peraltro, il processo stesso di stesura sicuramente promuoverebbe e amplierebbe le nostre possibilità di reciproco apprendimento, per cui sarebbe di per sé arricchente. Un siffatto esercizio non può dunque che rafforzare la cooperazione sviluppatasi sino ad oggi.

### **Rapporti del Mediatore con cittadini e potenziali denunciati**

L'impegno profuso dal Mediatore europeo per operare in stretta collaborazione con istituzioni e organismi dell'Unione europea e con i difensori civici in tutta la Comunità ha un unico obiettivo prioritario, e segnatamente garantire un servizio ottimale ai cittadini. Al fine di servire al meglio i cittadini nell'Unione, nel 2005 abbiamo organizzato, nel quadro delle celebrazioni del decennale, una serie di eventi rivolti a mass media, ONG, gruppi interessati, uffici di rappresentanza regionali e locali e cittadini in generale. Abbiamo ritenuto che sarebbe stato utile esplorare diversi temi che, nei prossimi anni, potrebbero aiutarci a sensibilizzare al diritto di sporgere denuncia al Mediatore al fine di migliorare le prestazioni dell'amministrazione comunitaria a beneficio di tutti.

È stato riconosciuto da più parti che vi è un notevole margine di miglioramento per fornire le informazioni giuste alle persone giuste, per cui nell'immediato, per quanto concerne la sensibilizzazione, il Mediatore europeo dovrà raccogliere due sfide: molti non conoscono il ruolo del difensore civico come pure l'operato dell'Unione europea. Tutto il materiale informativo prodotto dovrà quindi affrontare questi due aspetti, in maniera chiara e diretta. Il Mediatore dovrà migliorare la sua presenza in Internet e rivolgersi in maniera più mirata ai potenziali denunciati. Le istituzioni comunitarie, dal canto loro, dovrebbero informare sistematicamente le persone con le quali sono in contatto del loro diritto di sporgere denuncia.

Parallelamente a ciò, sarà necessario trasmettere il messaggio dell'immediatezza del processo di denuncia. Il Mediatore, infatti, offre un servizio relativamente rapido, oltre che gratuito e flessibile. Inoltre, a quanti temono ritorsioni da parte delle istituzioni in caso di denuncia, continueremo a ribadire con chiarezza che qualunque tentativo di penalizzare o minacciare di penalizzare una

persona per aver esercitato il diritto di sporgere denuncia al Mediatore rappresenta di per sé un caso di cattiva amministrazione, aspetto in merito al quale istituzioni e organismi dell'Unione europea dovrebbero intraprendere i necessari passi affinché i loro funzionari ne siano consapevoli e agiscano di conseguenza.

### Conclusione

L'Unione europea sta vivendo un momento di verifica. I cittadini francesi e olandesi hanno votato contro la ratifica della Costituzione europea, l'affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee continua a calare e l'Unione sta ancora combattendo per sconfiggere la visione secondo cui essa sarebbe una burocrazia distante, costruita da un'élite politica. Un recente sondaggio di Eurobarometro ha rivelato che soltanto il 38% del pubblico ritiene che la «sua voce conti nell'Unione europea».

L'istituto del Mediatore europeo è stato creato per avvicinare l'Unione ai cittadini e dare all'amministrazione comunitaria un «volto umano». Un aspetto fondamentale dell'istituto è che il Mediatore è una persona fisica, la quale comunica personalmente con i privati cittadini che a tale figura si rivolgono, esaminandone i casi e cercando di risolverne le denunce. Ciascuna di queste «microcomunicazioni» contribuisce a umanizzare l'amministrazione dell'Unione europea, avvicinandola al cittadino. Il Mediatore è dunque un elemento fondamentale per creare fiducia tra cittadini e istituzioni, in quanto può contribuire a promuovere un dialogo positivo tra le due parti.

Come ha scritto una volta un denunciante, «Per me questo caso è finalmente chiuso e spero che ora possa aprirsi una nuova pagina per la mia attività, intimamente legata all'Europa. Vorrei ringraziarla per la sua utile mediazione. Il suo istituto costituisce un'importantissima possibilità di ricorso che consente ai cittadini di risolvere in maniera amichevole problemi delicati che possono sorgere nei rapporti con le istituzioni europee».

Per altro verso il Mediatore non può lavorare da solo. Garantire un'amministrazione della massima qualità è un compito che va affrontato in parallelo con istituzioni e organismi dell'Unione europea. Mantenere fede alle promesse, assicurare idonei meccanismi di riparazione, imparare dagli errori, operare in maniera trasparente e consentire la verifica da parte del pubblico sono tutti strumenti importanti per infondere fiducia nei cittadini. Analogamente, è necessario che il Mediatore collabori in maniera sistematica con i suoi omologhi nazionali, regionali e locali per garantire che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati in tutta l'Unione. Infine, egli deve continuare a rivolgersi a cittadini e potenziali denunciante in maniera che conoscano il servizio offerto.

In veste di Mediatore europeo, mi impegno a mettere a frutto i risultati conseguiti nel nostro primo decennio di attività al fine di assolvere pienamente il mio mandato istituzionale di avvicinamento dell'Unione ai cittadini e conferire all'amministrazione dell'Unione europea un «volto umano».

Strasburgo, 14 febbraio 2006

P. Nikiforos DIAMANDOUROS









# 1 COMPENDIO

L'undicesima relazione annuale del Mediatore al Parlamento europeo fornisce un resoconto delle attività del Mediatore per il 2005. Questa è la terza relazione annuale presentata da P. Nikiforos DIAMANDOUROS, insediatosi il 1° aprile 2003.

## STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La relazione, ripartita su sei capitoli e cinque allegati, si apre con una prefazione personale del Mediatore, che illustra le principali attività dell'anno e i risultati raggiunti, delineando poi alcune idee per il futuro. Il presente compendio costituisce il capitolo 1.

Il capitolo 2 descrive invece le procedure adottate dal Mediatore nell'esame delle denunce e nello svolgimento delle indagini, mettendo in luce i principali nuovi sviluppi e fornendo un panorama delle denunce esaminate nel corso dell'anno, ivi compresa un'analisi tematica dei risultati dei casi conclusi a seguito di un'indagine. L'analisi verte sulle più importanti conclusioni di fatto e di diritto contenute nelle decisioni del Mediatore del 2005.

Il capitolo 3 presenta una selezione delle sintesi delle suddette decisioni volta ad illustrare la serie di temi trattati e delle istituzioni coinvolte nelle denunce e nelle indagini condotte su iniziativa del Mediatore, e contiene le sintesi di tutte le decisioni citate nell'analisi tematica del capitolo 2. Tali sintesi sono organizzate in base al tipo di conclusione o di esito nonché per istituzione od organismo interessato. Il capitolo si chiude con le sintesi delle decisioni prese a seguito di indagini di propria iniziativa.

Il capitolo 4, che riguarda i rapporti con altre istituzioni e organismi dell'Unione europea, esordisce sottolineando quanto siano preziosi i rapporti di lavoro costruttivi intrattenuti dal Mediatore con istituzioni e organismi dell'Unione, per poi elencare le diverse riunioni e i vari eventi svoltisi in tale ambito nel 2005.

Il capitolo 5 verte invece sui rapporti del Mediatore europeo con la comunità di difensori civici nazionali, regionali e locali in Europa e al di fuori di essa, riportando in dettaglio le attività della rete europea dei difensori civici e indicando la partecipazione del Mediatore a seminari, conferenze e incontri.

Nel capitolo 6 si passano infine in rassegna le attività di comunicazione del Mediatore. Il capitolo è suddiviso in sei sezioni concernenti i fatti salienti dell'anno, le visite informative del Mediatore, le conferenze e le riunioni a cui hanno preso parte il Mediatore e il suo ufficio, i rapporti con i mezzi di comunicazione, le pubblicazioni e le comunicazioni on line.

L'allegato A presenta le statistiche sull'operato del Mediatore europeo nel 2005; gli allegati B e C forniscono i dettagli relativi rispettivamente al bilancio e al personale dell'ufficio; l'allegato D contiene un elenco delle decisioni riportate nel capitolo 3 per numero di caso, argomento e tipo di presunta cattiva amministrazione e, da ultimo, l'allegato E descrive la procedura per l'elezione del Mediatore europeo e rende conto della rielezione di DIAMANDOUROS nel gennaio 2005.





## SINTESI

### La missione del Mediatore europeo

La funzione del Mediatore europeo è stata istituita dal trattato di Maastricht quale parte della cittadinanza dell'Unione europea. Il Mediatore conduce indagini sulle denunce presentate per casi di cattiva amministrazione nelle attività di istituzioni e organismi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Previo consenso del Parlamento europeo, il Mediatore ha dato una definizione di «cattiva amministrazione» che contempla il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e dei principi di una corretta amministrazione.

Oltre a rispondere alle denunce sporte da cittadini, imprese e associazioni, il Mediatore europeo opera in maniera proattiva avviando indagini di propria iniziativa e svolgendo un'azione di sensibilizzazione presso i cittadini per informarli dei loro diritti e delle modalità per esercitarli.

### Denunce e indagini nel 2005

Nel 2005 sono state presentate al Mediatore complessivamente 3 920 denunce con un incremento del 5% rispetto al 2004<sup>1</sup>. Ben il 59% di tutte le denunce pervenute al Mediatore nel 2005 è stato presentato elettronicamente, mediante posta elettronica o il formulario di denuncia disponibile sul sito Internet del Mediatore. In 3 705 casi, le denunce sono state presentate direttamente da privati cittadini, mentre 215 sono state presentate da associazioni o imprese.

Il più del 75% dei casi, il Mediatore è stato in grado di aiutare il denunciante avviando un'indagine, trasferendo la denuncia ad un organismo competente o fornendo consulenza riguardo alle sedi a cui rivolgersi per una soluzione tempestiva ed efficace del problema. Nel corso dell'anno sono state complessivamente avviate 338 nuove indagini a seguito di denunce (ivi compresa una riguardante 389 denunce distinte riunite in un'unica indagine comune). Inoltre, il Mediatore ha intrapreso cinque indagini di propria iniziativa.

Nel 2005, il Mediatore europeo ha condotto complessivamente 627 indagini, di cui 284 avviate nel 2004.

Come negli anni precedenti, la maggior parte delle indagini ha riguardato la Commissione europea (68% del totale). Visto che la Commissione è la principale istituzione comunitaria che prende decisioni con conseguenze dirette sui cittadini, è normale che tale organismo sia al centro delle denunce dei cittadini. Sono state altresì svolte 73 indagini relative all'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), 58 riguardanti il Parlamento europeo e 14 concernenti il Consiglio dell'Unione europea.

Le tipologie principali di presunta cattiva amministrazione sono state: mancanza di trasparenza, ivi compreso il rifiuto di fornire informazioni (188 casi), iniquità o abuso di potere (132 casi), discriminazione (103 casi), carenze procedurali (78 casi), ritardi evitabili (73 casi), negligenza (44 casi), mancato adempimento degli obblighi, ovvero casi in cui la Commissione europea ha mancato di esercitare la propria funzione di «custode del trattato» nei confronti degli Stati membri (37 casi) nonché errori giuridici (29 casi).

Sono inoltre complessivamente pervenute 3 269 richieste individuali di informazioni per posta elettronica, rispetto a circa 3 200 nel 2004 e 2 000 nel 2003.

### L'esito delle indagini del Mediatore europeo

Nel 2005, il Mediatore ha archiviato 312 indagini, di cui 302 avviate a seguito di denunce e 10 intraprese di propria iniziativa. Le conclusioni emerse sono esposte qui di seguito.

<sup>1</sup> Va notato che 335 di tali denunce riguardavano il medesimo argomento e sono state riunite nell'ambito di un'unica indagine (cfr. sintesi del caso 3452/2004/JMA e altri nella sottosezione intitolata «Cattiva amministrazione non riscontrata»).

*Cattiva amministrazione non riscontrata*

In 114 casi, l'indagine del Mediatore non ha riscontrato gli estremi di una cattiva amministrazione. Tale esito non è necessariamente negativo per il denunciante, il quale riceve quantomeno una spiegazione esaustiva dall'istituzione o dall'organismo interessato chiamato in causa in merito alle azioni condotte, oppure ne riceve le scuse, per esempio:

- la Commissione europea ha spiegato il ragionamento che l'ha indotta a decidere di non proseguire un'indagine contro le autorità spagnole per una presunta discriminazione operata sulla base dell'orientamento sessuale, affermando che gli specifici problemi incontrati dai denunciati – un cittadino spagnolo e un cittadino argentino – esulavano dal campo di applicazione del diritto comunitario. In linea con il suggerimento della Commissione di chiedere riparazione a livello nazionale, le parti interessate hanno sporto denuncia al difensore civico spagnolo (1687/2003/JMA);
- a seguito di una denuncia presentata dal Servizio europeo di azione civica (ECAS), il Mediatore ha rilevato che le norme minime della Commissione per la consultazione delle parti interessate sul futuro dei Fondi strutturali non erano sufficientemente chiare e che, nella fattispecie, la Commissione le aveva rispettate. Egli, tuttavia, non ha escluso la possibilità che le norme minime potessero essere formulate più chiaramente o che un approccio più intersettoriale e olistico alla consultazione potesse essere maggiormente appropriato in taluni casi e ha informato l'ECAS della possibilità di formulare tali suggerimenti alla Commissione (948/2004/OV);
- l'indagine del Mediatore relativamente alla possibilità che le biblioteche pubbliche prestino gratuitamente libri ha contribuito a chiarire sia le motivazioni della decisione della Commissione di avviare una procedura di infrazione contro la Spagna sia le alternative per attuare correttamente la corrispondente direttiva comunitaria senza compromettere tale possibilità di prestito gratuito. Il Mediatore è intervenuto a seguito di 389 denunce, le quali asserivano che la decisione della Commissione di proseguire tale procedimento contro la Spagna comprometteva l'esistenza delle biblioteche pubbliche quale servizio pubblico di base e andava contro il diritto fondamentale dei cittadini di libero accesso alla cultura. L'indagine è stata chiusa quando il Mediatore è stato informato dalla Commissione che essa aveva deferito il caso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (3452/2004/JMA e altri).

Anche laddove il Mediatore non riscontri gli estremi di una cattiva amministrazione, egli può ravvisare l'opportunità che l'istituzione o l'organismo migliori, in futuro, la qualità della sua amministrazione. In tali circostanze, il Mediatore formula ulteriori osservazioni, come è avvenuto, per esempio, nei seguenti casi:

- il Mediatore ha suggerito alla Commissione di rivedere le proprie norme interne inerenti ai registri telefonici nell'ambito delle gare di appalto. Il suggerimento è stato formulato a seguito di un'indagine svolta sulla correttezza di una conversazione telefonica avvenuta tra i servizi della Commissione e l'offerente rivale del denunciante. Il Mediatore non ha riscontrato alcuna prova di scorrettezza, ma ha osservato che per la Commissione sarebbe stato più semplice rispondere alle preoccupazioni del denunciante se fosse stata in grado di produrre una documentazione scritta della conversazione telefonica in questione (1808/2004/JMA);
- a seguito di un'indagine svolta in merito a denunce secondo le quali Commissione e Consiglio non avevano garantito un numero sufficiente di parcheggi per disabili in prossimità dei loro edifici principali a Bruxelles, il Mediatore, condividendone le richieste, le ha deferite alle autorità del Belgio affinché rendessero disponibili ulteriori parcheggi, chiedendo di essere tenuto al corrente degli esiti. Quindi, ha invitato il Consiglio a riconsiderare la sua politica di limitazione dell'accesso ai propri parcheggi per disabili sulla base di motivi di sicurezza e, in proposito, gli ha suggerito di seguire l'esempio della Commissione (2415/2003/JMA e 237/2004/JMA);
- al fine di migliorare l'efficienza e la trasparenza del suo rapporto con i cittadini, il Mediatore ha affermato che la Commissione potrebbe chiarire le sue procedure per affrontare le denunce riguardanti l'utilizzo dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea. Tale raccomandazione è



emersa nel corso dell'indagine svolta in merito alla gestione, da parte della Commissione, di una denuncia riguardante la riduzione di una sovvenzione da parte delle autorità regionali di Madrid. A seguito dell'indagine del Mediatore, la Commissione ha accettato di fornire informazioni al denunciante, riconoscendo il proprio ritardo nell'informarlo in merito alla sua gestione del caso e scusandosene (274/2004/JMA);

- l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha accettato di inserire nei futuri bandi di concorso le seguenti precisazioni: (i) un invito a partecipare alle prove di preselezione non implica che l'ammissibilità del candidato sia stata debitamente verificata e (ii) non verranno assegnati voti alle prove scritte di candidati che successivamente risultino inammissibili. Ciò è derivato da un'ulteriore osservazione formulata dal Mediatore alla luce di un'indagine svolta a seguito di una denuncia sporta da un cittadino ungherese, il quale aveva presentato domanda per partecipare ad un concorso aperto per assistenti traduttori. Il Mediatore ha ritenuto che l'inserimento di dette precisazioni contribuirebbe a evitare equivoci e migliorare i rapporti con i candidati (839/2004/MHZ).

#### *Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli*

Laddove possibile, il Mediatore si adopera per giungere ad un esito complessivamente positivo che soddisfi sia il denunciante sia l'istituzione contro cui è rivolta la denuncia. La cooperazione tra istituzioni e organismi comunitari è essenziale per riuscire ad ottenere un esito siffatto, che, a sua volta, contribuisce a migliorare i rapporti tra istituzioni e cittadini e può evitare cause dispendiose in termini di costi e tempo.

Nel 2005 sono stati 89 i casi risolti dall'istituzione o dall'organismo stesso a seguito di una denuncia presentata al Mediatore, tra cui i seguenti:

- la Commissione ha risolto un caso di ritardato pagamento ad un giornalista scientifico tedesco, ha chiarito le ragioni del ritardo e accettato di corrispondere gli interessi, confermando peraltro che, nel frattempo, aveva adottato misure per accelerare i pagamenti agli specialisti. Il denunciante ha successivamente sottolineato che il pagamento del suo ultimo contratto era avvenuto a soli 30 giorni (1266/2005/MF);
- il Consiglio ha coadiuvato il Mediatore nel dirimere un caso relativo alla risoluzione del contratto di un tecnico informatico civile della Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) a Sarajevo con il risultato che l'EUPM ha accettato di versare al denunciante il compenso dovuto alla naturale cessazione del suo contratto. Quanto alla richiesta del denunciante che il Consiglio ritirasse tutte le accuse mosse a suo carico, il Mediatore ha affermato che il denunciante era pienamente autorizzato a ritenere che la conclusione tratta dal Mediatore sul suo caso precedente riabilitasse completamente il suo nome, in quanto, in detta sede, il Mediatore aveva confermato che i diritti di difesa del denunciante non erano stati rispettati (471/2004/OV);
- la Commissione ha reso pubbliche due lettere inviate alle autorità del Regno Unito nell'ambito di una procedura di infrazione nonché la risposta del Regno Unito, presentando le proprie scuse per l'indebito ritardo nel gestire la richiesta di tali documenti. A seguito di ulteriori indagini, la Commissione ha inoltre accettato di consentire ai denunciati di accedere a tre CD-ROM contenenti le informazioni inviate dalle autorità britanniche alla Commissione a sostegno della loro posizione. La procedura di infrazione riguardava la presunta inosservanza, da parte delle autorità del Regno Unito, della normativa comunitaria in riferimento ad una grande discarica ubicata in prossimità delle abitazioni dei denunciati (3381/2004/TN).

Nel momento in cui il Mediatore riscontra gli estremi di una cattiva amministrazione, si adopera sempre, laddove possibile, perché si possa addivenire ad una soluzione amichevole. Talvolta è possibile giungere ad una soluzione amichevole se l'istituzione o l'organismo interessato offre un risarcimento al denunciante. Una siffatta offerta viene formulata *ex gratia*, vale a dire senza ammissione di responsabilità legale e senza creare un precedente.



Nel 2005 sono state proposte 22 soluzioni amichevoli. Nel corso dell'anno sono stati archiviati sette casi a fronte dell'accoglimento di una soluzione amichevole (tra cui un caso la cui proposta era stata formulata nel 2004). Alla fine del 2005 erano ancora al vaglio 18 proposte di soluzione amichevole, tra cui due relative a casi in cui il Mediatore ha chiesto alla Commissione di riesaminare precedenti rifiuti di proposte formulate nel 2004. Tra le soluzioni amichevoli definite nel 2005 vi sono quelle riguardanti i seguenti casi:

- la Commissione ha accettato di versare un risarcimento di 596 euro ad una denunciante il cui caso non era stato correttamente e tempestivamente gestito. Essa ha riconosciuto che, a causa di vari fraintendimenti ed errori amministrativi, la denunciante non era stata pagata per tempo, aggiungendo che una serie di elementi riscontrati dal Mediatore, nonché le circostanze eccezionali del caso, l'avevano indotta a proporre l'importo di 596 euro a titolo di risarcimento alla denunciante, somma corrispondente agli interessi maturati sul pagamento insoluto (1772/2004/GG);
- a seguito di un'indagine svolta dal Mediatore sulla campagna informativa del Parlamento in Finlandia per le elezioni europee tenutesi nel giugno 2004, l'istituzione ha promesso che il suo ufficio informazioni a Helsinki avrebbe in futuro garantito un'attenzione ancora maggiore nell'uso delle lingue. L'Assemblea degli svedofoni di Finlandia aveva denunciato il fatto che i poster utilizzati nell'ambito della campagna informativa erano stati pubblicati unicamente in finlandese. Il Parlamento ha riconosciuto le lacune della campagna, come anche il fatto che la percentuale di popolazione finlandese che parla svedese non è rilevante ai fini dello statuto di detta lingua quale lingua ufficiale dell'Unione europea o del suo statuto secondo la Costituzione finlandese (1737/2004/TN);
- la Commissione, in spirito conciliativo, ha accettato di versare 1 000 euro ad una cittadina portoghese dopo aver riconosciuto che, prima della data di effettiva assunzione dell'incarico, avrebbe potuto adottare misure idonee per informarla dell'impossibilità di intraprendere il lavoro. La denunciante accusava la Commissione di comportamento iniquo per aver deciso che non poteva lavorare come operatrice di call-centre soltanto dopo che la sua entrata in servizio. La denunciante contestava altresì le norme invocate dalla Commissione che l'avevano condotta a ritenerla inidonea a lavorare come operatrice. La Commissione non ha condiviso il punto di vista del Mediatore quanto ad una possibile cattiva amministrazione da parte sua in merito all'applicazione delle norme in questione al caso della denunciante (1336/2003/IP).

#### *Osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali*

Quando non è possibile addivenire ad una soluzione amichevole, il Mediatore può decidere di archiviare il caso con un'osservazione critica o formulare un progetto di raccomandazione.

In genere, l'osservazione critica è formulata quando l'istituzione non può più porre rimedio all'atto di cattiva amministrazione, tale atto sembra non avere ripercussioni generali e non paiono necessarie ulteriori azioni da parte del Mediatore. L'osservazione critica conferma al denunciante che la denuncia è fondata e segnala all'istituzione o all'organismo interessato l'azione non corretta in modo da contribuire a evitare casi di cattiva amministrazione in futuro. Nel 2005, il Mediatore ha emesso 29 osservazioni critiche, fra cui:

- un'osservazione critica al Consiglio per non aver gestito correttamente e attentamente una richiesta di accesso pubblico a documenti. Ciò è emerso da un'indagine, in cui è stato riscontrato che, contrariamente alla risposta iniziale del Consiglio al denunciante relativamente al numero di documenti pertinenti, di fatto esistevano molti altri documenti. A seguito dell'indagine del Mediatore, il denunciante ha potuto accedere agli ulteriori documenti. Poiché il Consiglio aveva introdotto nuove norme interne in questo campo, il Mediatore ha dichiarato che confidava nel fatto che problemi come quelli verificatisi nella fattispecie non sarebbero più sorti in futuro (1875/2005/GG);
- il Mediatore ha deplorato la condotta della Commissione in un caso di ritardato pagamento ad una piccola società tedesca subappaltatrice per il progetto Galilei. Tale indagine ha messo in luce un problema più generalizzato, e segnatamente il fatto che il corrispondente quadro contrattuale

non prevedeva che il contraente principale chiedesse interessi per conto dei suoi subappaltatori in caso di ritardato pagamento da parte della Commissione, né lo incoraggiava ad agire in tal senso. Il Mediatore ha pertanto suggerito che la Commissione prendesse in esame la possibilità di modificare i suoi contratti tipo in maniera che il pagamento di interessi in tali casi divenisse automatico. La Commissione ha confermato che si sarebbe adoperata per tener conto degli interessi delle piccole e medie imprese nei futuri contratti tipo per quanto compatibile con gli interessi finanziari della Comunità e le disposizioni legislative in vigore (530/2004/GG);

- il Mediatore ha formulato un'osservazione critica all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in merito alla sua gestione di informazioni fornitegli da un funzionario tedesco circa sospette illegalità presso un organismo comunitario. Il denunciante sosteneva una presunta mancanza di informazioni da parte dell'OLAF quanto al lasso di tempo che ragionevolmente si poteva ritenere necessario affinché l'Ufficio conducesse le proprie indagini in merito alla sua denuncia. Il Mediatore ha rilevato che le norme imponevano all'OLAF di fornire al denunciante informazioni circa il lasso di tempo entro il quale prevedeva di concludere la propria indagine (140/2004/PB).

È importante che istituzioni e organismi seguano le osservazioni critiche formulate dal Mediatore, intervenendo per risolvere i problemi ancora irrisolti ed evitare futuri casi di cattiva amministrazione. Nel corso del 2005, la Commissione ha comunicato al Mediatore di aver dato seguito a 18 osservazioni critiche, tra cui:

- un'osservazione critica alla Commissione per non aver fornito un'adeguata spiegazione per la durata di un'indagine che aveva richiesto poco meno di tre anni. La Commissione, che per giustificare il ritardo aveva citato fattori generali come un notevole carico di lavoro, ha comunicato al Mediatore che si sarebbe adoperata per fornire una spiegazione più precisa in eventuali futuri casi analoghi (2229/2003/MHZ);
- un caso in cui il Mediatore ha deplorato la risposta data dalla rappresentanza della Commissione a Copenaghen alla richiesta di informazioni di un denunciante in merito al trattamento di dati che lo riguardavano. La Commissione ha espresso il proprio rammarico per la violazione delle norme comunitarie sulla protezione dei dati da parte della sua rappresentanza e ha dichiarato che avrebbe rammentato alla rappresentanza che le norme in materia di protezione dei dati vanno sempre rispettate (224/2004/PB).

Nei casi in cui la cattiva amministrazione sia particolarmente grave o abbia ripercussioni generali, oppure sia ancora possibile per l'istituzione coinvolta porre rimedio alle azioni che l'hanno causata, il Mediatore generalmente formula un progetto di raccomandazione. L'istituzione o l'organismo interessato deve rispondere al Mediatore presentando un parere circostanziato entro tre mesi.

Nel corso del 2005 sono stati stilati 20 progetti di raccomandazione. Inoltre, nel corso dello stesso anno sono state prese decisioni per otto progetti di raccomandazione del 2004 e archiviati nove casi a fronte di un progetto di raccomandazione accolto dall'istituzione. Tre casi hanno portato ad una relazione speciale al Parlamento europeo. Sei casi sono stati archiviati per altri motivi. Alla fine del 2005 erano ancora al vaglio 11 progetti di raccomandazione, di cui uno formulato nel 2004. I seguenti casi riguardano progetti di raccomandazione accolti nel 2005:

- la Commissione ha accettato di versare un risarcimento di 56 000 euro ad un giornalista francese, il risarcimento più consistente mai versato a seguito di una denuncia sporta al Mediatore. Ciò è derivato dalla sua conclusione che la Commissione non aveva rispettato le ragionevoli aspettative del denunciante. La Commissione ha annullato il suo contributo finanziario al progetto del denunciante (2111/2002/MF);
- la Commissione ha abolito il limite di età di trent'anni quale uno dei criteri di selezione per il suo programma di tirocinio in servizio a seguito di una denuncia relativa alle norme che disciplinano il programma. Il Mediatore ha osservato che diverse altre istituzioni e vari altri organismi comunitari applicano un limite di età ai propri programmi di tirocinio. Egli ha pertanto annunciato che avrebbe avviato un'indagine di propria iniziativa su tali programmi (2107/2002/(BB)PB);



- la Commissione ha accettato di concedere il pubblico accesso ad una lettera che il ministro delle Finanze portoghese le aveva inviato in merito alla procedura di deficit eccessivo riguardante il Portogallo. La Commissione aveva negato l'accesso alla lettera ad un membro del Parlamento europeo sostenendo che la sua divulgazione avrebbe compromesso la protezione dell'interesse pubblico relativamente alla politica finanziaria, monetaria o economica del Portogallo. Il Mediatore ha contattato le autorità portoghesi, le quali gli hanno comunicato che, nella situazione di bilancio corrente del paese, la lettera non conteneva elementi che avrebbero potuto incidere sulla politica economica e finanziaria del Portogallo (116/2005/MHZ).

Nel caso in cui un'istituzione o un organismo comunitario non risponda in maniera soddisfacente ad un progetto di raccomandazione, il Mediatore può inviare una relazione speciale al Parlamento europeo. Questa è l'ultimo mezzo a disposizione del Mediatore ed è l'ultimo provvedimento sostanziale che egli prende nell'affrontare un caso, poiché l'adozione di una risoluzione e l'esercizio dei poteri del Parlamento rientrano nella valutazione politica del Parlamento. Nel 2005 sono state stilate tre relazioni speciali:

- il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento dopo che il Consiglio non ha fornito valide motivazioni per aver opposto un rifiuto a riunirsi pubblicamente allorquando agisce in veste legislativa. Il Mediatore ha avviato un'indagine in proposito a seguito di una denuncia sporta dall'eurodeputato tedesco Elmar BROK e da un rappresentante del gruppo giovanile della CDU (Unione cristianodemocratica), nella quale i denunciati asserivano che il regolamento interno del Consiglio non è conforme al trattato sull'Unione europea secondo cui il Consiglio, come anche le altre istituzioni e gli altri organismi comunitari, devono prendere decisioni nella maniera più trasparente possibile. Il Mediatore ha raccomandato al Consiglio di riesaminare il suo diniego per decidere di riunirsi pubblicamente allorquando agisce in veste legislativa (2395/2003/GG);
- il Mediatore ha inviato una relazione speciale al Parlamento europeo in merito alle dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel contesto di un'indagine da lui svolta. L'indagine riguardava accuse di corruzione mosse dall'OLAF che con tutta probabilità sarebbero state interpretate come rivolte contro un preciso giornalista. Il giornalista aveva poi presentato un'ulteriore denuncia al Mediatore, sostenendo che le informazioni fornite dall'OLAF nel corso di detta indagine erano passibili di «fuorviare il Mediatore europeo e manipolare l'indagine». Nella relazione speciale, il Mediatore ha raccomandato all'OLAF di riconoscere di aver rilasciato dichiarazioni scorrette e fuorvianti nei documenti prodotti durante l'indagine del Mediatore. Quest'ultimo ha ritenuto che il caso sollevasse un'importante questione di principio, che coinvolgeva la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e negli organismi dell'Unione europea (2485/2004/GG);
- il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo dopo aver riscontrato una discriminazione ingiustificata nel diverso trattamento economico applicato nei confronti del personale dell'Unione europea con figli che presentano particolari esigenze educative e didattiche. Egli aveva formulato un progetto di raccomandazione secondo il quale la Commissione doveva adottare le misure necessarie per garantire che i genitori di figli con particolari esigenze educative e didattiche esclusi dalle scuole europee per il loro grado di disabilità non dovessero essere costretti a contribuire ai costi dell'istruzione della loro prole. Benché, nella propria risposta, la Commissione avesse manifestato una disponibilità di massima a rivedere la politica corrente, fermi restando i limiti di bilancio che potevano essere affrontati nel processo di bilancio, il Mediatore ha concluso che ciò non corrispondeva ad un'accettazione inequivocabile del progetto di raccomandazione (1391/2002/JMA e altri).

### Indagini di propria iniziativa

Il Mediatore esercita il potere di iniziativa principalmente in due casi. In primo luogo, egli può ricorrere a indagini di propria iniziativa per approfondire un presunto caso di cattiva amministrazione allorquando la denuncia sia stata presentata da una persona non legittimata (ossia nel caso in cui il denunciante non sia cittadino comunitario o non risieda nell'Unione, oppure qualora si tratti di



una persona giuridica non avente sede legale in uno Stato membro). Nel 2005 sono state avviate tre indagini di propria iniziativa. Il Mediatore può inoltre ricorrere al proprio potere di iniziativa per affrontare ciò che si configura come un problema sistemico delle istituzioni. Nel 2005, egli ha agito in tal senso in due occasioni, una delle quali è stata la seguente:

- il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sul problema di concedere ai candidati accesso ai criteri di valutazione stabiliti dalle commissioni selezionatrici a seguito di tre casi esaminati nel 2005 in merito alle informazioni a disposizione dei candidati nei concorsi di assunzione. Le risposte dell'EPSO in detti casi avevano fornito ulteriori informazioni dettagliate in grado di aiutare i denunciati interessati a comprendere i rispettivi voti. Poiché i casi sollevavano importanti questioni di fatto e di diritto di natura più generale, il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa (OI/5/2005/PB).

### Ulteriore analisi

Questi casi, insieme ad altri, sono esaminati nella sezione conclusiva del capitolo 2 della relazione annuale sulla base delle seguenti tematiche: apertura e protezione dei dati; la Commissione nella sua veste di «custode del trattato»; appalti, contratti e sovvenzioni; questioni legate al personale, tra cui assunzioni.

Nel capitolo 3 della relazione sono riportate le sintesi di 65 decisioni su un totale di 312 che hanno concluso i casi nel 2005. Le sintesi rispecchiano la gamma dei temi e delle istituzioni oggetto delle indagini del Mediatore nonché i diversi tipi di conclusione.

Le decisioni definitive sono generalmente pubblicate sul sito Internet del Mediatore europeo (<http://www.ombudsman.europa.eu>) in inglese e nella lingua del denunciante, se diversa.

### Rapporti con istituzioni e organismi dell'Unione europea

Rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea sono essenziali al conseguimento da parte del Mediatore di risultati positivi per i cittadini. Tale collaborazione si concretizza in riunioni periodiche ed eventi congiunti durante i quali il Mediatore e i suoi interlocutori hanno la possibilità di comprendere meglio l'operato di ciascuno, studiare i modi migliori per difendere e promuovere i diritti dei cittadini nonché identificare i campi nei quali poter collaborare in futuro.

Il Mediatore ha colto l'occasione offerta dalla celebrazione del decennale dell'istituzione per intensificare i rapporti costruttivi sviluppati durante il primo decennio. Il 17 novembre 2005, è stata organizzata una cena formale per Presidenti e Segretari generali delle istituzioni dell'Unione europea nonché i capi degli organismi e delle agenzie dell'Unione. Alla cena hanno partecipato oltre 45 invitati in rappresentanza di istituzioni, organismi e agenzie comunitari di tutta l'Unione. Scopo dell'evento era porre l'accento sulla volontà del Mediatore europeo di lavorare congiuntamente, nei prossimi anni, con tutte le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea al fine di migliorare la qualità dell'amministrazione comunitaria. Poiché la Commissione rappresenta circa il 70% delle indagini svolte dal Mediatore, il Presidente della Commissione, José Manuel BARROSO, è stato invitato a tenere l'allocuzione principale. Durante il suo intervento, egli ha messo in luce i vantaggi della nuova procedura interna adottata dalla Commissione in risposta alle indagini del Mediatore, mentre quest'ultimo ha colto l'occasione per sottolineare il proprio ruolo non solo di meccanismo esterno di controllo, ma anche di preziosa risorsa per i responsabili, una risorsa in grado di aiutare le amministrazioni a migliorare le proprie prestazioni rivolgendo l'attenzione ai campi in cui tali miglioramenti sarebbero auspicabili.

Il Mediatore ha inoltre ribadito tale messaggio in occasione di altre riunioni organizzate con membri di istituzioni e organismi e loro funzionari nel 2005, eventi tra i quali rientrano le presentazioni del suo operato, nel corso delle quali egli ha indicato le modalità migliori per rispondere alle denunce e migliorare le procedure. Particolarmente rilevante in proposito è stato l'incontro con il Collegio dei commissari il 25 maggio. Durante gli incontri tenutesi nel 2005, sono state esplorate iniziative per rafforzare la cooperazione interistituzionale e scambiare informazioni e migliori prassi con i



principali interlocutori. In ulteriori riunioni sono poi state esaminate le priorità del Mediatore e le risorse necessarie per realizzarle, con particolare riferimento al bilancio dell'istituzione per il 2006.

Il Mediatore presenta ogni anno una relazione al Parlamento europeo e tiene i deputati regolarmente al corrente delle sue attività fornendo loro copie delle sue pubblicazioni nel corso dell'anno. Nel 2005 sono state distribuite agli eurodeputati nove pubblicazioni. Il Mediatore e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo intrattengono fruttuosi rapporti di lavoro che, tra l'altro, comportano, ove opportuno, il reciproco trasferimento dei casi in maniera da offrire il servizio più efficace possibile ai cittadini europei. Il Mediatore fornisce inoltre consulenza ai denunciati che si adoperano per modificare la legislazione o la politica comunitaria in riferimento alla possibilità di trasmettere una petizione al Parlamento. I rapporti tra il Mediatore europeo e la commissione per le petizioni si sono costantemente rafforzati nel 2005, anche grazie alla relazione Mavrommatis sulle attività del Mediatore per il 2004, nella quale si sottolinea l'importanza di tali rapporti di lavoro costruttivi. In occasione di una riunione della commissione per le petizioni tenutasi il 12 ottobre 2005, il Mediatore, conformemente all'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento, si è impegnato a presentarsi dinanzi alla commissione, su propria richiesta, ogni qual volta presenti una relazione speciale al Parlamento.

### **Rapporti con difensori civici e organismi analoghi**

Per far sì che le denunce dei cittadini relative al diritto dell'Unione europea siano trattate in maniera pronta ed efficace, il Mediatore europeo collabora strettamente con i suoi omologhi a livello nazionale, regionale e locale. Tale collaborazione è parimenti fondamentale per seguire gli sviluppi importanti che intervengono nel mondo dei difensori civici, scambiare informazioni sulla normativa comunitaria e condividere le migliori prassi. Tale collaborazione si concretizza prevalentemente sotto gli auspici della rete europea dei difensori civici, sebbene il Mediatore europeo partecipi anche a conferenze, seminari e incontri al di fuori della rete.

#### *La rete europea di difensori civici*

La rete europea di difensori civici, che ha conosciuto uno sviluppo costante trasformandosi in un potente strumento di collaborazione, è di primaria importanza per il Mediatore europeo. Attualmente la rete comprende quasi 90 uffici in 30 paesi con una copertura nazionale e regionale all'interno dell'Unione e una copertura nazionale nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, Norvegia e Islanda. Esiste un efficace meccanismo di cooperazione per il trattamento dei casi, il che è particolarmente importante, visto che molti denunciati si rivolgono al Mediatore europeo per problemi che, in realtà, riguardano l'amministrazione nazionale, regionale o locale e, in molti casi, possono essere risolti efficacemente dal difensore civico del paese interessato. Pertanto, laddove possibile, il Mediatore europeo trasferisce i casi direttamente ai difensori civici nazionali e regionali, oppure fornisce una consulenza appropriata al denunciante. Nel corso del 2005, il Mediatore ha suggerito a 945 denunciati di rivolgersi ad un difensore civico nazionale o regionale e ha trasferito 91 denunce direttamente al difensore civico competente. I difensori civici che fanno parte della rete godono inoltre di una posizione privilegiata per informare i cittadini in merito ai loro diritti sanciti dalla legislazione comunitaria e alle modalità per esercitarli e difenderli.

Oltre a sistematici scambi informali di informazioni nell'ambito della rete, esiste una speciale procedura attraverso la quale i difensori civici nazionali o regionali possono chiedere risposte scritte a quesiti riguardanti il diritto comunitario e la sua interpretazione, ivi compresi quelli che sorgono nel trattamento di casi specifici. Il Mediatore europeo fornisce direttamente la risposta, oppure, ove del caso, gira il quesito ad un'altra istituzione o un altro organismo comunitario affinché vi risponda. Nel 2005, sono pervenute quattro richieste di informazioni (due da difensori civici nazionali e due da difensori civici regionali) e tre sono state archiviate (tra cui due presentate nel 2004).

La rete si adopera parimenti per condividere esperienze e migliori prassi attraverso seminari e incontri, un bollettino pubblicato periodicamente, un forum di discussione elettronico e un servizio elettronico quotidiano di notizie.





I seminari dei difensori civici nazionali, organizzati congiuntamente dal Mediatore europeo e da un omologo nazionale, si tengono ogni due anni. Il quinto, organizzato dal difensore civico nazionale olandese, Roel FERNHOUT, e dal Mediatore europeo, si è svolto all'Aia, Paesi Bassi, dall'11 al 13 settembre 2005. Il seminario prevedeva anche una cena di gala per celebrare il decennale dell'istituzione della figura del Mediatore europeo, che ha offerto al Mediatore DIAMANDOUROS un'opportunità per ringraziare i suoi colleghi per l'insostituibile sostegno da loro prestato nel primo decennio di attività del suo ufficio.

Tale seminario è stato il primo al quale abbiano partecipato i difensori civici dei paesi candidati e il primo dopo il più grande allargamento della storia dell'Unione. All'incontro erano infatti presenti tutti e 25 gli Stati membri dell'Unione europea, nonché Croazia, Romania, Islanda e Norvegia. Il tema del seminario — *The role of ombudsman institutions and similar bodies in the application of EU law* («Il ruolo dell'istituto dei difensori civici e organismi analoghi nell'applicazione del diritto comunitario») — è stato considerato estremamente rilevante per i difensori civici di tutta l'Unione allargata. In quanto organi di vigilanza, i difensori civici sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per garantire la piena e corretta applicazione del diritto comunitario negli Stati membri. I dibattiti all'Aia si sono concentrati sui modi migliori in cui i difensori civici possono collaborare per svolgere adeguatamente il loro ruolo e sono state tratte importanti conclusioni in merito alla futura collaborazione tra membri della rete. I progressi compiuti nell'ambito di tali iniziative saranno esaminati in occasione del prossimo seminario dei difensori civici nazionali previsto a Strasburgo nel 2007.

Nel 2005, l'*European Ombudsmen — Newsletter* si è confermata un preziosissimo strumento per lo scambio di informazioni sul diritto comunitario e le migliori prassi. Nei due numeri pubblicati in aprile e ottobre sono stati affrontati temi come la futura Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, l'accesso ai documenti e la protezione dei dati, la discriminazione e gli ostacoli alla libera circolazione, i problemi carcerari in diversi Stati membri, l'erogazione di prestazioni sanitarie nonché i problemi incontrati dagli immigranti. Il forum di discussione e il forum di scambio di documenti del Mediatore, ambedue elettronici, hanno continuato a svilupparsi nel corso dell'anno, consentendo agli uffici di condividere informazioni attraverso l'invio di domande e risposte. Sono state avviate diverse discussioni importanti su temi diversi quali il prestito gratuito di libri da parte delle biblioteche pubbliche o la possibilità che le decisioni dei difensori civici siano rese pubbliche in Internet. Inoltre, in tutti i giorni lavorativi, è stato pubblicato l'*Ombudsman Daily News*, servizio elettronico di notizie del Mediatore, con articoli, comunicati stampa e annunci degli uffici di ogni paese facente parte della rete.

Le visite informative ai difensori civici negli Stati membri e nei paesi candidati si sono anch'esse rivelate estremamente efficaci per lo sviluppo della rete e rappresentano un mezzo eccellente per diffondere la conoscenza del ventaglio di mezzi di comunicazione che essa mette a disposizione.

### Incontri

Nel corso dell'anno, l'impegno profuso dal Mediatore per collaborare con i suoi omologhi è andato ben oltre le attività della rete europea dei difensori civici. Al fine di promuovere la figura del difensore civico, discutere in merito ai rapporti interistituzionali e scambiare le migliori prassi, egli ha partecipato ad una serie di eventi organizzati dai difensori civici nazionali e regionali e ha incontrato moltissimi difensori civici e rappresentanti degli uffici dei difensori civici all'interno dell'Unione europea e al di fuori di essa.

### Attività di comunicazione

Sempre attento alla sensibilizzazione dei cittadini al loro diritto di presentare denunce, il Mediatore ha colto l'opportunità offerta dalla celebrazione del decennale dell'istituzione per organizzare od ospitare una serie di eventi volti a diffondere la conoscenza del suo ruolo. Il 28 ottobre, l'*Institut des hautes études européennes* dell'*Université Robert Schuman* di Strasburgo ha organizzato una conferenza dal titolo *Le Médiateur européen: bilan et perspectives* («Il Mediatore europeo — bilancio e prospettive»). Hanno partecipato all'evento, inaugurato dalla senatrice e sindaco di Strasburgo Fabienne KELLER, oltre 80 rappresentanti del mondo accademico, studenti, avvocati, membri del personale dell'Unione europea e altri. Il 6 dicembre, il Mediatore ha organizzato due eventi a Bruxelles intitolati *The European Ombudsman: 10 years, 20 000 complaints — too many? too few?* («Il Mediatore europeo: 10 anni, 20 000



denunce – troppe o troppo poche?»). Organizzati in collaborazione con il Centro europeo di giornalismo, gli eventi sono stati proposti sotto forma di seminario per la stampa e laboratorio pubblico rivolti a mezzi di comunicazione, ONG, gruppi di interesse, rappresentanze regionali e locali nonché a cittadini interessati all'operato del Mediatore. I dibattiti svoltisi in tali occasioni hanno sollevato temi di riflessione importanti per il Mediatore alle porte del secondo decennio di attività dell'istituzione.

Nel 2005, il Mediatore ha proseguito le visite informative negli Stati membri con una visita in novembre nel Regno Unito in occasione della quale ha incontrato cittadini, potenziali denunciatori, amministratori nonché rappresentanti politici e del settore giudiziario. La visita si è dimostrata un mezzo eccellente per migliorare la conoscenza dei propri diritti da parte dei cittadini, innalzando il profilo dell'operato del Mediatore presso importanti esponenti del potere giudiziario, legislativo ed esecutivo nonché arricchendo la già preziosa collaborazione del Mediatore con i difensori civici britannici suoi omologhi.

Il Mediatore e il suo personale hanno continuato a profondere impegno per presentare il lavoro dell'ufficio in occasione di conferenze, seminari e incontri organizzati nel corso dell'anno con circa 120 presentazioni. Tali incontri hanno contribuito a promuovere la conoscenza del lavoro del Mediatore presso sia potenziali denunciatori che cittadini interessati.

Del pari sono proseguite le attività svolte per i mass media con la distribuzione di 17 comunicati stampa a giornalisti in tutta Europa. Il Mediatore ha rilasciato oltre 50 interviste a giornalisti della carta stampata, della televisione e dei mezzi di comunicazione elettronica a Strasburgo, Bruxelles e altrove. Egli ha inoltre illustrato il proprio operato e risposto a domande in occasione di conferenze stampa e incontri.

Il materiale sul lavoro del Mediatore è stato largamente diffuso nel corso dell'anno, soprattutto durante le giornate aperte organizzate dal Parlamento europeo. La giornata aperta di Bruxelles, tenutasi il 30 aprile, è stata sfruttata per lanciare la cartolina del decennale del Mediatore europeo in 24 lingue. Il Mediatore ha inoltre prodotto un volume commemorativo del decennale dal titolo *The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution* («Il Mediatore europeo: origini, istituzione, evoluzione»), pubblicato in versione con copertina sia rigida che morbida e presentato all'Aia nell'ambito del quinto seminario dei difensori civici nazionali. Nel 2005 è stata altresì pubblicata un'edizione rinnovata del Codice europeo di buona condotta amministrativa in 24 lingue, distribuita in oltre 100 000 copie a difensori civici, eurodeputati, capi di istituzioni e organismi dell'Unione europea, rappresentanze della Commissione e uffici del Parlamento negli Stati membri, punti di contatto e reti dell'Unione europea, amministrazioni pubbliche a livello nazionale e regionale degli Stati membri nonché cittadini e organizzazioni che abbiano dimostrato particolare attenzione per il lavoro delle istituzioni comunitarie, pubblicazione che ha destato grande interesse e per la quale alla fine dell'anno sono risultate pervenute richieste per svariate migliaia di copie ulteriori.

Tali pubblicazioni sono state tutte rese disponibili sul sito Internet del Mediatore, unitamente a decisioni, comunicati stampa, statistiche e dettagli delle sue attività di comunicazione, sistematicamente pubblicati. Nel 2005 è stata inoltre creata una nuova sezione del sito Internet interamente dedicata al decennale dell'istituzione contenente il volume commemorativo nonché diversi documenti relativi agli eventi organizzati per celebrarlo, e una nuova sezione contenente documenti storici riguardanti la creazione dell'istituto del Mediatore.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, le homepage del sito Internet del Mediatore sono state visitate 304 300 volte. La versione del sito più consultata è stata quella in lingua inglese, con 71 166 visite, seguita da quella francese, italiana, spagnola, tedesca e polacca. In termini di provenienza geografica delle visite, i visitatori più numerosi sono stati i belgi (27 517 visite), seguiti da italiani, spagnoli, francesi, tedeschi e polacchi.

### Sviluppi interni

Nel 2005, il Mediatore ha proseguito i suoi sforzi per garantire che l'istituzione fosse pronta a gestire denunce presentate da cittadini dei 25 Stati membri nelle 21 lingue del trattato.

Nel corso dell'anno, l'ufficio amministrazione e finanze del Mediatore è stato riorganizzato dividendolo in quattro settori, ossia amministrazione, finanze, trattamento delle denunce e comunicazione, al fine di



garantire una maggiore specializzazione all'interno dei singoli settori, coordinati dal capo dell'ufficio. All'interno dell'ufficio legale si sono rafforzate le procedure per il controllo di qualità e il trattamento dei casi in maniera da garantire un monitoraggio coerente e un trattamento affidabile di un numero maggiore di denunce da parte di un gruppo ampliato di funzionari dell'ufficio legale.

Il numero dei posti previsti dall'organigramma dell'ufficio del Mediatore è passato da 38 nel 2004 a 51 nel 2005, come previsto dal piano di bilancio pluriennale adottato dal Parlamento nel 2002, il quale prevedeva l'introduzione graduale di nuovi posti in relazione all'allargamento del 2003-2005. Nel bilancio per il 2006 adottato dalle autorità di bilancio nel 2005 si prevede un incremento a 57 posti, principalmente imputabile al prossimo allargamento dell'Unione europea (Bulgaria e Romania) e all'attuazione della decisione di giungere alla piena autonomia dai servizi del Parlamento per quanto concerne la gestione del personale dell'ufficio. Una delle priorità di questo decimo anno dell'istituzione è stata infatti la revisione degli accordi di cooperazione esistenti con il Parlamento al fine di adeguarli alle nuove realtà. Per l'inizio del 2006 si è prevista la firma di un nuovo accordo inteso a preservare un'intensa collaborazione con il Parlamento in tutti i campi in cui sono possibili sostanziali economie di scala e risparmi di bilancio.

Il Mediatore ha presentato il bilancio per il 2006 secondo una nuova struttura (basata su nomenclature), il cui scopo è aumentare la trasparenza e agevolare un migliore controllo da parte dell'autorità di bilancio, consentendo un maggiore controllo delle uscite di natura simile che, nella struttura utilizzata sino ad oggi, erano distribuite in diversi titoli o capitoli. Gli stanziamenti complessivi per il 2006 sono pari a 7 682 538 euro (rispetto a 7 312 614 euro nel 2005).









## 2 DENUNCE E INDAGINI

Una delle principali strategie utilizzate dal Mediatore europeo per promuovere la buona amministrazione è condurre indagini su possibili casi di cattiva amministrazione, suggerendo misure correttive ove necessario. Eventuali casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore prevalentemente attraverso denunce, il cui esame rappresenta l'aspetto più importante del ruolo reattivo del Mediatore.

La facoltà di presentare denunce al Mediatore europeo rientra nei diritti dei cittadini dell'Unione europea (articolo 21 del Trattato CE) ed è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali (articolo 43).

Inoltre il Mediatore ha la possibilità di avviare indagini di propria iniziativa, svolgendo un ruolo proattivo nella lotta alla cattiva amministrazione.

### 2.1 BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore svolge le sue funzioni ai sensi dell'articolo 195 del Trattato CE, dello Statuto del Mediatore (oggetto di una Decisione del Parlamento europeo<sup>1</sup>) e delle disposizioni di esecuzione adottate dal Mediatore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

Le disposizioni di esecuzione riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore. Tuttavia, onde garantire che costituiscano un documento comprensibile ed utile per i cittadini, esse comprendono anche informazioni, già incluse nello Statuto del Mediatore, concernenti altre istituzioni e altri organi. Le disposizioni di esecuzione attuali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2003. Sono disponibili in tutte le lingue ufficiali sul sito web del Mediatore <http://www.ombudsman.europa.eu>, nonché in formato cartaceo presso l'ufficio del Mediatore.

### 2.2 MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

L'articolo 195 del Trattato CE autorizza il Mediatore a ricevere denunce da qualsiasi cittadino dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, in merito a casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia ed il tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia, pertanto, esula dal mandato se:

1. il denunciante non è una persona autorizzata a presentare una denuncia;
2. non riguarda un'istituzione o un organo comunitario;
3. riguarda la Corte di giustizia o il tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali;

<sup>1</sup>

Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU 1994, L 113, pag. 15.



4. non concerne un eventuale caso di cattiva amministrazione.

I punti 1, 2 e 4 vengono approfonditi di seguito.

### 2.2.1 Denunce non autorizzate

Sebbene il diritto di presentare denunce al Mediatore europeo sia limitato a cittadini, residenti e persone giuridiche che abbiano la sede sociale in uno Stato membro, il Mediatore è autorizzato ad avviare indagini di propria iniziativa. Il potere di svolgere questo tipo di indagini permette al Mediatore di esaminare possibili casi di cattiva amministrazione sollevati da denunce provenienti da persone non autorizzate. Nel 2005 sono state avviate tre indagini di propria iniziativa.

Il Mediatore valuta per ciascun caso l'eventuale utilizzo del potere di avviare indagini di propria iniziativa. Nessuna denuncia è stata sinora respinta unicamente per essere stata presentata da una persona non autorizzata.

### 2.2.2 Istituzioni e organi comunitari

Il mandato del Mediatore interessa le istituzioni e gli organi comunitari. Le istituzioni sono elencate all'articolo 7 del Trattato, ma non esistono definizioni o liste ufficiali degli organi comunitari. Il termine comprende organi istituiti dai Trattati, come il Comitato economico e sociale e la Banca centrale europea, nonché agenzie istituite dalla legislazione, come l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

#### Esempi di denunce non rivolte contro un'istituzione o un organo dell'UE

##### DENUNCIA CONTRO UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

Un cittadino cipriota ha denunciato la decisione del Consiglio europeo di avviare negoziati di adesione con la Turchia. Secondo il denunciante, tale decisione viola i principi di base dell'UE quali la libertà, la democrazia e il rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali e dovrebbe essere considerata priva di validità.

Contrariamente al Consiglio dell'Unione europea, il Consiglio europeo non è un'istituzione della Comunità europea. Ai sensi dell'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo «dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali».

Caso 221/2005/TN

**PRESUNTO TRATTAMENTO ABUSIVO DA PARTE DI FUNZIONARI DOGANALI**

Mentre trasportava della merce da Santander (Spagna) a Roma (Italia), il denunciante, cittadino dell'Unione, è stato fermato e perquisito da funzionari doganali lungo l'autostrada nei pressi di Nizza. Il denunciante ha affermato di essere stato trattato abusivamente, spiegando che la merce aperta era stata abbandonata sulla strada e che i doganieri si erano rifiutati di fornire spiegazioni in proposito.

Poiché la denuncia non riguardava l'attività di istituzioni od organi comunitari, essa non rientrava nel mandato del Mediatore europeo.

Quest'ultimo ha trasmesso il caso al difensore civico francese, istituzione preposta a trattare le denunce sporte contro le autorità doganali francesi.

Caso 3484/2005/JMA

### 2.2.3 Cattiva amministrazione

Il Mediatore europeo è dell'opinione che il concetto di cattiva amministrazione sia alquanto ampio e che la buona amministrazione richieda, tra l'altro, il rispetto delle norme e dei principi giuridici, tra cui i diritti fondamentali. Ciononostante i principi di buona amministrazione si spingono oltre: le istituzioni e gli organi comunitari non devono limitarsi a rispettare gli obblighi giuridici, ma devono porsi al servizio dei cittadini e garantire che essi siano oggetto di un trattamento adeguato e godano integralmente dei loro diritti. È per questo motivo che, se l'illegalità implica necessariamente cattiva amministrazione, non è vero il contrario. Ad esempio se il Mediatore europeo rileva un caso di cattiva amministrazione basato sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che di per sé non è giuridicamente vincolante), non si tratta automaticamente di un comportamento illegale suscettibile di essere sanzionato da un tribunale<sup>2</sup>.

Invitato dal Parlamento europeo a precisare il concetto di cattiva amministrazione, nella Relazione annuale 1997 il Mediatore europeo ha proposto la definizione seguente.

*Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.*

Nel 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui tale definizione è stata accolta favorevolmente. Nel 1999, in seguito ad uno scambio epistolare tra il Mediatore e la Commissione, è emerso che anche quest'ultima concordava con la definizione proposta.

La Carta dei diritti fondamentali, proclamata nel dicembre 2000, considera il diritto ad una buona amministrazione come un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione (articolo 41).

<sup>2</sup>

Cfr. sentenza del tribunale di primo grado del 28 ottobre 2004 nelle cause riunite T-219/02 e T-337/02, *Herrera contro Commissione*, par. 101 e l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado del 15 ottobre 2004 nella causa T-193/04 R *Hans-Martin Tillack contro Commissione*, par. 60.



**Esempio di denuncia non riguardante un possibile caso di cattiva amministrazione****ERRORE NELLA VERSIONE TEDESCA DI UNA DIRETTIVA**

Il denunciante, dopo aver completato la formazione infermieristica nella ex RDT, aveva lavorato nel settore per oltre 15 anni. Dopo aver perso il lavoro in Germania, aveva accettato un posto in Austria che aveva però dovuto abbandonare in quanto le autorità tedesche non avevano prodotto un certificato richiesto dal datore di lavoro austriaco.

Secondo il denunciante, la legislazione europea richiedeva che egli provasse di aver lavorato nel settore per un certo periodo di tempo senza interruzioni. Malgrado la sua lunga esperienza professionale, egli non soddisfaceva tale requisito poiché era stato disoccupato per due brevi intervalli di tempo. Secondo il denunciante, la richiesta appariva ingiusta.

L'articolo 4 della direttiva 77/452/CEE recita: «Ogni Stato membro riconosce, come prova sufficiente, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale rilasciati da tali Stati membri (...), insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale *per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato*».

La formulazione dell'articolo 4a della direttiva 77/452, introdotta in seguito alla riunificazione della Germania e concernente i diplomi rilasciati nell'ex RDT, è la stessa dell'articolo 4. Ciononostante la versione tedesca della disposizione prevede che la persona interessata abbia lavorato, *senza interruzioni*, per almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

La denuncia presentata al Mediatore non è stata accettata in quanto non concerneva un caso di cattiva amministrazione bensì la legislazione comunitaria.

Al fine di consigliare adeguatamente il denunciante, il Mediatore ha confrontato le varie versioni linguistiche della direttiva, scoprendo che in inglese, francese, tedesco, portoghese, neerlandese e italiano la disposizione non richiedeva di aver lavorato senza interruzioni. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la versione tedesca fosse palesemente errata, informandone la Commissione e il denunciante di conseguenza.

La Commissione ha concordato con l'analisi del Mediatore, invitando il denunciante a trasmettere una copia della corrispondenza intrattenuta con le autorità tedesche competenti e ad autorizzare la Commissione a contattare tali autorità a suo nome. Il Mediatore ha ringraziato la Commissione per la rapida assistenza prestata.

Caso 2744/2005/GG

## 2.2.4 Codice europeo di buona condotta amministrativa

Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato il Codice di buona condotta amministrativa, che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, le loro amministrazioni e i loro funzionari sono tenuti a seguire nel quadro delle relazioni con il pubblico. Il Codice tiene conto dei principi del diritto amministrativo europeo contenuti nella giurisprudenza dei tribunali comunitari e si ispira alle leggi nazionali. Il Parlamento ha invitato anche il Mediatore ad applicare il Codice di buona condotta amministrativa. Pertanto egli prende in considerazione le norme e i principi del Codice in sede di esame delle denunce e in occasione di indagini di propria iniziativa.



## 2.3 RICEVIBILITÀ E FONDATEZZA DELLE INDAGINI

Le denunce di cattiva amministrazione da parte di istituzioni od organi comunitari presentate da un soggetto autorizzato devono soddisfare alcuni criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. I criteri stabiliti dallo Statuto sono i seguenti:

1. nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta (articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto);
2. il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3);
3. la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4);
4. la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4);
5. al Mediatore può essere presentata una denuncia afferente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo (articolo 2, paragrafo 8).

L'articolo 195 del Trattato CE stabilisce che il mediatore «procede alle indagini che ritiene giustificate». In taluni casi possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore, anche se la denuncia è ricevibile.

### **Esempio di denuncia senza motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine**

#### **DENUNCIANTE INTENZIONATO AD AVVIARE UN PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE**

Il denunciante, assunto presso un organo comunitario, aveva usufruito di lunghi congedi per malattia dopo aver sviluppato una patologia. L'autorità con potere di nomina aveva respinto la richiesta del denunciante che auspicava l'istituzione di una commissione d'invalidità, nonché il successivo ricorso presentato ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari. Il denunciante si è rivolto al Mediatore a fine settembre 2005.

La denuncia soddisfaceva i criteri di ammissibilità procedurali e sostanziali e il denunciante è stato informato di conseguenza. Tuttavia quest'ultimo aveva manifestato l'intenzione di contestare il rifiuto del ricorso basato sull'articolo 90, paragrafo 2 presso il tribunale di primo grado. Il termine per l'avvio di un procedimento giurisdizionale è scaduto all'inizio del mese di dicembre 2005.

Una denuncia presentata al Mediatore non influisce sui termini per avviare un procedimento giurisdizionale (articolo 2, paragrafo 6 dello Statuto). Inoltre, allorché il Mediatore è tenuto ad archiviare un caso in ragione di procedimenti giurisdizionali concernenti i fatti addotti, il risultato di eventuali indagini svolte in precedenza viene archiviato (articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto). Nelle suddette circostanze il Mediatore non ha ritenuto esistessero motivi sufficienti per avviare un'indagine.

Il denunciante è stato invitato a presentare nuovamente la denuncia presso il Mediatore in caso di rinuncia ad avviare un'azione legale.

Caso riservato

Il Mediatore è del parere che, se una denuncia è già stata trattata quale petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, generalmente non sussistono motivi per avviare un'indagine presso il Mediatore, a meno che non vengano presentati ulteriori elementi.



## 2.4 ANALISI DELLE DENUNCE ESAMINATE NEL 2005

Nel corso del 2005 il Mediatore ha ricevuto 3 920 nuove denunce, registrando un aumento del 5% rispetto al 2004. Si osserva tuttavia che 335 nuove denunce concernevano lo stesso caso e sono state pertanto esaminate congiuntamente (cfr. capitolo 3, sintesi del caso 3452/2004/JMA et al.). Conformemente alla prassi consolidata, tutte le denunce che determinano l'avvio di un'indagine vengono inserite nelle statistiche elaborate dal Mediatore. Ciononostante, allo scopo di evitare distorsioni, le denunce collettive non ricevibili inviate tramite posta elettronica, spesso pari a svariate migliaia, nelle statistiche vengono considerate distintamente solo fino all'undicesima denuncia inclusa.

Le denunce inviate da singoli cittadini sono state 3 705, mentre in 215 casi si è trattato di associazioni o imprese. Il Mediatore ha inoltre avviato cinque indagini di propria iniziativa.

Nel 2005 l'esame delle denunce volto ad accertare che esse rientrassero nel mandato, soddisfacessero i criteri di ricevibilità e presentassero motivi tali da giustificare l'avvio di un'indagine è stato completato nel 93% dei casi. Di tutte le denunce esaminate, una percentuale di poco superiore al 30% rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 858 rispettavano i criteri di ammissibilità (389 di esse sono state esaminate congiuntamente), mentre 132 non presentavano motivi tali da giustificare l'avvio di un'indagine.

Nel corso dell'anno sono state avviate complessivamente 338 nuove indagini in seguito alla presentazione di denunce (tra cui l'indagine congiunta summenzionata). Il Mediatore ha inoltre avviato cinque indagini di propria iniziativa. Nell'analisi delle indagini presentata all'allegato A, le 389 denunce sullo stesso caso vengono considerate una singola indagine congiunta.

Nel 2005 il Mediatore ha esaminato complessivamente 627 indagini, di cui 284 portate avanti dal 2004.

Come negli anni scorsi, la maggioranza delle indagini ha riguardato la Commissione (68% del totale). Poiché la Commissione è la principale istituzione comunitaria che prende decisioni con conseguenze dirette sui cittadini, è naturale che essa sia il principale obiettivo delle denunce. L'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) è stato oggetto di 73 denunce, mentre 58 hanno riguardato il Parlamento europeo e 14 il Consiglio dell'Unione europea.

Le tipologie di cattiva amministrazione contestate più di frequente riguardavano la mancanza di trasparenza, compreso il rifiuto di fornire informazioni (188 casi), la mancanza di equità o l'abuso di potere (132 casi), la discriminazione (103 casi), le procedure non soddisfacenti (78 casi), il ritardo evitabile (73 casi), la negligenza (44 casi), il mancato adempimento degli obblighi, ossia il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di «custode del Trattato» nei confronti degli Stati membri (37 casi), e l'errore giuridico (29 casi).

## 2.5 TRASFERIMENTI E SUGGERIMENTI

Qualora una denuncia esuli dal mandato o sia irricevibile, il Mediatore cerca sempre di consigliare al denunciante di rivolgersi a un altro organo che possa occuparsene, soprattutto se il caso riguarda il diritto comunitario. Ove possibile e con il consenso del denunciante, il Mediatore trasferisce il caso direttamente a un'altra autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Il Mediatore europeo collabora strettamente con i propri omologhi nazionali e regionali negli Stati membri grazie alla rete europea dei difensori civici (cfr. capitolo 5). La rete è finalizzata, tra l'altro, ad agevolare il rapido trasferimento di denunce al difensore civico nazionale o regionale competente, o a un organo simile. Anche la commissione per le petizioni del Parlamento europeo è un membro a tutti gli effetti della rete.



Nel 2005 sono state trasferite 114 denunce, 91 delle quali a un difensore civico nazionale o regionale, 12 al Parlamento europeo per essere esaminate come petizioni, sei alla Commissione europea e cinque a SOLVIT<sup>3</sup>.

Il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgersi altrove in 2 329 casi. In 945 casi al denunciante è stato consigliato di avvalersi dell'assistenza di un difensore civico nazionale o regionale e in 144 casi di presentare una petizione al Parlamento europeo. In 376 casi è stato suggerito di contattare la Commissione europea. Questa cifra comprende casi in cui una denuncia contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in mancanza di adeguate procedure amministrative. In 112 casi è stato suggerito di contattare SOLVIT. In 752 è stato consigliato al denunciante di contattare altri organi, soprattutto difensori civici specializzati od organi competenti in uno Stato membro.

### Esempi di casi trasferiti

#### OBBLIGO DEL VISTO PER RESIDENTI NON CITTADINI

Secondo il denunciante, cittadino svedese, la Lettonia rilasciava passaporti speciali ai propri abitanti di lingua russa. Egli era stato informato del fatto che, ai sensi dell'accordo di Schengen, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a richiedere il visto ai lettoni in possesso di passaporti speciali. Secondo il denunciante, la Lettonia avrebbe dovuto rilasciare passaporti ordinari a tutti i suoi abitanti, oppure sarebbe stato opportuno procedere all'abolizione delle disposizioni dell'accordo di Schengen che discriminano i lettoni di lingua russa.

Per quanto riguarda la denuncia contro la Lettonia, al denunciante è stato consigliato di rivolgersi all'ufficio nazionale per i diritti umani. Quanto all'accordo di Schengen, il Mediatore ha osservato che il denunciante sosteneva di non essere in grado di ottenere informazioni per identificare la disposizione che permetteva tale discriminazione. Per aiutare il denunciante a risolvere la questione, il Mediatore ha trasferito il caso alla Commissione. Quest'ultima ha spiegato al denunciante che il diritto comunitario non impedisce agli Stati membri di esentare i possessori di passaporti lettoni per non cittadini dall'obbligo del visto. La Commissione ha inoltre precisato che l'assetto giuridico pertinente era in fase di esame, allo scopo di esentare tutti i titolari di passaporti per stranieri e i non cittadini residenti in uno Stato membro dall'obbligo del visto.

Caso 1254/2005/TN

#### DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE DISCRIMINANTE

Un cittadino tedesco impiegato in Spagna lamentava il fatto che l'aliquota progressiva ordinaria dell'imposta sul reddito in Spagna veniva applicata agli stranieri che avevano lavorato nel paese per almeno 183 giorni. Per il denunciante si trattava di un caso di discriminazione, in quanto l'aliquota assegnata ai lavoratori tedeschi era pari al 25 per cento, mentre quella per i colleghi spagnoli variava dal 6 al 9 per cento.

Dopo aver ottenuto il permesso del denunciante, il Mediatore ha trasferito la denuncia alla Commissione.

Quest'ultima ha risposto rapidamente al denunciante, affermando di essere al corrente del problema e di ritenere che la relativa legislazione, in alcuni casi, ostacolasse la libera circolazione dei lavoratori. La Commissione aveva pertanto inviato un parere motivato alle autorità spagnole, invitandole a modificare le disposizioni in questione.

Successivamente è emerso che la Commissione aveva deferito la questione alla Corte di giustizia.

Caso 2703/2005/GG

<sup>3</sup>

SOLVIT è una rete istituita dalla Commissione europea per aiutare i cittadini ad affrontare le difficoltà legate all'esercizio dei loro diritti nel mercato interno dell'Unione.



### DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

L'organizzazione francese preposta alla copertura del rischio di disoccupazione (*Assedic*) aveva accettato di versare un'indennità di disoccupazione alla denunciante, cittadina francese, purché essa frequentasse un corso di formazione. La denunciante aveva quindi seguito un corso di formazione infermieristica in Belgio, ma l'*Assedic* non aveva comunque provveduto a versare l'indennità di disoccupazione, in quanto il centro di formazione non si trovava in Francia.

Dopo aver ottenuto il consenso della denunciante, il Mediatore europeo ha trasferito il caso al difensore civico francese.

Quest'ultimo ha poi comunicato al Mediatore europeo che il caso era stato risolto.

Caso 1363/2004/ELB

### MATRIMONIO NON RICONOSCIUTO

Una cittadina lettone ha presentato una denuncia in quanto le autorità irlandesi si rifiutavano di riconoscere la validità del suo matrimonio, celebrato in Irlanda con rito russo ortodosso, minacciando di espellere il marito, cittadino ucraino.

Il Mediatore europeo ha trasferito la denuncia al difensore civico irlandese, informando la denunciante di conseguenza.

Il difensore civico irlandese ha poi comunicato al Mediatore europeo che il matrimonio civile irlandese era stato celebrato e che il caso era al vaglio della corte d'appello irlandese.

Caso 2622/2005/JMA

## 2.6 PROCEDURE DEL MEDIATORE

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate e ne viene accusata ricevuta, solitamente entro una settimana dal ricevimento. La lettera di avviso di ricevimento informa il denunciante in merito alla procedura e include il nominativo e il recapito telefonico della persona che se ne occupa. La denuncia è quindi esaminata per determinare l'opportunità o meno di avviare un'indagine e il denunciante viene informato dell'esito della valutazione generalmente entro un mese.

Nel caso in cui un'indagine sia avviata, al denunciante ne viene comunicata la ragione. Ove possibile, la denuncia è trasferita o il denunciante viene consigliato adeguatamente in merito a un organo competente al quale rivolgersi.

### 2.6.1 Apertura di un'indagine

Il primo passo da compiere in un'indagine è trasmettere la denuncia all'istituzione o all'organo interessato affinché formuli un parere da inviare al Mediatore, generalmente entro tre mesi di calendario. Nel 2004 il Parlamento europeo e la Commissione hanno approvato un periodo di tempo più breve, pari a due mesi, per denunce contro il rifiuto di accesso ai documenti.

Nel 2005 la Commissione europea ha adottato una nuova procedura interna che conferisce ai singoli commissari una maggiore responsabilità per quanto riguarda la gestione delle indagini del Mediatore. Conformemente al sistema utilizzato in precedenza, adottato nel 1994 e rivisto nel 1995,



solo il Presidente della Commissione era autorizzato a trasmettere comunicazioni e documenti al Mediatore. Tale facoltà è stata poi sottodelegata al segretario generale<sup>4</sup>. Con il nuovo sistema, entrato in vigore il 1° novembre 2005, la delega della responsabilità al Presidente viene sostituita con quella al commissario responsabile del problema oggetto di indagini<sup>5</sup>. Nessuna sottodelega è autorizzata, nonostante sia confermato il valido ruolo di coordinamento del segretariato generale. Il Mediatore ha accolto favorevolmente la nuova procedura, che dovrebbe contribuire a garantire la coerenza e la qualità delle risposte della Commissione alle denunce.

### 2.6.2 Procedura equa

Il principio della procedura equa stabilisce che la decisione del Mediatore relativa ad una denuncia tenga conto delle informazioni incluse in documenti forniti dal denunciante oppure dall'istituzione o organo comunitario interessato esclusivamente nel caso in cui l'altra parte abbia avuto l'opportunità di prendere visione di tali documenti e di esprimere la propria opinione in merito.

Il Mediatore trasmette quindi il parere dell'istituzione o dell'organo comunitario al denunciante, invitandolo a sua volta a formulare un parere. Il medesimo iter viene seguito in caso di ulteriori indagini concernenti la denuncia.

Né il Trattato né lo Statuto prevedono la possibilità di appello o di altri mezzi di ricorso contro le decisioni del Mediatore relative al trattamento o al risultato di una denuncia. Tuttavia, come tutte le istituzioni e gli organi comunitari, il Mediatore è passibile di azioni di risarcimento a norma dell'articolo 288 del Trattato CE. In linea di principio è possibile intentare un'azione per danni contro il Mediatore motivata dal presunto trattamento inadeguato di una denuncia.

### 2.6.3 Esame dei fascicoli e audizione dei testimoni

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore, le istituzioni e gli organi comunitari sono tenuti a fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede, permettendogli la consultazione dei fascicoli interessati. Essi possono rifiutare l'accesso soltanto per motivi di segretezza debitamente giustificati.

La facoltà del Mediatore di esaminare i fascicoli gli consente di verificare la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite dall'istituzione o dall'organo comunitario in causa. Permettendo al Mediatore di condurre un'indagine esauriente e approfondita, tale facoltà costituisce un'importante garanzia per il denunciante e per il pubblico.

L'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto stabilisce inoltre che i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare su richiesta del Mediatore. Essi rilasciano dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle loro istruzioni e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.

Nel 2005 il Mediatore ha esercitato la facoltà di esaminare i fascicoli delle istituzioni in nove casi. La facoltà di ricorrere all'audizione di testimoni è stata esercitata in un caso.

<sup>4</sup> Procedimento di delegazione orizzontale n. 1995/4749; PV(94)1213, 7/9/2004; PV (95)1260, 13/9/1995.

<sup>5</sup> Comunicazione del Presidente d'intesa con la vicepresidente Wallström: procedimento di delegazione orizzontale per adottare e trasmettere comunicazioni al Mediatore europeo e autorizzare i funzionari a comparire presso il Mediatore europeo (SEC(2005) 1227/4), 4 ottobre 2005.





## 2.6.4 Procedura aperta

Le denunce presentate al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che il denunciante non richieda un trattamento riservato.

Ai sensi dell'articolo 13 delle disposizioni di esecuzione, il denunciante può accedere al fascicolo del Mediatore relativo alla propria denuncia. L'articolo 14 regola l'accesso del pubblico ai documenti in possesso del Mediatore, alle stesse condizioni e negli stessi limiti stabiliti dal regolamento 1049/2001<sup>6</sup>. Tuttavia, nel caso in cui il Mediatore consulti il fascicolo di un'istituzione o di un organo interessato, oppure ottenga delle prove da un testimone, né il denunciante né il pubblico possono accedere a documenti riservati o a informazioni confidenziali ottenuti tramite un'ispezione o un'audizione (articolo 13, paragrafo 3 e articolo 14, paragrafo 2). Tale esclusione ha lo scopo di facilitare l'esercizio della facoltà di indagine del Mediatore.

## 2.7 RISULTATI DELLE INDAGINI

Nel corso di un'indagine il denunciante viene informato di ogni nuova azione intrapresa. Quando il Mediatore decide di chiudere il caso, egli informa il denunciante circa il risultato della denuncia e le conclusioni raggiunte. Le decisioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti e non comportano diritti tutelabili a livello giurisdizionale né obblighi per il denunciante o per l'istituzione o l'organismo interessato.

Nel 2005 il Mediatore ha chiuso 312 casi, 302 dei quali a seguito di denunce e 10 a partire da indagini di propria iniziativa.

Se una denuncia interessa più di un'accusa o di un reclamo, il Mediatore può giungere a conclusioni differenziate.

### 2.7.1 Cattiva amministrazione non rilevata

Nel 2005 il Mediatore non ha rilevato cattiva amministrazione in 114 casi (sei dei quali di propria iniziativa). Tale esito non è necessariamente negativo per il denunciante, che riceve quantomeno una spiegazione esaustiva in merito alle azioni condotte dall'istituzione o dall'organo in causa. Anche laddove il Mediatore non rilevi un caso di cattiva amministrazione, egli può individuare l'opportunità per l'istituzione o l'organo interessato di migliorare la qualità dell'amministrazione in futuro. In tali casi il Mediatore formula un'osservazione supplementare.

### 2.7.2 Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli

Laddove possibile, il Mediatore si adopera per conseguire un esito nel complesso positivo che soddisfi sia il denunciante sia l'istituzione contro cui è rivolta la denuncia. La cooperazione tra istituzioni e organi comunitari è essenziale per riuscire a conseguire questo risultato, che contribuisce a consolidare le relazioni tra istituzioni e cittadini e può evitare cause costose ed estremamente lunghe.

Nel 2005 sono stati 89 i casi risolti dall'istituzione o dall'organo interessato in seguito a una denuncia presentata dal Mediatore. In 71 di questi casi il Mediatore è intervenuto riuscendo a ottenere una rapida risposta a corrispondenza inevasa (per ulteriori dettagli sulla procedura utilizzata in questi casi, consultare la sezione 2.9 della Relazione annuale 1998).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



Se una denuncia si conclude con il rilevamento di un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore cerca sempre, se possibile, di addivenire a una soluzione amichevole. Nel 2005 sono state proposte 22 soluzioni amichevoli, pari a un aumento dell'83% rispetto al 2004. Inoltre, nell'ottica di buona cooperazione alla base della nuova procedura interna della Commissione, menzionata alla sottosezione 2.6.1, in due casi il Mediatore ha richiesto per iscritto l'intervento personale del commissario pertinente al fine di pervenire a una soluzione soddisfacente dopo che la Commissione non aveva accolto favorevolmente le proposte di soluzione amichevole avanzate nel 2004. Nel 2005 sono stati conclusi sette casi tramite soluzione amichevole (per uno di essi la proposta era stata avanzata nel 2004). Al termine del 2005 erano ancora pendenti 18 proposte di soluzione amichevole, tra cui quelle dei due casi summenzionati, caratterizzati dal rifiuto da parte della Commissione delle proposte di soluzione amichevole iniziali.

In alcuni casi è possibile pervenire a una soluzione amichevole se l'istituzione o l'organo interessato presenta un'offerta di risarcimento al denunciante. Qualsiasi offerta di tale natura è fatta *ex gratia*, vale a dire senza ammissione di responsabilità giuridica e senza creare un precedente.

### 2.7.3 Osservazioni critiche e progetti di raccomandazione

Se non è possibile addivenire a una soluzione amichevole o se la ricerca di quest'ultima non ha esito positivo, il Mediatore archivia il caso trasmettendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organo in causa, oppure formula un progetto di raccomandazione.

In genere l'osservazione critica è emessa quando l'istituzione interessata non può più porre rimedio all'atto di cattiva amministrazione, quando tale atto sembra non avere implicazioni generali e non appaiono necessarie ulteriori azioni da parte del Mediatore. L'osservazione critica viene utilizzata anche quando il Mediatore ritiene che la presentazione di un progetto di raccomandazione non sia di particolare utilità, oppure che non sia opportuno trasmettere una relazione speciale nel caso in cui l'istituzione o l'organo interessato non accetti un progetto di raccomandazione.

L'osservazione critica conferma al cittadino la fondatezza della propria denuncia e spiega all'istituzione o all'organo interessato le azioni che hanno determinato il caso di cattiva amministrazione, allo scopo di evitare che queste si ripetano. Nel 2005 il Mediatore ha formulato 29 osservazioni critiche.

In seguito a un suggerimento del Parlamento europeo, il Mediatore ha manifestato alle istituzioni e agli organi l'intenzione di richiedere periodicamente informazioni sul seguito dato alle osservazioni critiche. Nel 2005 la Commissione ha trasmesso 18 risposte ad osservazioni critiche, discusse nella prossima sezione (2.8) del presente capitolo.

Nei casi in cui risulta necessaria un'ulteriore azione da parte del Mediatore (ossia qualora sia possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione, o quando il caso di cattiva amministrazione è particolarmente serio o si riscontrano implicazioni generali), in generale il Mediatore trasmette un progetto di raccomandazione all'istituzione o all'organo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato. Nel 2005 sono stati trasmessi 20 progetti di raccomandazione. Inoltre otto progetti di raccomandazione formulati nel 2004 hanno portato a delle decisioni nel 2005. Nel corso dell'anno nove casi sono stati archiviati in seguito all'accettazione di un progetto di raccomandazione da parte di un'istituzione. Tre casi hanno comportato la trasmissione di una relazione speciale al Parlamento europeo. Sei casi sono stati chiusi per altri motivi. Al termine del 2005, erano ancora oggetto di esame 11 progetti di raccomandazione, di cui uno formulato nel 2004.



#### 2.7.4 Relazioni speciali al Parlamento europeo

Se un'istituzione o un organo comunitario non risponde in modo soddisfacente ad un progetto di raccomandazione, il Mediatore trasmette una relazione speciale al Parlamento europeo, che può essere corredata di raccomandazioni.

Come rilevato nella Relazione annuale 1998 del Mediatore europeo, la possibilità di trasmettere una relazione speciale al Parlamento europeo ha un valore inestimabile per l'attività del Mediatore.

La relazione speciale al Parlamento europeo è l'ultima azione sostanziale che il Mediatore può intraprendere nel trattare un caso, poiché l'adozione di una risoluzione e l'esercizio dei poteri del Parlamento rientrano nel giudizio politico di quest'ultimo. Naturalmente il Mediatore fornisce le informazioni e l'assistenza di cui potrebbe necessitare il Parlamento per esaminare la relazione speciale.

Il regolamento del Parlamento europeo conferisce alla commissione per le petizioni la responsabilità delle relazioni del Parlamento con il Mediatore. Durante la riunione della commissione per le petizioni del 12 ottobre 2005, il Mediatore si è impegnato, ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 3 del regolamento del Parlamento, di comparire dinanzi alla commissione, su propria iniziativa, in occasione della presentazione delle relazioni speciali al Parlamento.

Nel 2005 sono state presentate al Parlamento tre relazioni speciali (casi 1391/2002/JMA, 2395/2003/GG e 2485/2004/GG).

### 2.8 DECISIONI DI ARCHIVIAZIONE NEL 2005

Le decisioni che determinano l'archiviazione di un caso sono in genere pubblicate sul sito web del Mediatore (<http://www.ombudsman.europa.eu>) in inglese e, se diversa, nella lingua del denunciante. Il capitolo 3 presenta le sintesi di 65 decisioni di archiviazione di casi. Le sintesi proposte rispecchiano la varietà di ambiti e di istituzioni e organi comunitari interessati dalle 312 decisioni di archiviazione adottate nel 2005, nonché le diverse ragioni alla base dell'archiviazione. Le decisioni sono classificate in base al numero di riferimento, all'oggetto generale rispetto al settore di competenza comunitaria interessato e alla tipologia di cattiva amministrazione segnalata dal denunciante.

Il resto della presente sezione del capitolo 2 esamina gli aspetti più interessanti delle decisioni dal punto di vista dei fatti e del diritto. Viene proposta una classificazione di tipo orizzontale rispetto all'oggetto principale delle indagini, strutturata in cinque categorie principali:

- trasparenza (compreso l'accesso a documenti e informazioni) e protezione dei dati;
- la Commissione in qualità di custode del Trattato;
- gare, contratti e sovvenzioni;
- questioni inerenti al personale, p.e. assunzioni;
- varie.

Si osserva che le categorie summenzionate si sovrappongono notevolmente. Per esempio, i problemi di trasparenza e di accesso del pubblico emergono spesso nell'ambito di denunce concernenti le assunzioni o il ruolo della Commissione come custode del Trattato.

## 2.8.1 Trasparenza, accesso del pubblico e protezione dei dati personali

Un'elevata percentuale (24%) delle denunce interessa la mancanza di trasparenza. L'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea auspica che nell'Unione le decisioni siano adottate «nel modo più trasparente possibile» e l'articolo 255 del Trattato CE sancisce il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Tale diritto è retto dal regolamento 1049/2001<sup>7</sup>. Molte altre istituzioni e svariati organi comunitari hanno adottato norme sull'accesso ai documenti in seguito a indagini di propria iniziativa condotte dal Mediatore nel 1996 e nel 1999.

### *Accesso a documenti e informazioni*

Il regolamento 1049/2001 permette ai richiedenti di scegliere la modalità di riparazione: essi possono contestare un rifiuto tramite ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 230 del Trattato CE, oppure presentando una denuncia al Mediatore. Nel 2005 il Mediatore ha formulato decisioni in merito a 14 denunce concernenti l'applicazione del regolamento 1049/2001, 11 delle quali contro la Commissione, due contro il Consiglio e una contro il Parlamento europeo. Altre due decisioni riguardavano l'applicazione da parte della Banca centrale europea (BCE) e della Banca europea per gli investimenti (BEI) delle rispettive norme interne sull'accesso ai documenti.

Delle 16 denunce concernenti il regolamento 1049/2001 o altre norme sull'accesso ai documenti, otto sono state presentate da singoli cittadini, sei da ONG e due da imprese. Otto di questi casi saranno trattati oltre nella presente sottosezione.

Nel caso 2066/2004/TN il Mediatore ha valutato la struttura generale del regolamento 1049/2001, concludendo che sarebbe eccessivo e poco pratico invitare la Commissione a procedere a una disamina giuridica approfondita per determinare se rendere disponibile o meno un documento legislativo in formato elettronico (ai sensi dall'articolo 2, paragrafo 4 e dall'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento), come essa è tenuta a fare nel caso di una domanda di conferma per l'accesso a un documento.

Il Mediatore ha invocato l'articolo 3, paragrafo 3 dello Statuto chiedendo la collaborazione delle autorità nazionali pertinenti in occasione di due denunce relative al rifiuto della Commissione di concedere l'accesso a documenti prodotti dallo Stato membro interessato. Nel caso 3381/2004/TN i documenti consistevano nella risposta delle autorità del Regno Unito alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione nell'ambito di una procedura basata sull'articolo 226. Il caso 116/2005/MHZ riguardava invece una lettera inviata alla Commissione dal ministro portoghese delle Finanze in merito alla procedura per i disavanzi eccessivi. In entrambi i casi l'intervento del Mediatore presso le autorità nazionali ha avuto esito positivo per i denunciati, in quanto la Commissione ha rivisto la propria posizione consentendo l'accesso ai documenti interessati.

Il Mediatore ha preso in considerazione l'applicazione delle eccezioni previste dal regolamento 1049/2001 in cinque casi: 2821/2004/OV, 2229/2003/MHZ, 1368/2004/GG e i due casi citati in precedenza sui documenti prodotti da Stati membri.

Nel caso 2821/2004/OV il Mediatore non ha riconosciuto l'esistenza di un interesse pubblico preminente alla divulgazione, come invece sostenuto dal denunciante, e ha stabilito che, essendo ancora in corso la procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, la Commissione aveva il diritto di rifiutare l'accesso a un documento interno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento.

Nel caso 2229/2003/MHZ il Mediatore ha ritenuto che la giurisprudenza consentisse alla Commissione di negare l'accesso a una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento 1049/2001 (obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile). Tuttavia il Mediatore ha rifiutato l'argomentazione della Commissione, secondo cui la divulgazione appariva ancora più dannosa all'interesse pubblico dal momento che il denunciante intendeva utilizzare la lettera nel corso di procedimenti giudiziari presso tribunali nazionali.

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



In seguito al progetto di raccomandazione formulato dal Mediatore per il caso 1368/2004/GG, il denunciante ha ottenuto un accesso parziale ai documenti interessati, per i quali la Commissione aveva richiesto l'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (vita privata e integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali) e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino (interessi commerciali di una persona fisica o giuridica) del regolamento.

Il Mediatore ha inoltre preso in considerazione alcune eccezioni contenute nelle norme di accesso ai documenti della BEI e della BCE.

Nel caso 3442/2004/PB il Mediatore ha ritenuto che le norme della BEI consentissero all'organo finanziario di rifiutare l'accesso a informazioni su prestiti rilasciati attraverso banche intermediarie per progetti di piccole e medie dimensioni concernenti l'energia rinnovabile.

Nel caso 3054/2004/TN il denunciante chiedeva informazioni in merito a un eventuale intervento della BCE sui mercati valutari per contenere la caduta del dollaro e l'incremento del valore dell'euro. Secondo il Mediatore la BCE aveva trasmesso al denunciante una spiegazione chiara ed inequivocabile sulle ragioni alla base del rifiuto di fornire una risposta, in modo che egli potesse capire perché la BCE non intendeva divulgare questo tipo di informazioni. Poiché il regolamento della BCE prevede un'eccezione volta a tutelare l'interesse pubblico per quanto riguarda la stabilità monetaria e dei tassi di cambio, il Mediatore non ha ravvisato motivi per proseguire le indagini sul caso del denunciante, secondo cui la BCE avrebbe dovuto fornire le informazioni in questione.

#### *Altri casi concernenti la trasparenza*

Dopo un esame volto a verificare se nell'ambito di una specifica procedura di consultazione la Commissione avesse rispettato i requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate definiti in una comunicazione del 2002 (COM(2002) 704), il Mediatore non ha rilevato un caso di cattiva amministrazione (caso 948/2004/OV).

Nel 2005 il Mediatore ha archiviato tre casi dopo aver trasmesso all'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) progetti di raccomandazione sulle informazioni a disposizione dei candidati nell'ambito di concorsi d'assunzione. Le risposte dell'EPSO ai progetti di raccomandazione hanno fornito dettagliate informazioni per facilitare la comprensione del punteggio ottenuto dai candidati interessati, ma hanno anche sollevato importanti questioni di fatto e legali di natura più generale. Il Mediatore ha pertanto deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa sull'accesso ai criteri di valutazione stabiliti dalle commissioni giudicatrici (cfr. sintesi del caso 2097/2003/PB alla sottosezione 3.1.3).

Il caso 2395/2003/GG riguardava l'eventuale accesso del pubblico a tutte le riunioni del Consiglio nella sua funzione legislativa. Il Mediatore ritiene che il principio secondo cui le decisioni dovrebbero essere adottate «nel modo più trasparente possibile» (articolo 1, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea) sia valido anche per il Consiglio. L'articolo 207 del Trattato CE (relativo all'adozione da parte del Consiglio del proprio regolamento interno) non specifica che il grado di apertura al pubblico delle riunioni del Consiglio nella sua funzione legislativa sia oggetto di una scelta politica a discrezione del Consiglio. Il nuovo regolamento adottato dal Consiglio nel 2000 prevedeva già un incremento della trasparenza delle sue riunioni legislative, dimostrando in questo modo che le misure volte ad aumentare la trasparenza della sua attività legislativa dovevano e potevano essere adottate nel quadro del diritto comunitario esistente. Il Mediatore ha pertanto trasmesso una relazione speciale al Parlamento europeo, raccomandando al Consiglio dell'Unione europea di riesaminare il suo rifiuto di riunirsi pubblicamente quando delibera in qualità di legislatore.

#### *Denunce concernenti la protezione dei dati e collaborazione con il Garante europeo della protezione dei dati*

Nel caso 224/2004/PB il Mediatore ha rilevato che una rappresentanza della Commissione non aveva rispettato alcuni requisiti del regolamento 45/2001<sup>8</sup> nel quadro delle comunicazioni con il denunciante.

<sup>8</sup>

Regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU 2001 L 8, pag. 1.





La decisione del Mediatore sul caso comprendeva osservazioni generali sulla trasmissione di informazioni da parte del Mediatore al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) nonché sull'eventuale consultazione di quest'ultimo. Nell'ambito del trattamento dei dati personali il Garante assicura che le istituzioni e gli organi comunitari rispettino i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla riservatezza. Nello specifico, il Mediatore ha dichiarato che avrebbe informato il GEPD circa le decisioni riguardanti la protezione dei dati e che avrebbe potuto ricorrere all'utile consulenza del GEPD in alcuni casi concernenti complicate questioni di interpretazione giuridica.

Successivamente il Mediatore ha consultato il GEPD in due casi e lo ha informato in merito ad altri tre casi nell'ambito dei quali il Mediatore aveva svolto ulteriori indagini per giungere alla conclusione che la risposta dell'istituzione o dell'organismo interessato avrebbero dovuto tenere presente il Documento di riferimento n. 1 del luglio 2005 sull'accesso del pubblico ai documenti e sulla protezione dei dati. Al termine del 2005 i cinque casi erano ancora oggetto di indagini.

Nel dicembre 2005 il GEPD aggiunto ha comunicato al Mediatore la propria decisione in merito a una denuncia contro un'istituzione comunitaria. La decisione del garante aggiunto ha tenuto conto della relazione speciale formulata dal Mediatore per il caso 2485/2004/GG, relativo alle medesime circostanze.

## 2.8.2 La Commissione in qualità di custode del Trattato

Lo Stato di diritto è uno dei principi fondanti dell'Unione europea e uno dei doveri principali della Commissione è quello di essere custode del Trattato<sup>9</sup>. L'articolo 226 del Trattato CE determina una procedura generale nell'ambito della quale la Commissione può esaminare e riferire alla Corte di giustizia eventuali infrazioni al diritto comunitario da parte degli Stati membri. La Commissione può avviare indagini di propria iniziativa, sulla base di denunce, o in seguito alla richiesta del Parlamento europeo di esaminare le petizioni rivolte al Parlamento ai sensi dell'articolo 194 del Trattato CE.

Le denunce che esulano dal mandato del Mediatore europeo spesso riguardano presunte violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Molti di questi casi possono essere affrontati in modo più efficiente da un altro membro della rete europea dei difensori civici. In alcuni casi, tuttavia, il Mediatore giudica appropriato trasferire la denuncia alla Commissione affinché venga esaminata nel quadro della procedura stabilita dall'articolo 226. La sezione 2.5 illustra esempi di entrambi gli approcci.

Quanto agli obblighi procedurali della Commissione nei confronti dei denunciati, il punto di riferimento principale del Mediatore è una comunicazione formulata dalla Commissione nel 2002<sup>10</sup>. La comunicazione prevede la registrazione di tutte le denunce presso il segretariato generale della Commissione, importante garanzia di buona amministrazione nelle fasi successive del trattamento. Il punto 3 della comunicazione contiene una lista dettagliata di casi in cui il segretariato generale non è tenuto a registrare la corrispondenza come denuncia.

Il capitolo 3 presenta le sintesi di dieci decisioni che illustrano come il Mediatore tratta le denunce contro la Commissione nel suo ruolo di custode del Trattato. Sei di questi casi vengono introdotti di seguito.

Il caso 2229/2003/MHZ (già menzionato alla sottosezione 2.8.1) ha portato alla formulazione di un'osservazione critica, poiché la Commissione aveva giustificato solo in maniera generale il proprio ritardo nel portare a termine le indagini concernenti una denuncia relativa all'articolo 226 anziché fare riferimento alle peculiarità del caso.

<sup>9</sup> L'articolo 211 del Trattato CE stabilisce che la Commissione «vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso».

<sup>10</sup> Comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario, GU 2002 C 244, pag. 5.





Tre casi sono stati archiviati perché il Mediatore non ha ritenuto necessario procedere a ulteriori indagini.

Nel caso 274/2004/JMA la Commissione ha presentato le proprie scuse per aver tardato a trasmettere al denunciante le informazioni richieste circa gli sviluppi del trattamento di una denuncia sull'assistenza finanziaria fornita dall'UE. È stata quindi formulata un'osservazione supplementare nella quale si suggerisce alla Commissione di chiarire le modalità di trattamento di casi di questo tipo che potrebbero presentarsi in futuro.

Nel caso 3452/2004/JMA et al., i denuncianti temevano che l'applicazione da parte della Commissione della procedura dell'articolo 226 potesse compromettere il prestito gratuito di libri nelle biblioteche pubbliche della Spagna. Il caso è stato archiviato dopo che il Mediatore è stato informato del deferimento del caso alla Corte di giustizia ad opera della Commissione. Ciononostante sino a quel momento le indagini si erano rivelate positive, permettendo di chiarire sia le ragioni alla base delle azioni della Commissione sia, grazie alla cooperazione con la rete europea dei difensori civici, le possibilità di applicare correttamente la direttiva comunitaria interessata.

Il caso 3254/2004/ID verteva sul trattamento riservato dalla Commissione a una denuncia sul mancato riconoscimento di qualifiche professionali. Il problema era anche oggetto di un'azione legale intentata dal denunciante contro le autorità nazionali presso un tribunale del proprio paese. Il Mediatore ha deciso di archiviare il caso, in quanto una valutazione della fondatezza della denuncia contro la Commissione avrebbe implicato l'esame delle stesse questioni sull'interpretazione e sull'applicazione della legislazione nazionale che il denunciante aveva presentato al tribunale nazionale, duplicando in tal modo le procedure di quest'ultimo. Il denunciante è stato invitato a riproporre il caso dopo la chiusura del processo presso il tribunale nazionale.

Il Mediatore ha riesaminato le valutazioni giuridiche della Commissione in merito alla fondatezza di due denunce relative all'articolo 226.

Nel caso 1687/2003/JMA i denuncianti contestavano il fatto che la Commissione avesse respinto la loro denuncia contro la Spagna relativa alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Dopo aver esaminato il quadro giuridico pertinente, il Mediatore ha ritenuto corretta la posizione della Commissione secondo cui i problemi specifici affrontati dai denunciati non rientravano nell'ambito del diritto comunitario.

Nel caso 1273/2004/GG il denunciante accusava la Commissione di errore giuridico e di incoerenza in merito ad una controversia sulla data di entrata in vigore di un regolamento comunitario che disciplina l'attività di pesca nelle acque circostanti le Azzorre. Dopo aver analizzato il regolamento, il Mediatore ha ritenuto che l'interpretazione della Commissione fosse errata e non conforme ad una posizione adottata in precedenza.

Pur non riguardando direttamente l'articolo 226, il caso 933/2004/JMA concerneva il ruolo della Commissione quale custode dei principi e dei valori fondamentali dell'Unione in relazione ai paesi terzi. Secondo il denunciante, la Commissione avrebbe dovuto invocare la «clausola sui diritti dell'uomo» per sospendere l'accordo di cooperazione stipulato nel 1996 con il Vietnam. A giudizio del Mediatore la decisione della Commissione di non sospendere l'accordo è stata adeguatamente motivata sulla base dei criteri stabiliti dalla comunicazione della Commissione del 1995 sull'inclusione della «clausola sui diritti dell'uomo» negli accordi con paesi terzi.

### 2.8.3 Gare, contratti e sovvenzioni

Gli organi e le istituzioni dell'Unione si avvalgono di contratti sia per ottenere i beni e i servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni sia come strumento per regolare i contributi e le sovvenzioni nel quadro di vari programmi comunitari<sup>11</sup>.

<sup>11</sup>

Le denunce relative ai contratti di *assunzione* vengono presentate nella sottosezione 2.8.4.



Il Mediatore tratta denunce che riguardano l'assegnazione (o la non assegnazione) e la gestione di contratti. Tuttavia, in presenza di eventuali inadempienze contrattuali, il Mediatore si limita a verificare se l'organo o l'istituzione in causa abbia fornito una spiegazione coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni, nonché i motivi per i quali ritiene che il proprio parere sulla posizione contrattuale sia giustificato.

Il capitolo 3 presenta la sintesi di 16 decisioni che illustrano l'operato del Mediatore nell'ambito di denunce di questo tipo. Undici di questi casi vengono introdotti di seguito.

Due decisioni vertevano su impegni assunti oralmente da rappresentanze della Commissione negli Stati membri concernenti lo stanziamento di fondi. La Commissione stessa ha provveduto a risolvere il caso 501/2005/IP tramite un pagamento a favore del denunciante, mentre nel caso 2111/2002/MF le indagini del Mediatore si sono concluse con una soluzione amichevole e la corresponsione di un ingente risarcimento.

Nel caso 732/2004/ELB il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse scaricato la propria responsabilità della corretta gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, nella convinzione che i sistemi di gestione e controllo adottati dagli Stati membri fossero adeguati e in grado di garantire la puntualità dei versamenti da parte delle autorità preposte ai finanziamenti.

Le indagini del Mediatore nell'ambito di una denuncia presentata da una piccola impresa (caso 530/2004/GG) hanno rivelato un problema di carattere generale relativo ai subappaltatori: il quadro contrattuale non obbligava e non incoraggiava il contraente principale a richiedere interessi per conto del subappaltatore in caso di pagamento tardivo da parte della Commissione. Il Mediatore ha quindi suggerito alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di modificare i propri contratti tipo, in modo da rendere automatico il versamento di interessi in casi simili. La Commissione ha risposto dichiarandosi disponibile a prendere in considerazione gli interessi delle PMI nei futuri contratti tipo, purché compatibili con gli interessi finanziari comunitari e con le disposizioni legislative in vigore.

Anche il caso 338/2004/OV verteva su condizioni contrattuali tipo: una ONG sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto adottare misure più efficaci per evitare offerte di lavoro intenzionalmente discriminanti dal punto di vista linguistico. Il Mediatore ha accettato le motivazioni addotte dalla Commissione contro l'inclusione nei propri contratti di clausole speciali finalizzate a vietare questo tipo di discriminazione. Il Mediatore ha inoltre suggerito alla Commissione di trasmettere qualunque prova di discriminazione linguistica fornita da uno dei suoi contraenti o beneficiari all'autorità nazionale responsabile o di comunicare alla persona interessata i contatti di tale autorità.

Quattro decisioni sono state formulate per denunce concernenti contratti di sovvenzione. In due casi il denunciante ha contestato la fondatezza della decisione di rifiutare una richiesta. Il Mediatore ha ritenuto che l'esame delle motivazioni alla base del rifiuto dovesse limitarsi a verificare l'esistenza di un errore manifesto (1365/2004/TN e 758/2004/ELB). A giudizio del Mediatore, nel secondo dei casi l'assenza di un meccanismo di contestazione della valutazione fornita da esperti indipendenti non comportava di per sé un caso di cattiva amministrazione strutturale o sistematica. Quanto alle peculiari circostanze del caso 2411/2003/MHZ, secondo il Mediatore la Commissione avrebbe dovuto consigliare in modo più efficace una ONG, richiamando la sua attenzione su un criterio di ammissibilità fondamentale per ottenere un certo tipo di sovvenzione. Nel caso 2673/2004/PB il Mediatore ha considerato accettabile la spiegazione fornita dalla Commissione in merito alla decisione di non permettere la partecipazione di enti a scopo di lucro a un invito a presentare proposte.

Il rispetto delle procedure di aggiudicazione di appalti da parte della Commissione è stato oggetto di due decisioni.

Nel caso 1808/2004/JMA il denunciante giudicava inopportuna una conversazione telefonica tra i servizi della Commissione e un offerente rivale. Il Mediatore non ha rilevato prove di inadeguatezza, ma ha osservato che la Commissione avrebbe potuto rispondere più agevolmente al denunciante avendo a disposizione una trascrizione della conversazione telefonica in oggetto. Il Mediatore ha



pertanto invitato la Commissione a riesaminare le proprie norme interne concernenti la registrazione delle conversazioni telefoniche nell'ambito delle gare d'appalto.

Nel caso 538/2004/TN è stato messo in discussione il diritto di un offerente di sollecitare la Commissione a imporre il rigido rispetto del requisito concernente il numero di copie di offerte da presentare. La Commissione ha osservato che la corretta applicazione del suo vademecum sugli appalti pubblici non imponeva di considerare inammissibile un'offerta presentata in un numero di copie diverso da quello specificato nel bando di gara. Per evitare eventuali ingiustizie nei confronti degli offerenti che presentano il numero di copie corretto, il Mediatore ha suggerito alla Commissione di riesaminare a tale proposito il rapporto esistente tra il suo vademecum e i bandi di gara. La risposta della Commissione ha invocato i principi di proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza più ampia possibile sanciti dall'articolo 89 del regolamento finanziario.

## 2.8.4 Questioni inerenti al personale

La presente sottosezione presenta decisioni concernenti assunzioni e rapporti di lavoro nell'ambito di istituzioni e organi comunitari, problemi inerenti al personale nel quadro di contratti finanziati dall'UE e tirocini presso le istituzioni comunitarie.

Nella sottosezione 2.8.1 sono già stati menzionati tre casi archiviati con progetti di raccomandazione relativi alle informazioni a disposizione dei partecipanti a concorsi di assunzione (cfr. sintesi del caso 2097/2003/PB alla sottosezione 3.1.3). Il capitolo 3 presenta altre 15 sintesi di decisioni appartenenti a questa categoria. Cinque casi si sono conclusi con soluzioni amichevoli, mentre altri due sono stati risolti dall'istituzione. Altri sei casi vengono introdotti di seguito.

Nel caso 839/2004/MHZ il Mediatore ha suggerito che, al fine di evitare malintesi e migliorare i rapporti con i candidati, nei futuri bandi di concorso l'EPSO potrebbe esplicitare che (i) l'invito a partecipare a test di preselezione non implica che l'idoneità del candidato sia stata interamente verificata e (ii) le prove scritte dei candidati che verranno successivamente ritenuti non idonei non saranno oggetto di valutazione. Successivamente l'EPSO ha annunciato che questi due punti verranno esplicitati nei futuri bandi di concorso.

Nel caso 2107/2002/PB la Commissione ha accettato, con decorrenza dal 1° marzo 2005, un progetto di raccomandazione volto ad abolire il limite d'età imposto ai tirocinanti. Il Mediatore ha dichiarato che in futuro avvierà un'indagine di propria iniziativa sulle pratiche delle altre istituzioni e degli altri organismi in quest'ambito.

La risoluzione di contratti di assunzione è stata oggetto di due decisioni.

Nel caso 2191/2003/TN, un esperto alle dipendenze della Commissione si è dimesso dopo essere stato vittima di insulti e minacce in un paese non appartenente all'UE. Al termine delle indagini, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse adottato misure efficaci per assistere il denunciante. Tuttavia il Mediatore ha osservato che, al fine di migliorare le relazioni tra il denunciante e la Commissione, quest'ultima avrebbe dovuto spiegare anzitempo le azioni intraprese per aiutare il denunciante, anziché dare l'impressione di essere principalmente impegnata a dimostrare che egli fosse il solo responsabile dell'accaduto. La Commissione ha quindi presentato le proprie scuse impegnandosi per il futuro a prendere in considerazione l'osservazione del Mediatore.

Il caso 471/2004/OV è stato presentato in seguito a una denuncia precedente (caso 1200/2003/OV, illustrato nella Relazione annuale 2003) concernente la missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) a Sarajevo, che aveva rescisso anticipatamente il contratto del denunciante senza rispettare i suoi diritti della difesa. In seguito alla richiesta di assistenza presentata dal Mediatore al Consiglio, l'EUPM ha accettato di versare al denunciante il salario previsto nei casi di ordinaria risoluzione del contratto. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che la conclusione del caso 1200/2003/OV ristabilisse il suo buon nome.



Altre due decisioni riguardavano speciali procedure applicabili al personale delle Comunità.

Nel caso 140/2004/PB il Mediatore ha esaminato le vecchie norme concernenti gli «informatori», osservando, tra l'altro, che esse imponevano all'OLAF, in ogni caso, di fornire all'informatore dati relativi al periodo di tempo necessario alla conclusione delle indagini.

Nel caso 620/2004/PB il Mediatore ha stabilito che il diritto a essere ascoltati deve essere rispettato nell'ambito di indagini amministrative concernenti un'accusa di vessazioni morali contro un funzionario presentata da un altro funzionario. Tuttavia non è stato ritenuto necessario informare il denunciante circa tutto il materiale utilizzato dai responsabili delle indagini, a condizione che, prima della conclusione della relazione d'indagine, al denunciante venissero comunicati gli accertamenti di fatto preliminari e la sostanza dei principali elementi di prova, dandogli la possibilità di presentare osservazioni in merito.

### 2.8.5 Varie

Il capitolo 3 presenta inoltre undici sintesi di casi che non rientrano nelle categorie trattate nelle sottosezioni precedenti.

Le Scuole europee sono state oggetto di tre denunce.

Nel caso 1453/2003/MF la Commissione ha accettato un progetto di raccomandazione che auspicava un chiarimento dei criteri di ammissione degli alunni alle sezioni linguistiche delle Scuole europee e ha adottato adeguate misure in tal senso.

Nel caso 1155/2004/TN la Commissione ha chiarito, su richiesta del Mediatore, che le future misure di riforma menzionate durante l'indagine di propria iniziativa OI/5/2003/IJH (cfr. Relazione annuale 2004) sarebbero state adottate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali in tutte le Scuole europee.

Il terzo caso (1391/2002/JMA et al.) si è concluso con la formulazione di una relazione speciale al Parlamento europeo in seguito a un progetto di raccomandazione che invitava la Commissione ad adottare le misure necessarie affinché i genitori di bambini con esigenze educative specifiche esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità non fossero tenuti a contribuire alle spese per l'istruzione dei figli.

Il problema della parità di trattamento per le persone con disabilità è anche emerso nel quadro di denunce contro la Commissione e il Consiglio, che non avevano predisposto un numero sufficiente di posti macchina per disabili presso gli edifici principali della Commissione e del Consiglio a Bruxelles (sintesi congiunta dei casi 2415/2003/JMA e 237/2004/JMA). Il Mediatore ha accolto con favore la richiesta presentata dalla Commissione e dal Consiglio alle autorità belghe per ottenere ulteriori posti macchina e ha chiesto di essere informato dei risultati. Il Mediatore ha inoltre invitato il Consiglio a riesaminare la propria politica che prevede un accesso ristretto ai posti macchina delle persone con disabilità per motivi di sicurezza.

L'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) è stato oggetto di due denunce.

Nel caso 2485/2004/GG l'OLAF ha rifiutato un progetto di raccomandazione che lo invitava a riconoscere di aver rilasciato dichiarazioni errate e fuorvianti al Mediatore nell'ambito di indagini svolte da quest'ultimo su un caso precedente. Il Mediatore ha ritenuto che il caso sollevasse importanti questioni di principio, compromettendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e negli organi comunitari. Egli ha pertanto trasmesso una relazione speciale al Parlamento europeo.

Nel caso 3446/2004/GG l'OLAF ha intrapreso adeguate misure per attuare un progetto di raccomandazione che lo invitava a riconsiderare e a correggere alcune informazioni contenute in un comunicato stampa pubblicato sul suo sito web.



Infine, nel caso 1737/2004/TN, l'Assemblea della minoranza svedese in Finlandia ha presentato una denuncia in quanto i manifesti affissi nel paese nel quadro della campagna informativa del Parlamento europeo per le elezioni europee del 2004 erano disponibili solo in finlandese. Le indagini del Mediatore si sono concluse con una soluzione amichevole: il Parlamento ha riconosciuto le lacune della campagna, ma anche il fatto che la proporzione dei finlandesi di lingua svedese non incide sullo status di tale idioma quale lingua ufficiale dell'UE o sulla sua importanza per la Costituzione finlandese.





### 3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE







### 3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

*I casi di ogni sottosezione del presente capitolo sono presentati secondo l'ordine del numero di caso, indicato dopo il titolo di ogni sintesi. Per esempio, nella sottosezione 3.1.1 il caso 1687/2003/JMA precede il caso 2191/2003/TN, che è seguito dal caso 274/2004/JMA. Il testo integrale di ogni caso può essere consultato tramite l'«Indice delle decisioni» sul sito web del Mediatore europeo (<http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/default.htm>). È possibile accedere alla decisione desiderata utilizzando il numero di caso. Il testo completo figura sul sito web in inglese e nella lingua del denunciante, se diversa. Una versione cartacea del testo integrale, così come appare sul sito, può essere richiesta all'ufficio del Mediatore.*

*Nel secondo semestre del 2006 il testo integrale delle decisioni figuranti nella presente sezione sarà disponibile in un singolo documento elettronico sul sito del Mediatore in inglese, francese e tedesco. Il documento sarà accessibile attraverso la sezione «Relazioni annuali» del sito web del Mediatore. Anche in questo caso sarà possibile richiedere una copia cartacea o un CD-ROM del documento all'ufficio del Mediatore europeo.*

#### 3.1 CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE



##### 3.1.1 Commissione europea

###### MANCATA AZIONE IN MERITO A UNA DENUNCIA RELATIVA ALLA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE

###### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1687/2003/JMA contro la Commissione europea*

I denuncianti, un cittadino spagnolo e un cittadino argentino, si erano rivolti alla Commissione deplorando la decisione delle autorità spagnole di rifiutare al cittadino argentino un visto di ricongiungimento familiare di cui necessitava per trasferirsi in Spagna con il proprio compagno spagnolo. Secondo i denuncianti, il rifiuto era motivato dall'appartenenza allo stesso genere e le autorità spagnole erano pertanto colpevoli di discriminazione basata sull'orientamento sessuale. I denuncianti sostenevano che la Commissione non aveva esaminato adeguatamente il loro caso, interpretando le norme comunitarie in materia in modo indebitamente restrittivo. A giudizio dei denuncianti le norme comunitarie in vigore erano applicabili alla loro situazione e la Commissione avrebbe dovuto intentare un'azione legale contro le autorità spagnole per aver violato il diritto comunitario, in particolare l'articolo 13 del Trattato CE che proibisce ogni tipo di discriminazione, inclusa quella basata sulle tendenze sessuali, l'articolo 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali e le disposizioni della direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione<sup>1</sup>, nonché la direttiva 2000/43 concernente la discriminazione fondata su razza o origine etnica<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU 2002 L 303, pag. 16.

<sup>2</sup> Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, GU 2002 L 180, pag. 22.



La Commissione ha affermato che il problema affrontato dai denunciati non rientrava nell'ambito del diritto comunitario e ha suggerito loro di rivolgersi alle autorità nazionali o alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Mediatore ha osservato che il principio di non discriminazione, anche quando relativo all'orientamento sessuale, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, sancito sia dal Trattato sia dalla Carta dei diritti fondamentali. L'articolo 13 del Trattato CE autorizza il Consiglio a intraprendere azioni adeguate volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, ma unicamente nei limiti dei poteri conferitigli dal Trattato. Parallelamente, gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali si riferiscono agli Stati membri solo nel caso in cui essi stiano applicando il diritto comunitario. Quanto alle singole direttive concernenti il principio di non discriminazione, il Mediatore ha osservato che, ad oggi, un solo strumento giuridico, la direttiva 2000/78, interessa la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale; essa è però applicabile unicamente al settore dell'occupazione. Il Mediatore ha inoltre preso in considerazione le direttive comunitarie esistenti sull'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dell'Unione allo scopo di raggiungere un cittadino o un residente dell'Unione, ossia la direttiva 2003/86 sul diritto al ricongiungimento familiare<sup>3</sup> e la direttiva 2004/38 sul diritto alla libera circolazione dei cittadini europei<sup>4</sup>. L'ambito di tali direttive è tuttavia limitato, in quanto si applicano solo, rispettivamente, ai cittadini di paesi terzi che già risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri e ai cittadini dell'Unione che si sono trasferiti o che risiedono in uno Stato membro diverso dal loro paese di origine.

Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la giustificazione presentata dalla Commissione per aver rifiutato la denuncia nei confronti delle autorità spagnole fosse opportuna e che non si fosse in presenza alcun caso di cattiva amministrazione.

## RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2191/2003/TN (caso riservato) contro la Commissione europea*

Questo caso interessava la risoluzione del contratto del denunciante, assunto dalla Commissione per prestare assistenza a un ministro in un paese non appartenente all'UE. Il denunciante sosteneva di essere stato oggetto di insulti e minacce in seguito alla presentazione di un documento programmatico nell'ambito della sua attività, e di essere stato quindi costretto a rassegnare le proprie dimissioni. Il denunciante affermava che la Commissione aveva permesso tale situazione ed esigeva il versamento del salario dovutogli sino alla data prevista dal contratto originale.

La Commissione ha osservato che, rendendo pubblico il contenuto del documento programmatico, il denunciante aveva violato l'obbligo di confidenzialità, andando oltre gli obiettivi e le responsabilità contrattuali. Pertanto la Commissione non poteva essere ritenuta responsabile degli insulti e delle minacce.

Il Mediatore ha riconosciuto che, in quanto il denunciante aveva violato i propri obblighi contrattuali ed era pertanto responsabile dell'accaduto, la Commissione non era tenuta ad assisterlo. Il Mediatore ha pertanto proceduto a una constatazione provvisoria di cattiva amministrazione, dal momento che la Commissione non aveva prestato assistenza al denunciante come previsto dalle Condizioni generali che disciplinano i contratti degli esperti individuali. Egli ha inoltre proposto una soluzione amichevole.

La Commissione ha replicato alla proposta riconoscendo di essere tenuta a fornire assistenza al denunciante conformemente alle Condizioni generali che disciplinano i contratti degli esperti individuali e spiegando in che modo riteneva di aver prestato tale assistenza.

<sup>3</sup> Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU 2003 L 251, pag. 12.

<sup>4</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (testo rilevante ai fini del SEE), GU 2004 L 158, pag. 77.



Sulla base delle ulteriori informazioni fornite dalla Commissione, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse intrapreso azioni adeguate volte ad assistere il denunciante. Il Mediatore non ha pertanto rilevato un caso di cattiva amministrazione, ma ha ritenuto opportuno formulare un'osservazione supplementare osservando che, al fine di migliorare le relazioni tra il denunciante e la Commissione, quest'ultima avrebbe dovuto spiegare nel suo primo parere le azioni intraprese per aiutare il denunciante nella difficile situazione che si era trovato ad affrontare, anziché dare l'impressione di essere principalmente impegnata a dimostrare che il denunciante fosse il solo responsabile dell'accaduto.

La Commissione ha in seguito presentato le sue scuse per aver fornito nel primo parere un quadro incompleto delle azioni intraprese per assistere il denunciante, impegnandosi a tenere presente tale osservazione in futuro.

## UTILIZZO DELL'ASSISTENZA FINANZIARIA DELL'UE

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 274/2004/JMA contro la Commissione europea*

L'autore della denuncia affermava che la Commissione non lo aveva informato in merito al trattamento riservato a una denuncia relativa alla decisione delle autorità regionali di Madrid di diminuire l'importo di un finanziamento concesso al denunciante per l'organizzazione di corsi di formazione rivolti ai dipendenti. Il finanziamento rientrava nell'ambito del Fondo sociale europeo. L'ammontare del finanziamento era stato in parte ridotto poiché alcuni partecipanti ai corsi di formazione non erano cittadini spagnoli. Il denunciante riteneva che tale decisione fosse discriminatoria e affermava che, molti mesi dopo aver denunciato il fatto alla Commissione, quest'ultima non lo aveva informato in merito al trattamento del caso.

La Commissione ha espresso il proprio rammarico per non aver trasmesso la prima valutazione del caso al denunciante. In una seconda valutazione, più approfondita, la Commissione aveva appurato che parte dell'ammontare del finanziamento era stata ridotta in quanto due studenti non erano cittadini spagnoli. La Commissione aveva pertanto trasmesso una raccomandazione alle autorità spagnole responsabili invitandole a rimborsare la somma in questione al denunciante e ad escludere qualunque riferimento alla nazionalità dai programmi a venire.

Il Mediatore non ha ritenuto necessario proseguire le indagini, dal momento che la Commissione aveva accettato di fornire le informazioni richieste dal denunciante e aveva riconosciuto di non averlo contattato a tempo debito, scusandosi per l'accaduto.

Tuttavia, poiché la Commissione non aveva menzionato alcun criterio relativo alla procedura che i suoi servizi dovrebbero seguire nel quadro di denunce sull'utilizzo dell'assistenza finanziaria dell'UE, il Mediatore ha ritenuto opportuno formulare un'osservazione supplementare. Il Mediatore ha osservato che, al fine di migliorare l'efficienza e la trasparenza dei rapporti con i cittadini, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di istituire e promuovere procedure per ricevere e trattare denunce relative all'utilizzo dell'assistenza finanziaria dell'UE analoghe a quelle stabilite nella sua comunicazione del 2002 al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sui rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario<sup>5</sup>.

## DENUNCIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 226 IN MATERIA DI LEGISLAZIONE ALIMENTARE

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 295/2004/JMA contro la Commissione europea*

Il denunciante aveva presentato una denuncia presso la Commissione sostenendo che svariate autorità pubbliche e imprese private fossero responsabili della carenza di sicurezza alimentare in Spagna. Secondo il denunciante tale situazione violava la legislazione comunitaria in materia, in particolar



modo le disposizioni del regolamento 178/2002 su principi e requisiti generali della legislazione alimentare<sup>6</sup>. Il denunciante si è poi rivolto al Mediatore lamentando l'arbitrarietà della decisione della Commissione di archiviare la sua denuncia. Egli ha inoltre deplorato il forte ritardo nel trattamento della denuncia, la mancata trasmissione di informazioni e l'interpretazione giuridica lacunosa della legislazione comunitaria applicabile da parte dell'istituzione.

La Commissione ha affermato che la denuncia era stata esaminata rispettando la normale tempistica e che le informazioni in allegato alla denuncia non consentivano ai suoi servizi di identificarne chiaramente l'oggetto. Quanto alla presunta omissione da parte delle autorità spagnole di informare i consumatori in merito ai rischi, la Commissione ha osservato che le disposizioni del regolamento concernenti le informazioni destinate ai consumatori non erano ancora applicabili, in quanto sino al 1° gennaio 2007 gli Stati membri dispongono di un periodo di transizione.

Il Mediatore ha fatto presente che le procedure da seguire per l'esame delle denunce da parte della Commissione sono fissate nella comunicazione del 2002 al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sui rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario<sup>7</sup>. Egli ha quindi accertato che le accuse specifiche mosse dal denunciante fossero fondate alla luce delle disposizioni della comunicazione in questione.

Per quanto riguarda il periodo di tempo necessario ad esaminare il caso, il Mediatore ha appurato che il denunciante aveva trasmesso la denuncia alla Commissione nel gennaio 2003 e che, in seguito alla conclusione delle indagini, nel novembre 2003 la Commissione gli aveva comunicato la proposta di archiviare il caso. Pertanto il Mediatore ha concluso che la Commissione aveva completato l'esame della denuncia entro il termine di un anno fissato nella sua comunicazione.

Il Mediatore ha poi osservato che, conformemente ai criteri stabiliti nella comunicazione, al denunciante erano state trasmesse varie comunicazioni scritte che illustravano tutte le azioni intraprese dalla Commissione in relazione alla denuncia.

Infine il Mediatore ha ritenuto opportuno il richiamo della Commissione all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento 178/2002, che recita: «i principi e le procedure esistenti in materia di legislazione alimentare sono adattati quanto prima ed entro il 1° gennaio 2007[...]».

Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione avesse agito entro i limiti della sua autorità legale decidendo di archiviare il caso dopo aver stabilito che, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, non c'era motivo di avviare una procedura d'infrazione contro la Spagna.

## PRESUNTA DISCRIMINAZIONE NELL'AMBITO DI OFFERTE DI LAVORO

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 338/2004/OV contro la Commissione europea*

L'Associazione europea per l'esperanto ha presentato una denuncia presso la Commissione sulla presunta discriminazione linguistica operata da organizzazioni europee finanziate dalla Commissione e da società con cui quest'ultima ha stipulato contratti. Il Mediatore aveva già esaminato una denuncia dell'Associazione Universale Esperanto (caso 659/2002/IP) sulla medesima questione.

Nella presente denuncia, l'Associazione europea per l'esperanto osservava che varie organizzazioni e società continuavano a pubblicare offerte di lavoro ricercando una «persona di madrelingua inglese» o un «parlante nativo di lingua inglese» e che la Commissione non aveva intentato alcuna azione legale in proposito. Il denunciante sosteneva, tra l'altro, che la Commissione avrebbe dovuto adottare misure quali la revoca dei finanziamenti nei confronti di organizzazioni e società che pubblicano offerte di lavoro discriminatorie.

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU 2002 L 31, pag. 1.

<sup>7</sup> GU 2002 C 244, pag. 5.



La Commissione ha comunicato un quadro generale delle azioni intraprese a seguito del caso 659/2002/IP, tra cui la diffusione di varie note interne volte a richiamare l'attenzione dei servizi sul problema. La Commissione ha inoltre fatto appello agli articoli pertinenti del regolamento finanziario e alla direttiva 2004/18 sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, per quanto concerne l'esclusione dagli appalti a causa di una condanna per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale.

In risposta alle ulteriori indagini svolte dal Mediatore, la Commissione ha precisato che la violazione dell'etica professionale può emergere in situazioni molto diversificate, sostenendo che non è possibile elencarle tutte dettagliatamente nei documenti di gara o negli inviti a presentare proposte. In risposta alla richiesta del Mediatore concernente l'eventuale inserimento nei contratti di una clausola di non discriminazione, la Commissione ha dichiarato che la moltiplicazione di clausole speciali a copertura di situazioni specifiche che esulano dall'ambito del contratto ne complicherebbero il contenuto e la struttura, ripercuotendosi negativamente sulla gara. La Commissione ha inoltre rimarcato che le giurisdizioni nazionali sono le sole istanze competenti individualmente per la valutazione di presunti casi di discriminazione linguistica.

Il Mediatore ha osservato che le argomentazioni presentate dalla Commissione contro l'inclusione di specifiche clausole contrattuali non sembravano essere infondate. Egli ha inoltre ritenuto opportuna la posizione della Commissione secondo cui, alla luce del principio di sussidiarietà, i presunti casi di discriminazione linguistica dovrebbero essere valutati a livello nazionale. Pertanto la Commissione non è stata ritenuta colpevole di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha tuttavia formulato un'osservazione supplementare invitando la Commissione a trasmettere informazioni concernenti casi di discriminazione linguistica ad opera di uno dei suoi contraenti o beneficiari all'autorità nazionale responsabile in materia, o di comunicare alla persona interessata i contatti di tale autorità.

## GESTIONE DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 732/2004/ELB contro la Commissione europea*

Il denunciante, direttore di un centro selezionato per ricevere sovvenzioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sosteneva che la Commissione non aveva garantito la corretta gestione dei finanziamenti FESR. A suo giudizio la Commissione avrebbe dovuto contattare le autorità italiane preposte alla gestione dei fondi in Italia, al fine di esigere il pagamento delle spese sostenute dal denunciante, obbligare le autorità a rispettare il contratto, corrispondere gli interessi per il pagamento tardivo e, possibilmente, imporre una sanzione all'Italia per l'inadeguata gestione dei fondi.

Secondo la Commissione gli Stati membri sono responsabili della gestione dei programmi dei fondi strutturali nonché della nomina delle autorità preposte al coordinamento e al versamento dei finanziamenti. Nell'ambito dei suoi poteri di controllo e verifica, la Commissione aveva garantito il rispetto del principio della puntualità dei pagamenti dei contributi sancito dall'articolo 32, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>8</sup>. La Commissione aveva infatti richiesto informazioni alle autorità italiane, concludendo che il denunciante era responsabile di alcuni ritardi in quanto le sue coordinate bancarie risultavano incomplete. Nell'aprile 2004 l'autorità preposta al pagamento aveva comunicato alla Commissione che il finanziamento era stato versato al beneficiario. La Commissione aveva inviato all'autorità di gestione una richiesta scritta di informazioni sull'organizzazione finanziaria del programma, domandando di inserire questo punto nell'ordine del giorno della successiva riunione del comitato di sorveglianza. Quest'ultimo aveva deciso di esaminare l'adeguatezza dell'organizzazione finanziaria predisposta dall'autorità responsabile dei pagamenti, nonché di adottare misure per accorciare le scadenze. La Commissione non era nella posizione di imporre sanzioni o di adottare misure contro l'autorità preposta ai versamenti.

<sup>8</sup>

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU 1999 L 161, pag. 1.



Il Mediatore ha ritenuto che, nonostante le autorità preposte al versamento dei finanziamenti nominate dagli Stati membri siano responsabili del puntuale pagamento dei finanziamenti FESR, la responsabilità della Commissione per quanto concerne la corretta gestione dei finanziamenti FESR implica l'accertamento dell'idoneità e dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri affinché le autorità preposte ai pagamenti rispettino l'obbligo della puntualità dei versamenti.

Quanto alle accuse mosse dal denunciante sulla gestione impropria dei finanziamenti FESR da parte della Commissione, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse intrapreso azioni adeguate ed opportune per assolvere alla sua responsabilità di una corretta gestione dei fondi FESR. Pertanto non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione.

Quanto alle affermazioni del denunciante, a giudizio del Mediatore la Commissione sembrava aver intrapreso opportune azioni per garantire il versamento al denunciante. Egli ha osservato che la responsabilità della corresponsione di interessi ricadeva sull'autorità italiana preposta ai pagamenti. Infine il Mediatore ha ritenuto opportune le spiegazioni della Commissione circa la sua incompetenza ad imporre sanzioni all'Italia.

## VALUTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO (1)

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 758/2004/ELB contro la Commissione europea*

La Commissione aveva rifiutato la proposta della denunciante concernente un progetto indiretto RST (ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione). Secondo la denunciante, gli esperti indipendenti che avevano giudicato irrilevante ai fini dell'obiettivo strategico la sua proposta di sviluppo di lenti intraoculari avevano commesso un errore. La denunciante affermava inoltre che la procedura era iniqua, in quanto non era possibile mettere in discussione la decisione degli esperti o presentare una seconda proposta. A suo giudizio, infine, le informazioni messe a sua disposizione durante la procedura erano inadeguate e oscure e le erano pervenute troppo tardi per permetterle di prendere in considerazione una nuova presentazione.

Secondo la Commissione, una proposta deve essere valutata nel contesto dell'obiettivo strategico interessato, dei suoi punti principali e degli obiettivi generali del programma di lavoro. I tre esperti indipendenti avevano chiaramente stabilito all'unanimità che la proposta non era pertinente. La Commissione aveva riesaminato la loro opinione, ritenendola giustificata. Per garantire un trattamento corretto ed equo, la Commissione e i proponenti non entrano in contatto in merito alla proposta sino al completamento della valutazione. Tuttavia, una volta terminata tale valutazione, la Commissione è disposta a fornire, su richiesta del proponente, spiegazioni supplementari oltre a quelle contenute nella relazione riepilogativa della valutazione. Quanto alla presentazione di una nuova proposta, la Commissione sosteneva che, sulla base delle informazioni fornite in merito ai punti di forza e alle lacune del progetto della denunciante, quest'ultima avrebbe potuto valutare la possibilità di presentare una proposta in occasione dell'invito successivo.

Il Mediatore ha osservato che, per determinare se la proposta della denunciante rientrasse o meno nell'ambito dell'obiettivo strategico pertinente, era necessario avvalersi di approfondite competenze scientifiche e tecniche e che la sua valutazione sostanziale doveva pertanto limitarsi a verificare che la decisione della Commissione di confermare i risultati della valutazione non fosse palesemente irrazionale. Il Mediatore ha concluso che la decisione della Commissione non era priva di fondamento.

Egli ha inoltre ricordato che, come spiegato negli orientamenti pubblicati a riguardo, il ruolo degli esperti è quello di fornire servizi di consulenza scientifica e tecnica al fine di aiutare la Commissione ad adottare le decisioni più efficaci per promuovere gli obiettivi comunitari e che l'indipendenza di tali esperti contribuisce all'efficienza e all'equità del processo. In tali circostanze egli non riteneva che l'assenza di un meccanismo per contestare la valutazione degli esperti potesse rappresentare, di per sé, un caso di cattiva amministrazione strutturale o sistematica. Infine il Mediatore ha riconosciuto che la denunciante non avrebbe potuto presentare una proposta rivista nell'ambito del medesimo invito a presentare proposte a causa della scadenza del termine fissato per la presentazione e che la

denunciante non aveva dimostrato che la Commissione non le avesse fornito puntuali informazioni in vista di una nuova partecipazione all'invito successivo.

## TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA CONCERNENTE L'ARTICOLO 226

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1298/2004/PB contro la Commissione europea*

La denunciante si era rivolta alla Commissione in merito alla presunta violazione da parte del Regno Unito della direttiva 73/239/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita<sup>9</sup>.

Nella denuncia presentata al Mediatore, l'autrice sosteneva di aver ricevuto una spiegazione insufficiente circa la mancata risposta da parte della Commissione a una lettera del 29 maggio 2003 inviata dalla denunciante. Quest'ultima affermava inoltre che la Commissione non aveva risposto alle sue domande in merito (i) ai motivi che avevano spinto la Commissione a ritirare una procedura d'infrazione prevista contro il Regno Unito nel 1978, (ii) ai motivi per cui la Commissione aveva permesso al Regno Unito di violare la legislazione comunitaria (dal momento che ne era al corrente) e (iii) alle modalità di ottenere una sentenza da parte della Corte di giustizia europea.

Infine, secondo la denunciante, la Commissione non le aveva fornito informazioni circa una procedura consolidata nel Regno Unito che consente ai cittadini di ottenere un risarcimento per perdite e/o danni causati dalla violazione della legislazione comunitaria.

Dopo aver esaminato la corrispondenza relativa al caso, il Mediatore ha ritenuto che, in generale, la Commissione si fosse impegnata a trattare scrupolosamente le comunicazioni ricevute dalla denunciante e che avesse presentato le proprie scuse nonché adottato misure correttive in relazione al ritardo occorso. Il Mediatore ha inoltre giudicato credibile la spiegazione fornita dalla Commissione a giustificazione del ritardo.

Il Mediatore ha poi osservato che la Commissione aveva spiegato alla denunciante che (i) i servizi della Commissione si erano dichiarati soddisfatti dell'impegno assunto dal Regno Unito per adottare la legislazione richiesta, (ii) non riteneva di aver permesso al Regno Unito di violare la legislazione comunitaria, e (iii) spettava ai tribunali nazionali pronunciarsi in merito alla conformità della legislazione nazionale con il diritto comunitario relativamente al passato. Il Mediatore ha giudicato adeguate le risposte della Commissione.

Egli ha altresì osservato che, nel quadro delle comunicazioni con i privati in merito a casi concreti, la Commissione avrebbe dovuto limitare le informazioni sulle richieste di risarcimento presso gli Stati membri ai diritti sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. A giudizio del Mediatore, la Commissione non era obbligata a fornire assistenza legale circa i regolamenti nazionali.

Il Mediatore ha archiviato il caso senza rilevare cattiva amministrazione.

## VALUTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO (2)

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1365/2004/OV contro la Commissione europea*

La denuncia riguardava la valutazione da parte della Commissione di una proposta di progetto presentata nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca. Un consorzio di società europee aveva presentato una richiesta di finanziamento per un progetto relativo alla produzione di energia eolica al largo della costa irlandese. Secondo il denunciante la Commissione aveva commesso un manifesto errore di valutazione della proposta di progetto del consorzio affermando che quest'ultimo

9

Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, GU 1973 L 228, pag. 3.

non disponeva di un progettista di fondazioni specializzato. La proposta dichiarava al contrario che il partner danese del denunciante era un esperto e che, con ogni probabilità, poteva essere ritenuto il leader mondiale nel settore. Il denunciante chiedeva, tra l'altro, che la Commissione ponesse rimedio agli errori fattuali compiuti nell'ambito della valutazione della proposta di progetto.

La Commissione ha replicato sostenendo che gli esperti incaricati di valutare la proposta del progetto di produzione di energia eolica in mare aperto non avevano giudicato convincenti le informazioni fornite in merito al partner danese.

Nella sua decisione il Mediatore ha ricordato che il suo compito non era quello di valutare nuovamente la proposta, bensì di verificare che la Commissione non avesse compiuto un manifesto errore di valutazione. Il Mediatore ha rilevato che le informazioni piuttosto succinte sul partner danese fornite nella proposta di progetto non contenevano alcun riferimento al fatto che la società fosse specializzata o leader mondiale nel settore in questione. Il Mediatore ha inoltre osservato che, anche se le informazioni relative allo status del partner danese fossero state corrette, il denunciante non aveva dimostrato che la Commissione o gli esperti preposti alla valutazione del progetto avrebbero dovuto conoscere lo status del partner indipendentemente dalle informazioni contenute nella proposta. Il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione non aveva commesso un manifesto errore di valutazione stabilendo che, sulla base delle informazioni contenute nella proposta, il consorzio non disponeva di un progettista di fondazioni specializzato.

Quanto alla correzione dell'errore auspicata dal denunciante, il Mediatore ha precisato che la Commissione condannava la mancanza di informazioni sul partner danese nella proposta di progetto, e non la dichiarazione del denunciante secondo cui il partner era un esperto o un leader mondiale nel settore. Alla luce di quanto esposto e del fatto che la Commissione non aveva commesso un manifesto errore di valutazione, il Mediatore non ha ritenuto opportuno proseguire le indagini.

## APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SUI DIRITTI DELL'UOMO NELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CON IL VIETNAM

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 933/2004/JMA contro la Commissione europea*

L'articolo 1 (la «clausola sui diritti dell'uomo») dell'accordo di cooperazione stipulato nel 1996 tra la Comunità europea e il Vietnam stabilisce che la cooperazione tra le parti deve basarsi sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, che dovrebbero essere parte integrante dell'accordo. Il denunciante sosteneva che, alla luce delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo ad opera delle autorità vietnamite, la Commissione non si era avvalsa dei propri poteri per sospendere l'accordo di cooperazione.

La Commissione ha replicato sostenendo che una combinazione di dialogo e cooperazione permetterebbe di migliorare la situazione dei diritti dell'uomo in Vietnam. La Commissione ha dichiarato che l'accordo non era stato violato materialmente in modo tale da determinarne la sospensione. Secondo la Commissione un simile provvedimento dovrebbe essere adottato come ultima istanza e in stretta concertazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo.

Il Mediatore ha osservato che, in base alla «clausola sui diritti dell'uomo», il rispetto dei diritti umani fondamentali costituisce un elemento essenziale dell'accordo e che la sua violazione potrebbe pertanto determinarne la sospensione. Egli ha precisato che per la Commissione tale clausola è vincolante e che atti o omissioni da parte della Commissione a tale riguardo potrebbero dare luogo a un caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha tuttavia rilevato che l'accordo non specifica gli obblighi della Commissione in merito alle circostanze che determinano il ricorso a tale disposizione al fine di sospendere l'accordo di cooperazione. Inoltre né il Trattato CE né la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati forniscono orientamenti a riguardo. Il Mediatore ha riscontrato che la Commissione aveva stabilito alcuni principi per l'applicazione della clausola sui diritti dell'uomo nella sua comunicazione del 1995 concernente



l'inclusione del rispetto dei diritti democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

Il Mediatore ha osservato che, secondo la Commissione, la sospensione dell'accordo priverebbe l'UE della possibilità di sfruttare i programmi di cooperazione finanziati dall'Unione per sostenere il processo di riforma in Vietnam e che pertanto la Commissione aveva deciso di proseguire il dialogo con le autorità vietnamite tramite vari organismi istituiti nel quadro dell'accordo di cooperazione. Il Mediatore ha ritenuto opportune le motivazioni addotte dalla Commissione a giustificazione della sua decisione di non sospendere l'accordo di cooperazione nonché a sostegno di misure a suo giudizio più proporzionate, conformemente ai principi stabiliti nella comunicazione del 1995. Egli ha pertanto archiviato il caso senza rilevare cattiva amministrazione da parte della Commissione.

## CONSULTAZIONE SUL FUTURO DEI FONDI STRUTTURALI

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 948/2004/OV contro la Commissione europea*

Una ONG ha presentato una denuncia sostenendo che la Commissione non aveva proceduto alla consultazione delle ONG in merito al futuro dei Fondi strutturali. A sostegno di tale posizione, l'organizzazione invocava i cinque requisiti minimi per il processo di consultazione illustrati nella comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una cultura di maggiore comunicazione e dialogo – Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione» (COM(2002) 704 def. dell'11 dicembre 2002). L'ONG metteva in discussione il fatto che i requisiti minimi fossero sufficientemente chiari e sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto adottare un approccio alla consultazione maggiormente intersettoriale e olistico, soprattutto nel caso in cui le sue proposte investano un'ampia gamma di interessi.

La Commissione ha replicato dichiarando di aver lanciato un ampio processo di consultazione con tutte le parti interessate e descrivendo dettagliatamente le azioni intraprese. La Commissione ha tuttavia precisato di essere disposta ad accogliere un maggior numero di contributi dalle ONG, che in futuro dovrebbero pertanto mobilitarsi più efficacemente.

Il Mediatore ha ritenuto sufficientemente chiari i requisiti minimi e ha quindi potuto valutare se la Commissione li avesse rispettati o meno. Dopo aver svolto un esame approfondito, egli ha ritenuto che la Commissione avesse osservato i cinque requisiti minimi. Pertanto non è stato rilevato alcun caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore non ha tuttavia escluso la possibilità di formulare più chiaramente i requisiti minimi o, in alcuni casi, di adottare un approccio alla consultazione maggiormente intersettoriale e olistico. Il Mediatore ha precisato che l'ONG ha la possibilità di presentare suggerimenti a riguardo presso la Commissione, e che quest'ultima darebbe prova di buona amministrazione prendendo seriamente in considerazione tali proposte.

## 112 – NUMERO D'EMERGENZA UNICO EUROPEO

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1096/2004/TN contro la Commissione europea*

Questa denuncia, presentata da un'associazione, riguardava la presunta inefficienza della Commissione per quanto concerne l'istituzione del 112, numero d'emergenza unico europeo. Secondo l'associazione, la Commissione non aveva intrapreso azioni adeguate in relazione alla componente del servizio legata alla protezione civile, contrariamente agli impegni assunti nei programmi di lavoro. L'associazione accusava inoltre la Commissione di non aver messo a disposizione sul suo sito web informazioni pertinenti e aggiornate concernenti il 112.

La Commissione ha risposto dichiarando che il servizio responsabile aveva cofinanziato svariati progetti in relazione al 112 nell'ambito del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile e che esso svolge azioni di coordinamento e cooperazione con altri servizi della Commissione

per quanto concerne il 112. La Commissione ha inoltre affermato che, malgrado i ritardi verificatisi in passato, il sito web veniva aggiornato.

Il Mediatore ha ricordato l'importanza di coinvolgere i cittadini e di informarli dei loro diritti e ha espresso la sua comprensione per le esigenze dell'associazione a tale proposito. Egli ha tuttavia precisato che, nel contesto dell'attuazione dei programmi di lavoro, la Commissione dispone di un grado di discrezione di cui deve rendere conto al Parlamento tramite la procedura di bilancio. Nel suo esame il Mediatore ha tenuto conto della «direttiva servizio universale», che riconosce l'interesse fondamentale dei cittadini in relazione al 112, ma ha anche osservato che la direttiva conferisce agli Stati membri la responsabilità di fornire informazioni adeguate su tale numero. Il Mediatore non ha rilevato prove del fatto che, relativamente all'attuazione del programma di lavoro, la Commissione avesse agito oltre l'ambito dei suoi poteri discrezionali o avesse violato norme o principi per essa vincolanti.

Il Mediatore ha inoltre osservato che il sito web relativo al 112 indicava il 21 settembre 2004 come data dell'ultimo aggiornamento, informazione che sembrava essere corretta. Il collegamento alla vecchia legislazione si riferiva chiaramente alle modalità di istituzione del 112 e il sito web presentava anche un collegamento aggiornato sulla legislazione in vigore. Il Mediatore ha poi rilevato che la DG Ambiente aveva pubblicato sul proprio sito web un elenco di sovvenzioni accordate nel 2003 e che il termine ultimo per pubblicare elenchi di questo tipo per il 2004, come sancito dal regolamento 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario, non era ancora scaduto.

Alla luce delle indagini svolte, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione fosse colpevole di cattiva amministrazione.

## GRADUALE SOPPRESSIONE DI SEZIONI LINGUISTICHE IN UNA SCUOLA EUROPEA

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1155/2004/TN contro la Commissione europea*

La denuncia riguardava le azioni della Commissione in relazione alla graduale soppressione di due sezioni linguistiche della Scuola europea di Culham nel Regno Unito. I denunciati affermavano che la decisione del Consiglio superiore a tale proposito non era stata presa conformemente al suo regolamento interno e che il processo decisionale relativo alla chiusura di una scuola o di una sezione linguistica non era stato rispettato. Poiché la Commissione aveva proposto e votato la graduale soppressione delle due sezioni linguistiche, i denunciati affermavano che essa non aveva promosso la buona amministrazione nelle Scuole europee, soprattutto in relazione alla trasparenza e alle motivazioni delle decisioni, come richiesto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Commissione affermava di aver rispettato le norme e le procedure applicabili. La Commissione sembrava inoltre sostenere che la Carta dei diritti fondamentali non è applicabile alle Scuole europee, ma che i diritti fondamentali in relazione alle decisioni del Consiglio superiore sono tutelati dalle legislazioni nazionali e da accordi internazionali.

Il Mediatore ha ricordato che le Scuole europee non sono un'istituzione o un organo comunitario e che pertanto non rientrano nel suo mandato. Egli ha tuttavia riconosciuto che la Commissione ha una certa responsabilità nei confronti del funzionamento delle Scuole europee, che prevede un impegno generale a promuovere la buona amministrazione al loro interno. Ad ogni modo egli non ha rilevato un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione relativamente alle azioni di quest'ultima concernenti la decisione del Consiglio superiore di eliminare progressivamente due sezioni linguistiche.

Il Mediatore ha però ricordato che, nel corso di indagini condotte in precedenza, la Commissione aveva riconosciuto l'applicabilità della Carta dei diritti fondamentali alle Scuole europee. Egli ha quindi formulato un'osservazione supplementare dichiarando che il riconoscimento da parte della Commissione del valore vincolante della Carta per le Scuole europee costituisce un'importante componente della responsabilità della Commissione nei confronti della promozione della buona amministrazione nelle Scuole. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di chiarire la propria posizione informandolo circa l'evoluzione delle misure di riforma suggerite in seguito all'indagine di propria





iniziativa OI/5/2003/IJH (cfr. Relazione annuale 2004). In risposta all'osservazione supplementare, la Commissione ha comunicato al Mediatore la situazione delle misure di riforma suggerite in seguito all'indagine di propria iniziativa, tra cui l'attuazione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali.

## **PRESUNTA INOPPORTUNITÀ DI CONTATTI NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI GARA**

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1808/2004/JMA contro la Commissione europea*

Secondo il denunciante la Commissione aveva gestito in modo inadeguato una gara pubblica d'appalto per la seconda fase di un programma di R&S. L'iniziativa in questione, finanziata in gran parte dalla Commissione, era suddivisa in tre fasi. La prima fase era stata aggiudicata a uno dei concorrenti del denunciante, il consorzio Z. Nel dicembre 2003 il denunciante aveva presentato un'offerta per la fase due. Benché ammesso alla procedura di selezione, ed essendo presumibilmente il solo offerente dal momento che il consorzio Z non aveva presentato la propria proposta nei tempi previsti, il denunciante è stato escluso dalla gara in seguito al giudizio negativo espresso dai valutatori in merito alla sua proposta. Il denunciante sosteneva di essere stato oggetto di discriminazione e che i servizi della Commissione avevano cercato di favorire il consorzio Z. A sostegno delle sue affermazioni, il denunciante faceva riferimento a una conversazione telefonica tra un rappresentante del consorzio Z e i servizi della Commissione responsabili, avvenuta poco dopo la scadenza del termine fissato per le presentazioni delle offerte, una volta chiaro che il consorzio Z non aveva agito nei tempi previsti.

La Commissione ha replicato ricordando che la proposta del denunciante era stata esaminata da valutatori indipendenti, conformemente alle procedure ufficiali. Quanto alla telefonata del rappresentante del consorzio Z, la Commissione ha dichiarato che si trattava di una semplice richiesta di informazioni e che non erano state discusse questioni particolari. In considerazione della natura dei problemi trattati, i servizi della Commissione non avevano ritenuto necessario procedere alla registrazione della telefonata.

Il Mediatore ha osservato che, come confermato dai tribunali comunitari, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale in relazione ai fattori da prendere in considerazione ai fini della decisione di aggiudicare un appalto in seguito alla pubblicazione di un bando di gara. Il Mediatore ha rilevato che, in risposta alle richieste del denunciante, la Commissione aveva fornito spiegazioni dettagliate sui fattori che avevano determinato il rifiuto della sua offerta. La Commissione aveva inoltre prodotto una copia della relazione riepilogativa della valutazione, contenente il giudizio motivato degli esperti in merito alla proposta del denunciante. Dopo aver esaminato i contenuti della relazione riepilogativa, il Mediatore ha ritenuto che essa giustificasse adeguatamente la posizione assunta dall'istituzione, in linea con i criteri fissati dal programma di lavoro.

Il Mediatore ha osservato che alcuni aspetti fattuali del caso avevano indotto il denunciante a mettere in discussione l'adeguatezza delle azioni della Commissione. In seguito a un'attenta valutazione di tutte le informazioni disponibili, il Mediatore non ha riscontrato alcuna irregolarità. Il Mediatore ha tuttavia puntualizzato che la Commissione avrebbe potuto rispondere più agevolmente al denunciante avendo a disposizione una trascrizione della conversazione telefonica in questione. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione supplementare, suggerendo alla Commissione di riesaminare le proprie regole sulla registrazione delle conversazioni telefoniche nell'ambito delle gare d'appalto, allo scopo di evitare problemi di questo tipo in futuro.

## **DISPONIBILITÀ DI DOCUMENTI ONLINE**

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2066/2004/TN contro la Commissione europea*

Il denunciante sosteneva, tra l'altro, che la Commissione non aveva reso disponibile in formato elettronico, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento 1049/2001 relativo all'accesso



del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione<sup>10</sup>, alcuni documenti concernenti il processo di consultazione sull'applicazione agli operatori di reti mobili della direttiva sulla moneta elettronica. Secondo il denunciante, il documento di consultazione implicava risvolti giuridici, in quanto avrebbe potuto comportare la modifica della direttiva sulla moneta elettronica.

La Commissione, basandosi sull'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento 1049/2001, affermava che la divulgazione di documenti di lavoro e di documenti scritti della Commissione preparati dagli Stati membri e dall'industria in fase preliminare avrebbero potuto, a tale stadio, essere fuorvianti e compromettere l'imparzialità dei successivi dibattiti con gli Stati membri, suscitare reazioni esagerate o inopportune da parte del pubblico ed influenzare negativamente le future discussioni e l'iniziativa legislativa.

Nella sua decisione il Mediatore ha osservato che, nell'ambito della struttura generale del regolamento 1049/2001, il diritto dei cittadini di richiedere l'accesso a un documento non divulgato e di contestare l'eventuale rifiuto di una domanda di conferma costituisce il meccanismo fondamentale a garanzia dell'accesso più ampio possibile ai documenti. Il Mediatore ha pertanto concluso che sarebbe eccessivo e poco pratico invitare la Commissione a procedere a una disamina giuridica approfondita per determinare se rendere disponibile o meno un documento legislativo in formato elettronico, come essa è tenuta a fare nel caso di una domanda di conferma per l'accesso del pubblico a un documento.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse seriamente considerato l'eventualità di rendere disponibili tali documenti in formato elettronico. Inoltre il denunciante aveva esercitato il diritto di richiedere l'accesso ai documenti e aveva avuto l'opportunità di presentare una domanda di conferma. In tali circostanze il Mediatore ha ritenuto inopportuno svolgere ulteriori indagini in merito alle accuse del denunciante.

## ACCESSO A UNA RELAZIONE DI MISSIONE NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 228

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2821/2004/OV contro la Commissione europea*

Un'associazione per la protezione delle tartarughe marine aveva chiesto alla DG Ambiente della Commissione di consultare una relazione concernente una missione dei servizi della Commissione sull'isola greca di Zante, finalizzata a svolgere indagini sulla protezione delle tartarughe marine. La missione rientrava nell'ambito di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE contro la Grecia, colpevole di non aver adottato tutte le misure necessarie all'esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia. In seguito alla presentazione di una domanda di conferma era stato concesso l'accesso parziale alla relazione, escludendo le parti contenenti valutazione tecniche o giuridiche oppure pareri sui procedimenti in corso.

Nella denuncia al Mediatore l'associazione chiedeva la consultazione integrale della relazione. La Commissione ha giustificato il rifiuto di divulgare alcune parti della relazione invocando l'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino e l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione<sup>11</sup> e ha affermato che l'interesse pubblico alla divulgazione di tali parti non prevaleva sul rischio di pregiudicare le indagini in corso e il dialogo con le autorità greche.

Tenendo presente il fatto che la relazione in questione era destinata ad essere utilizzata internamente dalla Commissione e che riguardava una procedura in corso ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, il Mediatore ha concluso che la Commissione poteva effettivamente ritenere di avere il diritto di rifiutare

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



l'accesso al documento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento 1049/2001, purché esistesse un interesse pubblico preminente alla divulgazione.

Il Mediatore ha quindi esaminato dettagliatamente le argomentazioni dell'associazione a sostegno dell'esistenza di un interesse pubblico preminente alla divulgazione, rilevando che una di esse interessava esclusivamente l'articolo 4, paragrafo 2 e l'altra solamente l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento 1049/2001. Il Mediatore non ha giudicato convincente l'argomentazione relativa all'articolo 4, paragrafo 3 e ha pertanto concluso che la Commissione poteva basarsi su tale eccezione. Quanto all'argomentazione concernente l'articolo 4, paragrafo 2, il Mediatore ha ritenuto che la sua valutazione richiedesse la consultazione del documento in questione da parte del Mediatore. Tuttavia, dal momento che la Commissione poteva invocare l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, il Mediatore ha deciso di non rimandare oltre una decisione in attesa di consultare la relazione. Egli ha quindi archiviato il caso senza rilevare cattiva amministrazione da parte della Commissione.

## SOSTITUZIONE DI UN DIRETTORE DI PROGETTO IN HONDURAS

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 3110/2004/GG contro la Commissione europea*

Il denunciante, impiegato presso una società di consulenza tedesca, aveva svolto la funzione di direttore di un progetto finanziato dall'UE finalizzato a riparare e a consolidare le infrastrutture delle città colpite dall'uragano Mitch in America centrale. Egli era stato sostituito da un'altra persona su richiesta della delegazione della Commissione a Managua.

Nella sua denuncia al Mediatore egli affermava, tra l'altro, che la preparazione del progetto era stata inadeguata e che si erano verificati ritardi ingiustificati. Egli sosteneva inoltre che la Commissione aveva agito in modo discriminante, limitandosi ad esaminare il problema dell'utilizzo di autovetture di servizio nell'ambito del progetto. Per altri progetti l'utilizzo privato di autovetture di servizio era sempre stato tollerato. Inoltre il denunciante trovava ingiustificato e infondato il fatto che la Commissione avesse richiesto la sua sostituzione.

Secondo la Commissione, i ritardi accusati dal progetto erano stati causati sia dall'eccessivo perfezionismo del denunciante sia dal fatto che egli aveva ripetutamente ignorato le procedure e le istruzioni del bando di gara stabilite dalla Commissione. Inoltre le prestazioni del denunciante non erano state all'altezza degli standard richiesti. La delegazione aveva osservato che le tensioni tra il denunciante e il suo subordinato avevano comportato gravi ripercussioni per il funzionamento del progetto.

Quanto alle norme che disciplinano l'utilizzo degli autoveicoli di servizio a scopi privati, la Commissione ha precisato che esse autorizzano chiaramente l'impiego di tali autoveicoli esclusivamente in ambito lavorativo. Malgrado ripetuti avvisi da parte della delegazione, tali norme non erano state rispettate.

Dopo un attento esame delle prove disponibili, il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non avesse fornito prove a sostegno delle sue affermazioni e pertanto non ha rilevato un caso di cattiva amministrazione.

In riferimento alle accuse di discriminazione mosse dal denunciante, il Mediatore ha considerato, basandosi sulla giurisprudenza dei tribunali comunitari, che il fatto che altre persone avessero usato illegalmente autoveicoli di servizio a fini privati senza essere ostacolati dalla Commissione non impediva a quest'ultima di assumere la posizione adottata in questa occasione nei confronti del denunciante. Tuttavia, in un'osservazione supplementare, il Mediatore ha aggiunto che la Commissione avrebbe potuto riesaminare il problema in relazione agli altri contratti dello stesso programma e che tale analisi sarebbe stata di grande utilità e conforme ai principi di buona amministrazione.



### Nota

La Commissione ha poi replicato all'osservazione supplementare del Mediatore rammentando l'esistenza di chiare norme secondo cui gli autoveicoli di servizio devono essere usati esclusivamente in ambito lavorativo. Esse prevedono inoltre che l'amministrazione eserciti un severo controllo sull'impiego degli autoveicoli tramite l'utilizzo di un registro aggiornato.

La Commissione ha altresì comunicato al Mediatore che, in seguito alle sue osservazioni e per scrupolo di equità, aveva deciso di svolgere ulteriori accertamenti su cinque progetti in fase di realizzazione in Honduras.



## 3.1.2 Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea



### **PRESUNTA MANCANZA DI POSTI MACCHINA PER PERSONE DISABILI PRESSO GLI EDIFICI DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO**

*Sintesi delle decisioni sulla denuncia 2415/2003/JMA contro la Commissione e sulla denuncia 237/2004/JMA contro il Consiglio dell'UE*

Secondo il denunciante, la Commissione e il Consiglio non avevano adottato le misure necessarie a garantire un numero sufficiente di posti macchina per persone con disabilità presso i loro edifici principali a Bruxelles.

La Commissione ha spiegato che tutti i suoi edifici a Bruxelles presentano almeno due posti macchina riservati alle persone disabili. Inoltre sono disponibili posti macchina su richiesta per visitatori disabili. I posti macchina riservati alle persone disabili nelle vie adiacenti ai suoi edifici a Bruxelles sono di esclusiva competenza delle autorità belghe. Dal momento che solo quattro dei 60 edifici della Commissione a Bruxelles dispongono di posti macchina per le persone disabili, l'istituzione aveva chiesto alle autorità locali di adottare misure supplementari.

Il Mediatore ha accolto favorevolmente la richiesta inviata dalla Commissione alle autorità belghe finalizzata a garantire posti macchina supplementari per persone disabili presso i suoi edifici a Bruxelles e ha invitato l'istituzione a tenerlo informato sull'esito dell'iniziativa. Il Mediatore ha osservato che la Commissione, nella sua comunicazione su un'Europa senza ostacoli per i disabili, si era impegnata a sviluppare e a sostenere una strategia completa e integrata per combattere barriere sociali, architettoniche e progettuali che limitano inutilmente l'accesso delle persone affette da disabilità. Il Mediatore ha tuttavia osservato che la Commissione non aveva ancora adottato le necessarie misure di verifica. Alla luce delle informazioni disponibili, il Mediatore non ha ritenuto opportuno proseguire le indagini. Il Mediatore ha ricordato che, nell'ambito della sua indagine di propria iniziativa OI/3/2003, egli stava esaminando la questione più generale dell'integrazione delle persone con disabilità da parte della Commissione e che in tale indagine dovrebbe rientrare anche il problema dell'accessibilità dei locali della Commissione per i disabili che si spostano in macchina.

Il Consiglio ha spiegato che tutti i suoi edifici a Bruxelles sono dotati di posti macchina riservati al personale disabili, ma che per ragioni di sicurezza tale soluzione non poteva essere messa a disposizione del pubblico. L'istituzione ha spiegato che i suoi servizi avevano contattato le autorità belghe competenti, chiedendo loro di aggiungere un certo numero di posti macchina da riservare alle persone con disabilità nei pressi degli edifici di Bruxelles.

Il Mediatore ha accolto favorevolmente la richiesta inviata dal Consiglio alle autorità belghe finalizzata a garantire posti macchina supplementari per persone disabili presso i suoi edifici a Bruxelles e ha invitato l'istituzione a tenerlo informato sull'esito di questa iniziativa. Alla luce delle informazioni fornite dal Consiglio, il Mediatore non ha ritenuto opportuno proseguire le indagini.

Il Mediatore ha inoltre trasmesso un'osservazione supplementare al Consiglio mettendo in discussione la sua politica che limita l'accesso ai posti macchina delle persone con disabilità per motivi di sicurezza. Il Mediatore ha osservato che altre istituzioni europee, come la Commissione, hanno adottato una politica differente, apparentemente senza compromettere la sicurezza. Il Mediatore ha pertanto invitato il Consiglio a rivedere la sua posizione, al fine di riservare alcuni posti macchina presso i suoi edifici per tutte le persone affette da disabilità che intendono accedervi per motivi fondati.



### 3.1.3 Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

#### ACCESSO DEI CANDIDATI AI CRITERI DI VALUTAZIONE

##### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2097/2003/(ADB)PB contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)*

La denunciante aveva partecipato a un concorso organizzato per stilare un elenco di riserva di dattilografi di lingua tedesca. Non avendo conseguito il punteggio necessario al superamento del concorso, essa aveva richiesto maggiori informazioni sulla valutazione. Nella sua denuncia al Mediatore essa dichiarava che l'EPSO non le aveva comunicato i criteri utilizzati per valutare il suo test. La denunciante affermava che tali informazioni le avrebbero permesso di migliorare i propri risultati in occasione di successivi concorsi di assunzione.

L'EPSO ha replicato che la segretezza dei criteri di valutazione era sancita dall'articolo 6 dell'allegato III dello statuto dei funzionari e che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, il dovere di giustificare le decisioni concernenti le assunzioni veniva assolto comunicando il punteggio al candidato.

Il Mediatore ha esaminato la giurisprudenza pertinente, osservando che l'accesso ai criteri di valutazione sembrava previsto dalla politica dell'Unione europea e dalla legislazione sulla trasparenza e sull'accesso del pubblico ai documenti, che avevano conosciuto una notevole evoluzione dopo l'ultima giurisprudenza citata dall'EPSO. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che l'EPSO non avesse adeguatamente giustificato il rifiuto di concedere l'accesso. Il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione invitando l'EPSO a riesaminare il proprio rifiuto e a concedere alla denunciante l'accesso ai criteri di valutazione a meno che validi motivi non ne impedissero la divulgazione.

Nel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione, l'EPSO ha dichiarato che i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione giudicatrice potevano essere distinti dalle varie istruzioni, raccomandazioni e opinioni trasmesse ai singoli esaminatori. In questo caso, tuttavia, per permettere alla denunciante di capire meglio la sua votazione, l'EPSO ha allegato una copia del test sostenuto contenente le note scritte a mano dagli esaminatori. In una nota a parte, l'EPSO ha anche formulato osservazioni specifiche sulle correzioni, illustrando i requisiti della prova. L'EPSO ha altresì precisato che la valutazione degli errori indicata sul test era contenuta anche nel foglio di valutazione già trasmesso in copia alla denunciante.

Il Mediatore ha ritenuto che le informazioni molto dettagliate fornite dall'EPSO in questo caso fossero sufficienti per consentire alla candidata di comprendere appieno la sua valutazione e che pertanto non ci fosse motivo di proseguire le indagini. Il Mediatore ha tuttavia osservato che il parere dell'EPSO sollevava importanti questioni fattuali e giuridiche di natura più generale. Egli ha pertanto deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa sull'eventualità di consentire l'accesso dei candidati ai criteri di valutazione fissati dalle commissioni giudicatrici.

#### *Nota*

Per i medesimi motivi il Mediatore ha archiviato due casi simili dopo aver trasmesso all'EPSO un progetto di raccomandazione: 413/2004/PB e 2028/2003/PB.

L'indagine di propria iniziativa annunciata dal Mediatore è stata avviata il 10 ottobre 2005 (OI/5/05/PB) e il suo esito verrà pubblicato sul sito web del Mediatore.



## AMMISSIONE A TEST DI SELEZIONE

*Sintesi della decisione sulla denuncia 839/2004/MHZ contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)*

Un cittadino ungherese aveva presentato all'EPSO la propria candidatura per partecipare a un concorso generale per traduttori aggiunti. Nel modulo di richiesta aveva dichiarato che avrebbe ottenuto il diploma richiesto qualche mese dopo la data di registrazione. Essendo stato invitato dall'EPSO a partecipare ai test di preselezione, egli credeva che l'Ufficio avesse accettato la sua domanda. Aveva quindi superato i test di preselezione ottenendo l'ammissione alle prove scritte. Tuttavia qualche mese dopo era stato informato dall'EPSO di essere stato escluso dal processo di selezione in quanto non era in possesso del titolo di studio richiesto al momento della presentazione della candidatura. Per tale ragione le sue prove scritte non erano state valutate.

Il denunciante sosteneva che l'EPSO lo aveva ingiustamente escluso dal processo di selezione dopo aver accettato la sua candidatura e dopo avergli permesso di partecipare ai test di preselezione e alle prove scritte.

Alla data di presentazione della denuncia, il denunciante non era cittadino dell'Unione e non risiedeva in uno Stato membro. Tuttavia il Mediatore ha ritenuto che l'oggetto della denuncia dovesse essere esaminato e pertanto ha avviato un'indagine di propria iniziativa. L'EPSO ha poi comunicato al Mediatore che sarebbe stato opportuno trattare il caso come una denuncia, in quanto nel frattempo il denunciante era diventato cittadino dell'UE in seguito all'adesione dell'Ungheria all'UE.

L'EPSO ha spiegato che, conformemente al bando di concorso, la commissione giudicatrice poteva stabilire il rispetto o meno dei requisiti in questione da parte del denunciante solo dopo aver esaminato la sua candidatura completa. Tale documento veniva richiesto ai candidati solo dopo il superamento dei test di preselezione. L'EPSO ha invocato la giurisprudenza del tribunale di primo grado, secondo cui il bando di concorso può stabilire che specifici criteri di ammissibilità vengano verificati dopo l'assegnazione del punteggio del test di preselezione.

Il Mediatore ha osservato che il bando di concorso spiegava che la commissione giudicatrice avrebbe valutato l'ammissibilità dei candidati in due fasi. Poiché l'EPSO sembrava aver agito conformemente al bando di concorso e aveva preso in considerazione la giurisprudenza pertinente, il Mediatore non ha rilevato cattiva amministrazione. Ciononostante il Mediatore ha formulato un'osservazione supplementare suggerendo che, al fine di evitare malintesi e migliorare i rapporti con i candidati, nei futuri bandi di concorso l'EPSO potrebbe esplicitare che (i) l'invito a partecipare a prove di preselezione non implica che l'idoneità dei candidati sia stata interamente verificata e (ii) le prove scritte dei candidati che verranno successivamente ritenuti non idonei non saranno oggetto di valutazione.

### Nota

Tramite lettera in data 14 settembre 2005, l'EPSO ha comunicato al Mediatore che i futuri bandi di concorso avrebbero esplicitato i due aspetti illustrati dal Mediatore nella sua osservazione supplementare.



## 3.1.4 Banca centrale europea

### INFORMAZIONI RELATIVE A UN EVENTUALE INTERVENTO DELLA BCE

*Sintesi della decisione sulla denuncia 3054/2004/TN contro la Banca centrale europea*

Secondo il denunciante, la BCE non aveva giustificato la mancata risposta alla sua richiesta di informazioni, concernente l'eventuale intervento della BCE sui mercati valutari per contenere la caduta del dollaro e l'aumento del valore dell'euro.





La BCE ha replicato dichiarando di aver risposto alle domande del denunciante nella misura consentita. Tuttavia l'organo finanziario aveva buone ragioni per non diffondere informazioni circa i suoi interventi sui mercati valutari. Esse influenzano infatti l'andamento dei mercati e la loro divulgazione svolge un ruolo fondamentale nell'attuazione delle varie politiche. Di conseguenza tale divulgazione deve essere gestita molto attentamente per non compromettere il funzionamento delle operazioni. La BCE, al pari di qualunque altra banca centrale, si riserva il diritto di decidere se, quando e in che modo diffondere informazioni riguardanti i suoi interventi.

Il Mediatore, facendo riferimento all'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea secondo cui le decisioni dovrebbero essere prese nel modo più trasparente e vicino possibile ai cittadini, ha ritenuto che, in linea di principio, i cittadini dovrebbero ottenere le informazioni desiderate in merito alle decisioni adottate dalle istituzioni e dagli organi dell'UE.

Egli ha inoltre osservato che, nei casi in cui non è possibile trasmettere le informazioni richieste, l'istituzione o l'organo che rifiuta la richiesta dovrebbe fornire al cittadino motivazioni specifiche ed esaurienti che illustrino chiaramente e inequivocabilmente il ragionamento alla base del rifiuto. Il Mediatore ha rilevato che la giurisprudenza dei tribunali comunitari adotta coerentemente tale approccio in relazione al trattamento di richieste di accesso ai documenti. In alcuni casi, tuttavia, la giurisprudenza prevede che il ragionamento basato su categorie di documenti possa essere sufficiente.

Il Mediatore ha ritenuto che le motivazioni addotte dalla BCE per giustificare il suo rifiuto di divulgare le informazioni richieste soddisfacessero i requisiti legali in quanto illustravano chiaramente e inequivocabilmente le motivazioni della BCE, consentendo al denunciante di capire per quale motivo l'organo avesse rifiutato di divulgare la categoria di informazioni richiesta. Egli non ha pertanto ritenuto che la BCE fosse colpevole di cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha osservato che la decisione della BCE sull'accesso del pubblico ai documenti prevede un'eccezione volta a tutelare l'interesse pubblico per quanto concerne «la stabilità monetaria e dei tassi di cambio». Il Mediatore non ha pertanto ravvisato motivi per svolgere ulteriori indagini sulla denuncia in questione.

## 3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI



### 3.2.1 Parlamento europeo

#### TRASFERIMENTO DI DIRITTI A PENSIONE

##### *Sintesi della decisione sulla denuncia 127/2004/OV (caso riservato) contro il Parlamento europeo*

In base a calcoli effettuati dall'ufficio pensioni del Parlamento, la denunciante, funzionaria parlamentare, aveva deciso di trasferire al regime comunitario i propri diritti a pensione precedentemente acquisiti in Germania e in Italia. Teoricamente il trasferimento le avrebbe fruttato una pensione pari ad oltre il 70% della sua retribuzione finale al grado B3. L'ufficio pensioni le aveva tuttavia comunicato che la sua pensione sarebbe stata appena inferiore al 65% del suo salario. L'appello della denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari era stato respinto e l'autorità con potere di nomina le aveva comunicato che, in realtà, i diritti a pensione italiani non erano stati trasferiti.

La denunciante chiedeva che (i) il calcolo relativo ai suoi diritti a pensione fosse riesaminato, fissando il tasso della pensione al 70% della sua retribuzione finale al grado B3 e che (ii) l'eccedenza dei suoi diritti a pensione trasferiti dall'Italia (1995) e dalla Germania (1997) le fosse rimborsata.





Il Parlamento ha fornito una spiegazione dettagliata sul calcolo della pensione della denunciante, sostenendo che l'intero importo trasferito dal regime pensionistico tedesco era stato trasformato in diritti a pensione comunitari e che non esistevano eccedenze da rimborsare alla denunciante. Ciononostante i diritti a pensione dal regime pensionistico italiano non erano stati trasferiti.

Il Mediatore ha svolto ulteriori indagini, chiedendo al Parlamento di fornire spiegazioni concernenti (i) il calcolo dei diritti a pensione trasferiti e l'eventuale rimborso dell'eccedenza e (ii) la situazione del trasferimento dei diritti a pensione italiani. Il Parlamento ha risposto osservando che, dopo aver rilevato alcuni errori concernenti l'importo dei trasferimenti, l'ufficio pensioni aveva calcolato nuovamente l'ammontare della pensione della denunciante, che dopo la correzione risultava nettamente più vantaggioso. Il Parlamento ha spiegato che gli errori erano stati causati da un'analisi difettosa da parte del sistema informatico.

La denunciante ha accettato sia il nuovo calcolo effettuato dal Parlamento sia la sua spiegazione in merito al mancato rimborso di un'eventuale eccedenza: il Mediatore ha pertanto concluso che il Parlamento aveva intrapreso le azioni necessarie a risolvere il problema in maniera soddisfacente per la denunciante e ha archiviato il caso.



### 3.2.2 Consiglio dell'Unione europea

#### RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI ASSUNZIONE PRESSO UNA MISSIONE DI POLIZIA DELL'UE

##### *Sintesi della decisione sulla denuncia 471/2004/OV contro il Consiglio dell'Unione europea*

Nel giugno 2003 il denunciante aveva presentato una prima denuncia al Mediatore (caso 1200/2003/OV) concernente la rescissione del suo contratto quale esperto civile in tecnologia dell'informazione presso la Missione di polizia dell'Unione europea a Sarajevo (EUPM) a partire dall'8 dicembre 2002. Nella sua decisione sul caso (cfr. Relazione annuale 2003), il Mediatore aveva concluso che il diritto della difesa del denunciante non era stato rispettato. Il Mediatore aveva suggerito al denunciante di rivolgersi direttamente al Consiglio chiedendo di ritirare le accuse mosse nei suoi confronti e di ricevere la sua retribuzione per il mese di dicembre 2002.

Poiché il Consiglio aveva rifiutato entrambe le richieste sostenendo di non essere coinvolto nel licenziamento, il denunciante ha presentato una nuova denuncia al Mediatore nel febbraio 2004.

Il Consiglio ha sottolineato che il suo segretariato generale aveva fatto tutto il possibile per collaborare con il Mediatore, inviando all'EUPM una copia di tutta la corrispondenza scambiata affinché anche la Missione potesse cooperare con il Mediatore. Dopo aver ricevuto un parere dal capo dell'EUPM, il Mediatore ha comunicato al Consiglio che, conformemente alla sua osservazione critica relativa al caso 1200/2003/OV, l'EUPM non aveva il diritto di rescindere prematuramente il contratto del denunciante e pertanto la richiesta avanzata da quest'ultimo di ricevere il proprio salario sino al termine del contratto appariva giustificata. Il Mediatore ha richiesto l'assistenza del Consiglio per garantire che il denunciante ricevesse l'intera retribuzione che gli era dovuta.

Nella sua risposta il Consiglio ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 9 dell'azione comune del marzo 2002 sull'EUPM, i pagamenti devono essere effettuati ricorrendo all'autorità del capo dell'EUPM. Il Consiglio ha pertanto inviato una copia della lettera del Mediatore al capo dell'EUPM, richiamando la sua massima attenzione sulla raccomandazione del Mediatore.

L'EUPM ha poi comunicato al Mediatore che, al fine di concludere il processo avviato dal denunciante, avrebbe versato a quest'ultimo una parte del salario mensile che gli era dovuto per coprire il periodo dal 9 al 31 dicembre 2002.

Nella sua decisione il Mediatore ha ritenuto che questo aspetto del caso era stato risolto in modo soddisfacente per il denunciante.



Quanto all'affermazione del denunciante secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto ritirare tutte le accuse nei suoi confronti, il Mediatore ha ricordato che, conformemente al principio dello Stato di diritto, generalmente l'accertamento di fatti in violazione del diritto di essere ascoltato non ha alcuna validità. Il Mediatore ha quindi concluso che il denunciante aveva il diritto di ritenere che la decisione relativa al caso 1200/2003/OV ristabilisse il suo buon nome e che pertanto non era necessario svolgere ulteriori indagini in merito.



### 3.2.3 Commissione europea

#### RITARDO INGIUSTIFICATO E MANCATA RISPOSTA A UNA RICHIESTA DI ACCESSO DEL PUBBLICO

##### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1798/2004/PB contro la Commissione europea*

Il denunciante affermava che la Commissione aveva risposto con indebito ritardo alla sua prima richiesta di consultare alcuni documenti, presentata il 22 marzo 2004 ai sensi del regolamento 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione<sup>12</sup>, e che non aveva risposto alla sua seconda richiesta presentata il 26 maggio 2004.

La Commissione ha presentato le proprie scuse per il ritardo, spiegando che esso era dovuto a un carico di lavoro particolarmente impegnativo. L'istituzione ha inoltre dichiarato di aver adottato una prassi che prevede l'invio di informazioni più sistematiche ai cittadini nel caso in cui, per ragioni di complessità o in seguito a un improvviso afflusso di richieste, la scadenza prevista per l'invio di risposte informative rischi di non essere rispettata.

Il denunciante ha accettato le scuse della Commissione, ritenendo il caso risolto. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con un'osservazione supplementare, nella quale si dichiarava fiducioso che in futuro la Commissione si sarebbe impegnata a rispettare i suoi obblighi.

#### RIFIUTO DI UNA RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI

##### *Sintesi della decisione sulla denuncia 3381/2004/TN contro la Commissione europea*

Un'associazione di residenti nel Regno Unito aveva presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell'articolo 226, affermando che le autorità del Regno Unito non avevano rispettato la legislazione comunitaria relativamente a una grande discarica nei pressi delle abitazioni dei residenti. La Commissione non aveva permesso all'associazione di consultare la corrispondenza intercorsa tra l'istituzione e le autorità del Regno Unito sulla questione, in quanto la divulgazione di tali documenti avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile (articolo 4, paragrafo 2 del regolamento 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione<sup>13</sup>).

Il Mediatore ha trasmesso la denuncia alla Commissione e ha contattato per iscritto la rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'UE, chiedendo se le autorità del Regno Unito fossero contrarie alla divulgazione dei documenti.

Nel suo parere la Commissione affermava che la decisione di non rendere pubblici i documenti a quello stadio della procedura era conforme alla giurisprudenza pertinente. Tuttavia, in seguito alla

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

chiusura formale del fascicolo, la Commissione aveva deciso di divulgare le due lettere inviate alle autorità britanniche concernenti il problema. Inoltre, dal momento che le autorità del Regno Unito non avevano espresso alcuna obiezione, anche le loro risposte erano state divulgate. La Commissione ha presentato le proprie scuse per aver trattato con indebito ritardo la richiesta di conferma presentata dall'associazione.

In seguito ad ulteriori indagini, la Commissione ha altresì accettato di permettere all'associazione la consultazione di tre CD-ROM contenenti le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità del Regno Unito a sostegno delle loro argomentazioni nell'ambito della procedura stabilita dall'articolo 226. Poiché la Commissione aveva adottato le misure necessarie per risolvere il problema con soddisfazione dell'associazione, il Mediatore ha archiviato il caso.

## RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 3485/2004/OV contro la Commissione europea*

Il denunciante aveva partecipato al concorso generale COM/A/12/01, sostenendo colloqui in Italia il 15 e il 16 gennaio 2004. Al termine dei colloqui, il denunciante aveva compilato il modulo ufficiale di richiesta di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute. Malgrado tre solleciti inviati dal denunciante nel 2004, la Commissione non aveva provveduto a rimborsare le spese. La Commissione aveva comunicato al denunciante che la sua richiesta di rimborso era stata registrata ed era stata avviata un'azione a riguardo. Poiché nel novembre 2004 il denunciante non era ancora stato rimborsato, ha deciso di rivolgersi al Mediatore.

Il Mediatore ha trasmesso la denuncia alla Commissione il 15 dicembre 2004. Il 30 dicembre il denunciante ha informato il Mediatore tramite e-mail che il pagamento era stato effettuato e che il caso poteva ritenersi risolto. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione avesse intrapreso le azioni necessarie a risolvere il problema con soddisfazione del denunciante.

## RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 501/2005/IP contro la Commissione europea*

Un'associazione culturale italiana sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto rimborsare le spese di viaggio sostenute in occasione di una visita alla Commissione, così come da impegni presi da quest'ultima.

La Commissione ha dichiarato che la sua rappresentanza in Italia non aveva adottato le misure necessarie predisponendo un impegno per lo stanziamento dell'importo (5 500 euro) entro i tempi previsti. Di conseguenza la Commissione non era stata in grado di provvedere alle spese di viaggio come promesso oralmente. Tuttavia, per preservare la sua buona reputazione e considerato che la sua rappresentanza in Italia aveva affermato che l'istituzione si sarebbe fatta carico delle spese di viaggio, era stato comunque versato un importo pari a 5 500 euro per le spese in questione.

L'associazione ha comunicato al Mediatore di ritenere il caso risolto; il Mediatore ne ha quindi predisposto l'archiviazione.

## PRESUNTO RITARDO NEL PAGAMENTO DI VALUTATORI PER LA COMMISSIONE

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1266/2005/MF contro la Commissione europea*

Il denunciante, un giornalista scientifico tedesco, lavorava in qualità di esperto indipendente valutando inviti a presentare proposte nell'ambito del Sesto programma quadro. Egli affermava che la Commissione (i) non lo aveva retribuito entro i tempi previsti per servizi di valutazione prestati nel 2004, (ii) non gli aveva fornito chiarimenti in merito al calcolo dell'ammontare della retribuzione



e (iii) si era rifiutata di corrispondere gli interessi per il pagamento tardivo. Il denunciante chiedeva di essere pagato entro il 31 marzo 2005 per i servizi di valutazione svolti all'inizio dell'ottobre 2004. Egli reclamava inoltre il versamento degli interessi per un pagamento tardivo riscosso nel 2004 in relazione a un altro servizio. Infine il denunciante desiderava ottenere chiarimenti in merito al calcolo dell'importo dei pagamenti a partire dal 2004.

La Commissione ha illustrato le ragioni dei ritardi occorsi, dichiarando di aver provveduto a corrispondere la somma dovuta al denunciante per il servizio prestato all'inizio dell'ottobre 2004. Il denunciante aveva ricevuto informazioni sulle somme versate per i giorni lavorativi, i giorni lavorativi fuori Bruxelles, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per ciascuno dei servizi di valutazione forniti nel 2003 e nel 2004. La Commissione ha inoltre proposto di versare al denunciante una somma pari all'importo degli interessi dovuti per il pagamento tardivo in relazione al servizio prestato all'inizio dell'ottobre 2004. Nel maggio 2005 la Commissione aveva adottato misure, sintetizzate in un piano d'azione, volte ad accelerare il pagamento degli esperti. In seguito all'introduzione di tali misure, la Commissione ha ridotto notevolmente il tempo necessario al pagamento degli esperti incaricati dello svolgimento di valutazioni.

Nelle sue osservazioni il denunciante ha dichiarato che la Commissione aveva provveduto a migliorare le procedure di rimborso e che egli approvava la proposta della Commissione concernente la corresponsione degli interessi. Egli ha altresì precisato di aver ricevuto il pagamento relativo al suo ultimo contratto entro 30 giorni.

Sulla base del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha concluso che la Commissione aveva adottato le misure necessarie a risolvere il problema con soddisfazione del denunciante e ha pertanto archiviato il caso.

### 3.3 SOLUZIONI AMICHEVOLI OTTENUTE DAL MEDIATORE



#### 3.3.1 Parlamento europeo

##### ACCESSO AI LOCALI DEL PARLAMENTO EUROPEO

###### *Sintesi della decisione sulla denuncia 628/2004/OV contro il Parlamento europeo*

Un agente ausiliario presso la Commissione ha presentato una denuncia in quanto, alla stregua di altri agenti ausiliari, era autorizzato ad accedere ai locali del Parlamento a Bruxelles esclusivamente in caso di riunioni programmate. Il denunciante giudicava discriminatorio tale trattamento, in quanto nessuna restrizione era prevista per agenti temporanei, esperti nazionali distaccati o lobbisti accreditati di società private.

Il Parlamento ha affermato di concedere l'accesso ai funzionari di altre istituzioni comunitarie previa presentazione del tesserino di riconoscimento, ma che tale opportunità non viene offerta a tutti gli altri agenti delle istituzioni per evitare un aumento considerevole del numero di potenziali visitatori al Parlamento. Il Parlamento ha inoltre precisato che limitare il diritto di accesso è necessario in quanto i suoi locali sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti nazionali che limitano il numero di persone ammesse per motivi di sicurezza, soprattutto in relazione al rischio di incendi. A tale proposito il Parlamento ha fatto riferimento a una nota inviata al collegio dei questori.

Il Mediatore ha osservato che il Parlamento non aveva spiegato perché la posizione di tutte le categorie del personale comunitario non fossero ritenute equivalenti ai fini dell'accesso ai suoi locali; il Parlamento si era infatti limitato a citare, senza operare distinzioni tra le varie categorie del personale,

un'esigenza generale di limitare il numero complessivo di accessi per motivi di sicurezza. Il Mediatore ha concluso che il Parlamento non aveva giustificato obiettivamente il suo rifiuto di concedere agli agenti ausiliari della Commissione l'accesso ai suoi locali in assenza di riunioni programmate, e che ciò costituiva una discriminazione ingiustificata. Il Mediatore ha quindi proposto una soluzione amichevole affinché il Parlamento ponesse fine a tale situazione, che prevedeva restrizioni all'accesso al Parlamento europeo di agenti ausiliari di altre istituzioni senza una giustificazione obiettiva.

Il Parlamento europeo ha comunicato al Mediatore che, in seguito all'entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, la questione sollevata dal denunciante non costituiva più un problema. Il Parlamento ha precisato che al suo interno viene applicato un nuovo regime agli agenti contrattuali, a partire dal 1° marzo 2005 per il personale precedentemente assunto con contratti ausiliari e a decorrere dal 1° gennaio 2005 per i nuovi membri del personale. Di conseguenza il Parlamento non opera più distinzioni tra diverse categorie del personale ai fini dell'accesso. L'articolo 6 del nuovo regolamento che disciplina l'accesso ai locali del Parlamento europeo, adottato il 28 gennaio 2005, consente l'accesso a tali locali a tutte le categorie del personale di altre istituzioni.

Secondo il denunciante, il problema sembrava essere risolto in modo soddisfacente e il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

## RIMBORSO DI SPESE LEGALI

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1733/2004/OV contro il Parlamento europeo*

Nel 2001 un funzionario del Parlamento europeo aveva presentato una denuncia al Mediatore concernente la sua mancata reintegrazione dopo un periodo di congedo non retribuito. In seguito alla decisione del Mediatore in merito (caso 1462/2001/ME), nel novembre 2002 il denunciante aveva richiesto al Parlamento un risarcimento per la perdita di reddito e dei diritti a pensione. Non avendo ottenuto alcuna risposta entro i quattro mesi previsti dallo statuto dei funzionari, nel marzo 2003 il denunciante si era rivolto a un avvocato per avviare un procedimento presso il tribunale di primo grado. Nel maggio 2003, a sei settimane dalla scadenza del termine previsto dallo statuto del personale per l'invio di una risposta, il Parlamento aveva infine accettato la richiesta del denunciante. Quest'ultimo aveva comunicato al Parlamento la propria soddisfazione per tale risposta, chiedendo tuttavia il rimborso delle spese legali. Il Parlamento aveva rifiutato, sostenendo che il denunciante aveva consultato il proprio avvocato durante la fase amministrativa della procedura.

Nel giugno 2004 il funzionario ha presentato una nuova denuncia al Mediatore sostenendo che il Parlamento (i) non aveva rispettato il termine previsto dallo statuto dei funzionari e (ii) non aveva provveduto al rimborso delle spese legali che egli aveva sostenuto.

Il Parlamento affermava che né lo statuto dei funzionari, né la giurisprudenza pertinente obbligavano le istituzioni a rimborsare le spese affrontate durante la fase amministrativa della procedura.

Il Mediatore ha precisato che il Parlamento stesso aveva considerato la lettera del denunciante del novembre 2002 alla stregua di una denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari. Egli ha osservato che la mancata risposta del Parlamento alla lettera entro quattro mesi costituiva un caso di cattiva amministrazione e che, di fronte a un'implicita decisione di rifiuto, era comprensibile che il denunciante si fosse rivolto a un avvocato per presentare ricorso presso il tribunale di primo grado. Se il Parlamento avesse risposto entro i tempi previsti, il denunciante avrebbe potuto evitare le spese legali sostenute. In base a tale ragionamento, il Mediatore ha ritenuto che il Parlamento avesse ingiustamente rifiutato di rimborsare le spese del denunciante e ha proposto una soluzione amichevole invitando il Parlamento a riconsiderare la sua decisione.

Il Parlamento ha accettato la soluzione amichevole proposta, comunicando al Mediatore che avrebbe provveduto al rimborso delle spese legali sostenute dal denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.





## COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI IN PIÙ LINGUE DURANTE UNA CAMPAGNA ELETTORALE

*Sintesi della decisione sulla denuncia 1737/2004/TN contro il Parlamento europeo*

L'Assemblea della minoranza svedese in Finlandia ha presentato una denuncia in quanto i manifesti affissi nel paese nel contesto della campagna informativa del Parlamento per le elezioni europee del 2004 erano disponibili solo in finlandese. L'Assemblea ha ricordato che la Finlandia ha due lingue ufficiali, finlandese e svedese, entrambe lingue ufficiali dell'UE. A giudizio dell'Assemblea la posizione del Parlamento, che aveva rilasciato una dichiarazione secondo cui i cittadini di lingua svedese rappresentano solo il 5,6% della popolazione finlandese, non era in linea con la costituzione finlandese, che prevede l'uguaglianza dei due idiomi. L'Assemblea ha inoltre puntualizzato che tale uguaglianza viene mantenuta in occasione delle elezioni nazionali in Finlandia e che non vi era motivo di abbandonare tale pratica per le elezioni europee. Essa chiedeva che il Parlamento intervenisse per porre rimedio al presunto caso di cattiva amministrazione.

Il Parlamento ha dichiarato che la politica del suo ufficio informazioni in Finlandia prevede l'utilizzo di entrambe le lingue per fornire servizi ai cittadini finlandesi e per rispondere alle loro richieste. Quanto alla campagna per le elezioni europee del 2004, alcuni progetti di marketing erano stati elaborati solo in finlandese, tra cui la campagna di affissione di manifesti che tuttavia non conteneva informazioni che non fossero già state comunicate in svedese tramite altri canali.

Il Mediatore ha ritenuto che il Parlamento non avesse fornito una risposta adeguata alle accuse e alle richieste dell'Assemblea. Ricordando che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali vieta qualunque discriminazione basata sulla lingua, egli ha ritenuto che l'onere della prova fosse a carico del Parlamento, che avrebbe dovuto dimostrare l'adeguatezza e la proporzionalità della sua politica linguistica. Il Mediatore ha ritenuto che la spiegazione del Parlamento non fosse convincente e ha proposto una soluzione amichevole: il Parlamento avrebbe dovuto riconoscere le lacune della campagna, ma anche il fatto che la proporzione dei finlandesi di lingua svedese non incide sullo status di tale idioma quale lingua ufficiale dell'UE o sulla sua importanza per la Costituzione finlandese. Il Parlamento ha accettato la soluzione amichevole promettendo di dimostrare maggiore attenzione in futuro, con soddisfazione del denunciante.



### 3.3.2 Commissione europea

## RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI UN'OPERATRICE DI CALL CENTER

*Sintesi della decisione sulla denuncia 1336/2003/IP contro la Commissione europea*

Il 1° luglio 2003 la denunciante, dopo aver completato un tirocinio presso i servizi della Commissione il 31 marzo 2003, aveva iniziato a lavorare in qualità di operatrice di call center presso la DG del Personale e dell'amministrazione. Il 4 luglio 2003 le era stato comunicato che non avrebbe potuto mantenere la propria occupazione conformemente al punto 19 delle norme che disciplinano i tirocini presso la Commissione delle Comunità europee, secondo cui i tirocinanti non possono beneficiare di alcuna forma di contratto con la Commissione prima di un anno dalla conclusione del loro tirocinio.

La denunciante deplorava la mancanza di equità da parte della Commissione, che aveva adottato la decisione in merito alla sua impossibilità di lavorare quale operatrice di call center solo dopo l'inizio del suo incarico. Inoltre la denunciante riteneva che le norme invocate della Commissione non fossero applicabili al suo caso, in quanto il suo contratto era stato stipulato con una società e non con la Commissione. La denunciante sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto corrisponderle un importo equivalente a sei mesi di salario, pari alla durata del contratto sottoscritto.





Secondo il Mediatore, il fatto che la Commissione avesse adottato la decisione che impediva alla denunciante di lavorare quale operatrice di call center avrebbe potuto costituire un caso di cattiva amministrazione, in quanto la Commissione non aveva dimostrato l'impossibilità di esaminare il fascicolo della denunciante prima che quest'ultima assumesse il suo incarico. Il Mediatore ha inoltre osservato che l'applicazione al caso in questione della disposizione illustrata al punto 19 delle norme summenzionate e la decisione della Commissione di non permettere alla denunciante di mantenere il suo incarico di operatrice di call center avrebbero potuto costituire un caso di cattiva amministrazione.

A giudizio del Mediatore la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità di offrire un adeguato risarcimento alla denunciante per i danni materiali che quest'ultima sembrava aver subito a causa della condotta della Commissione, e a tal fine ha proposto una soluzione amichevole.

La Commissione ha ammesso che sarebbe stato possibile adottare misure adeguate per informare la denunciante circa l'impossibilità di intraprendere l'attività di operatrice di call center prima del 1° luglio 2003. Sebbene la Commissione non condividesse la posizione del Mediatore in merito a un eventuale caso di cattiva amministrazione da parte sua, si è dichiarata disposta, in un intento conciliativo, ad offrire alla denunciante 1 000 euro nell'abito della procedura in questione.

La denunciante ha comunicato al Mediatore di aver accettato l'offerta della Commissione e il caso è stato archiviato.

## SPETTANZE PENSIONISTICHE

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2188/2003/OV contro la Commissione europea*

Il denunciante, cittadino greco, aveva lavorato in qualità di agente ausiliario presso la Commissione dal luglio 1965 al dicembre 1968 ed era poi ritornato in Grecia. Nel 2002 l'ufficio nazionale delle pensioni belga lo ha informato del fatto che la Commissione non aveva provveduto a versare i contributi pensionistici per gli anni 1967 e 1968. Egli ha pertanto incontrato delle difficoltà concernenti le sue spettanze pensionistiche presso l'Istituto di previdenza sociale greco (IKA). Il denunciante ha contattato la Commissione, la quale gli ha comunicato che per il 1967 e il 1968 egli aveva partecipato a un regime di assicurazione volontario nell'ambito del sistema pensionistico greco.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere il proprio obbligo di assicurarlo nell'ambito del regime pensionistico belga per l'intera durata del suo incarico di agente ausiliario.

La Commissione ha osservato che nessun contributo era stato versato all'Istituto di previdenza sociale belga (ONSS) dopo il settembre 1966 e che da allora il denunciante era stato assicurato nell'ambito di un regime volontario greco. La Commissione ha inoltre dichiarato che, non avendo più a disposizione le ricevute dei pagamenti in questione, non era in grado di provare di aver interrotto la deduzione dei contributi personali dal salario del denunciante.

Il Mediatore ha precisato che, conformemente ai principi di buona amministrazione, le informazioni sulle spettanze pensionistiche devono essere conservate in modo attendibile per lunghi periodi di tempo, affinché gli interessati possano usufruire dei benefici maturati. Non avendo adempiuto a tale dovere, la Commissione era colpevole di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha proposto una soluzione amichevole, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto adottare le misure atte a garantire che il denunciante beneficiasse di spettanze pensionistiche adeguate per l'intero periodo lavorativo trascorso presso la Commissione. La Commissione ha accettato la proposta, informando il Mediatore di aver contattato le autorità belghe nel novembre 2004 al fine di regolarizzare i contributi per l'intera durata del contratto di agente ausiliario del denunciante. Il denunciante si è dichiarato soddisfatto del risultato e il Mediatore ha quindi archiviato il caso.



## ESENZIONE DAL LIMITE D'ETÀ PER UN TIROCINIO

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 518/2004/MF contro la Commissione europea*

La denunciante dichiarava che la Commissione non aveva risposto alla sua richiesta di esenzione dal limite d'età di 30 anni applicabile ai candidati a un tirocinio presso i suoi servizi. La denunciante sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto accettare la sua candidatura.

La Commissione ha dichiarato che l'ufficio tirocini aveva ammesso di essersi limitato a informare la denunciante circa il rifiuto della sua candidatura basato sul limite d'età, a causa della codificazione errata dei motivi di rifiuto nel nuovo sistema informatico. Tuttavia, una volta rilevato l'errore, una lettera esplicativa supplementare era stata inviata alla denunciante, in modo da illustrare le ragioni alla base del rifiuto di concedere l'esenzione dal limite d'età. Le motivazioni erano le seguenti: (i) la denunciante non aveva addotto alcuna ragione fattuale, specifica o giustificabile per giustificare l'esenzione; (ii) la denunciante aveva dichiarato la conoscenza di una sola lingua straniera europea (francese), mentre i candidati provenienti dagli Stati membri dovevano possedere, come minimo, una buona conoscenza di almeno due lingue comunitarie, e (iii) nella sua richiesta di tirocinio la denunciante aveva indicato una precisa Direzione generale.

Il 29 aprile 2005 il Mediatore ha formulato una proposta di soluzione amichevole, invitando la Commissione a riesaminare la candidatura della denunciante sulla base dei tre elementi di cui sopra. Innanzitutto, alla luce del progetto di raccomandazione inviato alla Commissione nel caso 2107/2002/(BB)PB (cfr. sottosezione 3.5.1 di seguito) e della decisione della Commissione di abolire il limite d'età, l'età della denunciante non rappresentava più un ostacolo per l'ammissibilità della sua candidatura. In secondo luogo, il Mediatore ha ritenuto che dalle osservazioni e dalla documentazione presentate dalla denunciante emergesse la buona conoscenza di almeno due lingue comunitarie. In terzo luogo, il Mediatore ha dichiarato di non essere a conoscenza di nessuna norma nella decisione della Commissione del 7 luglio 1997 sui tirocini che imponesse ai candidati di indicare un numero particolare di Direzioni generali presso le quali svolgere il loro tirocinio.

La Commissione ha accettato la soluzione amichevole, dichiarando che in via eccezionale avrebbe considerato il fascicolo della denunciante automaticamente preselezionato per la sessione di tirocini con inizio il 1° marzo 2006. Il nome della denunciante sarebbe stato pertanto inserito nella lista dei candidati preselezionati.

La denunciante ha ritenuto che una soluzione amichevole del suo caso fosse stata raggiunta e lo ha comunicato al Mediatore, che ha pertanto archiviato il caso.

## PAGAMENTO TARDIVO DI UNA BORSISTA «MARIE CURIE»

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1772/2004/GG contro la Commissione europea*

La denunciante aveva vinto una borsa di studio «Marie Curie» nell'ambito del Quinto programma quadro. La Commissione e l'istituzione ospitante avevano concordato un contratto della durata di 24 mesi, durante i quali la denunciante aveva fruito di un congedo di maternità di nove mesi. Essa aveva pertanto chiesto un prolungamento del termine per la consegna della relazione conclusiva, che l'istituzione ospitante e la Commissione le avevano accordato. Tuttavia, a causa di un errore della Commissione, la modifica al contratto aveva prolungato la durata del progetto a 35 mesi anziché a 33. Al termine del progetto l'istituzione ospitante aveva presentato la relazione conclusiva della denunciante e una richiesta di pagamento finale pari a 13 742 euro. Malgrado numerosi solleciti della denunciante presso la Commissione, la somma era stata corrisposta solo undici mesi dopo.

La denunciante affermava che la Commissione non aveva gestito in modo adeguato e puntuale la sua relazione conclusiva e la sua richiesta di pagamento finale. Sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto pagare gli interessi dovuti per il periodo intercorso tra la scadenza legale e la data effettiva del pagamento.



La Commissione ha rilevato una serie di insoliti malintesi ed errori, precisando, tuttavia, di aver stipulato il contratto con l'istituzione ospitante e non con la denunciante. Ha osservato, tra l'altro, che né l'istituzione ospitante né la denunciante avevano sollevato obiezioni circa l'errata modifica apportata al contratto, che durante il periodo in questione molti funzionari incaricati della gestione del contratto avevano cessato il loro rapporto di lavoro con la Commissione e che, in varie occasioni, l'istituzione ospitante non aveva risposto o collaborato.

Il Mediatore ha ritenuto che, apparentemente, nessuna di queste argomentazioni sembrava convincente. Ha osservato in particolare che, di norma, l'istituzione ospitante effettua i pagamenti solo dopo aver ricevuto i fondi necessari dalla Commissione e che quindi il mancato versamento da parte di quest'ultima era destinato a ledere gli interessi della denunciante.

In assenza di un rapporto contrattuale diretto tra la Commissione e la denunciante, non sembrava che quest'ultima potesse avanzare una richiesta di interessi per il pagamento tardivo. Ciononostante il Mediatore ha rilevato che gli errori commessi dalla Commissione e la lentezza con la quale erano stati corretti avevano comportato un notevole ritardo dei pagamenti effettuati dall'istituzione ospitante. Al fine di addivenire a una soluzione amichevole, il Mediatore ha pertanto proposto alla Commissione di offrire alla denunciante una compensazione finanziaria adeguata per rimediare alle conseguenze negative degli errori commessi.

La Commissione ha comunicato che, alla luce di vari elementi individuati dal Mediatore, nonché delle circostanze eccezionali del caso, aveva proposto alla denunciante una somma di 596,11 euro, pari all'ammontare degli interessi maturati sui pagamenti versati in ritardo.

La denunciante si è dichiarata soddisfatta dell'offerta e della gestione del problema da parte del Mediatore, che ha pertanto archiviato il caso.

### 3.4 CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE



#### 3.4.1 Parlamento europeo

##### CONCESSIONE TARDIVA DELL'ACCESSO A UN DOCUMENTO

###### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1756/2004/MF contro il Parlamento europeo*

Il denunciante accusava il Parlamento di non avergli accordato l'accesso alla decisione dell'autorità con potere di nomina del 19 novembre 2003, che modificava la sede di lavoro di un suo collega, entro la scadenza prevista dal regolamento 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione<sup>14</sup>. Il denunciante chiedeva che il Parlamento gli permettesse di consultare il documento in questione.

Il Parlamento ha dichiarato che la richiesta di accesso del denunciante non era stata esaminata nel quadro giuridico del regolamento 1049/2001. Poiché i funzionari del Parlamento beneficiano di un accesso preferenziale a numerose fonti di informazioni, il Parlamento consigliava ai richiedenti di non ricorrere alla procedura definita nel regolamento 1049/2001 nel caso in cui la domanda di accesso concernesse documenti già divulgati. A seguito della richiesta da parte del Mediatore di un parere

<sup>14</sup>

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



sulla denuncia, il Parlamento ha inviato il documento richiesto al denunciante. L'incoerenza che aveva caratterizzato l'esame della richiesta del denunciante era imputabile all'incertezza giuridica dovuta all'assenza di gerarchia tra lo statuto dei funzionari, il regolamento 1049/2001 e il regolamento 45/2001 sulla protezione dei dati<sup>15</sup>. Erano quindi state adottate misure adeguate per consentire ai vari servizi del Parlamento di trattare rapidamente ulteriori richieste di accesso a documenti.

Il Mediatore ha rilevato che il denunciante aveva ottenuto l'accesso al documento richiesto, ma ha anche ricordato che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento 1049/2001 prevede che le domande di accesso ai documenti siano trattate prontamente. Egli ha osservato che nella domanda di conferma del 3 maggio 2004 il denunciante aveva citato il regolamento 1049/2001 quale base giuridica della sua richiesta di accesso.

Il Mediatore ha ritenuto che dalla lettera del Parlamento del 9 agosto 2004 emergesse chiaramente l'intenzione di applicare il regolamento 1049/2001 al caso del denunciante. Secondo il Mediatore il Parlamento avrebbe dovuto trattare la lettera del denunciante del 3 maggio 2004 alla stregua di una richiesta di conferma ai sensi del regolamento 1049/2001, oppure avrebbe dovuto spiegare per quale motivo, a suo giudizio, tale lettera dovesse essere considerata come una nuova richiesta di accesso. Il Mediatore ha poi riscontrato che tra la presentazione della domanda di conferma del denunciante e la data in cui gli era stato consentito l'accesso erano trascorsi più di tre mesi. Il Mediatore ha quindi formulato un'osservazione critica.

In un'osservazione supplementare il Mediatore ha considerato che l'esame delle domande di accesso ai documenti presentate dai funzionari senza ricorrere alle disposizioni sull'accesso del pubblico definite nel regolamento 1049/2001 non era da escludere, a meno che il funzionario non richiedesse espressamente il trattamento della domanda sulla base del regolamento. A giudizio del Mediatore spettava al Parlamento risolvere gli eventuali problemi in tale contesto, sia in linea generale che in occasione di una specifica richiesta di accesso a documenti. Il Mediatore ha inoltre osservato che il Parlamento dovrebbe in ogni caso garantire una risposta tempestiva alla domanda di accesso presentata da un funzionario. Egli si è dichiarato fiducioso sulla volontà del Parlamento di adottare misure adeguate per esaminare future richieste di accesso ai documenti presentate da funzionari.

## MANCATA RISPOSTA A UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2038/2004/GG contro il Parlamento europeo*

Il denunciante affermava che il Parlamento non aveva risposto a due richieste di informazioni su una risoluzione del Parlamento inviate tramite e-mail alla casella «Civis» del Parlamento. Egli chiedeva che il Parlamento gli inviasse una risposta.

Il Parlamento ha spiegato che la casella di posta elettronica «Civis» non era più programmata per ricevere messaggi dai cittadini e che era stata sostituita da un apposito modulo disponibile su Internet. Secondo il Parlamento, chi scriveva al vecchio indirizzo e-mail riceveva una risposta automatica che consigliava di utilizzare il nuovo modulo. Il Parlamento ha affermato che se il denunciante avesse utilizzato il modulo avrebbe ricevuto una risposta puntuale.

Il denunciante ha dichiarato di non aver ricevuto alcun messaggio di risposta automatica alle sue e-mail. I servizi del Mediatore hanno inviato messaggi di testo alla casella di posta elettronica «Civis», senza però ricevere la risposta standard di cui il Parlamento aveva parlato.

Il Mediatore ha chiesto ulteriori informazioni al Parlamento. Nella sua risposta quest'ultimo ha spiegato che, quando il denunciante aveva inviato le sue e-mail, il sistema di posta elettronica stava incontrando seri problemi a causa di una quantità eccessiva di messaggi indesiderati. Secondo il

<sup>15</sup>

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU 2001 L 8, pag. 1.

Parlamento, la ricezione di oltre 300 000 messaggi nella casella di posta «Civis» aveva comportato la paralisi delle istruzioni programmate nel sistema di gestione della posta elettronica finalizzate ad attivare la funzione di risposta automatica. Il Parlamento ha aggiunto che la situazione era stata risolta dopo l'introduzione di un nuovo programma di gestione della posta elettronica, che consentiva il perfetto funzionamento dell'invio sistematico di risposte. Ha poi precisato che la funzione di risposta automatica funzionava solo con e-mail ricevute esternamente alle istituzioni europee.

Il Mediatore ha rilevato che il Parlamento aveva risposto al messaggio del denunciante soltanto quasi sette mesi dopo aver ricevuto la richiesta e più di due mesi dopo che il Mediatore aveva informato il Parlamento circa il caso del denunciante. Il Mediatore ha ritenuto che questi periodi di tempo fossero palesemente superiori a quelli che potevano essere considerati intervalli ragionevoli per rispondere a tali richieste. Il Mediatore ha riconosciuto che i problemi tecnici del tipo indicato dal Parlamento potrebbero causare ritardi di cui l'istituzione o l'organo in questione non può essere ritenuto responsabile. Egli ha tuttavia notato che anche in seguito alla risoluzione del problema erano stati necessari quasi cinque mesi (e una denuncia al Mediatore) prima che la richiesta del denunciante fosse esaudita. Inoltre il Mediatore ha osservato che il Parlamento non aveva informato il denunciante circa i problemi tecnici, né presentato le sue scuse. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con un'osservazione critica.



### 3.4.2 Consiglio dell'Unione europea

#### ACCESSO A DOCUMENTI SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

##### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1875/2005/GG contro il Consiglio dell'Unione europea*

Il denunciante aveva presentato al Consiglio una richiesta di consultazione di tutti i documenti concernenti la negoziazione e la sottoscrizione di un accordo tra gli Stati membri dell'UE sulla situazione del personale militare e civile impegnato in attività di prevenzione dei conflitti e di gestione del rischio nel quadro della politica estera e di sicurezza comune. Il denunciante aveva inoltre chiesto una lista completa dei documenti sensibili di cui il Consiglio avrebbe potuto impedire la consultazione.

Il Consiglio aveva consentito l'accesso parziale a quattro documenti preparatori. Nella sua domanda di conferma il denunciante aveva osservato che, in considerazione dell'ambito dell'accordo, del fatto che il processo di elaborazione era durato due anni e della numerazione dei quattro documenti preparatori per i quali il Consiglio aveva permesso una consultazione parziale, il Consiglio disponeva presumibilmente di più di quattro documenti. Il Consiglio aveva risposto di non aver identificato altri documenti pertinenti e che la numerazione non consecutiva era dovuta al fatto che alcuni documenti provvisori erano stati dichiarati nulli e invalidati durante la produzione.

Il denunciante sosteneva che la posizione del Consiglio, secondo cui solo quattro documenti erano pertinenti, fosse palesemente irragionevole. Ha inoltre precisato che, in seguito a una richiesta presentata separatamente ai sensi della legislazione nazionale sulla libertà di informazione, egli aveva ottenuto l'accesso a un documento che il Consiglio non aveva menzionato.

Il Consiglio ha poi dichiarato di aver svolto ricerche approfondite e di essere in grado di confermare l'esistenza di dieci revisioni del documento in questione. L'istituzione ha spiegato che le versioni mancanti non erano state inserite nel registro elettronico, ma erano rimaste presso il dipartimento competente per la questione. In assenza di elementi a dimostrazione del fatto che i documenti erano stati registrati e convalidati elettronicamente, essi erano stati considerati nulli. Il Consiglio ha presentato le proprie scuse per questo errore d'ufficio. Ha tuttavia rimarcato che nel frattempo le sue regole interne per la registrazione dei documenti erano state modificate, in modo da registrare automaticamente i documenti come quelli in questione. Il Consiglio ha consentito l'accesso parziale o completo ai documenti temporanei.





Il Mediatore non capiva per quale ragione i documenti mancanti non fossero stati identificati sin dall'inizio o almeno in seguito alla domanda di conferma del denunciante. A giudizio del Mediatore, la dichiarazione del Consiglio secondo cui le revisioni erano state dichiarate nulle ed invalidate durante la produzione era fuorviante, in quanto lasciava erroneamente intendere che i documenti non fossero mai stati divulgati. Tuttavia le copertine dei documenti indicavano chiaramente che tali documenti erano destinati alla distribuzione.

Il Mediatore ha ritenuto che il problema fosse più grave di un semplice «errore d'ufficio». Tuttavia ha interpretato il riferimento del Consiglio al nuovo regolamento interno quale garanzia che problemi di questo tipo non si sarebbero più presentati. Il Mediatore ha quindi formulato un'osservazione critica in merito.

Quanto all'elenco dei documenti sensibili che il denunciante aveva richiesto, il Consiglio ha dichiarato di non essere in possesso di documenti di quel tipo. Il Mediatore ha osservato che il Consiglio aveva trattato questo punto per la prima volta solo nel suo parere sulla presente denuncia. Egli ha quindi formulato un'osservazione supplementare, invitando il Consiglio a fornire tali informazioni ai richiedenti il più presto possibile in occasioni future.



### 3.4.3 Commissione europea

#### DURATA DI UNA PROCEDURA D'INFRAZIONE E ACCESSO A DOCUMENTI

##### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2229/2003/MHZ contro la Commissione europea*

Il denunciante sosteneva, tra l'altro, che la Commissione aveva indebitamente rimandato la sua decisione in merito a una denuncia d'infrazione contro le autorità spagnole relativa alla costruzione di un centro per la trasformazione dei rifiuti a San Roman de la Vega. Il denunciante affermava inoltre che la Commissione non aveva risposto alla sua domanda di conferma sull'accesso alla decisione di avviare una procedura d'infrazione contro la Spagna e alla lettera di costituzione in mora destinata alle autorità spagnole.

La Commissione ha presentato le proprie scuse per non aver risposto alla domanda di conferma del denunciante, spiegando che si trattava di un errore amministrativo. Ha poi osservato che la recente introduzione del controllo elettronico della sua corrispondenza avrebbe permesso di evitare simili errori in futuro. L'istituzione ha tuttavia dichiarato di avere il diritto di rifiutare l'accesso per tutelare gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione<sup>16</sup>). Secondo la Commissione, la divulgazione della lettera di costituzione in mora appariva ancora più dannosa all'interesse pubblico dal momento che il denunciante intendeva utilizzarla nel contesto di procedimenti giudiziari presso tribunali nazionali. Il Mediatore non ha accettato tale argomentazione, precisando che i procedimenti giudiziari presso i tribunali sono importanti strumenti che permettono ai cittadini di tutelare i diritti sanciti dalla legislazione comunitaria. In tale contesto il Mediatore ha rilevato che, in relazione alla libera circolazione delle merci, il legislatore comunitario aveva specificamente previsto che ognuna delle parti ottenesse una copia della notifica inviata dalla Commissione a uno Stato membro concernente un ostacolo alla libera circolazione dei beni, e che tale disposizione era finalizzata, tra l'altro, a facilitare le azioni dei cittadini presso i tribunali nazionali. Pertanto il Mediatore non era convinto del fatto che, in circostanze diverse, la Commissione potesse addurre argomentazioni contrarie al ricorso a procedimenti giudiziari presso tribunali nazionali. Ciononostante ha ritenuto che, in base alla

<sup>16</sup>

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



giurisprudenza, la Commissione potesse ragionevolmente decidere di rifiutare l'accesso ai documenti. Pertanto, relativamente a tale aspetto della denuncia, non è stata rilevata cattiva amministrazione.

Quanto alla durata della procedura, il Mediatore ha osservato che le indagini della Commissione si erano prolungate per poco meno di tre anni. Poiché il parere della Commissione si riferiva esclusivamente a fattori generali suscettibili di creare ritardi, come un carico di lavoro eccessivo, il Mediatore ha ritenuto che l'istituzione non avesse giustificato adeguatamente la durata delle indagini. È stata quindi formulata un'osservazione critica.

La Commissione ha successivamente comunicato al Mediatore che in futuro si sarebbe impegnata a fornire spiegazioni più dettagliate in merito a casi di questo tipo.

## INADEGUATEZZA DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI SOVVENZIONI

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2411/2003/MHZ contro la Commissione europea*

Una ONG registrata del Regno Unito ha presentato una denuncia affermando, tra l'altro, che la procedura di finanziamento nell'ambito del programma quadro della Commissione sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) era eccessivamente complessa e di difficile comprensione. Secondo l'organizzazione, la Commissione l'aveva costretta a intraprendere attività impegnative in termini di tempo e denaro per rispondere a criteri di ammissibilità formali, pur sapendo sin dall'inizio che l'organizzazione non sarebbe stata in grado di soddisfare il criterio che prevedeva il coinvolgimento di organizzazioni partner nel progetto. L'organizzazione sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto risarcirla per le perdite subite nel tentativo di soddisfare i criteri di ammissibilità formali.

Secondo la Commissione, un'elevata percentuale delle candidature nell'ambito del programma AGIS presentava lacune relativamente ai requisiti illustrati nel bando. La Commissione ha riconosciuto che un singolo modulo di richiesta per due diversi tipi di sovvenzioni aveva probabilmente contribuito a queste lacune. Per questo motivo, e in quanto il progetto dell'organizzazione sembrava teso a realizzare la priorità politica di migliorare l'assistenza nel settore dei diritti fondamentali, la proposta era stata preselezionata. Dal momento che l'organizzazione non aveva presentato entro la scadenza prevista la candidatura per una sovvenzione di funzionamento, la Commissione aveva proposto di modificare la candidatura per richiedere in sostituzione una sovvenzione per progetti. Tuttavia, poiché l'ONG, tra l'altro, non aveva allegato una dichiarazione di partenariato, la Commissione non aveva selezionato la sua proposta.

Il Mediatore ha ritenuto deplorabile il fatto che la procedura per la presentazione di candidature nell'ambito del programma AGIS si fosse rivelata problematica. Tuttavia ha osservato che la Commissione aveva riconosciuto tali difficoltà e aveva adottato misure correttive. Inoltre ha ritenuto che la Commissione avesse fornito una giustificazione ragionevole in merito ai motivi per cui aveva consigliato all'ONG di richiedere una sovvenzione per progetti anziché una sovvenzione di funzionamento.

Ciononostante il Mediatore ha ricordato che i principi di buona amministrazione prevedono che, ove necessario, un funzionario fornisca assistenza ai cittadini su come affrontare una questione rientrante nella sua sfera di competenza e sulle azioni da intraprendere in seguito. Egli ha ritenuto che, date le specifiche circostanze del caso, la Commissione avrebbe dovuto garantire l'adeguatezza della consulenza fornita all'organizzazione in merito alla sua particolare situazione. Pertanto il fatto che la Commissione non avesse richiamato l'attenzione dell'ONG su un criterio di ammissibilità fondamentale, ossia la presenza di organizzazioni partner, costituiva un esempio di cattiva amministrazione.

Quanto alla richiesta di compensazione avanzata dall'ONG, il Mediatore ha osservato che quest'ultima non aveva quantificato le perdite, né presentato alcuna prova a riguardo. Ha pertanto ritenuto che, se l'organizzazione avesse voluto portare avanti il procedimento, avrebbe dovuto innanzitutto contattare direttamente la Commissione alla luce della scoperta di cattiva amministrazione del Mediatore.

## ASSENZA DI INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEI DATI

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 224/2004/PB contro la Commissione europea*

Il denunciante si è rivolto al Mediatore in merito alla risposta trasmessa dalla rappresentanza della Commissione a Copenhagen alla sua richiesta di informazioni sull'elaborazione di dati che lo riguardavano. Il 10 giugno 2003 la rappresentanza aveva contattato telefonicamente il denunciante in merito a una richiesta di accesso del pubblico a documenti. Il giorno stesso il denunciante aveva chiesto alla rappresentanza come avesse ottenuto il suo numero di telefono. Il 13 giugno 2003 la rappresentanza aveva comunicato al denunciante che egli stesso aveva indicato il suo numero di telefono in una [precedente] denuncia al Mediatore europeo. Il 14 luglio 2003 il denunciante aveva chiesto alla rappresentanza informazioni complete sul trattamento dei suoi dati personali. La sua richiesta era stata avanzata ai sensi della legislazione danese che attua la direttiva 95/46 sulla protezione dei dati<sup>17</sup> e che, in sostanza, contiene i medesimi requisiti stabiliti dall'articolo 13 del regolamento 45/2001 sulla protezione dei dati<sup>18</sup>.

Dalle indagini del Mediatore sono emersi i seguenti elementi. La rappresentanza della Commissione non aveva comunicato al denunciante se il numero di telefono utilizzato per contattarlo il 10 giugno 2003 fosse stato effettivamente registrato o meno. La Commissione ha esplicitato solamente nel parere inviato al Mediatore che la registrazione del numero di telefono non era stata effettuata. È poi emerso che il 27 agosto 2003 la rappresentanza aveva comunicato al denunciante che un numero di telefono errato era stato prima registrato a suo nome e successivamente cancellato, ma senza informarlo circa la data di registrazione o la data di cancellazione di tale numero. Inoltre dalla lettera inviata dalla rappresentanza al denunciante il 27 agosto 2003 emergeva chiaramente che la precedente comunicazione del 1° luglio 2003, nella quale la rappresentanza dichiarava di non aver mai registrato altri dati personali con il nome del denunciante, era scorretta, in quanto non veniva menzionato il numero di telefono errato che era stato registrato. Sulla base di tali osservazioni, il Mediatore ha ritenuto che la rappresentanza non gli avesse fornito informazioni esatte e di facile comprensione conformemente all'articolo 13 del regolamento 45/2001. Il Mediatore ha ritenuto di essere in presenza di un caso di cattiva amministrazione e ha formulato un'osservazione critica. Il Mediatore ha comunicato al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), la propria decisione, che comprendeva alcune osservazioni generali sulle intenzioni del Mediatore concernenti la trasmissione di informazione al GEPD e sulla consultazione di quest'ultimo nel quadro del trattamento di denunce sulla protezione dei dati.

### *Nota*

La Commissione ha successivamente espresso il proprio rammarico in merito alla violazione dell'articolo 13 del regolamento 45/2001, dichiarando che avrebbe ricordato alla rappresentanza della Commissione in Danimarca la necessità di rispettare in ogni caso le norme sulla protezione dei dati.

## PAGAMENTO TARDIVO DI UN CONTRIBUTO AL PROGETTO GALILEI

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 530/2004/GG contro la Commissione europea*

Una piccola impresa tedesca aveva collaborato in qualità di subappaltatrice al progetto Galilei, istituito al fine di completare l'analisi preliminare per Galileo, l'iniziativa europea per un sistema globale di navigazione satellitare. L'impresa ha presentato una denuncia al Mediatore in quanto, a suo avviso, i notevoli ritardi intercorsi tra l'invio dei consuntivi spese e il pagamento erano imputabili in gran

<sup>17</sup>

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU 1995 L 281, pag. 31.

<sup>18</sup>

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU 2001 L 8, pag. 1.

parte alla Commissione e non agli intermediari coinvolti nel progetto. Inoltre l'impresa affermava che la Commissione non aveva corrisposto la garanzia trattenuta in attesa della valutazione finale del progetto, che per l'impresa ammontava a quasi 13 000 euro. Si erano pertanto verificati gravi problemi finanziari. L'impresa chiedeva la corresponsione della garanzia di ritenzione e il versamento di interessi dovuti per il pagamento tardivo.

La Commissione ha replicato che un periodo di 240 giorni tra la presentazione del consuntivo spese e il pagamento di un subappaltatore era da ritenersi normale alla luce della struttura del progetto e che, sottoscrivendo il contratto, l'impresa aveva accettato una garanzia di ritenzione del 15% sino alla trasmissione di tutti gli elementi del progetto da fornire e previa approvazione della Commissione.

Il Mediatore ha rilevato dei ritardi connessi a due consuntivi spese e non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto adeguatamente all'accusa dell'impresa concernente la garanzia di ritenzione. Ha pertanto formulato una proposta di soluzione amichevole, suggerendo alla Commissione di corrispondere la garanzia e di valutare la possibilità di versare interessi.

La Commissione ha ricordato la struttura estremamente complessa del progetto, che coinvolgeva oltre 90 appaltatori e subappaltatori. Ha presentato le proprie scuse per i ritardi, ma ha anche osservato che essi si potevano difficilmente definire sostanziali. La Commissione ha inoltre precisato che corrispondere anticipatamente un pagamento finale parziale ad alcuni degli appaltatori principali non sarebbe stato coerente con la responsabilità comune di tutti gli appaltatori che avevano sottoscritto il contratto Galilei.

Tuttavia, secondo il Mediatore, nulla suggeriva che la Commissione non fosse stata consapevole della complessità del contratto quando si era impegnata ad effettuare i pagamenti entro un certo periodo di tempo. Benché relativamente contenuti, i ritardi costituivano un esempio di cattiva amministrazione.

Quanto alla garanzia di ritenzione, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione fosse pienamente autorizzata – e addirittura obbligata – ad adottare misure volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità nell'ambito della stipulazione di contratti. Ciononostante egli non era convinto che la Commissione non fosse in grado di versare la somma all'impresa, dal momento che l'istituzione non aveva messo in discussione la qualità del lavoro del denunciante o le spese dichiarate. Tuttavia, dal momento che nel frattempo la Commissione aveva provveduto al pagamento, non c'erano più motivi per svolgere ulteriori indagini su questo aspetto del caso.

In riferimento alla richiesta di interessi, il Mediatore ha osservato che in questo caso la struttura contrattuale rendeva alquanto improbabile il versamento di interessi da parte della Commissione in caso di ritardo nei pagamenti dovuti ai subappaltatori. Il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione alla Commissione invitandola a risarcire l'impresa.

La Commissione ha respinto il progetto di raccomandazione in quanto essa non aveva richiesto ai contraenti di utilizzare un modello specifico di contratto di subappalto e quindi l'impresa che aveva presentato la denuncia avrebbe potuto negoziare specifiche condizioni di versamento degli interessi con l'intermediario. Il Mediatore ha ritenuto decisamente improbabile che una piccola o media impresa come quella interessata potesse richiedere modifiche al contratto tipo. Ciononostante, in quanto questa possibilità non era da escludere, la prima conclusione del Mediatore sul pagamento degli interessi non poteva ritenersi valida.

Il Mediatore ha comunque ritenuto che le piccole e medie imprese difficilmente avessero una reale opportunità di partecipare a tali progetti in simili circostanze. Ha pertanto formulato un'osservazione supplementare invitando la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di modificare la propria pratica contrattuale standard al fine di rendere automatico il versamento di interessi ai contraenti in relazione alle somme dovute ai subcontraenti che hanno adempiuto ai loro obblighi. A giudizio del Mediatore una modifica di questo tipo avrebbe rappresentato un'utile conferma dell'impegno della Commissione nei confronti delle piccole e medie imprese.



### Nota

La Commissione ha comunicato al Mediatore di aver preso atto dell'osservazione critica e dell'osservazione supplementare e si è dichiarata disponibile a prendere in considerazione gli interessi delle PMI nei futuri contratti tipo, purché compatibili con gli interessi finanziari comunitari e con le disposizioni legislative in vigore.

## GESTIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 538/2004/TN contro la Commissione europea*

La Commissione aveva rifiutato l'offerta presentata dalla società del denunciante nell'ambito di una gara d'appalto. Il denunciante sosteneva, tra l'altro, che la Commissione aveva inviato messaggi confusi adducendo motivazioni incoerenti a giustificazione del rifiuto dell'offerta. Il denunciante chiedeva inoltre per quale motivo non avesse ricevuto una certa lettera della Commissione tramite fax. Infine spiegava di essere stato informato del fatto che, contrariamente a quanto indicato nel bando di gara, una delle offerte accettate era stata presentata solamente in formato originale, senza copie.

La Commissione ha dichiarato che, in risposta a un messaggio del denunciante, aveva fornito informazioni aggiuntive sulle ragioni alla base del rifiuto dell'offerta. Essa ha spiegato di non essere tenuta a inviare lettere via fax, sebbene si tratti di una regolare prassi, e che, conformemente al suo regolamento interno (il vademecum sugli appalti pubblici), non ritiene inammissibile un'offerta che non venga presentata in tre copie.

Il Mediatore ha osservato che il denunciante aveva scritto alla Commissione nel tentativo di confutare le motivazioni addotte dall'istituzione per giustificare il rifiuto dell'offerta e che la Commissione aveva risposto illustrando ulteriori ragioni alla base del rifiuto, senza precisare che queste ultime andavano ad aggiungersi a quelle indicate nella prima lettera. Inoltre non sembrava che la Commissione avesse preso atto dei tentativi del denunciante di confutare le prime ragioni addotte o di fornire una risposta al riguardo. Pertanto, a giudizio del Mediatore, la Commissione non aveva risposto nel modo più completo e dettagliato possibile alla lettera del denunciante, come stabilito dal Codice europeo di buona condotta amministrativa. Il Mediatore ha quindi formulato un'osservazione critica.

Egli ha inoltre elaborato due osservazioni supplementari: nella prima esortava la Commissione a formalizzare e a chiarire le proprie procedure relative all'invio di fax o lettere concernenti la valutazione delle offerte, mentre nella seconda osservava che il punto 10.5 del vademecum sugli appalti pubblici non sembrava corrispondere a quanto indicato nel bando di gara in questione, secondo cui era necessario presentare un originale firmato e due copie affinché l'offerta fosse ritenuta valida. Onde evitare casi di mancanza di equità in futuro, il Mediatore ha suggerito alla Commissione di riesaminare il rapporto esistente tra il vademecum e i bandi di gara relativamente al numero di copie delle offerte da consegnare.

### Nota

In risposta all'osservazione critica, la Commissione ha poi comunicato al Mediatore che, pur ritenendo di aver applicato correttamente le norme procedurali pertinenti, concordava in linea di principio sul fatto che le risposte alla corrispondenza dovrebbero essere quanto più complete possibili e che un impegno in tale direzione è necessario. In riferimento alla prima osservazione supplementare, la Commissione ha osservato che la norma secondo cui gli offerenti respinti vengono contattati tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica è applicabile unicamente alla notifica iniziale, mentre l'urgenza di ulteriori comunicazioni deve essere valutata dall'amministrazione aggiudicatrice caso per caso. In merito alla seconda osservazione supplementare, la Commissione ha dichiarato che il vademecum contiene norme generali, ma che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stilare norme specifiche sul numero e sulla forma delle offerte e che il rispetto di tali norme da parte degli offerenti deve essere valutato secondo i principi di proporzionalità, trattamento equo, non discriminazione e concorrenza più ampia possibile sanciti dall'articolo 89 del regolamento finanziario.

## DIRITTO DELLA DIFESA DURANTE UN'INDAGINE AMMINISTRATIVA

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 620/2004/PB contro la Commissione europea*

Un funzionario della Commissione aveva presentato una denuncia per vessazioni morali contro il denunciante, anch'egli funzionario della Commissione. La Commissione aveva costituito un team investigativo per condurre un'indagine amministrativa in merito all'accusa. L'indagine si era svolta quando apparentemente non esistevano regolamenti scritti sullo svolgimento di tali inchieste.

Nella relazione d'indagine il team investigativo affermava che esistevano prove a sostegno dell'accusa di vessazioni morali commesse dal denunciante. In seguito a tale relazione era stata presentata una proposta per l'invio di un'« ammonizione » al denunciante. Questo tipo di avvertimento, se formulato, sarebbe stato inserito nel fascicolo del denunciante. Inoltre dal parere della Commissione è emerso che il Direttore generale interessato avrebbe, e di fatto ha, preso in considerazione le conclusioni della relazione d'indagine per decidere se avviare o meno un procedimento disciplinare nei confronti del denunciante.

Nella sua denuncia al Mediatore il funzionario sosteneva, tra l'altro, che il team preposto alle indagini amministrative aveva violato il suo diritto della difesa.

Il Mediatore ha precisato che il rispetto del diritto della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario, che deve essere osservato anche in assenza di una specifica disposizione.

Il Mediatore ha ritenuto che in questo caso si potesse applicare il diritto ad essere ascoltato. Tuttavia tale diritto non comportava che il denunciante fosse informato circa tutto il materiale utilizzato dai responsabili delle indagini, a condizione che, prima della conclusione della relazione d'indagine, gli venissero comunicati gli accertamenti di fatto preliminari e la sostanza dei principali elementi di prova, dandogli la possibilità di presentare osservazioni in merito.

Sembrava che, in realtà, il team investigativo avesse concluso la relazione inviandola al Direttore generale senza comunicare al denunciante gli accertamenti preliminari e le relative prove e senza dargli l'opportunità di esprimere un parere in merito. A giudizio del Mediatore tale condotta violava il diritto della difesa del denunciante e pertanto costituiva un esempio di cattiva amministrazione.

## ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DI PESCA NELLE ACQUE DELLE AZZORRE

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1273/2004/GG contro la Commissione europea*

La denuncia riguardava l'entità delle attività di pesca permesse anteriormente al 1° agosto 2004 nelle « acque delle Azzorre », ossia nelle acque che circondano questo gruppo di isole portoghesi. In seguito all'adesione del Portogallo alle Comunità europee nel 1986, alcune disposizioni transitorie erano state applicate alla pesca nelle acque delle Azzorre. Tali disposizioni, tra cui si segnalano per importanza i regolamenti (CE) n. 685/95<sup>19</sup> e n. 2027/95<sup>20</sup> del Consiglio, riservavano effettivamente al Portogallo il diritto di pescare nelle acque delle Azzorre.

Il regolamento (CE) n. 1954/2003<sup>21</sup>, entrato in vigore il 14 novembre 2003, ha effettivamente abrogato il sistema precedente che disciplinava l'accesso alle acque delle Azzorre previsto dai regolamenti 685/95 e 2027/95. L'articolo 11 prevedeva entro il 31 luglio 2004 l'adozione di un regolamento volto

<sup>19</sup> Regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie, GU 1995 L 71, pag. 5.

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie, GU 1995 L 199, pag. 1.

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95, GU 2003 L 289, pag. 1.





a stabilire lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni attività di pesca. Questo regolamento è stato adottato il 19 luglio 2004 ed è entrato in vigore il 5 agosto 2004. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento, i regolamenti 685/95 e 2027/95 dovevano essere abrogati dal 1° agosto 2004 oppure a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 11 del regolamento, se anteriore.

Quindi non era chiaro se il vecchio sistema fosse stato abrogato il 14 novembre 2003, data di entrata in vigore del regolamento 1954/2003, oppure il 1° agosto 2004, data menzionata all'articolo 15 del regolamento 1954/2003.

Nel gennaio 2004 nelle acque delle Azzorre erano stati individuati pescherecci spagnoli. Le autorità spagnole avevano ritenuto che questo fosse legittimo, ritenendo che il vecchio sistema fosse stato abolito dal 14 novembre 2003.

Il governo regionale delle Azzorre aveva quindi presentato una denuncia contro la Spagna alla Commissione, sostenendo che l'attività dei pescherecci spagnoli violasse i regolamenti 685/95 and 2027/95.

Il denunciante, eurodeputato portoghese, aveva chiesto alla Commissione di chiarire la questione. La Commissione aveva dichiarato di condividere l'interpretazione del regolamento 1954/2003 proposta dalla Spagna.

Nella sua denuncia al Mediatore l'eurodeputato affermava che la Commissione aveva commesso un errore giuridico e che la sua posizione si era rivelata incoerente.

Il Mediatore ha ricordato che, conformemente alla buona prassi amministrativa, l'amministrazione è tenuta ad evitare errori giuridici e incoerenze nell'ambito di dichiarazioni pubbliche, nonché a riconoscere e correggere eventuali inesattezze. Egli ha osservato che l'interpretazione delle norme pertinenti fornita dalla Commissione si basava sul principio che, in caso di conflitto tra due atti giuridici, è il più recente a prevalere (*lex posterior derogat legi priori*). A giudizio del Mediatore, l'applicazione di questa massima giuridica era giustificata a due condizioni: (i) che l'atto più recente fosse incompatibile con il precedente e (ii) che il problema della relazione tra i due atti non fosse stato risolto dal legislatore in modo diverso. Il Mediatore ha osservato che in questo caso la prima condizione era soddisfatta. Ciononostante il regolamento 1954/2003 conteneva un'esplicita disposizione concernente la data di effettiva abrogazione dei regolamenti n. 685/95 e n. 2027/95, e non si trattava del 14 novembre 2003. Secondo il Mediatore, l'interpretazione più logica di tale disposizione era la seguente: il legislatore aveva inteso che i regolamenti del 1995 non andassero abrogati con effetto immediato, bensì solo in seguito all'adozione del «regolamento articolo 11» o dopo un periodo di tempo necessario alla sua adozione, la cui scadenza era stata fissata dal legislatore al 1° agosto 2004. Il Mediatore ha ritenuto che tale interpretazione fosse confermata dalla formulazione e dalla struttura del regolamento e che fosse coerente con le finalità dell'articolo 15 del regolamento n. 1954/2003.

Infine il Mediatore ha osservato che la Commissione stessa, nella sua relazione per una proposta legislativa presentata il 3 febbraio 2004, aveva confermato che i regolamenti n. 685/95 e n. 2027/95 non erano ancora stati aboliti.

In tali circostanze il Mediatore ha ritenuto che l'interpretazione della Commissione del regolamento 1954/2003 fosse errata e non coerente con la posizione assunta nella sua relazione del 3 febbraio 2004.

## ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A UN CONTRATTO IN CINA

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1368/2004/GG contro la Commissione europea*

La denuncia è stata presentata da una società tedesca appartenente a un consorzio con il quale la Commissione aveva concluso un contratto di servizi per la messa a disposizione di due esperti UE, un codirettore e un responsabile finanziario/amministrativo, per un progetto ambientale in Cina. Un





esperto assunto presso la società era stato nominato responsabile finanziario/amministrativo e, in seguito a un'aggiunta al suo contratto, era diventato vice codirettore. Due anni dopo la delegazione della Commissione a Pechino aveva comunicato al consorzio di aver deciso di rescindere il contratto di servizi, in quanto l'esperto non aveva adempiuto ai suoi obblighi contrattuali come modificato nell'aggiunta. Il denunciante aveva chiesto alla Commissione di consultare i documenti sui quali si fondava la rescissione del contratto. La Commissione aveva respinto la richiesta.

Nella sua denuncia al Mediatore la società tedesca sosteneva che la Commissione non aveva rispettato il regolamento 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione<sup>22</sup>. Essa riteneva inoltre che la rescissione del contratto fosse stata illegale.

La Commissione ha ribadito che i documenti non potevano essere divulgati in quanto avrebbero compromesso l'integrità personale dell'esperto e i suoi interessi commerciali. Ha inoltre aggiunto che i documenti potevano essere trasmessi solo a un'autorità giudiziaria, in seguito a un provvedimento emesso da un tribunale. Quanto alla rescissione del contratto, la Commissione aveva inviato due comunicazioni scritte alla società informandola del fatto che l'esperto non si stava assumendo le nuove responsabilità, ma la situazione non era migliorata.

In seguito all'esame del fascicolo della Commissione e dopo aver esaminato tutte le prove, il Mediatore ha concluso che, sebbene non si fosse in presenza di cattiva amministrazione in relazione alla rescissione del contratto, la Commissione non aveva fornito una spiegazione ragionevole a giustificazione del rifiuto di concedere l'accesso ai documenti pertinenti. Il Mediatore ha quindi trasmesso un progetto di raccomandazione alla Commissione esortandola a prendere nuovamente in considerazione la richiesta del denunciante.

La Commissione ha ribadito la propria convinzione di aver trattato la richiesta in modo adeguato. Tuttavia, in un'ottica di buona cooperazione, aveva riesaminato la questione concludendo di poter consentire l'accesso a 13 dei 16 documenti pertinenti, cancellando alcuni nominativi e dettagli contrattuali. Il denunciante ha accolto favorevolmente le concessioni della Commissione, sottolineando però che non erano sufficienti.

Pur riconoscendo che la Commissione aveva notevolmente contribuito a soddisfare le richieste avanzate, il Mediatore ha ritenuto che le misure adottate per implementare il progetto di raccomandazione non fossero soddisfacenti. A suo giudizio, la Commissione non aveva fornito una spiegazione adeguata per aver cancellato il nome del codirettore UE da alcuni documenti e per non aver concesso almeno un accesso parziale ai tre documenti restanti. Dopo aver concluso che non era opportuno trasmettere una relazione speciale al Parlamento europeo, il Mediatore ha archiviato il caso con un'osservazione critica.

## DICHIARAZIONE FUORVIANTE IN UN PARERE SU UNA PRECEDENTE DENUNCIA

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2862/2004/GG contro la Commissione europea*

Una ONG tedesca aveva presentato una richiesta presso la Direzione generale per gli aiuti umanitari (ECHO) per sottoscrivere il contratto quadro di partenariato. In seguito al rifiuto della richiesta, il trattamento del caso da parte della Commissione era stato oggetto di una prima denuncia presentata dall'ONG nel 2001 (caso 1702/2001/GG). Nella sua decisione sulla denuncia, il Mediatore aveva formulato svariate osservazioni critiche.

<sup>22</sup>

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



Nel suo parere sul caso 1702/2001/GG la Commissione aveva fatto riferimento alla sua corrispondenza con il ministero degli Affari esteri tedesco, dichiarando che quest'ultimo, in risposta a una richiesta di informazioni sull'adeguatezza della ONG, aveva affermato che era in corso un'indagine contro tale organizzazione e che pertanto non era in grado di trasmettere raccomandazioni. In una successiva nota interna, un membro del personale dell'ECHO aveva messo a verbale che le autorità tedesche non erano state in grado di fornire alcuna indicazione in quanto non lavoravano con l'ONG e quindi non la conoscevano. La Commissione aveva poi aggiunto che, malgrado continui contatti tra l'ECHO e il ministero degli Affari esteri tedesco nel contesto di verifiche concernenti ONG tedesche, nessun'altra informazione relativa alla ONG che aveva presentato la denuncia era stata fornita dalle autorità tedesche.

Nella nuova denuncia, presentata nel settembre 2004, l'organizzazione faceva riferimento a informazioni ricevute dal ministero degli Affari esteri tedesco. Secondo tali elementi, il ministero degli Affari esteri non si era sentito in dovere di fornire all'ECHO ulteriori informazioni e l'ECHO non si era mai informato sulla situazione delle indagini ai quali aveva fatto riferimento. L'organizzazione sosteneva pertanto che, tra l'altro, l'ECHO non aveva cercato di ottenere informazioni aggiornate, pertinenti e comprovabilmente esatte su di essa come invece aveva dichiarato, e che nel suo parere sul caso 1702/2001/GG aveva mentito al Mediatore.

La Commissione ha replicato sostenendo che le dichiarazioni in questione non potevano essere interpretate come suggerito dall'ONG. Alla luce delle informazioni ricevute dal ministero degli Affari esteri tedesco, aveva deciso di sospendere il trattamento della richiesta avanzata dall'organizzazione. Ha poi aggiunto di aver atteso una risposta dal ministero degli Affari esteri e di non avere mai finto di agire diversamente.

Il Mediatore ha osservato che il richiamo ai «continui contatti» andava riferito a contatti relativi al caso dell'organizzazione, ma che la Commissione non sembrava mettere in discussione il fatto che nessuno di questi contatti fosse stato stabilito dopo quello menzionato nella nota interna. Inoltre il Mediatore non capiva esattamente che tipo di risposta ci si potesse attendere da un'istituzione che aveva dichiarato di non conoscere l'ONG.

Il Mediatore ha quindi ritenuto fuorviante la dichiarazione della Commissione secondo cui le autorità tedesche non avevano fornito ulteriori informazioni nonostante continui contatti. Ha pertanto formulato un'osservazione critica, considerando tuttavia che non esistessero prove sufficienti per dimostrare che la Commissione avesse mentito deliberatamente. Quanto alle altre accuse dell'ONG, non è stata rilevata cattiva amministrazione.

## TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA CONTRO UNA DITTA PRIVATA

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 3622/2004/GG contro la Commissione europea*

Un cittadino tedesco residente in Francia usufruiva dei servizi della società di telecomunicazione Tele 2 e desiderava pagare le bollette tramite addebito diretto dal suo conto bancario tedesco. Tuttavia Tele 2 aveva rifiutato di fornirgli le informazioni necessarie allo svolgimento di tale transazione, ossia i suoi codici IBAN (*International Bank Account Number*) e BIC (*Bank Identifier Code*). Ritenendo che il comportamento di Tele 2 costituisse una violazione delle norme comunitarie sul mercato interno, il denunciante aveva presentato alla Commissione una denuncia contro Tele 2.

Il denunciante si è quindi rivolto al Mediatore sostenendo che la Commissione non aveva trattato la sua denuncia in modo adeguato.

Quanto al contenuto della denuncia, la Commissione ha dichiarato che Tele 2 non aveva commesso alcuna violazione del regolamento pertinente, che in nessun modo obbligava la società ad accettare uno strumento di pagamento specifico. Esso stabiliva infatti unicamente un principio di non discriminazione tra gli strumenti di pagamento nazionali e quelli transfrontalieri. Dal momento che

Tele 2 non prevedeva la fatturazione transfrontaliera, la società aveva il diritto di non comunicare le proprie coordinate bancarie internazionali al denunciante. La Commissione ha dichiarato che all'interno dell'UE non esisteva ancora la possibilità di addebito automatico transfrontaliero. Essa stava lavorando alla creazione di un'area unica dei pagamenti, compreso un regime di addebito diretto paneuropeo, e a tale scopo aveva intenzione di proporre una direttiva nel 2005.

Il Mediatore ha giudicato ragionevole la conclusione della Commissione secondo cui Tele 2 non aveva violato la legislazione comunitaria. Ha giudicato deplorabile l'impossibilità di ricorrere a un addebito diretto a carattere transfrontaliero nell'UE, ma ha osservato che la Commissione aveva previsto misure per modificare la situazione nel prossimo futuro.

Quanto agli aspetti procedurali, tuttavia, secondo il Mediatore nulla suggeriva che in questo caso le garanzie procedurali relative al trattamento di una denuncia per infrazione fossero state rispettate. Conformemente alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo del 2002, relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario<sup>23</sup>, non è necessario registrare come denunce le comunicazioni scritte che denunciano il comportamento di un ente privato ma, qualora la Commissione decida di non iscrivere una comunicazione scritta nel registro delle denunce, l'autore deve essere informato di conseguenza. Il Mediatore ha notato che in questo caso nulla lasciava intendere che la Commissione avesse agito conformemente alla comunicazione. Inoltre il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avrebbe dato prova di buona pratica amministrativa comunicando al denunciante il risultato delle indagini svolte presso le autorità francesi circa il comportamento di Tele 2. Tuttavia nessuna di queste informazioni era stata fornita prima che il denunciante si rivolgesse al Mediatore. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con un'osservazione critica.

## INAMMISSIBILITÀ DI ENTI A SCOPO DI LUCRO

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2673/2004/PB contro la Commissione europea*

La Commissione aveva comunicato al denunciante che il suo gruppo non avrebbe soddisfatto i criteri di ammissibilità di un programma comunitario finalizzato a divulgare informazioni al grande pubblico sull'allargamento dell'UE, in quanto era ormai pratica usuale escludere da tali programmi gli enti a scopo di lucro. Il denunciante si è rivolto al Mediatore giudicando errata la pratica della Commissione.

La Commissione ha spiegato che l'esclusione degli enti a scopo di lucro non era una questione di «pratica amministrativa», bensì si basava su una serie di considerazioni specifiche. Innanzitutto l'aiuto finanziario dell'UE non deve comportare la realizzazione di utili per i beneficiari. La Commissione ha ritenuto che il rischio di realizzare degli utili fosse maggiore nel caso di enti privati a scopo di lucro rispetto agli attori della società civile, che a giudizio della Commissione non comprendevano enti a scopo di lucro. In secondo luogo la società civile presenta un effetto moltiplicatore, ritenuto utile ai fini del programma in questione. In terzo luogo i cittadini ritengono maggiormente credibili le informazioni sull'allargamento dell'UE divulgate da attori della società civile che lavorano nell'interesse del pubblico rispetto alle informazioni diffuse da enti a scopo di lucro.

Il Mediatore ha osservato che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale relativamente all'elaborazione dei criteri di selezione e delle altre condizioni negli inviti a presentare proposte. Ciononostante il Mediatore poteva esaminare se le istituzioni avessero agito nei limiti di tale discrezionalità.

Quanto alla prima osservazione della Commissione secondo cui il rischio di realizzare utili sarebbe stato maggiore nel caso di enti a scopo di lucro, il Mediatore ha innanzitutto precisato che la

<sup>23</sup>

GU 2002 C 244, pag. 5.

Commissione era autorizzata a decidere che il programma non dovesse costituire una fonte di profitto per i beneficiari dei finanziamenti UE. Secondo il Mediatore, tuttavia, sarebbe stato possibile raggiungere tale obiettivo mediante l'inserimento di una specifica condizione nelle convenzioni di sovvenzione in questione. Pertanto la preoccupazione della Commissione sembrava fondarsi sulla supposizione che per gli enti a scopo di lucro sarebbe stato più difficile rispettare le condizioni della convenzione di sovvenzione rispetto agli attori della società civile. Il Mediatore ha espresso i propri dubbi in merito all'effettiva validità di tale congettura. Tuttavia, alla luce delle conclusioni relative alla seconda e alla terza osservazione, il Mediatore non ha ritenuto necessario svolgere ulteriori indagini su tale questione.

La seconda e la terza osservazione della Commissione riguardavano essenzialmente i probabili vantaggi risultanti dall'affidare il programma agli attori della società civile che operano nell'interesse del pubblico. Non sembrava che la Commissione avesse assunto una posizione irragionevole considerando che sarebbe stato possibile ottenere più facilmente tali vantaggi ricorrendo agli attori della società civile. Pertanto, a giudizio del Mediatore, il denunciante non aveva dimostrato che la Commissione avesse agito oltre i suoi poteri discrezionali decidendo di escludere gli enti a scopo di lucro dall'invito a presentare proposte. Il Mediatore non ha quindi rilevato cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha inoltre formulato un'osservazione critica nei confronti della Commissione, che non aveva accusato ricevuta delle proposte inviate dal denunciante e da altri candidati in risposta all'invito a presentare proposte.



### 3.4.4 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

#### MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'OLAF DELLA PROBABILE DURATA DI UN'INDAGINE

*Sintesi della decisione sulla denuncia 140/2004/PB contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*

Un funzionario ha presentato una denuncia contro l'OLAF in merito al trattamento che l'Ufficio aveva riservato a informazioni trasmesse dal denunciante circa presunte attività illecite all'interno di un organo comunitario per il quale aveva lavorato. Il denunciante lamentava, tra l'altro, la mancata comunicazione di informazioni da parte dell'OLAF in merito al ragionevole periodo di tempo necessario allo svolgimento delle indagini concernenti la denuncia. Le disposizioni pertinenti allora in vigore prevedevano che, in caso di denuncia di attività illecite da parte di un «informatore», il funzionario lasciasse all'OLAF o alla Commissione un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure adeguate prima che il funzionario stesso informasse i capi di altre specifiche istituzioni comunitarie circa i presunti atti illeciti. Per «periodo di tempo ragionevole» si intendeva il periodo che l'Ufficio o la Commissione, a seconda dei casi, avrebbe indicato come necessario per svolgere le indagini, a condizione che il funzionario o l'agente ne fosse debitamente informato.

In sostanza l'OLAF ha affermato che tale disposizione non rappresentava un problema, in quanto il denunciante non aveva dichiarato di essere stato penalizzato per aver divulgato le informazioni esternamente alla Commissione o all'OLAF. Quest'ultimo ha inoltre precisato che, anche in caso di applicabilità, la disposizione era stata integralmente osservata in quanto il denunciante non aveva mai indicato di aver ritenuto che un ragionevole periodo di tempo fosse trascorso.

Il Mediatore ha osservato che: (i) la disposizione in questione era finalizzata a rendere noto al funzionario interessato il momento in cui sarebbe stato possibile divulgare le informazioni esternamente alla Commissione o all'OLAF senza essere penalizzato; (ii) la disposizione non richiedeva che il funzionario interessato fosse già stato penalizzato o avesse richiesto informazioni circa il ragionevole periodo di

tempo; (iii) la disposizione imponeva chiaramente all'OLAF l'obbligo di fornire al funzionario, in qualunque caso, le informazioni concernenti il periodo di tempo entro cui prevedeva di concludere le indagini relative ad un caso di denuncia di attività illecita da parte di un «informatore». Ricordando che la Corte di giustizia è l'autorità suprema per le questioni attinenti al significato e all'interpretazione del diritto comunitario, il Mediatore ha formulato un'osservazione critica in merito alla gestione del caso da parte dell'OLAF.

#### *Nota*

Lo statuto dei funzionari modificato (2004) contiene norme specifiche che disciplinano tale ambito (Titolo II, «Doveri e diritti del funzionario»).



### 3.4.5 Banca europea per gli investimenti

#### SCAMBIO DI E-MAIL CON UN CANDIDATO A UN POSTO DI LAVORO

##### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1700/2004/MF contro la Banca europea per gli investimenti*

Il denunciante era stato inserito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) in una lista ristretta di candidati nell'ambito di una procedura di selezione. Il 30 maggio 2002 il denunciante aveva inviato un'e-mail chiedendo informazioni circa le possibilità di essere assunto presso la BEI. Il giorno stesso il capo dell'unità Risorse della BEI aveva inviato due e-mail al denunciante. Nella prima aveva scritto «È completamente impazzito», osservando che il denunciante aveva trasmesso la sua candidatura ad oltre 18 capi unità. Nella seconda aveva suggerito al denunciante di non inviare altre e-mail. Aveva quindi dichiarato: «Le sarei grato se potesse astenersi da azioni di questo tipo, che non favoriscono necessariamente la sua candidatura».

Nella sua denuncia al Mediatore, l'interessato affermava innanzitutto che il capo dell'unità Risorse della BEI aveva agito in modo offensivo e intimidatorio nei suoi confronti nelle due e-mail del 30 maggio 2002.

La BEI ha spiegato che la prima delle due e-mail era stata inviata al denunciante per errore e che la BEI ne deplorava sinceramente il contenuto. Quanto alla seconda e-mail, il denunciante non era stato sottoposto ad alcun tipo di intimidazione. Il capo unità aveva semplicemente inviato l'e-mail allo scopo di assistere il denunciante, informandolo del fatto che contattare frequentemente la BEI in merito a un'eventuale assunzione avrebbe potuto compromettere le sue possibilità di successo.

Il Mediatore ha osservato che, nel caso in cui la prima e-mail fosse stata indirizzata di proposito al denunciante, il suo linguaggio sarebbe stato decisamente inappropriato. Dal momento che la BEI aveva chiarito che l'e-mail era stata inviata al denunciante per errore, il Mediatore non ha ritenuto necessario svolgere ulteriori indagini su tale aspetto della denuncia.

Il Mediatore ha osservato che la seconda e-mail della BEI del 30 maggio 2002 stabiliva un nesso tra le e-mail del denunciante e la sua candidatura, che correva il rischio di essere respinta se egli avesse continuato a inviare e-mail per ottenere informazioni. Il Mediatore ha osservato che la risposta alla richiesta di informazioni del denunciante sulla sua candidatura conteneva termini che dal lettore medio potevano essere interpretati come minacciosi; la BEI non aveva quindi rispettato l'articolo 11 e l'articolo 12, paragrafo 1 del Codice europeo di buona condotta amministrativa. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica.





## GESTIONE DI UNA RICHIESTA DI ACCESSO A INFORMAZIONI DA PARTE DELLA BEI

*Sintesi della decisione sulla denuncia 3442/2004/PB contro la Banca europea per gli investimenti*

Il denunciante aveva richiesto informazioni su prestiti che la Banca europea per gli investimenti (BEI) concedeva attraverso banche intermediarie per progetti di piccole e medie dimensioni concernenti l'energia rinnovabile. Egli riteneva che la BEI avesse erroneamente respinto la sua richiesta. La BEI ha spiegato che, secondo la sua politica, la divulgazione di informazioni dettagliate concernenti il credito su prestiti globali rientrava nelle competenze della banca intermediaria (...). La BEI avrebbe potuto fornire, su richiesta, dati aggregati sul finanziamento di prestiti globali, suddivisi per paese e per settore. Secondo la BEI tale prassi si basava sul fatto che il rapporto contrattuale concerneva i beneficiari finali e la banca intermediaria, e non la BEI; pertanto quest'ultima non avrebbe dovuto divulgare informazioni attinenti al rapporto confidenziale tra la banca intermediaria e il beneficiario finale. Alla luce di tale eccezione prevista dalle Regole per l'accesso del pubblico ai documenti della BEI, tale osservazione appariva legittima. Il Mediatore non ha quindi rilevato cattiva amministrazione.

Il denunciante affermava inoltre che la BEI aveva risposto in ritardo al suo reclamo concernente il rifiuto di concedere l'accesso alle informazioni summenzionate. La BEI ha dichiarato che, alla luce della complessità del reclamo del denunciante, era stato necessario consultare adeguatamente tutti gli esperti pertinenti.

Valutando tale affermazione, il Mediatore ha precisato che è buona pratica amministrativa rispondere ai reclami entro un periodo di tempo ragionevole e, ad ogni modo, entro la scadenza eventualmente stabilita dall'istituzione interessata. In questo caso, la scadenza fissata dalla BEI nel proprio Codice di buona condotta amministrativa era pari a due mesi. Il Mediatore riteneva che la spiegazione della BEI a giustificazione della sua risposta tardiva non fosse convincente, in quanto non capiva come la BEI potesse considerare che la questione sollevata dal denunciante fosse «complessa» ai sensi della relativa disposizione del Codice di buona condotta amministrativa. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la mancata risposta della BEI al reclamo del denunciante del 9 luglio 2004 entro il termine di due mesi fissato dal suo Codice di buona condotta amministrativa costituisse un caso di cattiva amministrazione. Ha pertanto formulato un'osservazione critica.

## 3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCETTATI DALL'ISTITUZIONE



### 3.5.1 Commissione europea

#### LIMITE D'ETÀ PER I TIROCINANTI

*Sintesi della decisione sulla denuncia 2107/2002/(BB)PB contro la Commissione europea*

La denuncia riguardava le norme a disciplina dei tirocini effettuati presso la Commissione, che stabilivano chiaramente un limite d'età di 30 anni. Secondo il denunciante, il limite imposto costituiva una discriminazione fondata sull'età ed era quindi contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali afferma che: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, su [...], l'età [...]». Conformemente alla giurisprudenza



consolidata della Corte di giustizia europea, una disparità di trattamento è discriminatoria se non viene giustificata da fattori obiettivi.

La Commissione riteneva che il limite d'età di 30 anni fosse obiettivamente giustificato in quanto il programma di tirocini presso la Commissione era destinato a giovani all'inizio della loro carriera: il limite d'età non era pertanto discriminatorio, bensì conforme all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.

Dopo aver esaminato attentamente le argomentazioni della Commissione, il Mediatore ha ritenuto che il limite d'età fissato per i tirocini presso l'istituzione costituisse un caso di discriminazione ingiustificata. Il 15 giugno 2004 ha quindi trasmesso un progetto di raccomandazione alla Commissione invitandola ad abolire il limite d'età.

Il 29 marzo 2005 la Commissione ha informato il Mediatore di aver adottato nuove norme relative ai tirocini, che non prevedevano l'imposizione di limiti d'età. Le nuove norme sarebbero entrate in vigore il 1° marzo 2005.

Sulla base delle indagini effettuate, il Mediatore ha concluso che la Commissione aveva accettato il progetto di raccomandazione e che le misure adottate di conseguenza erano soddisfacenti. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Il Mediatore ha inoltre osservato che molti altri organi e istituzioni dell'UE applicano limiti d'età ai loro programmi di tirocinio. Egli ha quindi dichiarato che avrebbe avviato un'indagine di propria iniziativa relativa a questi programmi.

## CANCELLAZIONE DI UN IMPEGNO FINANZIARIO

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 2111/2002/MF (caso riservato) contro la Commissione europea*

Il denunciante aveva trasmesso alla rappresentanza della Commissione in Francia un progetto concernente le strategie di comunicazione relative all'allargamento dell'UE. Il progetto prevedeva tre incontri con la stampa. Nel novembre 2001 la Commissione aveva assunto un impegno finanziario volto a cofinanziare il progetto del denunciante per una somma pari a 94 854 euro per tre visite. Tuttavia, quattro settimane dopo la fase conclusiva del progetto concernente il terzo incontro con la stampa, la rappresentanza della Commissione in Francia aveva deciso di cancellare l'impegno.

Il denunciante si è rivolto al Mediatore chiedendo di ottenere un rimborso dei costi e un risarcimento per i danni causati.

La Commissione affermava che la decisione in questione non costituiva una revoca unilaterale di un obbligo contrattuale e che nessun obbligo giuridico la legava al denunciante. Pertanto quest'ultimo non aveva subito alcun tipo di danno.

Il Mediatore ha ricordato l'articolo 10 del Codice europeo di buona condotta amministrativa. Ha osservato che l'approvazione del progetto e la copertura dei costi individuati erano stati notificati al denunciante. Ha inoltre rilevato che la Commissione aveva contribuito finanziariamente ai primi due incontri con la stampa. Il Mediatore ha ritenuto che, in tali circostanze, il denunciante potesse ragionevolmente aspettarsi che la Commissione versasse un contributo finanziario anche per l'ultimo evento programmato.

Il Mediatore ha quindi formulato una proposta di soluzione amichevole, suggerendo alla Commissione di adottare misure volte a garantire che il denunciante, per quanto possibile, fosse messo nella posizione in cui si sarebbe trovato in assenza di cattiva amministrazione. Questa soluzione avrebbe potuto prevedere un'offerta di compensazione finanziaria.



La Commissione ha comunicato al Mediatore di aver deciso di accettare la proposta. Malgrado tale promessa, il denunciante ha poi dichiarato di non essere mai stato contattato dalla Commissione. Il Mediatore ha quindi formulato un progetto di raccomandazione esortando la Commissione a contattare senza indugio il denunciante, allo scopo di concordare una soluzione equa che comprendesse un'offerta di compensazione ragionevole.

La Commissione ha infine proposto una compensazione pari a 56 000 euro, che il denunciante ha accettato. Il Mediatore ha quindi archiviato il caso.

## SELEZIONE DI ALUNNI NELLE SCUOLE EUROPEE

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 1435/2003/MF contro la Commissione europea*

I denunciati avevano presentato una domanda per iscrivere il figlio alla sezione elementare di lingua inglese della Scuola europea di Ixelles (Bruxelles) per l'anno scolastico 2003/2004, ma la loro richiesta era stata respinta. Nella denuncia al Mediatore essi sostenevano di non essere stati informati circa le ragioni alla base del rifiuto e chiedevano l'annullamento di tale decisione.

La Commissione ha dichiarato che le norme di ammissione degli alunni alle Scuole europee erano state approvate dal Consiglio superiore, il quale aveva deciso che l'iscrizione a una delle sezioni linguistiche delle Scuole europee (scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria) doveva essere determinata, di regola, in base alla lingua parlata generalmente dall'alunno. Nel caso in questione, le lingue parlate in famiglia erano l'italiano e lo spagnolo. Il figlio dei denunciati aveva il diritto di essere iscritto a una Scuola europea, ma non necessariamente nella sezione linguistica scelta dai genitori.

Il Mediatore ha osservato che la lettera inviata ai denunciati il 25 settembre 2003 dal direttore della Scuola europea di Ixelles faceva riferimento a entrambe le lingue che, a suo avviso, venivano parlate generalmente dal figlio dei denunciati, ossia lo spagnolo e l'italiano, nonché alla mancanza di posti disponibili nella sezione anglofona. La decisione sembrava pertanto giustificata da tali considerazioni. Ciononostante, nel caso in cui l'ammissione a una specifica sezione linguistica fosse stata subordinata alla lingua parlata di preferenza dall'alunno, non era chiaro il motivo per cui il direttore avesse anche menzionato la mancanza di posti disponibili nella sezione anglofona, dal momento che l'inglese, secondo il direttore, non era una delle lingue parlate generalmente dal figlio dei denunciati. Se, al contrario, l'ammissione a una specifica sezione linguistica fosse dipesa dal numero di posti disponibili, era difficile capire perché il direttore avesse fatto riferimento anche alle lingue parlate generalmente dal figlio del denunciante. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la lettera del direttore della Scuola europea di Ixelles non fosse sufficientemente chiara per permettere ai denunciati di capire le motivazioni alla base della decisione di escludere il figlio dalla sezione anglofona. Ciò costituiva una mancanza di trasparenza nella procedura di selezione degli alunni e, pertanto, un caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha inviato un progetto di raccomandazione alla Commissione esortandola a precisare le condizioni di ammissione degli alunni alle sezioni linguistiche delle Scuole europee.

Nel suo parere circostanziato la Commissione ha comunicato al Mediatore che il Consiglio superiore aveva deciso di affidare al Consiglio d'ispezione l'esame dell'organizzazione delle sezioni linguistiche delle Scuole europee in generale. La Commissione ha inoltre reso noto che, nel frattempo, aveva trasmesso al segretario generale delle Scuole europee una richiesta di chiarimento dei criteri di ammissione degli alunni. Al fine di promuovere trasparenza, responsabilità e corretta gestione nel sistema delle Scuole europee, la Commissione aveva lanciato una consultazione di ampio respiro sullo sviluppo delle Scuole europee, conclusasi il 30 giugno 2005.

I denunciati hanno comunicato ai servizi del Mediatore che il parere circostanziato della Commissione era soddisfacente e che il figlio era stato ammesso alla sezione anglofona per l'anno scolastico 2005/2006.

Il Mediatore ha concluso che la Commissione aveva accettato il progetto di raccomandazione e che le misure da essa intraprese erano accettabili. Il Mediatore ha quindi archiviato il caso.

## ACCESSO A UN DOCUMENTO PRODOTTO DA UNO STATO MEMBRO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

### *Sintesi della decisione sulla denuncia 116/2005/MHZ contro la Commissione europea*

Il denunciante, eurodeputato, aveva chiesto alla Commissione di consultare una lettera inviata nel marzo 2004 alla Commissione stessa dall'allora ministro portoghese delle Finanze nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. La Commissione, invocando l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino del regolamento 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione<sup>24</sup>, aveva rifiutato la richiesta in quanto la divulgazione della lettera avrebbe compromesso la tutela dell'interesse pubblico relativamente alla politica finanziaria, monetaria o economica dello Stato membro interessato.

Secondo il denunciante, la Commissione aveva interpretato tale eccezione in senso troppo ampio e avrebbe dovuto permettergli di consultare il documento.

La Commissione ha ribadito che la divulgazione della lettera avrebbe pregiudicato la politica economica e finanziaria del governo portoghese. Ha altresì dichiarato di non aver provveduto a consultare le autorità portoghesi prima di rifiutare la richiesta del denunciante, ritenendo che tale eccezione impedisse la divulgazione della lettera in questione.

Il Mediatore ha quindi contattato la rappresentanza permanente del Portogallo presso l'Unione europea, domandando l'opinione delle autorità portoghesi circa le eventuali ripercussioni negative della divulgazione della lettera sulla politica economica e finanziaria del governo portoghese. Nella loro risposta le autorità portoghesi hanno dichiarato che la lettera in questione non conteneva elementi suscettibili di influenzare la politica economica e finanziaria del Portogallo, e che pertanto poteva essere trasmessa al denunciante.

Il Mediatore ha inoltrato la risposta delle autorità portoghesi alla Commissione, domandando a quest'ultima se fosse finalmente disposta a permettere la consultazione della lettera. Non avendo ottenuto una risposta entro il termine previsto, il Mediatore ha inviato alla Commissione un progetto di raccomandazione esortandola a considerare nuovamente il rifiuto di concedere l'accesso al documento in questione.

Poco dopo aver formulato il progetto di raccomandazione, il Mediatore ha ricevuto dalla Commissione una risposta alla sua richiesta precedente. Nella sua risposta la Commissione ha accettato di consentire al denunciante l'accesso al documento, allegandone una copia. Ha inoltre presentato le proprie scuse per il ritardo accusato nel rispondere al Mediatore.

Il Mediatore ha ritenuto che la risposta della Commissione rappresentasse, in sostanza, un'accettazione del suo progetto di raccomandazione e che contenesse misure di attuazione soddisfacenti.

<sup>24</sup>

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



### 3.5.2 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

#### INFORMAZIONI FUORVIANI IN UN COMUNICATO STAMPA

*Sintesi della decisione sulla denuncia 3446/2004/GG contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*

Il denunciante, ex corrispondente da Bruxelles del settimanale tedesco Stern, aveva presentato al Mediatore svariate denunce contro l'OLAF. Nel caso 1840/2002/GG l'OLAF aveva accusato il denunciante di aver utilizzato in due articoli alcuni documenti confidenziali dell'OLAF ottenuti ricorrendo alla corruzione. Al termine delle indagini, il Mediatore aveva formulato un'osservazione critica (cfr. Relazione annuale 2003). Il caso 2485/2004/GG (cfr. di seguito, sottosezione 3.7.3) riguardava dichiarazioni errate e fuorvianti rivolte al Mediatore da parte dell'OLAF durante le indagini sul caso 1840/2002/GG.

Il presente caso riguardava una rassegna stampa pubblicata nel giugno 2004 dall'OLAF sul suo sito web, che conteneva riferimenti ad articoli comparsi sul *Süddeutsche Zeitung* e sull'*EUobserver* circa gli attriti tra il denunciante e l'OLAF. Il denunciante affermava che l'OLAF aveva citato tali articoli distorcendone il significato e quindi in modo tendenzioso, senza comportarsi in maniera obiettiva e imparziale. In seguito a una sua richiesta l'OLAF aveva già modificato il passaggio in questione, ma il denunciante lo giudicava ancora fuorviante ed esigeva che l'OLAF ritirasse o correggesse il testo quanto prima.

A giudizio del Mediatore, dal testo dell'OLAF emergeva chiaramente che un ex portavoce della Commissione aveva confermato le accuse contro il denunciante. Tuttavia, secondo l'articolo del *Süddeutsche Zeitung*, l'ex portavoce aveva puntualizzato e ridimensionato le proprie dichiarazioni. Il Mediatore ha quindi reputato fuorviante il testo pubblicato dall'OLAF.

Inoltre nella rassegna stampa dell'OLAF si affermava che il suo viceportavoce aveva dichiarato all'*EUobserver* di non avere nessun motivo di smentire il contenuto dell'articolo nel *Süddeutsche Zeitung*. Tuttavia, poiché l'OLAF non aveva presentato correttamente i contenuti dell'articolo in questione, il Mediatore ha ritenuto che il significato della dichiarazione del portavoce fosse stato distorto. In un progetto di raccomandazione ha quindi esortato l'OLAF a riesaminare e a correggere le informazioni nella sua rassegna stampa.

L'OLAF, in risposta, ha suggerito tre diverse modalità di attuazione del progetto di raccomandazione del Mediatore: (i) eliminare due paragrafi dalla rassegna stampa; (ii) modificare un paragrafo o (iii) eliminare tutte le analisi della stampa dal suo sito web e interrompere il servizio. Il Mediatore ha comunicato all'OLAF che le prime due possibilità avrebbero probabilmente risolto la questione e che il denunciante riteneva particolarmente adeguata la seconda soluzione. L'OLAF ha quindi modificato la formulazione del paragrafo interessato e il denunciante ha riconosciuto che l'OLAF aveva apportato le correzioni necessarie.

Pur prendendo atto delle ulteriori critiche rivolte all'OLAF da parte del denunciante, il Mediatore ha ritenuto che l'OLAF avesse accettato il suo progetto di raccomandazione che avesse adottato adeguate misure per attuarlo. Ha pertanto archiviato il caso.

## 3.6 CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI



### 3.6.1 Commissione europea

#### DENUNCIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 226 CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI A PENSIONE

*Sintesi della decisione sulla denuncia 1423/2004/ELB contro la Commissione europea*

Il denunciante, agente temporaneo presso il Parlamento europeo, aveva precedentemente acquisito diritti a pensione lavorando nel settore agricolo in Francia. Aveva quindi cercato di trasferire tali diritti a pensione al regime pensionistico comunitario, conformemente allo statuto dei funzionari, ma senza successo. Aveva quindi presentato alla Commissione una denuncia contro la Francia ai sensi dell'articolo 226.

Il denunciante si è poi rivolto al Mediatore, sostenendo che la Commissione non aveva trattato in modo adeguato la sua denuncia ai sensi dell'articolo 226.

La Commissione ha spiegato che, con il consenso del ministero francese per gli Affari sociali, un'autorità francese preposta alle pensioni stava prendendo in considerazione la possibilità di trasferire diritti a pensione indipendentemente dalla ratifica da parte della Francia di un accordo speciale sul trasferimento di diritti a pensione. La Commissione ha suggerito al denunciante di contattare l'amministrazione presso la quale era impiegato (ossia il Parlamento), invitandola a trasmettere un sollecito circostanziato all'autorità francese per le pensioni pertinente. La Commissione non ha ritenuto pertinente adire alla Corte di giustizia a tale stadio ma, in assenza di risultati nel breve periodo, avrebbe riveduto la propria posizione e si sarebbe rivolta alla Corte. La Commissione ha successivamente comunicato al Mediatore la risposta inviata dall'autorità francese per le pensioni, la quale dichiarava che sarebbe stato possibile applicare disposizioni simili a quelle adottate per il regime generale anche ai dipendenti del settore agricolo e che la richiesta inviata sarebbe stata esaminata.

Sulla base delle prove disponibili concernenti le azioni intraprese dalla Commissione per garantire l'osservanza del diritto comunitario in questo caso, il Mediatore ha osservato che la Commissione non sembrava aver oltrepassato i limiti della sua autorità giuridica in qualità di custode del Trattato. Il Mediatore ha giudicato opportuno formulare un'osservazione supplementare, dichiarando di prendere atto dell'impegno profuso dalla Commissione per trovare una soluzione che permettesse al denunciante di godere dei propri diritti di funzionario delle Comunità europee.

#### DENUNCIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 226 IN UN CASO PENDENTE DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO

*Sintesi della decisione sulla denuncia 3254/2004/(OV)ID contro la Commissione europea*

Il denunciante si è rivolto al Mediatore poiché, a suo giudizio, la Commissione non aveva trattato adeguatamente la denuncia ai sensi dell'articolo 226 che egli aveva presentato in quanto le autorità greche non lo riconoscevano quale ingegnere chimico in base al titolo professionale di ingegnere dei materiali conseguito del Regno Unito. Il denunciante affermava in particolare che in questo caso la Commissione aveva interpretato e applicato erroneamente la direttiva 89/48/CEE<sup>25</sup> e gli articoli 43 e 47 del Trattato CE.

<sup>25</sup>

Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, GU 1989 L 19, pag. 16.



Per determinare l'opportunità di avviare indagini relative alla denuncia, il Mediatore ha verificato se la valutazione del merito della denuncia necessitasse di un esame delle questioni giuridiche e fattuali emerse nell'ambito di un'azione legale presso un tribunale comunitario o nazionale. Questa azione è ancora più importante se la denuncia concerne casi riconducibili all'interpretazione e all'applicazione della legislazione nazionali, dal momento che i tribunali nazionali si trovano in una posizione migliore rispetto al Mediatore per gestire tali questioni.

Dopo aver esaminato attentamente la denuncia, le osservazioni del denunciante sul parere della Commissione e il ricorso di annullamento che il denunciante aveva presentato al Consiglio di Stato greco nel settembre 2004, il Mediatore ha osservato che la valutazione della fondatezza delle accuse del denunciante avrebbe implicato un approfondito esame delle questioni sollevate dal denunciante presso il Consiglio di Stato greco, tra cui, *inter alia*, gli aspetti relativi all'interpretazione e all'applicazione della legislazione greca concernente la normativa del paese sulle attività professionali di un «ingegnere dei materiali specializzato in scienza dei polimeri e tecnologia», nonché il loro rapporto con attività che rientrano nell'ambito della professione di ingegnere chimico così come regolata in Grecia. In tali circostanze il Mediatore ha ritenuto che ulteriori indagini ed esami relativi alla denuncia non fossero giustificati poiché, in sostanza, avrebbero costituito una duplicazione dei procedimenti giudiziari avviati dal denunciante presso il Consiglio di Stato greco.

Il Mediatore ha tuttavia illustrato le circostanze nelle quali il denunciante avrebbe potuto presentare una nuova denuncia al Mediatore dopo il completamento dei procedimenti giudiziari a livello nazionale.

## PRESTITO GRATUITO DI LIBRI NELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE

*Sintesi della decisione sulle denunce comuni 3452/2004/JMA ed altre contro la Commissione europea*

Il Mediatore ha ricevuto un elevato numero di denunce sulla decisione della Commissione di avviare una procedura d'infrazione contro la Spagna relativamente all'attuazione della direttiva 92/100 sui diritti d'autore nel settore della proprietà intellettuale<sup>26</sup>.

Secondo i denunciati, la Commissione aveva giudicato contraria alla direttiva la pratica adottata dalle biblioteche pubbliche spagnole di concedere in prestito libri a titolo gratuito. Essi affermavano che l'interpretazione della direttiva fornita dalla Commissione e la conseguente decisione di avviare una procedura d'infrazione contro la Spagna comprometteva l'esistenza delle biblioteche pubbliche quale servizio di base per i cittadini ed era contro il loro diritto fondamentale di accedere alla cultura.

Nel quadro delle indagini sul caso, il Mediatore ha richiesto informazioni ai suoi omologhi nazionali e regionali appartenenti alla rete europea dei difensori civici. In base ai riscontri ottenuti, sembrava che molti Stati membri fossero stati in grado di attuare correttamente la direttiva 92/100 così da non imporre ai cittadini alcuna forma di pagamento per il prestito di libri dalle biblioteche pubbliche.

La Commissione ha spiegato di aver avviato una procedura d'infrazione contro la Spagna non perché le biblioteche pubbliche del paese concedevano libri in prestito a titolo gratuito, bensì perché le autorità spagnole non avevano garantito la remunerazione degli autori per il prestito delle loro opere tramite le biblioteche pubbliche. Ai sensi della direttiva 92/100, il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti correlati e la remunerazione di tali diritti non implicano che i cittadini non possano più usufruire del prestito gratuito di libri, né che le biblioteche siano tenute a versare contributi supplementari. Nella maggior parte degli Stati membri tale remunerazione è finanziata dalle autorità pubbliche competenti. La Commissione ha inoltre comunicato al Mediatore di aver deferito il caso alla Corte di giustizia (causa C-36/05).

<sup>26</sup>

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito, e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, GU 1992 L 346, pag. 61.





Alla luce del procedimento giudiziario in seno alla Corte di giustizia, il Mediatore ha archiviato il caso. Ha precisato che le sue indagini, e in particolare la collaborazione con i difensori civici nazionali, avevano aiutato i denunciati a comprendere le ragioni alla base delle azioni della Commissione e le possibilità di attuare correttamente la direttiva.

## 3.7 CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE



### 3.7.1 Consiglio dell'Unione europea

#### ASSENZA DI VALIDI MOTIVI PER CONTINUARE A LEGIFERARE A PORTE CHIUSE

*Sintesi della relazione speciale sulla denuncia 2395/2003/GG contro il Consiglio dell'Unione europea*

I denunciati, un eurodeputato tedesco e un rappresentante del gruppo giovanile dell'Unione cristiana-democratica (CDU), sostenevano che il regolamento del Consiglio non fosse conforme all'articolo 1, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, secondo cui il Consiglio e gli altri organi e istituzioni comunitari devono prendere decisioni nel modo più trasparente possibile.

Il Consiglio ha replicato che il grado di apertura al pubblico delle proprie riunioni rappresenta una scelta politica spettante al Consiglio. Il Mediatore non ha condiviso tale posizione, poiché l'articolo 1, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea si applica al Consiglio e, benché l'articolo 207 del Trattato CE stabilisca che il Consiglio adotta il proprio regolamento interno, esso non prevede che il grado di apertura al pubblico delle riunioni del Consiglio nella sua funzione legislativa sia oggetto di una scelta politica a discrezione del Consiglio.

Il Consiglio ha inoltre affermato che l'articolo 1, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce semplicemente che la futura Unione dovrebbe essere il più trasparente possibile. Il Mediatore ha giudicato opportuno prendere in considerazione anche gli sviluppi intercorsi dal 1997, anno di adozione dell'articolo nella sua formulazione attuale. Egli ha rilevato che nel 2000 il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento interno che prevede una maggiore trasparenza delle proprie riunioni in qualità di legislatore. Secondo il Mediatore, in tal modo il Consiglio ha dimostrato chiaramente che le iniziative volte ad aumentare la trasparenza della sua attività legislativa devono, e possono, essere intraprese. L'adozione di questo nuovo regolamento interno ha inoltre confermato che ciò era, ed è, possibile nell'ambito dell'attuale legislazione comunitaria.

Il Mediatore ha pertanto concluso che il Consiglio non aveva addotto alcuna motivazione valida a giustificazione dell'impossibilità di modificare il proprio regolamento interno per rendere pubbliche le sue riunioni in qualità di legislatore. Il Mediatore ha comunicato al Parlamento europeo il caso di cattiva amministrazione tramite una relazione speciale, raccomandando al Consiglio di riesaminare il proprio rifiuto di riunirsi pubblicamente quando delibera in qualità di legislatore.



### 3.7.2 Commissione europea

#### SPESE DI ISTRUZIONE PER BAMBINI CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIFICHE

*Sintesi della relazione speciale sulla denuncia 1391/2002/JMA contro la Commissione europea*

La denunciante, funzionaria presso la Commissione, aveva una figlia con esigenze educative specifiche che non potevano essere soddisfatte dalle Scuole europee, le quali forniscono istruzione gratuita al personale delle istituzioni e degli organi comunitari. Dal momento che le Scuole europee non erano in grado di accogliere sua figlia, la denunciante l'aveva iscritta a una scuola diversa, facendosi carico di parte delle spese per la sua istruzione.

Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto altre 21 denunce relative a situazioni simili, che sollevavano le medesime questioni.

Dalle indagini del Mediatore è emerso che l'integrazione dei bambini disabili nel normale sistema di istruzione rappresenta un obiettivo della politica della Commissione che, ad oggi, non ha carattere obbligatorio. Inoltre esistono notevoli divergenze tra le norme e le pratiche degli Stati membri in tale settore. Alla luce di tale contesto, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse fornito una spiegazione ragionevole dei motivi per cui le Scuole europee accolgono solo alcuni bambini con esigenze educative specifiche, mentre i bambini che presentano una disabilità più grave non vengono integrati nelle Scuole. Tuttavia il Mediatore non era sicuro che la Commissione avesse adeguatamente illustrato gli aspetti finanziari della questione. In mancanza di tale spiegazione, il Mediatore ha rilevato che il diverso trattamento finanziario del personale costituiva un esempio di discriminazione ingiustificata.

Il Mediatore ha quindi formulato un progetto di raccomandazione invitando la Commissione a intraprendere le azioni necessarie affinché i genitori di bambini con esigenze educative specifiche esclusi dalle Scuole europee a causa del loro grado di disabilità non fossero tenuti a contribuire alle spese per l'istruzione dei figli.

Nel suo parere circostanziato la Commissione esprimeva, in linea di principio, la volontà di riesaminare la politica attuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio che avrebbero potuto essere discussi nell'ambito della procedura di bilancio. Benché promettente, tale dichiarazione non corrispondeva a un'inequivocabile accettazione del progetto di raccomandazione.

Il Mediatore ha quindi ritenuto opportuno trasmettere al Parlamento europeo una relazione speciale contenente le medesime raccomandazioni formulate nel precedente progetto di raccomandazione.



### 3.7.3 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

#### COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI ERRATE E FUORVIANTI AL MEDIATORE DURANTE UN'INDAGINE PRECEDENTE

*Sintesi della relazione speciale sulla denuncia 2485/2004/GG contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*

Il denunciante, ex corrispondente da Bruxelles del settimanale tedesco *Stern*, aveva ottenuto copie di documenti confidenziali dell'OLAF e li aveva utilizzati in due articoli. Due settimane dopo l'OLAF aveva pubblicato un comunicato stampa nel quale dichiarava che «un giornalista» aveva ottenuto una serie di documenti confidenziali dell'OLAF, probabilmente «pagando un funzionario pubblico» e che quindi era stata avviata un'indagine interna. Il denunciante e la testata per la quale lavorava avevano



osservato che, sebbene il comunicato stampa non contenesse alcun nome, l'accusa di corruzione andava intesa come rivolta a loro. Secondo il denunciante, tali accuse erano infondate.

In seguito al rifiuto dell'OLAF di ritirare il comunicato stampa, il denunciante aveva presentato una denuncia all'OLAF (caso 1840/2002/GG). Nel corso delle indagini del Mediatore sulla denuncia, l'OLAF aveva respinto le accuse del denunciante, adducendo una serie di argomentazioni volte a dimostrare che il riferimento a «un giornalista» avrebbe potuto indicare qualsiasi giornalista che aveva pubblicato articoli mostrando di possedere i documenti in questione. Inoltre aveva affermato che «il riferimento potrebbe riguardare qualunque altro giornalista, in quanto l'OLAF non ha esplicitato l'esistenza di un legame con materiale specifico già pubblicato».

Tuttavia, in base alle prove in suo possesso, il Mediatore aveva concluso che il comunicato stampa in questione doveva essere inteso come riferito al denunciante e che l'OLAF non aveva addotto alcuna prova a sostegno delle accuse. Il Mediatore aveva pertanto trasmesso un progetto di raccomandazione all'OLAF, invitandolo a ritirare l'accusa di corruzione. Ritenendo che l'OLAF non avesse attuato adeguatamente il progetto di raccomandazione, il Mediatore aveva poi formulato un'osservazione critica.

Successivamente il pubblico ministero belga aveva effettuato una perquisizione della casa e dell'ufficio del denunciante a Bruxelles, sequestrando un elevato numero di documenti. Tali misure investigative erano state adottate in base ad informazioni che l'OLAF aveva trasmesso alle autorità belghe e tedesche. Il denunciante ha quindi presentato una nuova denuncia al Mediatore, allegando copie delle lettere inviate dall'OLAF alle autorità che, a suo parere, dimostravano come l'OLAF avesse fornito informazioni errate nell'ambito del caso 1840/2002/GG, suscettibili di indurre in errore il Mediatore e di manipolare le indagini.

L'OLAF ha affermato che le sue dichiarazioni erano perfettamente accurate e non fuorvianti.

Il Mediatore ha esaminato quattro dichiarazioni o gruppi di dichiarazioni che il denunciante giudicava errate o fuorvianti, concludendo che l'OLAF aveva effettivamente fornito informazioni errate o fuorvianti in ciascuno dei quattro casi. Il Mediatore ha quindi trasmesso un progetto di raccomandazione all'OLAF, invitandolo a riconoscere di aver trasmesso al Mediatore dichiarazioni errate e fuorvianti nell'ambito del caso 1840/2002/GG.

Dopo aver esaminato il parere circostanziato dell'OLAF, il Mediatore ha ritenuto che quest'ultimo avesse rifiutato di accettare il progetto di raccomandazione. Ha pertanto trasmesso al Parlamento europeo una relazione speciale reiterando in forma di raccomandazione il progetto di raccomandazione.

### 3.8 INDAGINE SU INIZIATIVA DEL MEDIATORE

#### PAGAMENTO DI UNA DECORAZIONE FLOREALE

*Sintesi della decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/3/2005/OV (caso riservato) relativa alla Commissione europea*

Nell'aprile 2005 il Mediatore ha ricevuto una denuncia da un fiorista di un paese non appartenente all'UE, secondo cui la delegazione della Commissione in quel paese («la delegazione») non aveva provveduto a pagare la decorazione floreale che il denunciante aveva fornito per il nuovo centro stampa della delegazione. Il denunciante chiedeva che la Commissione mantenesse un impegno assunto oralmente in proposito, e che lo pagasse per il servizio prestato.

Il Mediatore non ha potuto avviare indagini sulla denuncia così presentata, in quanto il denunciante non era un cittadino UE e non risiedeva in uno Stato membro (articolo 195 del Trattato CE). Tuttavia,



poiché la questione sollevata meritava di essere esaminata, il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa contro la Commissione.

La Commissione ha spiegato di aver messo a disposizione il proprio centro stampa e informazioni per un evento organizzato dall'ambasciata italiana e da un'associazione affiliata e che la decorazione floreale era stata fornita in tale contesto. Il contratto per tale fornitura era stato stipulato dal denunciante con l'ambasciata italiana e la fondazione. Non esistevano contratti tra la delegazione e il denunciante.

Il Mediatore ha osservato che effettivamente nessun contratto legava la Commissione al denunciante relativamente alla decorazione floreale e che tale conclusione non era pregiudicata dal fatto che la decorazione fosse stata consegnata presso i locali della delegazione. Il Mediatore ha pertanto concluso che la richiesta del pagamento avanzata dal denunciante presso la Commissione non era giustificata e che pertanto non si era in presenza di cattiva amministrazione.

Il Mediatore, tuttavia, ha comunicato al denunciante la possibilità di presentare una denuncia presso il ministero italiano degli Affari esteri. Dal momento che la persona responsabile della questione all'ambasciata italiana aveva lasciato l'incarico, e che ciò sembrava essere una delle cause delle difficoltà incontrate dal denunciante, il Mediatore ha ritenuto opportuno inviare una copia della sua decisione all'ambasciata italiana del paese della delegazione.

Il denunciante ha risposto al Mediatore riconoscendo la correttezza della sua decisione e dichiarando che essa avrebbe potuto aiutarlo a risolvere il problema.







## 4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA







## 4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Il mantenimento di rapporti di lavoro costruttivi tra il Mediatore europeo e le istituzioni e gli organi comunitari è di vitale importanza per garantire che le denunce dei cittadini vengano esaminate in modo tempestivo ed efficiente. Il Mediatore sfrutta le opportunità offerte dalle riunioni con i membri e i funzionari delle istituzioni e degli organi per illustrare la logica alla base della sua attività, le modalità più adeguate per rispondere alle denunce che egli sottopone alla loro attenzione e le strategie per migliorare le procedure. Questa attività lo aiuta a svolgere il suo duplice ruolo di meccanismo di controllo esterno e di risorsa per contribuire a migliorare qualitativamente l'amministrazione. Inoltre il Mediatore invita rappresentanti di varie istituzioni e organi a rivolgersi al suo organico in modo da tenerlo aggiornato sugli sviluppi politici e legislativi in seno all'Unione. Infine intrattiene regolari scambi di informazioni con interlocutori chiave come il Garante europeo della protezione dei dati, il cui lavoro interessa direttamente l'attività del Mediatore.

In occasione del decimo anniversario dell'istituzione, il Mediatore ha cercato di consolidare la cooperazione sinora sviluppata, in modo da garantire un'amministrazione comunitaria di alta qualità. Questo obiettivo è stato perseguito in particolare durante la cena formale organizzata il 17 novembre 2006 per i presidenti e i segretari generali delle istituzioni comunitarie e per i capi degli organi e delle agenzie UE (cfr. sezione 6.1). In tale occasione il Presidente della Commissione José Manuel BARROSO ha formulato il discorso programmatico, reiterando l'impegno assunto durante l'incontro del 25 maggio tra il Mediatore e il collegio dei membri della Commissione di lavorare a stretto contatto con il Mediatore per il benessere dei cittadini. I dettagli dell'incontro vengono illustrati nella sezione 4.2 sottostante.

### Il Mediatore e il Parlamento – un rapporto speciale

Lo speciale rapporto tra il Mediatore e il Parlamento europeo, che lo elegge ed è il destinatario delle sue relazioni annuali, riveste un'importanza particolare. Gode di una fruttuosa collaborazione con la commissione per le petizioni del Parlamento, responsabile delle relazioni con il Mediatore e del progetto di relazione sulla sua Relazione annuale. Inoltre, durante la riunione della commissione per le petizioni del 12 ottobre 2005, il Mediatore si è impegnato, ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 3 del regolamento del Parlamento, a comparire dinanzi alla commissione, su propria iniziativa, in occasione della presentazione delle relazioni speciali al Parlamento.

Il dibattito annuale in seduta plenaria relativo alle attività del Mediatore è un momento fondamentale nel calendario di quest'ultimo, in quanto rappresenta un'occasione per approfonditi scambi di opinioni sull'attività svolta e sulle iniziative future.

Il Mediatore collabora altresì a stretto contatto con l'amministrazione del Parlamento, in modo da consentire al suo ufficio di lavorare efficacemente. La cooperazione interistituzionale è la chiave per sfruttare nel modo più adeguato le risorse concesse all'ufficio del Mediatore, evitando di duplicare il personale e, ove possibile, garantendo economie di scala. Questo appare particolarmente evidente per diversi aspetti del bilancio e dell'amministrazione (cfr. allegato B). Per assicurare che all'istituzione vengano concesse risorse proporzionate ai compiti che essa è tenuta a svolgere, il Mediatore lavora a stretto contatto con l'autorità di bilancio della UE, incontrando i rappresentanti istituzionali competenti per illustrare e difendere le priorità dell'istituzione. Nel corso del 2005 si sono svolte numerose riunioni a tale scopo.

Il presente capitolo contiene una panoramica degli incontri e degli eventi organizzati nel 2005 con membri e funzionari delle istituzioni e degli organi dell'UE<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>

Gli incontri e gli eventi si sono svolti a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.



## 4.1 PARLAMENTO EUROPEO

22 febbraio: incontro con il sig. Gregorio GARZÓN CLARIANA, giureconsulto del Parlamento europeo.

7 marzo: incontro con l'on. David HAMMERSTEIN MINTZ.

8 marzo: incontro con l'on. Josep BORRELL FONTELLES, Presidente del Parlamento europeo.

10 maggio: incontro con l'on. Stanisław JAŁOWIECKI.

10 maggio: presentazione della Relazione annuale 2004 del Mediatore alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

11 maggio: incontro con il sig. Gregorio GARZÓN CLARIANA.

8 giugno: incontro con l'on. Valdis DOMBROVSKIS, relatore al Parlamento europeo sul bilancio del Mediatore europeo per il 2006.

6 luglio: incontro con l'on. Sir Robert ATKINS.

6 luglio: incontro con l'on. Julian PRIESTLEY, segretario generale del Parlamento europeo.

7 luglio: incontro con l'on. Manolis MAVROMMATIS, relatore al Parlamento europeo sulla Relazione annuale 2004 del Mediatore europeo.

6 settembre: cena organizzata dal Mediatore europeo in onore dell'ufficio e dei coordinatori della commissione per le petizioni. Vi hanno partecipato l'on. Marcin LIBICKI, presidente della commissione, l'on. Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU, l'on. Alexandra DOBOLYI, l'on. David HAMMERSTEIN MINTZ e il sig. David LOWE, capo unità al segretariato della commissione per le petizioni.

8 settembre: incontro con l'on. Proinsias DE ROSSA.

14 settembre: incontri con l'on. Herbert BÖSCH e con il sig. Julian PRIESTLEY.

27 settembre: incontro con il sig. Gregorio GARZÓN CLARIANA.

27 settembre: ricevimento per eurodeputati, rappresentanti della Commissione europea e del Parlamento europeo per celebrare il decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo (cfr. sezione 6.1). In questa occasione il discorso programmatico è stato pronunciato dal Presidente del Parlamento europeo, on. Josep BORRELL FONTELLES.

10 ottobre: incontri con gli onn. Alexandra DOBOLYI e David HAMMERSTEIN MINTZ.

12 ottobre: incontri con gli onn. Herbert BÖSCH e Sir Robert ATKINS.

27 ottobre: presentazione della Relazione annuale 2004 del Mediatore al Parlamento europeo riunito in plenaria (cfr. sezione 6.1).

## 4.2 COMMISSIONE EUROPEA

Il 25 maggio il Mediatore europeo ha incontrato il collegio dei membri della Commissione a Bruxelles. Il prof. DIAMANDOUROS è stato accolto dal Presidente della Commissione, José Manuel BARROSO, che ha espresso la propria volontà di collaborare strettamente con il Mediatore per garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini. La vicepresidente della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali e la comunicazione, sig.ra Margot WALLSTRÖM, ha quindi delineato una serie



di strategie per potenziare la cooperazione tra le due istituzioni. Tra le misure illustrate figuravano la necessità di una solida appropriazione politica di ogni caso da parte dei commissari coinvolti, il rafforzamento di coordinazione, controllo e seguito dato ai casi da parte del servizio legale e del segretariato generale, nonché l'intensificazione degli sforzi volti ad accettare le soluzioni amichevoli proposte dal Mediatore. Al fine di garantire tali miglioramenti, la vicepresidente della Commissione ha proposto regolari incontri tra i funzionari della rete dei coordinatori della Commissione responsabili delle indagini svolte dal Mediatore e i funzionari dell'ufficio del Mediatore, nonché lo svolgimento di corsi di formazione sui rapporti e gli accordi di lavoro tra le due istituzioni.

Il Mediatore ha quindi presentato la propria attività al collegio, richiamando l'attenzione soprattutto sul suo ruolo di risorsa per contribuire al miglioramento della qualità dell'amministrazione. A tale proposito il Mediatore ha menzionato il Codice europeo di buona condotta amministrativa, esortando la Commissione ad avviare un'iniziativa volta a risolvere la situazione attualmente confusa, che vede istituzioni e organi di vario tipo applicare una serie di codici diversi. Il Mediatore ha altresì invitato la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di misure finalizzate a diffondere e a potenziare le migliori prassi tra le varie Direzioni generali e gli altri servizi della Commissione nell'ambito della preparazione delle risposte alle sue richieste. Infine il Mediatore ha espresso l'intenzione di sfruttare maggiormente i suoi poteri per proporre soluzioni amichevoli alla Commissione e avviare indagini di propria iniziativa volte a individuare problemi e a incoraggiare le migliori prassi.

Dopo la presentazione il Mediatore ha partecipato al pranzo con il collegio per proseguire il discorso sulla sua attività per i cittadini.

Oltre a questo evento, nel 2005 si sono svolti i seguenti incontri con commissari e funzionari.

12 gennaio: incontro con la sig.ra Margot WALLSTRÖM, vicepresidente della Commissione europea responsabile per le relazioni interistituzionali e la comunicazione.

23 febbraio: incontro con il sig. Siim KALLAS, vicepresidente della Commissione europea responsabile per amministrazione, audit e lotta contro le frodi.

12 aprile: incontro con la sig.ra Margot WALLSTRÖM.

10 maggio: incontro con il sig. Giuseppe MASSANGIOLI, direttore alla Commissione europea responsabile per le relazioni con il Mediatore europeo.

7 settembre: incontro con il sig. Giuseppe MASSANGIOLI e con il sig. Andrea PIERUCCI, capo unità alla Commissione.

14 settembre: incontro con il sig. Siim KALLAS.

### 4.3 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Nel maggio 2005 il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), sig. Peter HUSTINX, ha consultato il Mediatore europeo durante la stesura del Documento di riferimento n. 1 del GEPD sull'accesso del pubblico ai documenti e sulla protezione dei dati (consultabile sul sito web del GEPD: <http://www.edps.europa.eu>). La sottosezione 2.8.1. contiene informazioni sulla cooperazione tra il Mediatore e il GEPD nel trattamento delle denunce.

Il 20 ottobre il Mediatore europeo ha incontrato il sig. Peter HUSTINX e il garante aggiunto, sig. Joaquín BAYO DELGADO. La riunione ha costituito un'opportunità per riesaminare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le istituzioni, soprattutto in relazione alle denunce al Mediatore che sollevano questioni di protezione dei dati. Nelle ore precedenti il prof. DIAMANDOUROS aveva dato il benvenuto ai responsabili della protezione dei dati delle istituzioni e degli organi comunitari ad una riunione copresieduta dal sig. Alessandro DEL BON, responsabile della protezione dei dati

presso l'ufficio del Mediatore e dal sig. Jonathan STEELE, responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Nel pomeriggio, la riunione dei responsabili della protezione dei dati si è svolta alla presenza del Garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto.

#### 4.4 ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

20 gennaio: Incontro e colazione ufficiale presieduta dal prof. DIAMANDOUROS per i capi delle amministrazioni delle istituzioni europee.

21 gennaio: partecipazione all'assunzione dell'impegno solenne dinanzi alla Corte di giustizia europea da parte del Presidente e dei nuovi membri della Commissione europea.

8 giugno: incontro con il sig. David WALKER, direttore della Scuola europea di amministrazione.

5 ottobre: partecipazione all'assunzione dell'impegno solenne dinanzi alla Corte di giustizia europea da parte dei membri del nuovo Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

11 ottobre: discorso concernente «Il ruolo del difensore civico e la cooperazione tra i difensori civici europei e gli omologhi regionali» all'ufficio di presidenza del Comitato delle regioni.

24 ottobre: discorso del sig. Bo VESTERDORF, presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, al personale del Mediatore europeo, sul tema «Rapporti tra i tribunali e i difensori civici».



Bo Vesterdorf (secondo da sinistra), presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, si rivolge al personale del Mediatore europeo. Strasburgo, Francia, 24 ottobre 2005.

17 novembre: cena formale per i presidenti e i segretari generali delle istituzioni europee, nonché per i capi degli organi e delle agenzie dell'UE, per celebrare il decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo (cfr. sezione 6.1).





## 5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI







## 5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

I difensori civici nazionali, regionali e locali svolgono un ruolo fondamentale, garantendo che i diritti dei cittadini sanciti dalla legislazione comunitaria siano pienamente rispettati in tutta l'Unione. Il Mediatore europeo lavora a stretto contatto con i suoi omologhi al fine di assicurare che le denunce dei cittadini concernenti il diritto comunitario siano esaminate in modo tempestivo ed efficiente. Tale cooperazione si svolge in gran parte nell'ambito della rete europea dei difensori civici, le cui attività per il 2005 sono esposte dettagliatamente nella sezione 5.1 a seguire. Il presente capitolo illustra la vasta gamma di conferenze e incontri ai quali il Mediatore e il suo personale hanno partecipato nel corso del 2005, allo scopo di promuovere la figura del difensore civico in tutta l'Unione e nei paesi terzi. Si conclude con una panoramica degli incontri bilaterali tra il Mediatore europeo e i vari difensori civici.

### 5.1 LA RETE EUROPEA DEI DIFENSORI CIVICI

La rete europea dei difensori civici si compone di quasi 90 uffici in 30 paesi europei. All'interno dell'Unione comprende i difensori civici e gli organi corrispondenti su scala europea, nazionale e regionale, mentre a livello nazionale interessa anche la Norvegia, l'Islanda e i paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea. Tutti i difensori civici nazionali e gli organi corrispondenti negli Stati membri dell'UE, così come in Norvegia e in Islanda, hanno nominato un funzionario di collegamento come punto di riferimento per i contatti con gli altri membri della rete.

La rete è nata da un'iniziativa del primo Mediatore europeo, Jacob SÖDERMAN, che nel settembre 1996 ha invitato i difensori civici e gli organi corrispondenti dell'UE a un seminario a Strasburgo. I partecipanti hanno deciso di instaurare un rapporto di collaborazione continuativa per facilitare lo scambio di informazioni relative al diritto comunitario e alla sua applicazione, nonché per agevolare il trasferimento di denunce all'organo più competente per esaminarle.

La rete è progressivamente diventata un valido strumento di collaborazione per i difensori civici e il loro personale, fungendo da efficace meccanismo di cooperazione nell'esame dei casi. La condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche è possibile grazie a seminari, incontri, un bollettino periodico, un forum di discussione elettronico e un quotidiano virtuale. Queste attività, illustrate di seguito, sono fondamentali per consentire ai difensori civici di svolgere integralmente la loro funzione di garantire che il diritto comunitario sia applicato correttamente in tutta l'Unione. Tale ruolo ha costituito il tema del quinto seminario dei difensori civici nazionali, svoltosi all'Aia nel settembre 2005. La presente sezione contiene un resoconto particolareggiato dei dibattiti che hanno caratterizzato il seminario, nel corso del quale sono state adottate importanti decisioni sul futuro orientamento della rete e sulle strategie più efficaci per consolidarla.

Anche le visite informative ai difensori civici negli Stati membri e nei paesi candidati si sono rivelate estremamente utili per lo sviluppo della rete; esse costituiscono un eccellente mezzo per aumentare la consapevolezza circa gli strumenti di comunicazione disponibili. La sezione 5.1 si conclude con un breve riferimento alla visita informativa del Mediatore nel Regno Unito nel novembre 2005, illustrata più dettagliatamente nella sezione 6.2.

© De Nationale Ombudsman van Nederland



Quinto seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri della UE.  
L'Aia, Paesi Bassi, 11-13 settembre 2005.

### Seminari dei difensori civici nazionali

I seminari dei difensori civici nazionali hanno cadenza biennale e sono organizzati congiuntamente dal Mediatore europeo e dai suoi omologhi nazionali. Il quinto seminario, organizzato dal sig. Roel FERNHOUT, difensore civico nazionale olandese, e dal Mediatore europeo, si è svolto all'Aia dall'11 al 13 settembre 2005.

Si è trattato del primo seminario a cui hanno partecipato difensori civici dei paesi candidati, nonché del primo seminario dopo il più grande allargamento dell'Unione mai avvenuto. Tutti i 25 Stati membri erano rappresentati al seminario, così come Croazia, Romania, Islanda e Norvegia. L'evento si è svolto in occasione del decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo ed esattamente nove anni dopo il primo seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri dell'UE, organizzato a Strasburgo nel settembre 1996.

Tutti questi elementi hanno contribuito a conferire una dimensione speciale al tema del seminario 2005, ossia «Il ruolo dei difensori civici e degli organi corrispondenti nell'applicazione del diritto UE», un argomento di fondamentale importanza agli occhi dei difensori civici in tutta l'Unione allargata. I difensori civici, in quanto organi di controllo, svolgono un ruolo cruciale volto a garantire l'applicazione integrale e corretta del diritto comunitario negli Stati membri. Le discussioni all'Aia si sono concentrate sul miglioramento della cooperazione tra i difensori civici ai fini dell'efficace svolgimento del loro ruolo.

#### *Argomenti di discussione del seminario*

Il seminario è stato aperto dal presidente della Camera dei rappresentanti degli stati generali (il parlamento olandese), sig. Frans W. WEISGLAS, e dal ministro olandese per gli Affari europei, sig. Atzo NICOLAÏ.

Il sig. Rick LAWSON, professore all'*Europa Institute* della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Leiden, ha avviato le discussioni presentando una relazione sull'esperienza dei difensori civici nell'applicazione del diritto comunitario. La relazione si basava su un questionario inviato a tutti gli uffici nazionali per ottenere informazioni in merito alla loro esperienza nella supervisione del diritto dell'UE. Riguardava, per esempio, i tipi di «casi UE» affrontati dai difensori civici nelle loro attività quotidiane, la frequenza e la rilevanza di tali casi e le migliori prassi per esaminarli.

Secondo il prof. LAWSON, i difensori civici possono effettivamente svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la piena e corretta applicazione del diritto comunitario da parte delle autorità pubbliche.



Nell'adempiere al proprio compito nella sfera di competenza loro riservata, ha affermato il prof. LAWSON, i difensori civici devono disattendere le norme nazionali che impediscono di tutelare i diritti dei singoli cittadini in base alla legislazione comunitaria. Inoltre non devono applicare il diritto comunitario soltanto quando il denunciante lo richiede, ma avere come obiettivo, piuttosto, la sua applicazione proattiva. Il prof. LAWSON ha ammesso che si tratta di un compito arduo, vista la portata del diritto comunitario. Quanto ai diritti fondamentali, il prof. LAWSON ha insistito sul fatto che il difensore civico, all'atto della verifica della condotta tenuta degli organi amministrativi nei settori di competenza del diritto comunitario, deve anche accertarsi che i diritti fondamentali siano stati rispettati.

#### *Prima sessione tematica: i difensori civici e la Costituzione dell'Unione europea*

Il sig. Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO, avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee, è stato il relatore principale della sessione. Secondo l'avvocato, i difensori civici possiedono due vantaggi istituzionali evidenti rispetto ai tribunali per quanto attiene all'applicazione del diritto comunitario: in primo luogo, in ambiti quali la libertà di circolazione, il ricorso giudiziario non è efficace, in ragione delle spese e del tempo richiesti. I difensori civici si trovano pertanto in una posizione ideale per occuparsi dei problemi che colpiscono i cittadini in questo settore. In secondo luogo, i difensori civici possono svolgere un ruolo fondamentale nell'educare le pubbliche autorità al rispetto degli obblighi di attuazione del diritto comunitario. Possiedono infatti l'autorità morale per sollecitare la pubblica amministrazione a rendere pienamente efficaci le disposizioni del diritto comunitario.

Il sig. Mats MELIN, difensore civico capo al parlamento svedese, è stato il relatore successivo della sessione. Ha sottolineato che, date le difficoltà incontrate nella ratifica della Costituzione per l'Europa, i futuri sviluppi dei diritti e delle libertà fondamentali all'interno dell'Unione appaiono incerti. Ciò avviene in un momento in cui la salvaguardia di tali diritti e libertà assume un'importanza cruciale (soprattutto alla luce del corpus legislativo in corso di adozione in risposta alla minaccia terroristica, nonché delle eccezioni opposte alle norme esistenti). In quest'ottica, i difensori civici devono seguire da vicino gli sviluppi giuridici, sia per quanto attiene alle normative UE, sia in merito alle procedure di attuazione nei rispettivi Stati membri. Il relatore ha aggiunto che l'efficienza non deve avere la priorità sulla legalità.

#### *Seconda sessione tematica: ambiente*

La sig.ra Catherine DAY, Direttore generale per l'Ambiente alla Commissione europea, ha aperto la seconda sessione tematica con una panoramica sullo stato di avanzamento del diritto comunitario nel settore dell'ambiente. Secondo la sig.ra Day, attualmente l'80% del diritto ambientale degli Stati membri trae origine dalla legislazione dell'Unione europea. Non sorprende quindi che circa un quarto delle denunce inviate alla Commissione in merito all'attuazione del diritto comunitario riguardino l'ambiente, segnatamente i problemi relativi alla rete Natura 2000 e alla mancata esecuzione di valutazioni d'impatto ambientale idonee. A giudizio della sig.ra DAY, non dovrebbe essere necessario per i cittadini presentare le loro denunce all'Unione europea, dato che i difensori civici potrebbero svolgere un ruolo chiave nell'esaminare le denunce relative alle violazioni commesse dagli Stati membri nell'ambito del diritto ambientale dell'UE. Ha inoltre confermato che la Commissione potrebbe, all'occorrenza, fornire il proprio parere giuridico.

Il sig. Jean-Paul DELEVOYE, difensore civico nazionale della Francia, ha partecipato alla discussione di questa sessione. Ha spiegato quali sono le modalità di valutazione delle denunce dei cittadini relative all'ambiente adottate dal difensore civico francese e ha sottolineato l'importante ruolo dei delegati del difensore civico francese nella risoluzione dei problemi sollevati a livello locale.

#### *Terza sessione tematica: discriminazione*

Il sig. Jenő KALTENBACH, commissario parlamentare dell'Ungheria per i diritti delle minoranze nazionali ed etniche, è stato il relatore principale di questa sessione. Ha sottolineato che, nonostante i progressi significativi compiuti sinora nel combattere la discriminazione, la trasposizione delle



direttive UE pertinenti non è ancora stata completata. I difensori civici nazionali hanno un interesse vitale a promuovere il processo di trasposizione negli ordinamenti giuridici nazionali dei rispettivi paesi, ha affermato. Dovrebbero altresì collaborare strettamente con gli organi specializzati che sono stati istituiti per affrontare il problema della discriminazione in vari ambiti. Il sig. Marc FISCHBACH, difensore civico nazionale del Lussemburgo, è intervenuto con vari esempi di denunce che gli erano state inviate, compresa una denuncia su presunta discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

#### *Quarta sessione tematica: libertà di circolazione*

La sig.ra Elsbeth GUILD, professoressa di diritto delle migrazioni presso l'Università di Nimega, Paesi Bassi, ha pronunciato il discorso principale della sessione tematica conclusiva sulla libertà di circolazione, evidenziando una serie di ostacoli che ancora sussistono alla libera circolazione. La professoressa GUILD ha sottolineato che molte istituzioni a livello nazionale trattano ancora i cittadini dell'Unione che non sono cittadini del loro paese come stranieri, applicando loro il diritto riservato agli stranieri. Inoltre ai familiari di paesi terzi di cittadini (migranti) dell'Unione europea non sempre viene riconosciuto lo status di cittadino dell'UE.

La sig.ra Emily O'REILLY, difensore civico dell'Irlanda, ha partecipato alla discussione di questa sessione e si è concentrata sugli aspetti della sicurezza sociale, definendo una serie di problemi che i cittadini affrontano quando rivendicano i diritti che spettano loro in base alla legislazione comunitaria (in particolare ai sensi del regolamento 1408/71<sup>1</sup>). Un aspetto importante del problema, ha affermato, riguarda la complessità della legislazione pertinente. A tale proposito, la sig.ra O'REILLY ha fatto riferimento al progetto trESS della Commissione europea (*Training and reporting on European social security* – Formazione e segnalazione nell'ambito della sicurezza sociale europea), volto a migliorare la conoscenza delle disposizioni comunitarie pertinenti tra tutti i soggetti interessati, come per esempio i giudici nazionali, tramite l'organizzazione di seminari formativi.

#### *Questioni istituzionali*

Oltre alle sessioni tematiche, il seminario prevedeva una discussione approfondita su una serie di questioni istituzionali di particolare interesse per i difensori civici dell'UE e dei paesi candidati. La discussione ha tratto spunto dall'intervento programmatico del Mediatore europeo, incentrato sull'obiettivo di creare un'identità pubblica maggiormente definita per la rete europea dei difensori civici. Al fine di promuovere una maggiore visibilità della rete presso cittadini e responsabili della politica pubblica, il Mediatore europeo ha dichiarato la propria disponibilità a investire risorse per sviluppare ulteriormente l'utilizzo di Internet da parte della rete, allo scopo di potenziare la comunicazione sia con il pubblico, sia tra difensori civici. Ha proposto inoltre di stilare, nell'arco dei prossimi due anni, una dichiarazione che spieghi ai cittadini ciò che possono attendersi quando si rivolgono ad un difensore civico della rete. Tale dichiarazione potrebbe essere discussa e infine approvata in occasione del sesto seminario dei difensori civici, che sarà ospitato congiuntamente a Strasburgo nel 2007 dal Mediatore europeo e dal difensore civico nazionale della Francia. Riconoscendo l'importanza di garantire che i punti di vista dei difensori civici regionali siano adeguatamente rappresentati nella discussione sulla dichiarazione da presentare ai cittadini, il Mediatore europeo ha proposto di invitare i colleghi regionali di ciascuno Stato membro in cui essi siano previsti a nominare un rappresentante che partecipi al seminario di Strasburgo del 2007, a fianco del difensore civico nazionale del paese interessato. Il Mediatore europeo ha espresso la disponibilità della sua istituzione a incontrare i difensori civici regionali con cadenza biennale, ad anni alterni rispetto alle riunioni dei difensori civici nazionali.

<sup>1</sup>

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; GU 1971 L 149, pag. 2.



### *Conclusioni del seminario*

Il seminario è stato chiuso da un breve discorso del Mediatore europeo, seguito da una presentazione delle conclusioni da parte del prof. LAWSON.

### *Prospettive per il futuro*

Dalle discussioni del seminario sono emerse numerose idee che potrebbero aiutare a definire le linee di condotta per la cooperazione nell'ambito della rete europea dei difensori civici nei mesi e negli anni a venire. Il Mediatore europeo ha presentato le seguenti conclusioni preliminari di carattere operativo a seguito dell'incontro.

1. I difensori civici sono pubbliche autorità e devono pertanto dare piena attuazione, negli ambiti di loro competenza, ai diritti sanciti dalla legislazione comunitaria, compresi i diritti umani.
2. I difensori civici si trovano nella posizione ottimale per valutare in ogni singolo caso se il diritto comunitario sia stato applicato correttamente dalle pubbliche amministrazioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, nonché per agire laddove si siano verificate inadempienze sia nell'offerta di mezzi di ricorso efficaci, sia nella prevenzione di situazioni simili in futuro.
3. I difensori civici possiedono, rispetto ai tribunali, un vantaggio comparativo evidente in determinati ambiti, dal momento che sono in grado di offrire mezzi di ricorso più rapidi. Gli individui che devono affrontare un grave ostacolo all'esercizio della libertà di circolazione, come il mancato riconoscimento di un titolo di studio, non possono permettersi di aspettare una soluzione per anni.
4. La collaborazione che si è sviluppata tra i difensori civici in Europa attraverso la rete europea dei difensori civici dovrebbe godere di maggiore visibilità affinché i cittadini e i responsabili della politica pubblica acquisiscano una maggiore consapevolezza del suo scopo. L'utilizzo di Internet andrebbe incrementato per promuovere un'identità pubblica della rete più definita; sarebbe inoltre necessario stilare una dichiarazione che illustri quanto i difensori civici della rete possono fare per i cittadini.
5. Le sessioni sulla libertà di circolazione delle persone e sul divieto di discriminazione, ad esempio, hanno dimostrato in maniera estremamente tangibile quanto possa essere dettagliato e ricco il diritto comunitario e ne hanno messo in luce la costante evoluzione. La formazione continua è fondamentale sia per le amministrazioni nazionali, sia per gli stessi difensori civici, ma richiede impegno e risorse costanti. In risposta alle richieste pervenute, il Mediatore europeo ha accettato di incrementare gli sforzi per fungere da risorsa per la rete europea dei difensori civici in tale ambito.

### *Un seminario eccellente*

Oltre alle interessanti sessioni formali, la riunione ha favorito discussioni e contatti più informali. La visita guidata della Rotterdam post-bellica, il tour dei canali di Amsterdam e la visita al museo Van Gogh e al Mauritshuis hanno contribuito a rendere più piacevole l'intero evento, come peraltro la cena di gala per la celebrazione del decimo anniversario del Mediatore europeo. Il ricevimento offerto da Sua Maestà la regina Beatrice presso la sua residenza Huis ten Bosch ha rappresentato un altro evento di rilievo, mentre la cena informale presso l'ufficio del difensore civico olandese è stata la degna conclusione di un eccellente quinto seminario.

### **Cooperazione nel trattamento dei casi**

I difensori civici nazionali e regionali negli Stati membri si occupano di numerose denunce che non rientrano nel mandato del Mediatore europeo, in quanto non formulate contro istituzioni od organi comunitari. Nel 2005 il Mediatore ha consigliato a 945 denuncianti di rivolgersi a difensori civici nazionali o regionali e ha trasferito direttamente 91 denunce al difensore civico competente. Esempi di queste denunce vengono illustrati nella sezione 2.5.





Oltre agli scambi di informazioni non ufficiali che avvengono regolarmente tramite la rete, esiste una speciale procedura che consente ai difensori civili nazionali o regionali di richiedere risposte scritte a quesiti concernenti il diritto UE e la sua interpretazione, inclusi interrogativi emersi durante il trattamento di casi specifici. Il Mediatore europeo invia direttamente la risposta o inoltra il quesito, se pertinente, a un'altra istituzione o a un altro organo dell'UE. Nel 2005 sono stati ricevuti quattro quesiti (due da difensori civili nazionali e due da difensori civili regionali) e tre hanno ricevuto una risposta (due di essi erano stati presentati nel 2004).

### **Bollettino di informazione dei difensori civili**

Il *Bollettino di informazione dei difensori civili* interessa l'attività dei membri della rete europea dei difensori civili e del gruppo più ampio della sezione europea dell'Istituto internazionale dei difensori civili (IOI). Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, è indirizzato a oltre 400 uffici a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Il bollettino è pubblicato due volte l'anno, in aprile e in ottobre.

Il bollettino contiene contributi redatti dagli uffici dei difensori civili in tutta Europa, che fungono da base per le sezioni concernenti le novità, il diritto comunitario, l'attività dei difensori civili e degli organi corrispondenti, i seminari e gli incontri, nonché gli annunci. Il Mediatore europeo è responsabile della pubblicazione e, grazie all'editoriale, richiama l'attenzione su tematiche di rilievo per la rete, esaminandone l'importanza. La sezione 2, intitolata «Comunicazioni IOI», è preparata dal vicepresidente regionale per l'Europa dello IOI ed è finalizzata ad informare i membri della sezione europea dello IOI sugli sviluppi più recenti, sugli eventi programmati e su altre iniziative interessanti.

Il bollettino ha confermato la sua estrema validità quale strumento per lo scambio di informazioni sul diritto comunitario e sulle migliori prassi. Nel 2005 sono stati trattati argomenti come la futura Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE, l'accesso a documenti e la protezione dei dati, la discriminazione e gli ostacoli alla libera circolazione, i problemi legati alla detenzione in vari Stati membri, la prestazione di servizi sanitari e i problemi incontrati dagli immigranti.

### **Strumenti di comunicazione elettronica**

Nel novembre del 2000 il Mediatore ha inaugurato un forum di discussione su Internet ed un sito web per i difensori civili europei e il loro personale. Circa 90 uffici in 30 paesi europei possiedono attualmente un nome utente e una parola chiave personalizzati per accedere al forum di discussione. Inoltre i membri della sezione europea dello IOI che non appartengono alla rete europea dei difensori civili possono comunque accedere al forum di discussione tramite un nome utente e una parola chiave generici. Il forum di discussione offre quotidianamente l'opportunità di collaborare e condividere informazioni tra uffici.

La sezione più visitata del forum di discussione è il *Notiziario del Mediatore*, pubblicato nei giorni lavorativi, che contiene notizie provenienti dagli uffici dei difensori civili nonché dall'Unione europea. Il notiziario riceve contributi ed è consultato regolarmente dagli uffici nazionali e regionali dei difensori civili di tutta Europa.

Nel 2005 il forum di discussione ha continuato a rappresentare per gli uffici un mezzo estremamente utile per condividere informazioni tramite l'invio di domande e risposte. È stata avviata una serie di importanti discussioni su tematiche molto diversificate quali il prestito gratuito di libri da parte delle biblioteche pubbliche, la divulgazione tramite Internet delle decisioni dei difensori civili e l'attuazione delle raccomandazioni dei difensori civili.

Gli interventi al forum di discussione comprendono un elenco autorevole di difensori civili nazionali e regionali, provenienti dagli Stati membri dell'UE, dalla Norvegia, dall'Islanda e dai paesi candidati. L'elenco viene aggiornato ogni qualvolta un ufficio del difensore civico modifica i propri recapiti e costituisce pertanto una risorsa indispensabile per i difensori civili di tutta Europa.



### Visite informative

Nel novembre 2005 il Mediatore ha visitato la sig.ra Ann ABRAHAM, difensore civico parlamentare e per i servizi sanitari del Regno Unito (cfr. sezione 6.2).

## 5.2 ALTRI SEMINARI E CONFERENZE

Gli sforzi del Mediatore europeo per collaborare con le sue controparti a livello nazionale si spingono oltre le attività della rete europea dei difensori civici. In qualità di membro attivo di una serie di organizzazioni di difensori civici, il Mediatore partecipa regolarmente alle conferenze e ai seminari da esse organizzati. La sezione che segue illustra gli eventi di questo tipo ai quali il Mediatore e il suo personale hanno partecipato nel corso del 2005.

### Decimo anniversario dei difensori civici del Seimas della Repubblica di Lituania

Il 14-15 aprile 2005 il sig. Ian HARDEN ha rappresentato il Mediatore europeo a una conferenza dal titolo «Il difensore civico quale strumento di tutela del diritto alla buona amministrazione», organizzata a Vilnius dai difensori civici del Seimas della Repubblica di Lituania per celebrare il decimo anniversario della loro istituzione. Il sig. HARDEN ha tenuto un discorso intitolato «Il ruolo del Mediatore europeo nel proteggere e promuovere i diritti dei cittadini europei».

### Cinquantesimo anniversario dell'istituzione del difensore civico danese

Dal 30 marzo al 2 aprile 2005 il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato a manifestazioni e celebrazioni organizzate in occasione del cinquantesimo anniversario dell'istituzione dell'ufficio del difensore civico danese, guidato dal sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN sin dal 1987. Tra gli eventi figuravano la nona tavola rotonda dei difensori civici e del Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa, organizzata dal sig. Alvaro GIL-ROBLES, Commissario per i diritti umani, il 31 marzo e il 1° aprile.

Il 30 marzo si è svolto un seminario sul tema «Avviare ed assistere le istituzioni democratiche», aperto dal sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN, che ha dato il benvenuto ai partecipanti e ha letto un messaggio di congratulazioni da parte della sig.ra Louise ARBOR, Alto commissario per i diritti umani alle Nazioni Unite. Il sig. Carsten STAUR, segretario di stato e ambasciatore per il ministero danese degli Affari esteri, e il sig. Morten KJÆRUM, direttore esecutivo dell'istituto danese per i diritti umani, hanno partecipato al gruppo della sessione di apertura.

I progressi compiuti in Giordania sono stati presentati dal sig. Fawaz AL ZU'BI, ex ministro dello Sviluppo amministrativo, dell'informazione e della tecnologia della comunicazione. Gli sviluppi in Albania sono stati illustrati dal sig. Ermir DOBJANI, difensore del popolo in Albania, e dal sig. Hans Henrik BRYDENSCHOLT, giudice presso il Tribunale internazionale delle Nazioni Unite per la ex Jugoslavia. I progressi del Ghana sono stati esposti dalla sig.ra Anne BOSSMAN, commissario f.f. presso la Commissione per i diritti umani e la giustizia amministrativa, e dal sig. Jens OLSEN, consigliere giuridico principale presso l'ufficio del difensore civico danese. Il gruppo di discussione al termine della sessione era composto dal sig. Lars Adam REHOF, alto consigliere al ministero danese degli Affari esteri, dal sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN, dal sig. Fawaz AL ZU'BI, dalla sig.ra Anne BOSSMAN, dal sig. Morten KJÆRUM e dal sig. Morten ELKÆR, consigliere capo al ministero danese degli Affari esteri.

La nona tavola rotonda dei difensori civici e del Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa è stata inaugurata il 31 marzo alla presenza di Sua Altezza reale il Principe ereditario Frederik, del sig. Christian MEJDAHL, portavoce del parlamento danese, del sig. Alvaro GIL-ROBLES e del sig. GAMMELTOFT-HANSEN. Durante la prima sessione di lavoro il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto



un discorso sul tema «Il ruolo e il mandato dei difensori civili nell'Europa di domani», mentre il sig. Alvaro GIL-ROBLES ha presentato «Il ruolo del Consiglio d'Europa nel sostenere le attività dei difensori civili». Il sig. Vladimir LUKIN, difensore civico federale della Federazione russa, ha tenuto un discorso sulle «Relazioni tra i difensori civili nazionali e regionali».

Il 1° aprile il sig. Allar JÖKS, guardasigilli dell'Estonia, ha presieduto la sessione di lavoro concernente «Il trattamento dei detenuti difficili». Il sig. Andrzej ZOLL, commissario per la protezione dei diritti civili in Polonia, ha tenuto un discorso sul tema «Detenuti difficili: problemi pratici», e il sig. Albert TAKÁCS, vicecommissario parlamentare dell'Ungheria per i diritti umani, ha tenuto una presentazione su «Detenuti difficili, sfide giuridiche e risposte». Agli interventi sono seguiti gruppi di discussione presieduti dalla sig.ra Nina KARPACHOVA, difensore civico nazionale ucraino e dal sig. Pierre-Yves MONETTE, difensore civico nazionale belga.

Il sig. Mats MELIN, difensore civico capo al parlamento svedese, ha presieduto la sessione sulla «Tutela del diritto alla privacy». Il sig. Otakar MOTEJL, difensore civico nazionale della Repubblica ceca, ha tenuto un discorso sul tema «Tutela del diritto alla privacy: problemi pratici», mentre il sig. Arne FLIFLET, difensore civico parlamentare norvegese, ha parlato della «Tutela del diritto alla privacy: sfide giuridiche e risposte». Il sig. Lucius CAFLISCH, giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, ha presieduto il gruppo di discussione sulla «Tutela del diritto alla privacy: problemi pratici», mentre il sig. Peter KOSTELKA, presidente del collegio del difensore civico austriaco, ha moderato il dibattito in seno al gruppo «Tutela del diritto alla privacy: sfide giuridiche e risposte». Il sig. Alvaro GIL-ROBLES ha presieduto la sessione finale, nel corso della quale i quattro gruppi di discussione hanno presentato le rispettive relazioni e le conclusioni della tavola rotonda sono state adottate.

Il 2 aprile 2005 si è svolto all'Università di Copenhagen un simposio sul tema «Il difensore civico tra legislatore, amministrazione e cittadino: lo sviluppo del concetto di difensore civico». I partecipanti al simposio sono stati accolti dalla sig.ra Linda NIELSEN, rettrice dell'Università di Copenhagen, mentre l'intervento di apertura è stato affidato al sig. GAMMELTOFT-HANSEN. Il prof. DIAMANDOUROS e il sig. Jens Peter CHRISTENSEN, professore di diritto all'Università di Århus, sono intervenuti durante la sessione dal titolo «Il punto di vista delle scienze politiche». Il sig. Ivan BIZJAK, primo difensore civico nazionale della Slovenia, e il sig. Svend AUKEN, ex ministro del Lavoro ed ex ministro dell'Ambiente, sono intervenuti durante la sessione sul tema «Il punto di vista della politica». Il sig. Kevin MURPHY, ex segretario generale per la gestione e lo sviluppo del servizio pubblico presso il dipartimento della Finanza, nonché ex difensore civico nazionale irlandese, e Michael LUNN, segretario permanente al ministero della Giustizia danese, sono intervenuti durante la sessione dal titolo «Il punto di vista dell'amministrazione». La sig.ra Emily O'REILLY, difensore civico nazionale irlandese e commissario per l'informazione, e il sig. Tøger SIEDENFADEN, caporedattore del quotidiano danese *Politiken*, hanno tenuto discorsi durante la sessione intitolata «Il punto di vista dei mezzi d'informazione». Il simposio è stato chiuso dal sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN.

### **Convegno dell'Associazione dei difensori civili britannici e irlandesi, Warwick, Regno Unito**

Il 7 e 8 aprile il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato al convegno dell'Associazione dei difensori civili britannici e irlandesi (BIOA), tenutasi all'Università di Warwick, Coventry, Regno Unito. Dopo l'assemblea annuale della BIOA, nella mattina del 7 aprile, il convegno si è aperto con una sessione plenaria dal titolo «Ricorso a tutto tondo», diretta dalla sig.ra Ann ABRAHAM, difensore civico parlamentare e per i servizi sanitari nonché presidente dell'Associazione. Sono intervenuti Dame Deirdre HUTTON DBE, presidente del consiglio nazionale dei consumatori, Rt Hon Lord COULSFIELD QC, ex giudice della corte superiore e direttore di una valutazione della giustizia civile in Scozia condotta dal consiglio dei consumatori scozzese, e il sig. Philip KELLY, segretario generale aggiunto del gabinetto del Primo ministro irlandese (*Taoiseach*). La sessione plenaria successiva, dedicata alla «Giustizia amministrativa», è stata presieduta dal sig. Walter MERRICKS, difensore civico capo delle finanze. L'argomento è stato discusso da Rt Hon Lord NEWTON of Braintree OBE, presidente del consiglio sui tribunali, dal sig. Peter HANCOCK CBE, segretario generale designato del servizio dei tribunali, e dal sig. Martin PARTINGTON CBE, membro della commissione di

riforma della legge. La prima sessione plenaria della mattina dell'8 aprile, dedicata al «Controllo giurisdizionale», è stata presieduta dal sig. Tom FRAWLEY, difensore civico dell'Irlanda del Nord. Il relatore è stato Rt Hon Sir Brian KERR QC, giudice alla corte superiore dell'Irlanda del Nord. Durante la sessione plenaria conclusiva, diretta dal sig. Tony REDMOND, presidente della commissione per l'amministrazione locale in Inghilterra, il prof. DIAMANDOUROS ha illustrato «Il ruolo del Mediatore europeo». Nel corso dei due giorni del convegno dodici gruppi di discussione hanno dibattuto argomenti molto diversificati, quali la legislazione sulla libertà di informazione, il risarcimento, il trattamento delle denunce e i mezzi di ricorso.

### **Seminario sul tema «Diritti umani in Europa: il punto di vista dei difensori civici», Ibiza, Spagna**

Il 5 settembre il Mediatore europeo ha partecipato a un seminario organizzato congiuntamente dall'Università delle Isole Baleari e dal difensore civico spagnolo, dedicato ai diritti umani in Europa dal punto di vista dei difensori civici. Nel suo discorso il prof. DIAMANDOUROS ha trattato la questione del ruolo svolto dal Mediatore europeo nella difesa dei diritti umani fondamentali. Al seminario era presente un folto pubblico di studenti e accademici.

### **Celebrazione del ventesimo anniversario della Legge catalana sul difensore civico, Barcellona, Spagna**

Su invito del sig. Rafael RIBÓ, difensore civico regionale (*Sindic de Greuges*) della Catalogna, il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato a una serie di eventi per celebrare il ventesimo anniversario della Legge catalana sul difensore civico, tenutisi a Barcellona il 29 e il 30 settembre. Vi hanno preso parte molti difensori civici nazionali e regionali di vari paesi dell'Unione europea, tra cui la sig.ra Emily O'REILLY, difensore civico nazionale dell'Irlanda, il sig. Mats MELIN, difensore civico capo al parlamento svedese, la sig.ra María Luisa CAVA DE LLANO, vicedifensore civico della Spagna, il sig. Peter KOSTELKA, presidente del collegio del difensore civico austriaco, il sig. Yorgos KAMINIS, difensore civico nazionale della Grecia e il sig. Alvaro GIL-ROBLES, Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa. Il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso dal titolo «Metodi per tutelare i diritti dei cittadini: la cooperazione tra il Mediatore europeo e i difensori civici nazionali e regionali». Durante il suo intervento il prof. DIAMANDOUROS ha evidenziato il ruolo dei difensori civici regionali e ha illustrato varie proposte per rafforzare la cooperazione esistente tramite la rete europea dei difensori civici.

© Sindic de Greuges de Catalunya



Partecipanti alla commemorazione del 20° anniversario dell'istituzione del «Defensor del pueblo» catalano. Barcellona, Spagna, 29-30 settembre 2005.





## 5.3 ALTRI INCONTRI CON I DIFENSORI CIVICI E IL LORO PERSONALE

### Incontri bilaterali con i difensori civili

Nel corso del 2005 il Mediatore europeo ha stabilito numerosi contatti bilaterali con i difensori civili europei ed extraeuropei, allo scopo di promuovere la figura del difensore civico, la discussione delle relazioni interistituzionali e lo scambio delle migliori prassi.

Il 31 gennaio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Alvaro GIL-ROBLES, Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa, e il sig. Peter KOSTELKA, presidente del collegio del difensore civico austriaco nonché vicepresidente della sezione europea dello IOI, per discutere e coordinare le varie riunioni e manifestazioni programmate dalle rispettive istituzioni nei diciotto mesi a seguire.

Il 17 febbraio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato la sig.ra Eliana NICOLAOU, commissario per l'amministrazione (difensore civico) di Cipro e l'ambasciatore Constantin YEROCOSTOPOULOS, rappresentante permanente della Grecia al Consiglio d'Europa.

Il 18 febbraio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Matjaž HANŽEK, difensore civico dei diritti umani in Slovenia.

Il 12 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato a Nicosia, Cipro, la sig.ra Eliana NICOLAOU, commissario per l'amministrazione (difensore civico) di Cipro.

Il 6 aprile il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Karlheinz GUTTMACHER, presidente della commissione per le petizioni al *Bundestag* tedesco.

Il 24 maggio il sig. John MACQUARRIE, vicedifensore civico parlamentare dell'Irlanda del Nord, ha visitato l'ufficio del Mediatore europeo a Strasburgo. Scopo della visita era studiare la procedura seguita dal Mediatore europeo nelle sue indagini. Il sig. MACQUARRIE ha pertanto esaminato una selezione di casi e intervistato i giuristi responsabili del loro trattamento. Egli ha inoltre incontrato il prof. DIAMANDOUROS e il sig. Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico.

Il 10 giugno il sig. Josef HAUSER, difensore civico del Tirolo, Austria, e sette membri del suo personale hanno visitato l'ufficio del Mediatore europeo a Bruxelles. Il sig. HAUSER e il suo organico hanno incontrato la sig.ra Benita BROMS, consigliere giuridico principale nonché capo dell'ufficio del Mediatore europeo a Bruxelles, e la sig.ra Rosita AGNEW, capo della sezione comunicazioni, per uno scambio di opinioni sul trattamento delle denunce e sulla comunicazione con i cittadini. La delegazione ha quindi parlato con il prof. DIAMANDOUROS in videoconferenza, discutendo la possibilità di una visita informativa in Tirolo.

Il 30 giugno il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato a una cena a Firenze con il sig. Giorgio MORALES, difensore civico regionale della Toscana, e alcuni membri del suo organico. Dopo uno scambio di opinioni sui rispettivi ruoli e sulla comunicazione con i cittadini, essi hanno discusso la possibilità di una visita ufficiale del difensore civico della Toscana all'ufficio del Mediatore europeo.

Il 7 luglio il sig. Sozar SUBARI, difensore civico della Georgia, ha visitato il Mediatore europeo nell'ambito della sua missione ufficiale a Strasburgo organizzata dal Consiglio d'Europa. Dopo una breve riunione tra il sig. SUBARI e il prof. DIAMANDOUROS, il sig. José MARTÍNEZ-ARAGÓN, consigliere giuridico principale, ha illustrato il mandato e il ruolo dell'istituzione.

Il 10 ottobre il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Ramón CUSTODIO LÓPEZ, commissario nazionale per i diritti umani dell'Honduras.

Il 1° dicembre il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato alcuni rappresentanti del *Control Yuan* (difensore civico) della Repubblica popolare cinese (Taiwan).



### Incontri con i membri del personale del Mediatore

I membri del personale del Mediatore hanno partecipato agli eventi di seguito indicati.

Il 6 e 7 giugno l'ufficio del difensore civico del parlamento finlandese e l'ufficio del cancelliere della giustizia finlandese hanno organizzato un evento dal titolo «Seminario dei controllori della legalità nella regione del Baltico», a cui hanno partecipato i difensori civici e i loro rappresentanti provenienti da Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia. Al seminario ha inoltre preso parte una delegazione della commissione per le petizioni del *Bundestag* tedesco. L'ufficio del Mediatore europeo era rappresentato dal sig. Gerhard GRILL, consigliere giuridico principale. Al seminario hanno partecipato complessivamente circa 60 persone.

Il 28 e 29 novembre a Parigi il sig. Olivier VERHEECKE, consigliere giuridico principale, ha partecipato al quarto congresso dell'AOMF (*Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie*), l'Associazione francofona dei difensori civici. Il congresso, dal titolo «Il difensore civico: interprete delle aspettative, promotore di riforme» (*Le Médiateur: interprète des attentes, acteurs des réformes*), è stato organizzato dal difensore civico francese, sig. Jean-Paul DELEVOYE. Sono intervenuti il sig. Robert BADINTER, ex presidente della corte costituzionale francese, il sig. Luc FERRY, ex ministro, e il sig. Jacques DERMAGNE, presidente del consiglio economico e sociale.









## 6 COMUNICAZIONI

### 6.1 FATTI SALIENTI DELL'ANNO

#### DECIMO ANNIVERSARIO DEL MEDIATORE EUROPEO

Nel 2005 l'istituzione del Mediatore europeo ha celebrato il decimo anniversario. Per festeggiare l'occasione sono stati organizzati numerosi eventi illustrati dettagliatamente di seguito. Al fine di coinvolgere direttamente in questi eventi tutti gli interlocutori principali del Mediatore – istituzioni, organi e agenzie dell'UE, eurodeputati, difensori civici, mezzi d'informazione, ONG, accademici, denunciatori e cittadini – ogni evento è stato concepito per un gruppo di destinatari diverso.

Ulteriori informazioni su tutti gli eventi sono disponibili al seguente indirizzo:  
<http://www.ombudsman.europa.eu/10anniversary/en/default.htm>

© De Nationale Ombudsman van Nederland



Jacob Söderman, primo Mediatore europeo, Mats Melin, difensore civico parlamentare capo svedese, e Riitta-Leena Paunio, difensore civico parlamentare finlandese, al quinto seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri dell'UE. L'Aia, Paesi Bassi, 11-13 settembre 2005.

#### **Cena di gala per i difensori civici regionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati, L'Aia, Paesi Bassi**

Oltre 80 rappresentanti degli uffici dei difensori civici nazionali negli Stati membri dell'UE e nei paesi candidati hanno partecipato al quinto seminario dei difensori civici nazionali tenutosi all'Aia dall'11 al 13 settembre 2005. In tale occasione è stata organizzata una cena di gala per celebrare il decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo. Alla cena hanno presenziato oltre 70 persone, tra cui coloro che hanno partecipato all'istituzione dell'ufficio del Mediatore e che hanno contribuito alla stesura del volume commemorativo pubblicato in occasione del decimo anniversario.

*The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution* (Il Mediatore europeo: origini, istituzione, evoluzione) è stato presentato dal prof. DIAMANDOUROS durante la cena, in presenza del primo Mediatore europeo, sig. Jacob SÖDERMAN.

### Ricevimento per celebrare il decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo, Strasburgo, Francia

Il 27 settembre 1995 il primo Mediatore europeo, sig. Jacob SÖDERMAN, ha assunto le proprie funzioni. Martedì 27 settembre 2005, durante la tornata di settembre del Parlamento europeo a Strasburgo, è stato organizzato un ricevimento per celebrare il decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo. Vi hanno partecipato membri del Parlamento europeo e della Commissione europea, il personale del Mediatore europeo, del Parlamento europeo e di altre istituzioni e organi dell'UE che hanno collaborato strettamente con il Mediatore nell'ultimo decennio. L'ospite d'onore dell'evento è stato il primo Mediatore europeo, sig. Jacob SÖDERMAN. Alla luce del ruolo centrale svolto dal Parlamento europeo nel permettere la creazione dell'istituzione del Mediatore europeo, nonché del supporto dato dal Parlamento al Mediatore in questi dieci anni, è stato ritenuto opportuno affidare il discorso programmatico all'on. Josep BORRELL FONTELLES, Presidente del Parlamento europeo. Al ricevimento hanno partecipato oltre 250 persone, tra cui cinque membri della Commissione europea, oltre 100 eurodeputati, cinque Direttori generali del Parlamento europeo e rappresentanti della Presidenza britannica dell'UE.



Il Presidente del Parlamento europeo Josep Borrell Fontelles e P. Nikiforos Diamandouros, durante il ricevimento per celebrare il decennale dell'istituzione della figura del Mediatore europeo. Strasburgo, Francia, 27 settembre 2005.

### Convegno sul tema «Il Mediatore europeo – Valutazione e prospettive», Strasburgo, Francia

Il 28 ottobre l'*Institut des hautes études européennes* dell'*Université Robert Schuman* di Strasburgo ha organizzato un convegno nel quadro del decimo anniversario del Mediatore europeo, sotto la direzione scientifica del sig. Syméon KARAGIANNIS, professore all'*Université Robert Schuman*, e del sig. Yves PETIT, professore all'*Université de Bourgogne*. Il titolo del convegno, svoltosi nei locali del Parlamento europeo, era *Le Médiateur européen: bilan et perspectives* (Il Mediatore europeo – valutazione e prospettive). L'evento è stato aperto dalla sig.ra Fabienne KELLER, senatrice nonché sindaco di Strasburgo, e dalla sig.ra Florence BENOÎT-ROHMER, rettrice dell'*Université Robert Schuman*.

La sessione della mattinata è stata presieduta dal sig. Vlad CONSTANINESCO, codirettore e professore del *Centre d'études internationales et européennes* dell'*Université Robert Schuman*. Nella prima parte della sessione sono stati esaminati il Mediatore e il suo ambiente istituzionale. Il sig. Yves PETIT ha



analizzato le relazioni tra il Mediatore e le istituzioni europee, mentre il sig. Loïc GRARD, professore all'Université de Bordeaux IV, ha valutato i rapporti esistenti tra il Mediatore europeo e i difensori civici nazionali. La seconda parte della sessione ha riguardato il Mediatore e le sue attività. Il sig. Claude BLUMANN, vicepresidente e professore dell'Université de Paris II ha parlato del contributo del Mediatore al concetto di cittadinanza europea. Il sig. Syméon KARAGIANNIS ha poi illustrato il contributo del Mediatore alla tutela dei diritti fondamentali. Dopo ogni coppia di presentazioni, ai molti accademici, studenti e altri partecipanti è stata data l'opportunità di porre domande ai relatori e di esprimere opinioni sulle questioni sollevate.



P. Nikiforos Diamandouros, Florence Benoît-Rohmer, presidente della *Université Robert Schuman*, e Fabienne Keller, senatrice e sindaco di Strasburgo, partecipano alla conferenza dal titolo «Il Mediatore europeo – bilancio e prospettive». Strasburgo, Francia, 28 ottobre 2005.

La sessione pomeridiana ha assunto la forma di una tavola rotonda sul tema «Il Mediatore europeo – 10 anni di attività». Alla tavola rotonda, presieduta dal sig. Robert KOVAR, ex rettore dell'Université Robert Schuman ed emerito professore dell'istituto, hanno partecipato il prof. DIAMANDOUROS, il sig. Mats MELIN, difensore civico capo al parlamento svedese, il sig. Bernard DREYFUS, delegato generale del difensore civico nazionale svedese, il sig. David LOWE, capo unità al segretariato della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il sig. Giuseppe MASSANGIOLI, direttore al segretariato generale della Commissione europea e il sig. Alvaro GIL-ROBLES, Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa. Sono stati discussi i temi seguenti: il Mediatore europeo e la sfida dell'allargamento, le relazioni tra i difensori civici e l'influenza del Mediatore europeo sui difensori civici nazionali e regionali, nonché l'impatto dell'attività del Mediatore europeo sull'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

Le conclusioni del convegno sono state presentate dal sig. Jean-Paul JACQUÉ, direttore del servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea.

All'evento hanno partecipato oltre 80 accademici, studenti, avvocati, membri del personale dell'Unione europea e altre personalità. Le conclusioni del colloquio saranno pubblicate nel corso del 2006 dal *Centre d'études internationales et européennes* dell'Université Robert Schuman.

### **Cena formale per gli interlocutori principali del Mediatore in Francia, Strasburgo, Francia**

Il 28 ottobre la sig.ra Fabienne KELLER, sindaco di Strasburgo, e il sig. Robert GROSSMANN, presidente della *Communauté Urbaine de Strasbourg*, hanno organizzato una cena formale per celebrare i dieci anni della presenza del Mediatore europeo a Strasburgo. Politici e amministratori a livello locale, regionale e nazionale sono stati invitati alla cena, così come i relatori del convegno che si era svolto nel corso della giornata a Strasburgo (cfr. sopra) e i membri del personale del Mediatore europeo. L'ospite d'onore era il prof. DIAMANDOUROS, Mediatore europeo. Durante la cena il sindaco ha confermato l'impegno della città di Strasburgo a mantenere la sua vocazione europea e la tutela dei diritti umani e ha letto un messaggio di congratulazioni inviato dalla sig.ra Catherine COLONNA, ministro francese degli Affari europei. Il Mediatore ha risposto ringraziando la città e la regione per il loro impegno negli ultimi dieci anni, ribadendo la propria volontà di informare ulteriormente i

cittadini circa i loro diritti a livello comunitario e annunciando che il sesto seminario dei difensori civici nazionali si terrà nel 2007 a Strasburgo.

### **Cena formale per i presidenti e i segretari generali delle istituzioni UE e i capi degli organi e delle agenzie UE, Bruxelles, Belgio**

Il 17 novembre il Mediatore ha organizzato una cena formale per i presidenti e i segretari generali delle istituzioni UE, nonché per i capi degli organi e delle agenzie dell'Unione. All'evento hanno partecipato oltre 45 rappresentanti di istituzioni, organi e agenzie di tutta l'Unione. L'iniziativa intendeva valorizzare la volontà del Mediatore europeo di collaborare negli anni a venire con tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie per migliorare la qualità dell'amministrazione UE e garantire che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati nell'intera Unione. Dal momento che la Commissione europea è oggetto di circa il 70% della indagini effettuate dal Mediatore, il sig. José Manuel BARROSO, Presidente della Commissione, è stato invitato a pronunciare il discorso programmatico. Egli ha individuato diversi settori nei quali sarebbe possibile potenziare la cooperazione nei prossimi anni, quali lo sviluppo di un comune Codice di buona condotta amministrativa, la ricerca di un numero maggiore di soluzioni amichevoli e la tempestività del seguito da dare alle raccomandazioni e alle osservazioni del Mediatore. A questo proposito BARROSO ha menzionato la nuova comunicazione adottata dalla Commissione che introduce una nuova procedura interna di risposta alle indagini del Mediatore. Nel suo discorso il Mediatore ha confermato l'importanza di esaminare le denunce in modo tempestivo e con la dovuta accuratezza. Ha descritto il suo ruolo non solo quale meccanismo esterno di controllo, ma anche di prezioso strumento per i responsabili del settore – una risorsa in grado di aiutare le amministrazioni a migliorare il proprio rendimento concentrando l'attenzione su aree suscettibili di miglioramento. A tale riguardo egli ha sottolineato l'importanza del Codice europeo di buona condotta amministrativa quale utile guida per i funzionari. Il prof. DIAMANDOUROS ha inoltre descritto il ruolo del Mediatore quale facilitatore, in grado di agevolare la comunicazione tra le istituzioni e i cittadini nonché di rendere i cittadini consapevoli del valore della loro opinione e dell'utilità delle denunce quale mezzo per migliorare la loro situazione. L'obiettivo finale, ha dichiarato, è un'amministrazione comunitaria di alto livello che ruota attorno al cittadino.



José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, e P. Nikiforos Diamandouros a una cena di gala in onore dei presidenti e dei segretari generali delle istituzioni dell'UE e dei capi degli organismi e delle agenzie dell'UE. Bruxelles, Belgio, 17 novembre 2005.

### **Seminario per la stampa e gruppo di discussione pubblico, Bruxelles, Belgio**

Il 6 dicembre a Bruxelles il Mediatore europeo ha organizzato due eventi sul tema «Il Mediatore europeo: 10 anni, 20 000 denunce – troppe? O troppo poche?». Organizzato in collaborazione con il Centro europeo di giornalismo, gli eventi hanno assunto la forma di un seminario per la stampa e

di un gruppo di discussione pubblico destinato a mezzi d'informazione, ONG, gruppi d'interesse, rappresentanze regionali e locali e cittadini interessati all'attività del Mediatore.



Michael Cashman, deputato al Parlamento europeo, P. Nikiforos Diamandouros, Aidan White, segretario generale della Federazione internazionale dei giornalisti, e Derk-Jan Eppink, membro del gabinetto del vicepresidente della Commissione europea, Siim Kallas, intervengono a un seminario per la stampa per celebrare il decennale dell'istituzione della figura del Mediatore europeo. Bruxelles, Belgio, 6 dicembre 2005.

La prima sessione era intitolata «Un'amministrazione UE più trasparente e responsabile – le future azioni della Commissione, del Parlamento e del Mediatore». I relatori della sessione, alla quale hanno partecipato oltre 60 persone, sono stati il sig. Derk-Jan EPPINK, membro del gabinetto del vicepresidente della Commissione europea sig. Siim KALLAS, l'on. Michael CASHMAN, eurodeputato e relatore al Parlamento sul regolamento concernente l'accesso del pubblico ai documenti, il sig. Tony BUNYAN, direttore di *Statewatch*, e il sig. Tim KING, vicedirettore di *European Voice*. La sessione, moderata dal sig. Aidan WHITE, segretario generale della Federazione internazionale dei giornalisti, ha fornito un'utile panoramica dei risultati sinora conseguiti dalle istituzioni UE nel campo della trasparenza nonché idee per il futuro.



P. Nikiforos Diamandouros e Margot Wallström, vicepresidente della Commissione europea incaricata delle relazioni istituzionali e della strategia di comunicazione, ascoltano alcuni partecipanti a un workshop pubblico per celebrare il decennale dell'istituzione della figura del Mediatore europeo. Bruxelles, Belgio, 6 dicembre 2005.

La seconda sessione, dal titolo «Aumentare la consapevolezza del diritto di presentare denunce – le prossime azioni del Mediatore europeo», ha assunto la forma di un gruppo di discussione pubblico. La sig.ra Margot WALLSTRÖM, vicepresidente della Commissione europea, la sig.ra Emily O'REILLY,

difensore civico nazionale dell'Irlanda, la sig.ra Claire DAMILANO, dell'organizzazione *European Citizen Action Service*, e il sig. Aidan WHITE, segretario generale della Federazione internazionale dei giornalisti, sono stati i relatori della sessione. Il gruppo di discussione è stato vivacemente moderato dall'ex Presidente del Parlamento europeo, sig. Pat COX. Oltre 50 rappresentanti di ONG, gruppi d'interesse, rappresentanze regionali e locali a Bruxelles e istituzioni UE hanno partecipato all'iniziativa, discutendo come il Mediatore può lavorare per loro nel modo più efficace. Le seguenti domande hanno costituito il punto di partenza del dibattito: in che modo il Mediatore europeo può accrescere la consapevolezza circa la sua attività? Cosa può fare il Mediatore per incoraggiare i cittadini ad esercitare il loro diritto di presentare denunce? Come possono le organizzazioni aiutare il Mediatore a consolidare le conquiste dell'ultimo decennio? In che modo il Mediatore può contribuire al «periodo di riflessione» dell'Unione? Un documento di sintesi delle idee principali emerse nel corso dell'iniziativa è stato distribuito ai partecipanti dopo l'incontro e pubblicato sul sito web del Mediatore.

### Presentazione alla delegazione per l'Unione europea dell'Assemblea nazionale francese, Parigi, Francia

Il 7 dicembre la delegazione per l'Unione europea dell'Assemblea nazionale francese ha organizzato, per la prima volta, un'audizione del Mediatore europeo. L'incontro, presieduto dal sig. Pierre LEQUILLER, presidente della delegazione, ha dato al Mediatore la possibilità di illustrare il suo ruolo, i tipi di problemi che affronta e il grado di cooperazione con i difensori civici degli Stati membri. I membri della delegazione hanno posto domande sulle denunce, in particolare su quella relativa alla mancanza di trasparenza della procedura legislativa del Consiglio, nonché sul loro compito, in qualità di deputati, di comunicare ai cittadini francesi il ruolo e le competenze del Mediatore europeo. L'audizione, svoltasi a Parigi, era aperta alla stampa ed era stata organizzata in occasione del decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo.

© Assemblée nationale française



P. Nikiforos Diamandouros e Pierre Lequiller, presidente della Delegazione per l'Unione europea dell'Assemblea nazionale francese. Parigi, Francia, 7 dicembre 2005.

### LA NOMINA DEL MEDIATORE EUROPEO

Il Mediatore europeo è stato nominato l'11 gennaio al Parlamento europeo. Il prof. DIAMANDOUROS è stato rieletto Mediatore europeo per la legislatura 2004-2009, con 564 preferenze su 609 voti espressi. Una conferenza stampa, organizzata dal presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, l'on. Marcin LIBICKI, ha seguito la nomina. Il prof. DIAMANDOUROS ha colto l'occasione per evidenziare le priorità dell'istituzione, che si prefigge, tra l'altro, di garantire la completa tutela dei diritti dei cittadini in tutta l'Unione e la qualità più elevata dell'amministrazione nelle istituzioni e negli organi comunitari. Un resoconto completo della nomina del Mediatore è contenuto nell'allegato E.



© Parlamento europeo



Margot Wallström, vicepresidente della Commissione europea incaricata delle relazioni istituzionali e della strategia di comunicazione, si congratula con P. Nikiforos Diamandouros per la sua rielezione a Mediatore europeo. Strasburgo, Francia, 11 gennaio 2005.

## LA RELAZIONE ANNUALE 2004

La Relazione annuale è la pubblicazione più importante del Mediatore. Presentando una panoramica delle attività di esame delle denunce svolte dal Mediatore nel corso dell'anno, la Relazione annuale rafforza la facoltà del Parlamento di chiamare le istituzioni e gli organi comunitari a rendere conto del loro operato. Inoltre, mettendo in evidenza settori problematici all'interno dell'amministrazione, costituisce una preziosa fonte di autoregolamentazione per gli organi e le istituzioni dell'UE. La Relazione del Mediatore interessa altresì un ampio ventaglio di gruppi e individui a vari livelli – omologhi nazionali, politici, funzionari pubblici, professionisti, accademici, gruppi d'interesse, organizzazioni non governative, giornalisti e cittadini su scala europea, nazionale, regionale e locale.

Per rispondere in modo ottimale alle aspettative diversificate dei vari interlocutori, la struttura della pubblicazione è stata modificata a partire dalla Relazione annuale 2004. Le decisioni in forma estesa sono state sostituite da sintesi che richiamano l'attenzione sui punti salienti. L'analisi tematica introdotta al capitolo 2 (sezione 2.8 del presente documento) mette in luce gli elementi di diritto e di fatto più rilevanti nei principali settori di attività. I capitoli relativi alle comunicazioni e alle relazioni con altri organi sono stati rielaborati per valorizzare i benefici di tali attività e illustrare i dettagli delle iniziative organizzate.

Il Mediatore ha presentato la Relazione annuale 2004 alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo il 10 maggio. Egli ha quindi avuto l'opportunità di offrire una panoramica dell'attività e dei risultati conseguiti durante l'anno, nonché di esporre gli obiettivi prefissati in seguito alla sua rielezione alla carica di Mediatore europeo.

L'on. Manolis MAVROMMATIS ha redatto il progetto di relazione della Commissione sulle attività del Mediatore per il 2004. Il 27 ottobre gli eurodeputati hanno approvato la Relazione con 426 voti a favore, 3 contrari e 9 astensioni, congratulandosi con il Mediatore per la sua attività e per le buone relazioni intrattenute con la commissione per le petizioni.



## GIORNATE «PORTE APERTE»

### Bruxelles

Il 30 aprile il Parlamento europeo ha organizzato una giornata «porte aperte» per i cittadini. L'ufficio del Mediatore europeo ha partecipato all'iniziativa, sfruttando l'occasione per lanciare la nuova *Cartolina del decimo anniversario*, distribuita ai visitatori in 24 lingue. Nel corso della giornata i membri del personale del Mediatore hanno risposto alle domande del pubblico, stimato in circa 15 000 unità.

### Strasburgo

L'8 maggio l'ufficio del Mediatore ha partecipato alla giornata «porte aperte» organizzata dal Parlamento europeo a Strasburgo, nel corso della quale pubblicazioni sull'attività del Mediatore, tra cui la *Cartolina del decimo anniversario*, sono state distribuite in 24 lingue. I membri del personale del Mediatore hanno risposto alle domande del pubblico per l'intera durata dell'evento. Oltre 20 000 persone hanno visitato il Parlamento durante la giornata «porte aperte».



Cittadini in visita allo stand del Mediatore europeo nella giornata «porte aperte» a Strasburgo, Francia, 8 maggio 2005.

## 6.2 VISITE INFORMATIVE

Allo scopo di incrementare la consapevolezza dei cittadini sul loro diritto di presentare denunce al Mediatore europeo e di intensificare ulteriormente i rapporti di lavoro con i propri omologhi nazionali e regionali, nel 2003 e nel 2004 il Mediatore ha intrapreso un intenso programma di visite informative agli Stati membri, nonché ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione. Egli intende proseguire le visite informative durante il mandato 2005-2009. In queste occasioni il Mediatore incontra parlamentari, giudici, alti funzionari pubblici, difensori civici e altri operatori nel campo della risoluzione di controversie tramite strumenti extragiudiziali, esponenti della comunità accademica, potenziali denunciatori e altri cittadini. In ogni viaggio il Mediatore è accompagnato da un membro del proprio dipartimento giuridico e da un membro del personale addetto alla comunicazione.

Le visite informative del Mediatore mirano ad aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito ai servizi che egli è in grado di fornire. Durante le numerose presentazioni che caratterizzano le sue visite, il Mediatore illustra la propria attività presentando esempi di denunce ricevute. Tuttavia il lavoro del Mediatore va oltre il trattamento delle denunce ed egli è sempre consapevole della necessità di trasmettere informazioni su questo ruolo più ampio durante le riunioni. In occasione di discorsi

e presentazioni, il Mediatore europeo evidenzia l'importanza dell'istituzione del difensore civico per la promozione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani. Durante gli incontri bilaterali con i difensori civici, i partecipanti esplorano la possibilità di future collaborazioni, traggono insegnamenti dall'esperienza dei colleghi e condividono le migliori prassi.

Gli omologhi del Mediatore negli Stati membri e nei paesi candidati organizzano dettagliati programmi di attività e riunioni con il Mediatore durante ognuna delle sue visite, spesso accompagnandolo nel corso dell'intera trasferta.

Tenendo conto della serie di eventi organizzati nel 2005 per celebrare il decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo, durante l'anno è stata effettuata una sola visita informativa – la visita al Regno Unito nel mese di novembre.

La sezione seguente presenta una panoramica dell'ampia gamma di incontri organizzati, elencando i partecipanti principali e le numerose presentazioni effettuate. Le attività legate ai mezzi d'informazione svolte nell'ambito delle visite informative sono trattate nella sezione 6.4.

## REGNO UNITO

Il Mediatore europeo ha visitato Londra dal 28 al 30 novembre 2005.

Il 28 novembre il Mediatore ha partecipato a una colazione di lavoro con la sig. Anna ABRAHAM, difensore civico parlamentare e per i servizi sanitari. Il prof. DIAMANDOUROS e la sig. ABRAHAM sono stati poi ricevuti dal sig. Reijo KEMPINEN, capo della rappresentanza della Commissione europea nel Regno Unito. È seguita una riunione con alcuni eurodeputati organizzata dal sig. Dermot SCOTT, direttore dell'ufficio del Parlamento europeo nel Regno Unito. Il prof. DIAMANDOUROS e la sig.ra ABRAHAM hanno quindi tenuto una presentazione congiunta per gli studenti del programma *European Fast Stream* della *National School of Government*. Il tema della presentazione del prof. DIAMANDOUROS era «Il ruolo del Mediatore europeo nel quadro istituzionale dell'UE». Dopo un vivace scambio di domande e risposte, le discussioni con gli studenti e con il sig. Howard EMMENS, direttore del corso, sono proseguite durante il pranzo.



P. Nikiforos Diamandouros e Ann Abraham, difensore civico parlamentare e difensore civico per i diritti sanitari del Regno Unito, si rivolgono agli studenti partecipanti al programma «*European Fast Stream*» presso la *National School of Government*. Londra, Regno Unito, 28 novembre 2005.

Nel pomeriggio si è svolta una riunione con i membri della commissione di controllo per gli affari europei della Camera dei Comuni, che ha dato al Mediatore l'opportunità di incontrare i membri della commissione, di informarli circa l'attività delle rispettive istituzioni e di partecipare a un interessante scambio di opinioni. L'incontro conclusivo della giornata si è svolto presso il consiglio dei tribunali ed

è stato aperto dal suo presidente, Lord NEWTON of Braintree. I membri del personale del consiglio hanno illustrato la loro attività e dalla successiva discussione sono emersi gli stretti legami esistenti tra il lavoro dei tribunali e quello dei difensori civili. La sera stessa Lord NEWTON ha organizzato una cena alla Camera dei Lord per celebrare la visita.

Il 29 novembre il prof. DIAMANDOUROS ha risposto alle domande della dottoranda Melanie SMITH in merito alla sua tesi concernente le procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. Nel corso della prima riunione della giornata, il prof. DIAMANDOUROS e la sig.ra ABRAHAM sono stati ricevuti dal deputato Douglas ALEXANDER, ministro per l'Europa. È stata discussa, tra l'altro, la relazione speciale del Mediatore europeo, presentata al Parlamento europeo nell'ottobre 2005, nella quale il Mediatore ha chiesto al Consiglio di riconsiderare il proprio rifiuto di riunirsi pubblicamente quando delibera in qualità di legislatore. Una visita all'ufficio del difensore civico parlamentare e per i servizi sanitari ha poi dato la possibilità al prof. DIAMANDOUROS di prendere atto dell'ampio ventaglio di casi trattati dalla sig.ra ABRAHAM. La sig.ra Trish LONGDON, vicedifensore civico, e i suoi colleghi hanno illustrato la questione dell'assistenza continua, mentre la sig.ra Ann ABRAHAM e il sig. Iain OGILVIE hanno presentato gli ultimi sviluppi di un'indagine sulla compagnia di assicurazioni Equitable Life.

Durante il pranzo-seminario organizzato dal sig. Robert HAZELL, direttore dell'unità sulla costituzione presso la *School of Public Policy, University College London*, il prof. DIAMANDOUROS ha parlato del «Ruolo del difensore civico nel consolidamento della responsabilità e dello Stato di diritto». Nel corso di un vivace scambio di domande e risposte con annesso pranzo a buffet, il Mediatore ha discusso non solo con i numerosi professori e studenti partecipanti all'evento, ma anche con i molti difensori civili del Regno Unito presenti.

Nel primo incontro del pomeriggio il prof. DIAMANDOUROS è stato ascoltato dalla commissione per gli affari europei della Camera dei Lord. Alla sessione, diretta da Lord GRENFELL, presidente della commissione, hanno partecipato quattordici membri della Camera dei Lord. Durante un'animata audizione, i membri della commissione hanno posto al prof. DIAMANDOUROS una varietà di domande su argomenti quali la necessità di sviluppare la rete europea dei difensori civili, le relazioni tra il Codice europeo di buona condotta amministrativa e la Carta dei diritti fondamentali e i futuri rapporti con l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE. Il prof. DIAMANDOUROS e la sig.ra ABRAHAM hanno poi incontrato il deputato Tony WRIGHT, presidente della commissione per la pubblica amministrazione della Camera dei Comuni. La sera stessa la sig.ra ABRAHAM ha organizzato una cena a cui hanno partecipato i difensori civili del settore pubblico di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.



Lord Wallace of Saltaire, professore emerito di relazioni internazionali alla *London School of Economics and Political Science*, presenta P. Nikiforos Diamandouros prima della conferenza «*Human rights and non-judicial remedies — The European Ombudsman's perspective*» (Diritti umani e tutela extragiurisdizionale - Il ruolo del Mediatore europeo). Londra, Regno Unito, 30 novembre 2005.



Nella prima mattinata del 30 novembre il prof. DIAMANDOUROS ha visitato l'ufficio di Londra dei difensori civici locali dell'Inghilterra. Egli ha inizialmente incontrato il sig. Tony REDMOND, presidente dei difensori civici locali, per dibattere importanti questioni quali lo sviluppo delle competenze del difensore civico nel settore dei diritti umani. Ha poi incontrato il sig. Peter MACMAHON, vicedifensore civico locale, per una discussione sulla cooperazione internazionale tra uffici dei difensori civici. Il prof. DIAMANDOUROS si è quindi recato alla *London School of Economics and Political Science (LSE)*, dove ha tenuto una conferenza sul tema «Diritti umani e mezzi di ricorso extragiudiziali – la prospettiva del Mediatore europeo». La conferenza è stata presieduta da Lord WALLACE of Saltaire, professore emerito di relazioni internazionali presso l'istituto. È seguita una sessione di domande e risposte di ampio respiro, proseguita durante il pranzo organizzato da Lord WALLACE.

Il primo incontro del pomeriggio si è svolto con il deputato Jim MURPHY, segretario parlamentare all'ufficio del gabinetto. Sono stati discussi, tra l'altro, il miglioramento dei mezzi di ricorso a disposizione dei cittadini e lo sviluppo della figura del Mediatore nel Regno Unito. La visita è terminata con una riunione conclusiva con la sig.ra Ann ABRAHAM presso l'ufficio del difensore civico parlamentare e per i servizi sanitari.

### 6.3 ALTRE CONFERENZE E RIUNIONI

Conferenze, seminari e riunioni offrono al Mediatore un'eccellente opportunità per sensibilizzare i principali interlocutori quali ONG, gruppi d'interesse e istituzioni accademiche sulla sua attività. Inoltre questi eventi facilitano in generale la sua attività di promozione della figura del difensore civico. Conferenze e riunioni permettono altresì al Mediatore e al suo personale di essere costantemente aggiornati sugli sviluppi del panorama europeo di particolare rilievo per l'istituzione.

La presente sezione illustra l'intera gamma di attività finalizzate a promuovere la figura del difensore civico in generale e il lavoro del Mediatore europeo in particolare. Qualora il Mediatore non possa partecipare personalmente all'evento, egli delega la rappresentanza dell'istituzione al membro del personale più idoneo. Molti gruppi vengono a conoscenza dell'attività del Mediatore durante viaggi di istruzione a Strasburgo. La presente sezione include pertanto un elenco delle presentazioni di gruppo organizzate nel corso dell'anno.

#### EVENTI CON IL MEDIATORE

Il 7 gennaio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato l'ambasciatore Marios LYSSOTIS, rappresentante permanente di Cipro al Consiglio d'Europa, per discutere il ruolo del Mediatore europeo.

Il 27 gennaio il prof. DIAMANDOUROS si è rivolto alla sezione di Strasburgo della *English-Speaking Union* sul tema «Il Mediatore europeo – Il custode della buona amministrazione».

Il 28 gennaio il Mediatore europeo ha pronunciato il discorso conclusivo a una conferenza organizzata a Bruxelles dall'Associazione degli ex tirocinanti dell'Unione europea (*ADEK International*), intitolata «Comunicare l'Europa». Il Mediatore si è concentrato sui quesiti seguenti: «perché» è necessario trasmettere informazioni sull'Europa, «come» si dovrebbero comunicare tali informazioni e «cosa» si dovrebbe comunicare in merito all'Europa. Dopo il suo intervento, il prof. DIAMANDOUROS ha risposto alle domande del pubblico.

Il 23 febbraio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato la sig.ra Aleksandra POPOVIĆ, ministro aggiunto della Giustizia della Repubblica di Serbia e Montenegro, con la quale ha discusso l'evoluzione della tutela dei diritti dei cittadini tramite mezzi di ricorso giudiziali ed extragiudiziali.

Il 4 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso in occasione di un convegno internazionale a Ginevra, Svizzera, sul tema «I principi fondamentali della Costituzione per l'Europa». Il convegno era stato organizzato dal Centro di studi giuridici europei dell'Università di Ginevra.



L'11 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato a una serie di riunioni a Nicosia, Cipro, con il sig. Tassos PAPADOPOULOS, Presidente della Repubblica di Cipro, il sig. Nikos CLEANTHOUS, presidente della commissione per gli affari europei del parlamento di Cipro, l'on. Panayiotis DEMETRIOU, il sig. Costakis CHRISTOFOROU, direttore generale del parlamento di Cipro, il sig. Ronald EVERS, capo dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo a Cipro, il sig. Adriaan VAN DER MEER, capo della rappresentanza della Commissione europea a Cipro. Più tardi nel corso della giornata il Mediatore europeo ha pronunciato un discorso sul tema «I diritti dei cittadini europei derivanti dalla cittadinanza europea, la vita democratica dell'Unione e la Carta dei diritti fondamentali», in occasione di un seminario sui diritti dei cittadini organizzato dal Parlamento di Cipro e dall'ufficio stampa e informazioni del paese.



Tassos Papadopoulos, presidente della Repubblica di Cipro, e P. Nikiforos Diamandouros.  
Nicosia, Cipro, 11 marzo 2005.

Il 12 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Michalis ATTALIDES, rettore della Scuola di scienze umanistiche, scienze sociali e diritto dell'*Intercollege* di Nicosia, Cipro, dove ha tenuto un discorso sul tema «Difendere la democrazia e lo Stato di diritto: il ruolo del difensore civico».

Il 17 marzo il prof. DIAMANDOUROS è intervenuto al quinto congresso della *European Women Lawyers' Association* sul tema «L'accesso alla mediazione europea».



Christos Rozakis (secondo da sinistra), vicepresidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, si rivolge al personale del Mediatore europeo. Strasburgo, Francia, 18 marzo 2005.





Il 18 marzo il Mediatore europeo ha incontrato il sig. Christos ROZAKIS, vicepresidente della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il sig. ROZAKIS ha poi partecipato a una riunione del personale del Mediatore europeo, durante la quale ha tenuto una presentazione sul tema «Gli strumenti della protezione dei diritti umani a livello europeo: estendere la tutela attraverso il Trattato costituzionale dell'UE».

Il 21 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. O'DONNELL, professore all'Università di Notre Dame in Indiana, Stati Uniti, e la sig.ra Gabriela IPPOLITO O'DONNELL per discutere il ruolo del Mediatore europeo e le prospettive di cooperazione per promuovere e sviluppare la figura del difensore civico in America latina.

Il 22 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una presentazione sul tema «I recenti sviluppi legati alla tutela dei diritti umani e dei diritti fondamentali nell'Unione europea – la prospettiva del Mediatore europeo» in occasione di un pranzo di lavoro dei rappresentanti permanenti al Consiglio d'Europa. L'evento è stato organizzato dalla sig.ra Ann-Marie NYROOS, rappresentante permanente della Finlandia al Consiglio d'Europa.

Il 14 maggio il prof. DIAMANDOUROS ha pronunciato un discorso sul tema «Il Mediatore europeo e la strategia comunitaria di lotta contro la droga» in occasione della decima conferenza europea sulla riabilitazione e la strategia di lotta contro la droga tenutasi ad Heraklion, Grecia.

Il 18 maggio il prof. DIAMANDOUROS ha trattato il tema «Il Mediatore europeo quale promotore della trasparenza e attore nella lotta contro la corruzione» per la sezione greca di *Transparency International* ad Atene, Grecia.

Il 19 maggio il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato a una tavola rotonda sul tema «Cattiva amministrazione nel settore pubblico in Grecia – riflessioni su modalità e strumenti per combatterla» in occasione della *Greek Leadership Conference 2005*, organizzata dall'Associazione degli amministratori delegati ad Atene, Grecia.

Il 24 maggio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato la sig.ra Fabienne KELLER, sindaco di Strasburgo, per organizzare il convegno e la cena formale del decimo anniversario, previsti per il 28 ottobre.

Il 31 maggio il prof. DIAMANDOUROS ha parlato di «Democrazia, Stato di diritto, responsabilità e l'istituzione del difensore civico» all'Università di Duisburg, Germania.

Il 3 giugno il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso dal titolo «I diritti dei pazienti nell'Europa di oggi» alla *Second Hygeia-Harvard Medical International Conference* sul tema «Medicina preventiva nel 21° secolo» di Atene, Grecia.

Il 6 giugno il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso dal titolo «Il rispetto dei diritti umani e fondamentali da parte dell'amministrazione europea: standard e mezzi di ricorso» nell'ambito di un convegno internazionale a Cracovia, Polonia, organizzato da Andrzej ZOLL, difensore civico polacco, e dall'Università Jagellona per celebrare l'istituzione dell'Accademia dei diritti umani di Auschwitz.

Il 30 giugno il prof. DIAMANDOUROS è stato invitato dal sig. Anthony MOLHO e dal sig. Diogo RAMADA CURTO, professore all'Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze, a tenere la prima presentazione al corso estivo organizzato dal dipartimento di storia dell'IUE. Il prof. DIAMANDOUROS ha discusso il tema «Lo sviluppo dei diritti dei migranti nell'ordinamento giuridico europeo nell'era postbellica». Il prof. DIAMANDOUROS ha poi pranzato con un gruppo di cinque dottorandi greci.

Il 1° luglio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato a Firenze il sig. Yves MENY, presidente e professore dell'Istituto universitario europeo, e la sig.ra Helen WALLACE, direttrice e professoressa del Centro di studi avanzati Robert Schuman presso l'Istituto, per discutere le modalità di promozione dello studio di istituzioni suscettibili di potenziare la responsabilità democratica in Europa.

Il 6 luglio il Mediatore ha incontrato la sig.ra Eugenia KOTSELIDOU, responsabile dello sviluppo delle risorse umane e intermediaria nel settore della gestione delle prestazioni presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco, Germania. La sig.ra KOTSELIDOU era interessata all'esperienza del prof. DIAMANDOUROS nel settore della mediazione, in particolare per quanto riguarda la ricerca di soluzioni amichevoli e il ruolo dell'istituzione quale alternativa ai tribunali.

Il 7 luglio il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una presentazione dal titolo «Il Mediatore europeo: uno strumento di difesa per i cittadini» per una delegazione di sindaci provenienti dal Trentino-Alto Adige, organizzata dall'on. Lilli GRUBER.

Il 13 luglio il Mediatore europeo ha illustrato la sua attività a 25 membri della *Society of European Affairs Professionals (SEAP)*, l'organizzazione professionale per gli operatori europei nel settore degli affari pubblici. Durante un intervento dal titolo «Il Mediatore europeo: aiutare a promuovere un'amministrazione europea aperta, responsabile e improntata ai servizi», il prof. DIAMANDOUROS ha spiegato il servizio che egli fornisce tramite il trattamento di denunce e le indagini di propria iniziativa. Il Mediatore si è concentrato in particolare sul Codice europeo di buona condotta amministrativa e sul codice di condotta interno della SEAP. La sig.ra Catherine STEWART, vicepresidente della SEAP, ha presieduto l'evento che si è concluso con un animato scambio di domande e risposte.

Il 23 settembre il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una presentazione dal titolo « Il Mediatore europeo – un mezzo di ricorso extragiudiziale» per una delegazione di membri dell'ex commissione europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa. L'evento è stato organizzato dal sig. Christos ROZAKIS, vicepresidente della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il 26 settembre il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una presentazione sul ruolo del Mediatore europeo per una delegazione della camera distrettuale dei consiglieri giuridici di Cracovia, Polonia.

Il 6 ottobre il prof. DIAMANDOUROS ha pronunciato un discorso dal titolo «Il Mediatore europeo: un'istituzione per la tutela e la promozione dei diritti fondamentali» in occasione di un convegno per celebrare il 60° anniversario dell'istituzione dell'*Ecole National d'Administration* e il decimo anniversario dell'istituzione del *Centre des études européennes* di Strasburgo.

Il 14 ottobre il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso dal titolo «Lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'Unione europea» all'Accademia della difesa nazionale di Atene, Grecia.

Il 21 novembre il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza sul tema «Democrazia, Stato di diritto e difensore civico» alla *Columbia University* di New York, Stati Uniti.

Il 21 e 22 dicembre il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato a riunioni ad Atene, Grecia, con il sig. Karolos PAPOULIAS, Presidente della Grecia, con il sig. Kostas KARAMANLIS, Primo ministro greco, con il sig. Kostis STEFANOPOULOS, ex Presidente della Grecia, e con il sig. Konstantinos MITSOTAKIS, ex Primo ministro greco.

#### EVENTI CON IL PERSONALE DEL MEDIATORE

Il 25 gennaio il sig. Olivier VERHEECKE, consigliere giuridico principale, ha partecipato a un'audizione pubblica sulla proposta di Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, organizzata dalla Commissione europea. L'audizione pubblica era suddivisa in quattro argomenti di discussione. Il primo concerneva i diritti e le aree tematiche di lavoro dell'Agenzia, nonché il suo raggio d'azione territoriale. Il secondo riguardava le modalità per sostenere e garantire le relazioni con il Consiglio d'Europa, le istituzioni nazionali, la società civile e altri organismi. Il terzo argomento interessava i compiti da assegnare all'Agenzia, mentre il quarto la sua struttura. L'audizione pubblica è stata chiusa da Franco FRATTINI, vicepresidente della Commissione europea responsabile per giustizia, libertà e sicurezza.

Il 16 febbraio il sig. Nicholas CATEPHORES, assistente del Mediatore, ha partecipato a una tavola rotonda sulla possibile creazione di un «Mediatore europeo per i servizi finanziari» organizzata dalla Federazione delle borse valori europee e da *Houston Consulting Europe* a Bruxelles, Belgio.



Il 1° marzo la sig.ra Tina NILSSON, giurista, e la sig.ra Rosita AGNEW, capo della sezione comunicazioni, hanno partecipato a una riunione con il sig. Paul FIRTH, consulente indipendente e autore di uno studio sul processo di gestione delle sovvenzioni della Commissione europea commissionato da varie organizzazioni non governative. La sig.ra NILSSON e la sig.ra AGNEW hanno esposto le procedure seguite dal Mediatore e illustrato la sua attività con esempi di denunce in materia di sovvenzioni esaminate nel periodo 2002-2004. Il sig. FIRTH ha posto domande sull'efficacia del Mediatore nel risolvere questi casi e sul tempo di cui in generale necessita per il trattamento delle denunce. Il sig. FIRTH era particolarmente interessato alle denunce concernenti i regolamenti finanziari dell'UE e ai problemi affrontati dal Mediatore europeo in tale ambito.

Il 5 aprile il sig. Olivier VERHEECKE e la sig.ra Rosita AGNEW hanno discusso l'attività del Mediatore europeo con la sig.ra Melanie Smith, dottoranda all'Università di Manchester e ricercatrice assistente della sig.ra Jo SHAW, professoressa all'Università di Edimburgo.

Il 13 e il 14 luglio rispettivamente il sig. Olivier VERHEECKE ha ricevuto la sig.ra Rhita BOUSTA, dottoranda all'Università *Paris 1 Panthéon-Sorbonne*, e la sig.ra Costanza HERMANIN DE REICHENFELD dell'*Institut de Sciences Politiques* di Parigi, per discutere l'attività del Mediatore e, in particolare, il Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Il 28 e 29 settembre il commissario per la protezione dei dati e l'accesso all'informazione dello Stato di Brandeburgo ha organizzato, in collaborazione con *Alcatel SEL Stiftung für Kommunikationsforschung* e la *Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V.*, un simposio internazionale sulla «Libertà d'informazione in Germania e in Europa». Oltre 120 persone hanno partecipato all'evento. L'ufficio del Mediatore europeo era rappresentato dal sig. Gerhard GRILL, consigliere giuridico principale.

Il 15 dicembre la sig.ra Ida PALUMBO ha ricevuto la sig.ra Margherita BARSÌ, studentessa alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lecce e tirocinante presso l'ufficio del Parlamento europeo a Milano. Durante l'incontro la sig.ra PALUMBO ha presentato il mandato del Mediatore europeo e illustrato esempi di casi trattati dal Mediatore.

### Presentazioni collettive

Nel 2005 il prof. DIAMANDOUROS e i membri del suo personale (indicati tra parentesi) hanno illustrato il ruolo e l'attività del Mediatore a:

#### Gennaio

- un gruppo di 30 studenti di scienze politiche dell'Università di Regensburg, Germania, accompagnato dalla sig.ra Andrea RIESCH. La presentazione era organizzata dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di studenti dell'*Institut des Hautes Etudes Européennes* dell'*Université Robert Schuman* di Strasburgo, Francia (sig. José MARTÍNEZ-ARAGÓN);

#### Febbraio

- 20 studenti della facoltà di pubblica amministrazione dell'Università di Twente, Paesi Bassi, guidati dal sig. Jaap H. DE WILDE (sig. Gerhard GRILL);
- 40 studenti del *Bayern Kolleg Augsburg*, Baviera, Germania, nel contesto di un viaggio a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern*. Il gruppo era accompagnato dal sig. Alexander FRISCH (sig. Gerhard GRILL);
- 50 studenti del master europeo congiunto in amministrazione delle imprese dell'Università di Mannheim, Germania, e dell'*Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales*, Francia. La presentazione era organizzata dal sig. Brian CASSIDY, membro del Comitato economico e sociale europeo (sig.ra Rosita AGNEW);



### Marzo

- 45 membri della *CDU Frauenunion Ibbenbüren*, Germania, nel quadro di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di studenti di un master in giurisprudenza dell'Università di Nîmes, Francia (sig.ra Marjorie FUCHS);
- 37 membri della *Europa-Union München*, Germania, nel quadro di un viaggio organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 30 studenti della *Politischer Jugendring Dresden e.V.*, Germania (sig. Olivier VERHEECKE);

### Aprile

- un gruppo di 10 giovani amministratori provenienti dall'Europa centrale e orientale e dal Madagascar, nell'ambito di un seminario sugli affari europei organizzato dal *Centre des Etudes Européennes* di Strasburgo (sig. Alessandro DEL BON);
- studenti partecipanti alla 20ª sessione dello *European Institute of Public Affairs and Lobbying* (EIPAL), Bruxelles (sig. Olivier VERHEECKE);
- 38 persone provenienti da Dortmund, Germania, nel quadro di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Wiebke PANKAUKE);
- un gruppo di 43 studenti dell'*Europa-Institut, Universität des Saarlandes*, Germania (sig.ra Marta HIRSCH-ZIEMBIŃSKA);
- 32 persone della *Altenakademie Dortmund*, Germania, nel quadro di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Branislav URBANIČ);
- un gruppo di 41 studenti al terzo e quarto anno della facoltà di giurisprudenza con specializzazione in diritto europeo dell'Università di Leida, Paesi Bassi. Il gruppo era accompagnato dal sig. Rick LAWSON (sig. Ian HARDEN);
- un gruppo costituito da 22 studenti di un corso post laurea e da tre membri del personale della *School of Law and Social Sciences* della *Glasgow Caledonian University*, Regno Unito. Il gruppo era accompagnato dalla sig.ra Marcela CHISHOLM (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 25 studenti della facoltà di economia dell'Università di Norimberga-Erlangen, Germania (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 68 partecipanti all'*Europa-Seminar* organizzato dal *Kolpingwerk*, Germania (sig. Gerhard GRILL);

### Maggio

- un gruppo di 20 diplomatici asiatici nell'ambito di un seminario sugli affari europei organizzato dal *Centre des Etudes Européennes* di Strasburgo (sig. Gerhard GRILL);
- 42 persone provenienti da Colonia, Germania, nel quadro di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Branislav URBANIČ);
- un gruppo di 35 studenti del dipartimento di relazioni internazionali dell'Università di Groninga, Paesi Bassi, durante un viaggio di istruzione a Bruxelles e a Strasburgo (sig. Gerhard GRILL);

### Giugno

- un gruppo di 34 giovani insegnanti tedeschi nel contesto di un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig. Gerhard GRILL);



- un gruppo di 26 studenti e di due membri del personale della *Thorbecke Academie Leeuwarden*, Paesi Bassi, nell'ambito di un viaggio di istruzione a Bruxelles e a Strasburgo (sig. Branislav URBANIČ);
- 35 membri della *CDU Frauenunion Wesseling*, Germania, nel quadro di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 10 studenti di scienze politiche della *University of Southern Maine*, Portland, Stati Uniti (sig. Olivier VERHEECKE);
- un gruppo di rappresentanti dell'organizzazione *Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt*, Oldenburg, Germania (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 48 giovani insegnanti tedeschi durante un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig. Gerhard GRILL);

### Luglio

- un gruppo di 47 giovani insegnanti tedeschi nell'ambito di un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 45 giovani insegnanti tedeschi nel contesto di un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig. Branislav URBANIČ);
- 29 persone provenienti da Kerpen, Germania (sig. Branislav URBANIČ);
- un gruppo di 49 studenti nell'ambito di un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dal governo distrettuale dell'Alto Palatinato (*Regierung der Oberpfalz*), Germania (sig. Branislav URBANIČ);
- un gruppo di 23 studenti e di cinque membri del personale del master in studi europei dell'Università di Tubinga, Germania (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 7 alti funzionari algerini nell'ambito di un seminario sugli affari europei organizzato dal *Centre des Etudes Européennes* di Strasburgo (sig. José MARTÍNEZ-ARAGÓN);

### Agosto

- un gruppo di 6 persone del Servizio visite del Consiglio d'Europa (sig. José MARTÍNEZ-ARAGÓN);

### Settembre

- un gruppo di 20 deputati e funzionari del parlamento ungherese partecipanti alla "Sessione di domande e risposte sulle petizioni e la cittadinanza europea" organizzata dalla Direzione generale per l'Allargamento della Commissione europea (ufficio TAIEX), Bruxelles (sig. Olivier VERHEECKE);
- un gruppo di 37 persone del *Socialdemokraterne-Vejle amt*, Danimarca, nell'ambito di un viaggio di istruzione a Bruxelles e Strasburgo (sig. Peter BONNOR);
- 38 persone dalla regione di Münster, Germania, tra cui politici locali e membri del consiglio durante un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL);
- 37 membri dell'associazione *Heimat- und Geschichtsvereins Bonn-Beuel*, Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Wiebke PANKAUKE);
- un gruppo di 22 persone di 13 paesi in rappresentanza di varie ONG, nell'ambito di un viaggio di istruzione a Bruxelles e a Strasburgo organizzato dalla *Europahaus Burgenland*, Austria (sig.ra Wiebke PANKAUKE);





- un gruppo di 25 insegnanti tedeschi nell'ambito di un viaggio di istruzione a Strasburgo organizzato dalla *Europäische Akademie Bayern* (sig.ra Wiebke PANKAUKE);
- 38 studenti di scuola superiore provenienti da Brühl, Germania, nel contesto di un viaggio organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig.ra Wiebke PANKAUKE);

### Ottobre

- 42 persone provenienti dalla Germania impegnate nel programma di formazione continua *Bilanzbuchhaltung International* nell'ambito di un viaggio organizzato da *Fit for Europe* (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 49 esperti nel settore delle telecomunicazioni, della tecnologia dell'informazione e del trattamento dati nell'ambito di un viaggio organizzato dal sindacato *ver.di*, Germania (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 15 persone nell'ambito di un seminario sugli affari europei organizzato dal *Forum Demokratie*, Düsseldorf, Germania (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 53 persone in visita dalla Germania su invito dell'on. Silvana KOCH-MEHRIN (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 50 laureati in giurisprudenza nel contesto del «Corso di applicazione forense» istituito dall'ordine degli avvocati di Messina. L'incontro è stato organizzato dal sig. Antonio DE MATTEIS, membro dell'ordine degli avvocati di Messina (sig.ra Ida PALUMBO);
- 50 studenti del Trentino-Alto Adige durante un viaggio a Strasburgo (sig.ra Ida PALUMBO);

### Novembre

- 30 membri del partito CDU provenienti da Horstmar-Leer (regione di Münster), Germania. Il viaggio a Strasburgo era organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 50 persone in visita dalla Germania su invito dell'on. Silvana KOCH-MEHRIN (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 41 persone in visita dall'Italia su invito dell'on. Lilli GRUBER (sig. Gerhard GRILL);
- 31 persone della *Deutsche Gesellschaft e.V. Berlin*, Germania, durante un viaggio di istruzione a Lussemburgo e a Strasburgo (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 27 studenti tedeschi durante un viaggio di istruzione a Bruxelles organizzato dalla *Politischer Jugendring Dresden e.V.* (sig.ra Tina NILSSON);
- 16 persone provenienti dalla Germania nell'ambito di un viaggio organizzato da *Gästeführer Trier* (sig. Gerhard GRILL);
- 22 magistrati francesi, a conclusione di un corso di formazione professionale organizzato dal *Centre des Etudes Européennes* di Strasburgo (sig.ra Marjorie FUCHS);

### Dicembre

- un gruppo di 6 membri del Consiglio nazionale forense italiano (sig.ra Ida PALUMBO);



P. Nikiforos Diamandouros con alcuni membri del *Consiglio Nazionale Forense* italiano. Strasburgo, Francia, 9 dicembre 2005.

- un gruppo di 45 persone in visita dalla Germania su invito dell'on. Graf Alexander LAMBSDORFF (sig. Gerhard GRILL);
- un gruppo di 14 tirocinanti del Comitato economico e sociale europeo, (sig. Branislav URBANIĆ).

Oltre agli eventi summenzionati, nel corso del 2005 i membri dell'organico del Mediatore hanno illustrato la sua attività a tirocinanti della Commissione europea in 15 occasioni, con circa 50 partecipanti per sessione.

## 6.4 RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

Le attività del Mediatore legate ai mezzi d'informazione spaziano da interviste a conferenze stampa, da articoli scritti a comunicati stampa. Esse servono a richiamare l'attenzione sui servizi forniti dal Mediatore a cittadini, organizzazioni e imprese, oltre a mettere in luce casi particolarmente rilevanti. I mezzi d'informazione possono contribuire ad enfatizzare l'importanza di casi simili, sollecitando l'istituzione o l'organo a trovare una soluzione per il cittadino. Le iniziative del Mediatore legate ai mezzi d'informazione possono essere motivate da un evento importante, come ad esempio la presentazione della Relazione annuale alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, oppure possono essere connesse direttamente alle indagini del Mediatore.

Nel corso del 2005 sono stati emessi e distribuiti ai giornalisti e alle parti interessate in tutta Europa diciassette comunicati stampa. Tra i problemi trattati si segnalano l'abolizione dei limiti d'età per i tirocinanti della Commissione, l'integrazione delle persone con disabilità, le dichiarazioni fuorvianti rilasciate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell'ambito di un'indagine del Mediatore, nonché la mancanza di trasparenza dell'attività del Consiglio.

Nel 2005 il Mediatore ha rilasciato oltre 50 interviste a rappresentanti di stampa, radio, televisione e mezzi d'informazione elettronici a Strasburgo, Bruxelles e altrove. La presente sezione elenca le interviste rilasciate dal Mediatore e dai membri del suo personale nel 2005, nonché la gamma di eventi mediatici organizzati nel corso dell'anno.

- L'11 gennaio, in seguito alla sua rielezione a Mediatore europeo, il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato a una conferenza stampa organizzata dall'on. Marcin LIBICKI, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. La conferenza stampa ha dato al Mediatore la possibilità di delineare le priorità per il suo nuovo mandato e di rispondere alle domande dei giornalisti.

© Parlamento europeo



Marcin Libicki, deputato al Parlamento europeo e presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, e P. Nikiforos Diamandouros partecipano a una conferenza stampa dopo l'elezione del Mediatore europeo. Strasburgo, Francia, 11 gennaio 2005.

- A conclusione della conferenza stampa, il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Nicoletta SPINA per una radio regionale italiana e dal sig. Sergio NAVA di Radio 24, nonché dal sig. Ioannis PAPADIMITRIOU per la programmazione in lingua greca di *Deutsche Welle*.
- Il 12 gennaio il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Verónica ALCÁZAR della rete televisiva spagnola *Telemadrid* per un programma intitolato «Da Madrid all'Europa». Il giornalista ha chiesto al Mediatore di presentare l'attività dell'istituzione ai cittadini spagnoli e di illustrare le sue relazioni con i difensori civici nazionali e regionali in Spagna.
- Nel corso della stessa giornata il Mediatore ha rilasciato interviste alla sig.ra Fouli DIMITRAKOPOULOU della rete televisiva greca *ERT 3* e al sig. Manolis SPINTHOURAKIS del quotidiano greco *To VIMA*.
- Il 12 gennaio il sig. Olivier VERHEECKE, consigliere giuridico principale, è stato intervistato dalla sig.ra Christina GERHAUSSER dello studio di Bruxelles di *Deutsche Welle*, Germania, per una breve trasmissione radiofonica sui vari tipi di denunce esaminate dal Mediatore europeo.
- Il 12 gennaio la sig.ra Rosita AGNEW, addetta stampa e comunicazioni, ha rilasciato un'intervista alla sig.ra Claire DENIS del *Centre universitaire d'enseignement du journalisme* di Strasburgo, Francia. La sig.ra DENIS era interessata all'attività del Mediatore europeo e, in particolare, alle sue relazioni con le altre istituzioni comunitarie e con i cittadini.
- Il 13 gennaio il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Teresa CARRERAS per il programma «Affari europei» dell'emittente televisiva spagnola *Televisión Española*. La giornalista ha chiesto al Mediatore di illustrare i motivi alla base dell'elevata percentuale di denunce presentate da cittadini spagnoli e i problemi all'origine di tali denunce.
- Il 13 gennaio il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Giorgos KAPOPOULOS dell'emittente radiofonica greca *NET*.
- Il 18 gennaio la sig.ra Olga TSANTILA, caporedattrice di *Epilogos*, supplemento settimanale del quotidiano greco *Makedonia*, ha intervistato il Mediatore europeo sulle priorità per il suo secondo mandato.
- Il 24 gennaio il Mediatore ha rilasciato un'intervista telefonica alla sig.ra Kathy TZILIVAKIS per la rivista anglofona greca *Athens News*. La giornalista ha chiesto al sig. DIAMANDOUROS di



illustrare la sua attività per i cittadini e i suoi piani futuri in qualità di Mediatore europeo alla luce della sua rielezione.

- Il 27 gennaio la sig.ra Marjorie FUCHS, giurista, è stata intervistata dalla sig.ra TUETUY dell'emittente radiofonica di Buxelles *BFM*. La giornalista era particolarmente interessata a un caso risolto dal Mediatore europeo nell'ambito del quale il denunciante aveva ottenuto il risarcimento più ingente mai versato.
- Il 2 febbraio la sig.ra Maria VERZA dell'agenzia di stampa spagnola *Faxpress* ha intervistato il Mediatore in merito alla sua opinione sulla Costituzione per l'Europa. La giornalista ha chiesto al prof. DIAMANDOUROS di spiegare le implicazioni della Costituzione per l'attività del Mediatore e, più in generale, di presentare i benefici della Costituzione per i cittadini. L'intervista si è svolta durante la fase preparatoria al referendum sulla Costituzione in Spagna.
- Il 2 marzo la sig.ra Barbara KUŽNIK, giornalista dell'emittente radiofonica nazionale slovena *VAL202*, ha intervistato telefonicamente il Mediatore europeo. L'intervista rientrava in un programma sul ruolo dell'istituzione del difensore civico in Europa. La sig.ra KUŽNIK ha chiesto al prof. DIAMANDOUROS di illustrare i tipi di denunce che i difensori civici sono chiamati ad affrontare, la loro attività per conto delle minoranze e la cooperazione tra i difensori civici in tutta l'UE.
- Il 7 marzo il Mediatore ha rilasciato un'intervista telefonica alla sig.ra Merise FREDERIKSEN, studentessa presso la Scuola danese di giornalismo. La sig.ra FREDERIKSEN ha chiesto al prof. DIAMANDOUROS di esporre il ruolo del Mediatore europeo nell'avvicinare l'Europa ai cittadini. Era inoltre particolarmente interessata all'opinione del Mediatore sulla Costituzione per l'Europa.
- L'8 marzo (e successivamente il 9 giugno, il 26 settembre e il 15 novembre) il Mediatore europeo si è rivolto ad alcuni giornalisti di *Radio France* in occasione di un seminario di formazione organizzato dal sig. Quentin DICKINSON, responsabile della sezione per gli affari europei della stazione radiofonica. I giornalisti, provenienti da tutta la Francia, stavano trascorrendo una settimana a Strasburgo per apprendere il funzionamento delle istituzioni europee. Il Mediatore ha illustrato il suo ruolo e fornito esempi di denunce presentate da cittadini e organizzazioni francesi.
- Il 9 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Roland DHORDAIN di *Radio France: France Inter*. Il sig. DHORDAIN stava ideando un programma radiofonico finalizzato ad avvicinare i cittadini all'UE e ha chiesto al Mediatore di illustrare la sua attività e i servizi forniti.
- Più tardi nel corso della giornata il Mediatore è stato intervistato per una trasmissione televisiva sulla Costituzione per l'Europa in programmazione su *VPRO*, emittente pubblica olandese. La trasmissione, intitolata «La felicità dell'Olanda», intendeva spiegare la Costituzione ai cittadini dei Paesi Bassi. L'intervista è stata realizzata dalla sig.ra Hannah DOGGER.
- Il giorno stesso il Mediatore è stato intervistato dal sig. Lars LARSSON, corrispondente dell'agenzia di stampa svedese *Tidningarnas Telegrambyrå*. Il sig. LARSSON ha chiesto al Mediatore di illustrare la percezione del proprio ruolo per i cittadini e, in particolare, i tipi di denunce presentate dai cittadini svedesi.
- Infine, sempre il 9 marzo, il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Nikos ROUSSIS dell'emittente televisiva greca *Canali Voulis* (canale del Parlamento).
- L'11 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Giorgos FRANGOS del quotidiano cipriota *Phileleftheros* a Nicosia, Cipro.
- Il 12 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Yiannis KAREKLAS della radio nazionale *CYBC* a Nicosia, Cipro.



- L'11 maggio il Mediatore ha presentato ai giornalisti la Relazione annuale 2004 in occasione di una conferenza stampa a Strasburgo. Oltre 25 giornalisti hanno partecipato alla presentazione e hanno posto domande sul Codice europeo di buona condotta amministrativa, sui tipi di denunce presentate al Mediatore dai cittadini dei dieci paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 e sul livello di accettazione delle sue raccomandazioni da parte delle istituzioni comunitarie.
- Dopo la conferenza stampa, il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Shirin WHEELER del canale *BBC Parliament*, Regno Unito, per un programma intitolato *The Record: Europe*. La giornalista ha chiesto al Mediatore di presentare le denunce ricevute dai cittadini del Regno Unito e i risultati conseguiti a loro favore.
- È seguita un'intervista con *Radio France: France Bleu*, nel corso della quale il Mediatore europeo ha espresso la propria opinione sulla Costituzione per l'Europa e ne ha illustrato i contenuti per i cittadini.
- Nel corso della giornata il Mediatore è stato intervistato anche dal sig. Ioannis PAPADIMITRIOU per la programmazione in lingua greca di *Deutsche Welle*. Il sig. PAPADIMITRIOU ha chiesto al prof. DIAMANDOUROS di presentare la sua attività nel 2004 e, in particolare, le denunce ricevute dai cittadini greci.
- Infine il sig. Alain BEUVE-MÉRY del quotidiano *Le Monde*, Francia, ha intervistato il prof. DIAMANDOUROS per preparare un profilo del Mediatore da inserire nel supplemento economico del giornale intitolato *Le Monde: Économie*. Le domande del giornalista si sono concentrate sull'evoluzione dell'istituzione del difensore civico in Europa, sui cambiamenti introdotti in seno all'istituzione del Mediatore europeo in seguito all'allargamento e sul ruolo del Mediatore nel quadro istituzionale comunitario.
- Il 12 maggio il prof. DIAMANDOUROS è stato intervistato dalla sig.ra Nicoletta SPINA per un programma trasmesso da un'emittente radiofonica regionale italiana. La giornalista ha chiesto al Mediatore di presentare la sua attività a favore dei cittadini italiani e i risultati conseguiti nel 2004.
- Il 17 maggio la sig.ra Eleni HOURMOUZI della sezione greca dell'emittente *BBC World Service* ha intervistato telefonicamente il prof. DIAMANDOUROS. L'intervista, trasmessa nella fase preparatoria del referendum francese sulla Costituzione per l'Europa, ha interessato l'opinione del Mediatore sulla Costituzione e i suoi contenuti per i cittadini.
- Il 25 maggio la sig.ra Katharina STROBEL ha intervistato il Mediatore per un servizio speciale da pubblicare sul sito web del canale televisivo tedesco *ZDF*. La giornalista ha posto domande al prof. DIAMANDOUROS sulla sua attività prima della nomina a Mediatore europeo, sulla sua esperienza e sui suoi piani concernenti il futuro dell'istituzione.
- Il Mediatore ha poi rilasciato un'intervista radiofonica al sig. Niels WENSING per il programma *AVRO 1opdeMiddag* in programmazione sull'emittente radio tedesca *Radio 1*. Il sig. WENSING ha chiesto al Mediatore di illustrare i tipi di denunce ricevute dai cittadini olandesi e la sua opinione sulla Costituzione per l'Europa, alla luce del relativo referendum svoltosi nei Paesi Bassi.
- Più tardi nel corso della giornata il Mediatore è stato intervistato dal sig. Martin THUMA per la televisione slovacca. Il sig. THUMA ha chiesto al Mediatore di illustrare le denunce presentate dai cittadini dei dieci nuovi Stati membri e dalla Slovacchia in particolare. Ha inoltre posto domande sulla cooperazione tra il Mediatore europeo e il suo omologo slovacco, il difensore pubblico dei diritti.
- La giornata si è conclusa con un'intervista della sig.ra Ingrid HVASS per il notiziario settimanale della Commissione, *Commission en Direct*. La sig.ra HVASS si è concentrata sull'incontro svoltosi in giornata tra il Mediatore e il collegio dei commissari e ha chiesto al Mediatore in che modo, a suo giudizio, la Commissione potrebbe migliorare il proprio comportamento amministrativo nei confronti dei cittadini.





- Il 13 luglio il Mediatore ha iniziato la giornata rilasciando un'intervista alla sig.ra Joke LIGTERINK, giornalista olandese, ai fini della redazione di un capitolo per il libro sul difensore civico olandese, sig. Roel FERNHOUT, che avrebbe ricevuto l'opera al termine del suo mandato. La giornalista ha posto domande al prof. DIAMANDOUROS sui suoi rapporti con il difensore civico olandese, sulla loro cooperazione per il trattamento delle denunce e sul quinto seminario dei difensori civici nazionali tenutosi all'Aia nel 2005.
- Più tardi nel corso della giornata si è svolto un pranzo di lavoro tra il prof. DIAMANDOUROS e il sig. George PARKER, responsabile dell'ufficio di Bruxelles del *Financial Times*. Il prof. DIAMANDOUROS ha delineato il servizio fornito alla comunità imprenditoriale in settori quali pagamenti tardivi, controversie contrattuali e accesso alle informazioni. Il sig. PARKER ha posto domande al Mediatore circa i suoi rapporti di lavoro con le istituzioni comunitarie, in particolar modo con la Commissione e l'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
- La giornata si è conclusa con una presentazione per 20 giornalisti del Regno Unito durante una missione di informazione a Bruxelles. L'incontro è stato organizzato dal sig. John SZEMEREY, rappresentante del *Chartered Institute of Journalists* a Bruxelles. Il prof. DIAMANDOUROS ha illustrato la sua attività, fornito esempi di denunce trattate e risposto a domande che spaziavano dal problema del risarcimento alla discriminazione.
- Il 15 settembre il Mediatore è stato intervistato telefonicamente dal sig. Martin JENSEN della rivista danese *Politiken*. Il sig. JENSEN ha posto domande al prof. DIAMANDOUROS in merito al suo mandato e, in particolare, alla sua supervisione dell'OLAF, Ufficio europeo per la lotta antifrode.
- Il 26 settembre il sig. Gianni BORSA del settimanale SIR-Europa (Servizio Informazione Religiosa-Europa) ha intervistato il Mediatore a Strasburgo. Il sig. BORSA era interessato agli sforzi del Mediatore europeo per promuovere e difendere i diritti dei cittadini in tutta Europa.
- Il 18 ottobre la sig.ra Rosita AGNEW, capo della sezione comunicazioni, ha rilasciato un'intervista alla sig.ra Irmtraud RICHARDSON, giornalista dell'emittente radiofonica pubblica tedesca *Bayerischer Rundfunk*. La sig.ra RICHARDSON stava effettuando una serie di interviste finalizzate a spiegare l'Unione europea ai cittadini tedeschi.
- Il 18 ottobre il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Angelos ATHANASOPOULOS del quotidiano greco *To Vima tis KYRIAKIS*.
- Il 20 ottobre il prof. DIAMANDOUROS ha presentato la sua attività a una delegazione del *Nordic Centre of Journalism* in visita a Strasburgo. L'incontro è stato organizzato dal sig. Geo STENIUS.
- Il 26 ottobre il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Ioannis PAPADIMITRIOU per la programmazione in lingua greca di *Deutsche Welle*.
- Il 3 novembre il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Andy DABILIS del quotidiano europeo *New Europe*, pubblicato a Bruxelles.
- Il 17 novembre la sig.ra Daniela SCHRÖDER della sezione inglese dell'agenzia di stampa tedesca *dpa* ha intervistato il Mediatore europeo a Bruxelles. Il servizio illustrava attività, risultati conseguiti e studi di casi del Mediatore, nonché la modalità di presentazione delle denunce. Il servizio è stato pubblicato in tutto il mondo sulla rete della sezione inglese dell'agenzia *dpa* e la traduzione tedesca è stata pubblicata in svariati quotidiani regionali.
- Il 30 novembre, dopo la conferenza tenuta alla *London School of Economics and Political Science (LSE)*, il prof. DIAMANDOUROS è stato intervistato tramite posta elettronica dal sig. Stephen GUMMER, redattore della rivista a carattere giuridico della LSE, *The Obiter*.
- Il 5 dicembre il sig. Roland SIEGLOFF, corrispondente a Bruxelles per l'agenzia di stampa tedesca *dpa*, ha intervistato il Mediatore europeo. Il suo articolo, intitolato «I tedeschi dovrebbero



presentare più denunce» è stato diffuso da oltre 50 quotidiani nazionali e regionali, da stazioni televisive e radiofoniche e sul sito web dell'agenzia.

- Il 16 dicembre il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista alla sig.ra Despina TSANTE della radio greca *Athens Radio 9.84*.

## 6.5 PUBBLICAZIONI

Il Mediatore si prefigge di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile allo scopo di aumentare la consapevolezza relativa ai loro diritti e, in particolare, al diritto di presentare denunce. L'istituzione si affida principalmente a pubblicazioni cartacee per informare le parti in causa più importanti e il grande pubblico. Nel 2005 le seguenti pubblicazioni sono state redatte e distribuite agli interessati.

### **Relazione annuale 2004; versione fotocopiata (in inglese)**

Nel mese di maggio una versione fotocopiata della Relazione annuale 2004 in lingua inglese è stata messa a disposizione dei membri della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, in modo da permettere loro di deliberare sull'attività del Mediatore prima del dibattito in seduta plenaria programmato per i mesi successivi.

### **Relazione annuale 2004 – Compendio e statistiche; versione fotocopiata (20 lingue)**

Sempre nel mese di maggio, una versione fotocopiata della Relazione annuale 2004 – Compendio e statistiche è stata messa a disposizione dei membri della commissione per le petizioni nelle 20 lingue ufficiali.

### **Bollettino di informazione dei difensori civici, numeri 4 e 5 (5 lingue)**

I numeri 4 e 5 del bollettino semestrale della rete europea dei difensori civici e della sezione Europa dello IOI sono stati distribuiti, rispettivamente in aprile e in ottobre, ai difensori civici europei a livello nazionale, regionale e locale, nonché ai membri della commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

### **Codice europeo di buona condotta amministrativa (24 lingue)**

Nel 2005 il Codice europeo di buona condotta amministrativa è stato pubblicato in una nuova veste in 24 lingue. La presente edizione è un aggiornamento della versione originale pubblicata dal Mediatore nel 2002 nelle allora 11 lingue ufficiali dell'UE e mira ad informare i cittadini e i funzionari circa i loro diritti e doveri. Oltre 100 000 copie del nuovo Codice sono state distribuite a difensori civici, eurodeputati, capi di istituzioni e organismi comunitari, rappresentanze della Commissione e uffici del Parlamento negli Stati membri, centri e reti d'informazione dell'UE, pubbliche amministrazioni a livello nazionale e regionale negli Stati membri, nonché a cittadini e organizzazioni che hanno manifestato un interesse particolare nei confronti dell'attività delle istituzioni comunitarie. La pubblicazione ha suscitato grande interesse e prima della fine dell'anno sono pervenute migliaia di richieste di copie supplementari.

### **Cartolina del decimo anniversario (24 lingue)**

Per sensibilizzare i cittadini in merito al decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo, è stata pubblicata una cartolina in tutte le 20 lingue ufficiali dell'UE e nelle lingue dei paesi candidati. Intitolata «Mediatore europeo: 10 anni a difesa dei diritti dei cittadini in Europa», la cartolina illustrava



brevemente il ruolo del Mediatore fornendo esempi delle denunce che egli esamina. La cartolina è stata ampiamente diffusa tramite gli uffici dei difensori civici, gli eurodeputati, le rappresentanze della Commissione e gli uffici del Parlamento negli Stati membri. È stata lanciata durante le giornate «porte aperte» del Parlamento europeo a Bruxelles e a Strasburgo ed è poi stata utilizzata durante nel corso di eventi informativi per i cittadini.

### **Volume commemorativo del decimo anniversario, edizione economica e di lusso (in inglese)**

Il decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo è stato celebrato con una serie di eventi commemorativi. Un seminario dei fondatori è stato organizzato nel giugno 2004 per registrare le tappe che hanno condotto alla creazione della figura del Mediatore europeo e per identificare sviluppi e tendenze che potrebbe essere opportuno continuare a perseguire. A conclusione di tale disamina si è deciso di produrre un volume commemorativo. La pubblicazione, dal titolo *The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution* (Il Mediatore europeo: origini, istituzione, evoluzione), è stata stampata in lingua inglese in edizione economica e di lusso. Nel 2006 sarà disponibile una versione francese.

### **Relazione annuale 2004; versione stampata (20 lingue)**

Nel mese di ottobre le 20 versioni nelle varie lingue ufficiali dell'UE della Relazione annuale 2004 del Mediatore sono state distribuite a eurodeputati, istituzioni e organi dell'UE, difensori civici, centri e reti d'informazione. Allo scopo di utilizzare al meglio il denaro pubblico e di rispettare l'ambiente, il Mediatore ha optato per una tiratura limitata della Relazione annuale completa (10 200 copie), mettendo invece a disposizione di un pubblico notevolmente più ampio il Compendio e statistiche (24 000 copie). Al fine di rendere più fruibile la Relazione annuale sono state inserite per la prima volta brevi sintesi delle decisioni del Mediatore (capitolo 3); la versione integrale delle decisioni è disponibile in inglese, francese e tedesco nella pubblicazione elettronica *Annual Report 2004 – Compilation of Decisions* (Relazione annuale 2004 – Raccolta delle decisioni), inserita nel sito web del Mediatore nell'ottobre 2005.

### **Relazione annuale 2004 – Compendio e statistiche; versione stampata (20 lingue)**

Le 20 versioni linguistiche della Relazione annuale 2004 – Compendio e statistiche, disponibili da ottobre, sono state distribuite ai destinatari della Relazione annuale completa, nonché a organizzazioni non governative, associazioni di consumatori, organizzazioni professionali e università.

### **Relazione annuale 2004 - Raccolta delle decisioni (3 lingue)**

Alla luce dell'esigenza di razionalizzare la Relazione annuale del Mediatore europeo, nell'ottobre del 2005 è stata pubblicata sul sito web del Mediatore una versione elettronica di tale Relazione contenente il testo integrale (in francese, inglese e tedesco) dei casi presentati nel capitolo 3. Copia di tale pubblicazione elettronica su CD-ROM può essere richiesta all'ufficio del Mediatore.

### **Altre pubblicazioni**

Nel corso dell'anno il Mediatore ha continuato a distribuire copie delle sue altre pubblicazioni, in particolare l'opuscolo «Il Mediatore europeo – In poche parole», disponibile in 25 lingue, e «Il Mediatore europeo – La può aiutare?», opuscolo e formulario di denuncia in 21 lingue.



## 6.6 COMUNICAZIONI ONLINE

### Posta elettronica

Nell'aprile del 2001 è stata inserita nel sito web una versione elettronica del formulario di denuncia, disponibile in 12 lingue. In seguito all'allargamento dell'Unione europea, il 1° maggio 2004, il formulario è stato tradotto in altre nove lingue. Una percentuale record del 59% di tutte le denunce ricevute dal Mediatore è stata presentata via Internet, in molti casi utilizzando il formulario di denuncia in formato elettronico.

Nel 2005 all'indirizzo e-mail principale del Mediatore sono stati inviati, in totale, 6 426 messaggi di richiesta di informazioni e tutti hanno ricevuto una risposta. Di questi, 3 157 erano e-mail collettive trasmesse da cittadini nel quadro di varie campagne, che toccavano problemi quali il trattamento disumano degli animali negli Stati membri o esternamente all'UE, disposizioni legislative nazionali, pedofilia e libertà religiosa. Tutte le e-mail hanno ricevuto una risposta che illustrava il mandato del Mediatore e, ove possibile, forniva indicazioni relative a chi rivolgersi per affrontare il problema sollevato.

Nel corso del 2005 sono state trasmesse 3 269 richieste di informazioni da singoli cittadini, rispetto alle circa 3 200 del 2004 e alle 2 000 del 2003. A tutte è stata inviata una risposta individuale da parte di un membro competente dell'organico del Mediatore europeo.

### Evoluzione del sito web

Il sito web del Mediatore europeo è stato attivato nel luglio 1998. Il bilancio per il 2005 del Mediatore europeo ha ottenuto i fondi necessari alla creazione di un posto di sviluppatore di contenuti web in seno all'istituzione. A seguito di una rigorosa procedura di selezione, il nuovo posto è stato assegnato dal mese di settembre. Dopo il suo arrivo lo sviluppatore web ha iniziato a collaborare con i responsabili della sezione comunicazioni e con i servizi tecnici del Parlamento europeo, al fine di lanciare una versione completamente ristrutturata e modernizzata del sito nel corso del 2006.

Nel 2005 il Mediatore ha continuato ad aggiornare il proprio sito web, inserendo le versioni elettroniche delle varie pubblicazioni non appena disponibili, tra cui: la Relazione annuale 2004 e il relativo Compendio e statistiche in 20 lingue; la *2004 Compilation of Decisions* (Raccolta delle decisioni del 2004) in inglese, francese e tedesco e il Codice europeo di buona condotta amministrativa in 24 lingue.

Nel 2005 è stata creata una sezione del sito web interamente dedicata al decimo anniversario dell'istituzione. Essa conteneva il volume commemorativo intitolato *The European Ombudsman: Origins, Establishment and Evolution*, nonché svariati documenti legati agli eventi organizzati per il decimo anniversario. È stata inoltre creata una sezione del sito contenente documenti storici afferenti alla creazione della figura del Mediatore europeo.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 le pagine principali del sito del Mediatore europeo sono state visitate 304 300 volte. La versione in lingua inglese del sito è stata la più consultata totalizzando 71 166 accessi, seguita da quella francese, italiana, spagnola, tedesca e polacca. Quanto alla provenienza geografica degli utenti, il maggior numero di visitatori è stato riscontrato in Belgio (27 517 visite), seguito da Italia, Spagna, Francia, Germania e Polonia.

Per assicurare che il sito web del Mediatore occupasse una posizione di primo piano fra i siti dell'UE, nel corso del 2005 l'ufficio del Mediatore ha preso parte alle attività del Comitato editoriale interistituzionale Internet (CEiii).












## A STATISTICHE

### 1 CASI TRATTATI NEL 2005

#### 1.1 NUMERO DI CASI COMPLESSIVAMENTE ESAMINATI NEL 2005 ..... 4 416<sup>1</sup>

— Indagini pendenti al 31.12.2004 .....	284 <sup>2</sup>
— Denunce in corso di esame di ricevibilità al 31.12.2004 .....	207
— Denunce ricevute nel 2005 .....	3 920 <sup>3</sup>
— Indagini su iniziativa del Mediatore europeo.....	5

**Aumento delle denunce 1996-2005**



<sup>1</sup> Di cui 389 sullo stesso argomento, che sono state riunite nell'ambito di un'indagine unica comune (54 presentate nel 2004 e 335 pervenute nel 2005).

<sup>2</sup> Di cui otto su iniziativa del Mediatore europeo e 276 a seguito di denunce.


<sup>3</sup> Di cui 335 sullo stesso argomento, come segnalato nella nota 1.




1.2 ESAME DELLA RICEVIBILITÀ O IRRICEVIBILITÀ CONCLUSO ..... 93%

### 1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE


#### 1.3.1 Classificazione per tipo di azione adottata dal Mediatore europeo a favore dei denuncianti



#### 1.3.2 Classificazione in base al mandato del Mediatore europeo




## DENUNCE CHE ESULANO DAL MANDATO DEL MEDIATORE




## DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

### Denunce ricevibili




### Denunce irricevibili



## 2 TRASFERIMENTI E SUGGERIMENTI

(In alcuni casi sono possibili più suggerimenti)




## 3 INDAGINI CONDOTTE NEL 2005 ..... 627<sup>4</sup>

Nel 2005, il Mediatore europeo ha svolto 627 indagini, di cui 343 avviate nel 2005 (cinque di propria iniziativa) e 284 ancora pendenti al 31.12.2004.

### 3.1 ISTITUZIONI E ORGANISMI SOTTOPOSTI A INDAGINE

(In alcuni casi sono coinvolti in un'unica indagine due o più istituzioni od organismi)




<sup>4</sup> Come osservato poc' anzi, i 389 casi citati nelle precedenti note al punto 1.1 sono stati riuniti nell'ambito di un'unica indagine comune.



### 3.2 TIPO DI PRESUNTA CATTIVA AMMINISTRAZIONE DENUNCIATO

(In alcuni casi sono denunciati due tipi di cattiva amministrazione)




### 3.3 PROPOSTE DI SOLUZIONE AMICHEVOLE, PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE E RELAZIONI SPECIALI STILATI NEL 2005

— Proposte di soluzione amichevole .....	22
— Progetti di raccomandazione .....	20
— Relazioni speciali .....	3 <sup>5</sup>

### 3.4 INDAGINI CHIUSE CON DECISIONE MOTIVATA ..... 312<sup>6</sup>

(Un'indagine può essere chiusa per una o più delle seguenti motivazioni)



<sup>5</sup> Una delle relazioni speciali riguardava 22 denunce.

<sup>6</sup> Di cui dieci su iniziativa del Mediatore.



## 4 ORIGINE DELLE DENUNCE REGISTRATE NEL 2005

### 4.1 ORIGINE DELLE DENUNCE




Società e associazioni  
5,5% (215)




























Privati cittadini  
94,5% (3 705)

### 4.2 RIPARTIZIONE LINGUISTICA DELLE DENUNCE





## 4.3 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE

Paese	Numero di denunce	% di denunce	Popolazione dell'UE in %	Indice <sup>1</sup>
 Malta	40	1,0	0,1	11,6
 Cipro	57	1,5	0,2	8,7
 Lussemburgo	33	0,8	0,1	8,5
 Belgio	252	6,4	2,3	2,8
 Slovenia	47	1,2	0,4	2,8
 Spagna	775	19,8	9,5	2,1
 Irlanda	64	1,6	0,9	1,8
 Grecia	134	3,4	2,4	1,4
 Portogallo	114	2,9	2,3	1,3
 Finlandia	55	1,4	1,1	1,2
 Polonia	346	8,8	8,3	1,1
 Austria	75	1,9	1,8	1,1
 Repubblica ceca	80	2,0	2,2	0,9
 Svezia	69	1,8	2,0	0,9
 Ungheria	76	1,9	2,2	0,9
 Lituania	24	0,6	0,7	0,8
 Paesi Bassi	103	2,6	3,5	0,7
 Francia	380	9,7	13,2	0,7
 Slovacchia	32	0,8	1,2	0,7
 Lettonia	13	0,3	0,5	0,7
 Germania	410	10,5	17,9	0,6
 Italia	215	5,5	12,7	0,4
 Regno Unito	197	5,0	13,1	0,4
 Estonia	4	0,1	0,3	0,4
 Danimarca	16	0,4	1,2	0,4
Altri	309	7,9		

<sup>1</sup> Il dato è stato calcolato dividendo la percentuale di denunce per la percentuale di popolazione. Laddove l'indice è maggiore di 1, ciò indica che il paese in questione presenta più denunce al Mediatore di quante se ne potrebbero prevedere considerando la dimensione demografica. Tutte le percentuali riportate nella tabella sono state arrotondate al primo decimale.



## B IL BILANCIO DEL MEDIATORE

### Un bilancio indipendente

Lo Statuto del Mediatore europeo prevedeva in origine che il bilancio dell'istituzione fosse allegato alla sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale dell'Unione europea.

Nel dicembre 1999 il Consiglio ha stabilito l'indipendenza del bilancio del Mediatore europeo. Dal 1° gennaio 2000<sup>7</sup>, di conseguenza, il bilancio del Mediatore europeo è una sezione indipendente del bilancio dell'Unione europea (sezione VIII-A).

### Struttura del bilancio

Il bilancio del Mediatore per il 2005 è stato suddiviso in tre titoli. Gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale figurano nel titolo 1 del bilancio, che include anche i costi delle missioni intraprese dal Mediatore e dal suo personale. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, attrezzature e spese varie di mantenimento. Il titolo 3 comprende un unico capitolo che finanzia le adesioni alle organizzazioni internazionali di difensori civici.

### Cooperazione con il Parlamento europeo

Per evitare inutili esuberi di personale amministrativo e tecnico, molti dei servizi necessari al Mediatore sono forniti attraverso il Parlamento europeo. I settori nei quali il Mediatore fa assegnamento, in misura più o meno ampia, sull'assistenza dei servizi del Parlamento comprendono:

- personale, ossia preparazioni dei contratti e decisioni in materia di diritti individuali;
- controllo finanziario e contabilità;
- traduzione, interpretariato e stampa;
- affitto dei locali di lavoro;
- informatica, telecomunicazioni e disbrigo della corrispondenza.

La cooperazione tra il Mediatore europeo e il Parlamento europeo ha consentito notevoli risparmi in termini di efficienza nel bilancio comunitario. In virtù di tale cooperazione, infatti, è stato possibile contenere l'incremento delle assunzioni di personale amministrativo presso l'ufficio del Mediatore.

Nel caso in cui i servizi forniti al Mediatore comportino una spesa diretta aggiuntiva da parte del Parlamento europeo, si effettua un addebito il cui pagamento viene eseguito tramite un conto di collegamento. La locazione degli uffici e i servizi di traduzione sono le principali voci di spesa trattate con questo sistema.

Il bilancio 2005 comprendeva un importo forfetario per coprire i costi sostenuti dal Parlamento europeo per la fornitura di servizi quali l'amministrazione di contratti, stipendi e indennità del personale ed una serie di servizi informatici. Tali costi sono esclusivamente relativi ad ore di lavoro.

La cooperazione tra il Parlamento europeo e il Mediatore è stata avviata da un Accordo quadro del 22 settembre 1995, completato dagli Accordi sulla cooperazione amministrativa e sulla cooperazione finanziaria e di bilancio, siglati il 12 ottobre 1995.

Una delle priorità del 2005, in occasione del 10° anniversario dell'ufficio del Mediatore, consisteva nel riesaminare gli accordi di cooperazione esistenti tra le due istituzioni, allo scopo di adattarli alle nuove realtà introdotte nei dieci anni trascorsi. Si prevede che un nuovo accordo sarà siglato all'inizio

<sup>7</sup>

Regolamento 2673/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, GU 1999 L 326, pag. 1.



del 2006. Il suo obiettivo è il mantenimento di un'intensa collaborazione con il Parlamento in tutti i settori in cui sono possibili consistenti economie di scala e risparmi di bilancio.

### Il bilancio 2005

Nel 2005 la tabella dell'organico del Mediatore prevedeva 51 posti, a fronte dei 38 del 2004.

L'importo totale iniziale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 2005 era di 7 312 614 euro. Il titolo 1 (spese per il personale dell'istituzione) ammontava a 6 239 614 euro. Il titolo 2 (immobili, attrezzature e spese varie di funzionamento) ammontava a 1 070 000 euro. Il titolo 3 (spese risultanti dall'esecuzione di compiti specifici da parte dell'istituzione) ammontava a 3 000 euro.

La seguente tabella indica le spese effettive nel 2005 in termini di stanziamenti impegnati.

(in euro)

<b>Titolo 1</b>	5 375 889
<b>Titolo 2</b>	928 276
<b>Titolo 3</b>	2 979
<b>Totale</b>	6 307 145

### Il bilancio 2006

Il Mediatore ha presentato il bilancio per l'esercizio finanziario 2006 conformemente a una nuova struttura di bilancio (nomenclature). La nuova struttura è finalizzata ad aumentare la trasparenza e a facilitare una verifica più accurata da parte dell'autorità di bilancio, permettendo un controllo migliore delle spese di natura simile, che nel sistema utilizzato in precedenza erano distribuite in vari titoli o capitoli.

Il bilancio 2006, elaborato nel corso del 2005, prevede una tabella dell'organico di 57 posti, ovvero 6 posti aggiuntivi rispetto alla tabella dell'organico del 2005. Questo aumento è dovuto in gran parte all'allargamento dell'Unione europea (Bulgaria e Romania) e all'attuazione della decisione di raggiungere una piena autonomia dai servizi del Parlamento per quanto concerne la gestione del personale del Mediatore.

L'importo totale degli stanziamenti per il 2006 è pari a 7 682 538 euro. Il titolo 1 (spese per il personale dell'istituzione) ammonta a 5 808 538 euro. Il titolo 2 (immobili, attrezzature e spese varie di funzionamento) ammonta a 1 085 000 euro. Il titolo 3 (spese risultanti dall'esecuzione di compiti specifici da parte dell'istituzione) ammonta a 789 000 euro.

Il bilancio 2006 prevede entrate complessive pari a 812 271 euro.





## C PERSONALE

### MEDIATORE EUROPEO

#### P. Nikiforos DIAMANDOUROS

*Mediatore europeo*

P. Nikiforos DIAMANDOUROS è nato ad Atene, Grecia, il 25 giugno 1942. È stato eletto Mediatore europeo il 15 gennaio 2003 e ha assunto l'incarico il 1° aprile 2003, per poi essere rieletto per un mandato di cinque anni l'11 gennaio 2005.

Dal 1998 al 2003 è stato il primo difensore civico nazionale della Grecia. Ha ricoperto l'incarico di professore di politiche comparate presso il dipartimento di Scienze politiche e della Pubblica amministrazione dell'Università di Atene dal 1993 (attualmente in aspettativa). Dal 1995 al 1998 è stato presidente del Centro nazionale per le ricerche sociali (EKKE).

Ha conseguito la laurea in Scienze politiche presso l'Università dell'Indiana (1963), quindi il *Master of Arts* (1965), il *Master of Philosophy* (1969) e il dottorato di ricerca (1972) presso la *Columbia University*. Prima di diventare professore all'Università di Atene nel 1998 è stato docente alla *State University of New York* e ricercatore alla *Columbia University* (1973-1978). Dal 1980 al 1983 è stato direttore per lo sviluppo all'*Athens College* di Atene, Grecia. Dal 1983 al 1988 ha ricoperto la carica di direttore dei programmi per l'Europa occidentale e il Vicino e Medio Oriente presso il *Social Science Research Council* di New York. Dal 1988 al 1991 ha diretto l'Istituto ellenico di Studi internazionali e strategici di Atene, un organismo di ricerca in ambito politico istituito grazie al finanziamento congiunto delle fondazioni *Ford* e *MacArthur*. Nel 1997 è stato professore ospite di scienze politiche presso l'Istituto di Studi avanzati in Scienze sociali *Juan March*, Madrid.

Ha ricoperto la carica di presidente dell'Associazione greca di Scienze politiche (1992-1998) e dell'Associazione degli studi greci moderni degli Stati Uniti (1985-1988). Dal 1999 al 2003 è stato membro della Commissione nazionale greca per i diritti umani, mentre dal 2000 al 2003 del Consiglio nazionale greco per la riforma amministrativa. Nel 2000 ha partecipato alla conferenza Bilderberg. Dal 1988 al 1995 è stato copresidente della sottocommissione per l'Europa meridionale del Consiglio delle ricerche in scienze sociali di New York, le cui attività sono finanziate dalla Fondazione *Volkswagen*. Inoltre è codirettore generale della collana *New Southern Europe* e borsista della fondazione *Fulbright* e della *National Endowment for the Humanities*.

Le sue numerose pubblicazioni riguardano soprattutto la politica e la storia della Grecia, dell'Europa meridionale e sudorientale, con particolare riferimento alla democratizzazione, alla costruzione dello Stato e della nazione e alle relazioni fra cultura e politica.



## SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Il segretariato del Mediatore europeo è responsabile della gestione dell'ufficio personale del Mediatore. Organizza l'agenda del Mediatore, coordina la corrispondenza in entrata e in uscita, si occupa delle relazioni con istituzioni e organi dell'Unione europea nonché degli aspetti protocollari dell'attività e svolge mansioni generali di segretariato per il Mediatore.

### Alexandra ANDROULAKAKIS

*Segretaria del Mediatore europeo (dal 22.8.2005)*

Tel. +33 3 88 17 25 28

### Nicholas CATEPHORES

*Assistente del Mediatore europeo*

Tel. +33 3 88 17 23 83

### Eleni-Anna GALATIS

*Segretaria del Mediatore europeo (fino al 15.9.2005)*

## DIPARTIMENTO GIURIDICO

Il dipartimento giuridico si compone principalmente di giuristi che esaminano le denunce ricevute dal Mediatore europeo e conducono le indagini sotto la supervisione del capo del dipartimento giuridico e di due supervisori principali. Il capo del dipartimento giuridico consiglia il Mediatore sull'orientamento strategico e giuridico dell'istituzione e gestisce il dipartimento. L'assistente del capo del dipartimento giuridico assicura il buon funzionamento dei servizi di controllo interno della qualità e di gestione delle informazioni e coordina il contributo del dipartimento alla Relazione annuale.

Nel 2005 lavoravano al dipartimento il capo del dipartimento giuridico, sei consiglieri giuridici principali, due dei quali con funzione di supervisori principali, undici giuristi, un giurista-linguista, un assistente giuridico e un assistente del capo del dipartimento giuridico. Nel 2005 il dipartimento giuridico ha accolto quattordici tirocinanti.

### Ian HARDEN

*Capo del dipartimento giuridico*

Tel. +33 3 88 17 23 84

Ian HARDEN è nato a Norwich, Inghilterra, il 22 marzo 1954. Ha studiato legge al *Churchill College* di Cambridge conseguendo la laurea con lode in Scienze politiche nel 1975 e la laurea in giurisprudenza nel 1976. Dopo la laurea ha svolto presso l'Università di Sheffield gli incarichi di «*lecturer*», dal 1976 al 1990, di «*senior lecturer*» dal 1990 al 1993, di «*reader*» dal 1993 al 1995 e di Professore di diritto pubblico a partire dal 1995. È entrato a far parte dell'organico del Mediatore europeo in qualità di consigliere giuridico principale nel 1996, per poi diventare capo del segretariato dal 1997 al 1999 e quindi capo del dipartimento giuridico dal 2000 in poi. È autore o coautore di numerose pubblicazioni sul diritto pubblico e sul diritto comunitario, fra cui *The Contracting State* (Buckingham: Open University Press, 1992); *Flexible Integration: towards a more effective and democratic Europe* (London CEPR, 1995) e *European Economic and Monetary Union: the Institutional Framework* (Kluwer Law International, 1997). È membro dell'*Association Française des Constitutionnalistes* e dello *Study of Parliament Group* nel Regno Unito, nonché professore onorario presso l'Università di Sheffield.

### Murielle RICHARDSON

*Assistente del capo del dipartimento giuridico*

Tel. +33 3 88 17 23 88



## GIURISTI

I giuristi si occupano delle denunce, che possono essere trasmesse al Mediatore in una delle 21 lingue dell'Unione europea riconosciute dal Trattato. Essi propongono e svolgono indagini di propria iniziativa, rispondono alle richieste di informazioni dei cittadini, assistono il Mediatore per questioni giuridiche, forniscono consulenze su procedure, novità e tradizioni giuridiche degli Stati membri di appartenenza e rappresentano il Mediatore in occasione di alcuni eventi pubblici.

**Sabina BALAŽIČ***Giurista (dall'1.10.2005)*

Tel. +33 3 88 17 35 72

**Elodie BELFY***Assistente giuridico*

Tel. +32 2 284 39 01

**Peter BONNOR***Giurista*

Tel. +33 3 88 17 25 41

**Benita BROMS***Responsabile dell'ufficio di Bruxelles**Consigliere giuridico principale*

Tel. +32 2 284 25 43

**Nelius CAREY***Giurista-linguista (dall'1.9.2005)*

Tel. +33 3 88 17 25 63

**Ioannis DIMITRAKOPOULOS***Consigliere giuridico principale**(dal 6.7.2005)**Supervisore principale*

Tel. +33 3 88 17 37 68

**Juliano FRANCO***Giurista (dall'1.9.2005)*

Tel. +33 3 88 17 21 51

**Marjorie FUCHS***Giurista*

Tel. +33 3 88 17 40 78

**Gerhard GRILL***Consigliere giuridico principale**Supervisore principale*

Tel. +33 3 88 17 24 23

**Marta HIRSCH-ZIEMBIŃSKA***Consigliere giuridico principale*

Tel. +33 3 88 17 27 46

**Georgios KATHARIOS***Giurista (dall'1.9.2005)*

Tel. +32 2 284 38 49

**Daniel KOBLENCZ***Giurista (dall'1.9.2005)*

Tel. +32 2 284 38 31

**José MARTÍNEZ-ARAGÓN***Consigliere giuridico principale*

Tel. +33 3 88 17 24 01

**Beatriz MENÉNDEZ ALLER***Giurista (dall'1.5.2005)*

Tel. +33 3 88 17 67 63

**Tina NILSSON***Giurista*

Tel. +32 2 284 14 17

**Ida PALUMBO***Giurista*

Tel. +33 3 88 17 23 85

**Wiebke PANKAUKE***Giurista (dall'1.9.2005)*

Tel. +33 3 88 17 24 02

**Branislav URBANIČ***Giurista*

Tel. +33 3 88 17 27 14

**Olivier VERHEECKE***Consigliere giuridico principale*

Tel. +32 2 284 20 03

## TIROCINANTI

**Kadri BRÜGEL***Tirocinante (dall'1.9.2005)*

Tel. +32 2 283 23 27

**Anne EISENGRÄBER***Tirocinante (dall'1.9.2005)*

Tel. +33 3 88 17 29 64

**Georgios KATHARIOS***Tirocinante (fino al 31.7.2005)***Giedre KAZLAUSKAITE***Tirocinante (dall'1.10.2005)*

Tel. +33 3 88 17 23 28

**Daniel KOBLENCZ***Tirocinante (fino al 31.7.2005)***Jernej LETNAR CERNIC***Tirocinante (fino al 31.7.2005)*

**Maria Salome LOPEZ RAMOS***Tirocinante (fino al 31.10.2005)***Wiebke PANKAUKE***Tirocinante (fino al 31.7.2005)***Roberto RANDO***Tirocinante (dal 15.1.2005)***Andrea SACK***Tirocinante (fino al 31.7.2005)***Izabela SZOSTAK-SMITH***Tirocinante (dall'1.6.2005)*

Tel. +33 3 88 17 67 84

**Sophia TABAU***Tirocinante (fino al 31.7.2005)***Asta UPTAITE***Tirocinante (fino al 31.7.2005)***Alexis VAN MAERCCKE***Tirocinante (dall'1.9.2005)*

Tel. +32 2 284 21 80



Il Mediatore europeo con i suoi collaboratori.



## DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Il dipartimento amministrativo e finanziario è responsabile di tutta l'attività dell'ufficio del Mediatore non legata direttamente al trattamento di denunce e allo svolgimento di indagini. Si compone di quattro sezioni: sezione amministrazione, sezione finanze, sezione trattamento delle denunce e sezione comunicazione. Il capo del dipartimento amministrativo e finanziario gestisce l'attività del dipartimento in generale. È quindi responsabile dell'organizzazione complessiva e del funzionamento dell'ufficio, nonché della politica del personale all'interno dell'ufficio; si occupa inoltre di proporre e attuare la strategia di bilancio e finanziaria dell'istituzione e di rappresentare il Mediatore in vari contesti interistituzionali.

### João SANT'ANNA

*Capo dipartimento amministrativo e finanziario*

Tel. +33 3 88 17 53 46

João SANT'ANNA è nato a Setúbal, Portogallo, il 3 maggio 1957. Ha studiato giurisprudenza all'Università di Lisbona dal 1975 al 1980, iscrivendosi all'albo di Lisbona nel 1981. Dal 1980 al 1982 ha svolto l'attività di avvocato presso la divisione giuridica e amministrativa del ministero portoghese degli Affari interni per la regione di Lisbona. Fra il 1982 e il 1984 ha proseguito i propri studi giuridici nel settore della proprietà intellettuale all'Università Ludwig-Maximilian e all'Istituto Max-Planck di Monaco. Dopo aver fatto ritorno in Portogallo nel 1984, è stato nominato capo della divisione giuridica e amministrativa del ministero portoghese degli Affari interni per la regione di Lisbona. Nel 1986 è divenuto funzionario del Parlamento europeo, lavorando per le Direzioni generali Informazione e Relazioni pubbliche, Ricerca, Personale e Finanze e, infine, per il servizio giuridico del Parlamento europeo. È entrato a far parte dell'organico dell'ufficio del Mediatore europeo nel 2000, in qualità di capo dipartimento amministrativo e finanziario.

### SEZIONE AMMINISTRAZIONE

Le attività della sezione amministrazione sono molto diversificate. Comprendono l'assunzione e la gestione del personale, il disbrigo della corrispondenza in entrata e in uscita, la gestione delle telefonate e dell'infrastruttura dell'ufficio, il coordinamento della traduzione dei documenti, l'organizzazione e la gestione della biblioteca giuridica di consultazione e della politica di documentazione e archiviazione dell'istituzione. La sezione si occupa inoltre della politica di tecnologia dell'informazione dell'ufficio e di soddisfare le necessità informatiche dell'ufficio, funzione che svolge in stretta collaborazione con il Parlamento europeo.

### Alessandro DEL BON

*Capo sezione (dall'1.5.2005)*

Tel. +33 3 88 17 23 82

### Christophe BAUER

*Assistente amministrativo, autista (dall'1.6.2005)*

Tel. +33 3 88 17 67 80

### Rachel DOELL

*Segretaria*

Tel. +33 3 88 17 23 98

### Massimo EZZY

*Addetto all'informatica*

*(dall'8.9.2005)*

Tel. + 33 3 88 17 28 67

### Cindy GIANNAKIS

*Assistente amministrativa*

*(dal 16.6.2005)*

Tel. +32 2 284 63 93

### Isgouhi KRIKORIAN

*Segretaria*

Tel. +33 3 88 17 25 40

### Gaël LAMBERT

*Addetto all'informatica*

Tel. +33 3 88 17 23 99

### Juan Manuel MALLEA

*Segretario*

Tel. +33 3 88 17 23 01





**Stéphanie MARAJ**  
*Segretaria (dall'1.5.2005)*  
Tel. +33 3 88 17 23 13

**Charles MEBS**  
*Segretario*  
Tel. +33 3 88 17 70 93

**Félicia VOLTZENLOGEL**  
*Segretaria*  
Tel. +33 3 88 17 23 94

## SEZIONE FINANZE

La sezione finanze garantisce che l'ufficio del Mediatore rispetti le norme finanziarie applicabili volte ad assicurare che le risorse di bilancio siano impiegate in modo conveniente, efficiente e adeguato. Queste incombenze sono determinate dal fatto che il Mediatore europeo ha un bilancio indipendente. Il bilancio viene preparato ed eseguito da quattro addetti alle finanze, sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato.

**Loïc JULIEN**  
*Capo sezione (dall'1.6.2005)*  
Tel. +33 3 88 17 67 79

**Jean-Pierre FEROU MONT**  
*Addetto alle finanze*  
Tel. +32 2 284 38 97

**Giovanna FRAGAPANE**  
*Addetta alle finanze*  
Tel. +33 3 88 17 29 62

**Véronique VANDAELE**  
*Addetta alle finanze*  
Tel. +32 2 284 23 00

**Christophe WALRAVENS**  
*Addetto alle finanze*  
Tel. +33 3 88 17 24 03

## SEZIONE DI TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

La sezione di trattamento delle denunce è responsabile della registrazione, della distribuzione e del seguito dato alle denunce presentate al Mediatore europeo. La sezione garantisce che tutte le denunce siano inserite in una banca dati, che ne venga accusata ricevuta e che siano trasmesse al dipartimento giuridico. È responsabile della gestione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita relativa alle denunce e assicura che la banca dati sia costantemente aggiornata durante l'intero trattamento di una denuncia, controllando il rispetto delle scadenze nonché elaborando statistiche ed organizzando documenti relativi alle denunce.

**Isabelle FOUCAUD**  
*Capo sezione*  
Tel. +33 3 88 17 23 91

**Séverine BEYER**  
*Segretaria*  
Tel. +33 3 88 17 23 93

**Bruno BISMARQUE-ALCÂNTARA**  
*Segretario*  
Tel. +33 3 88 17 20 91

**Evelyne BOUTTEFROY**  
*Segretaria*  
Tel. +33 3 88 17 24 13

**Elaine DRAGO**  
*Segretaria*  
Tel. +33 3 88 17 33 31

**Isabelle LECESTRE**  
*Segretaria*  
Tel. +33 3 88 17 24 29

**Gabrielle SHERIDAN**  
*Segretaria (fino al 31.5.2005)*  
Tel. +33 3 88 17 24 08

**Caroline ZINCK**  
*Segretaria (dall'1.9.2005)*  
Tel. +33 3 88 17 40 51



## SEZIONE COMUNICAZIONI

La sezione comunicazioni si occupa della promozione dell'immagine e dei valori dell'istituzione e assiste il Mediatore nello svolgimento della seconda attività principale prevista dal suo mandato, ossia entrare in contatto con i cittadini per informarli dei loro diritti ai sensi della legislazione comunitaria. Così facendo svolge un ruolo primario nel consolidare i rapporti e la fiducia tra i cittadini e l'Europa e le sue istituzioni.

La sezione cura inoltre il mantenimento e la promozione delle relazioni con i mezzi di comunicazione, l'elaborazione delle pubblicazioni del Mediatore, il mantenimento dei siti web del Mediatore, l'organizzazione delle visite informative e degli eventi del Mediatore, nonché il coordinamento delle relazioni nell'ambito della rete europea dei difensori civici.

### **Rosita AGNEW**

*Capo sezione (dall'1.5.2005)*

*Addetto stampa e comunicazione (fino al 30.4.2005)*

Tel. +32 2 284 25 42

### **Ben HAGARD**

*Capo sezione (dall'1.5.2005)*

*Responsabile delle comunicazioni via Internet (fino al 30.4.2005)*

Tel. +33 3 88 17 24 24

### **Marc AMIR-TAHMASSEB**

*Sviluppatore di contenuti web (dall'1.9.2005)*

Tel. +33 3 88 17 44 10

### **Alessandro DEL BON**

*Responsabile delle comunicazioni*

*(fino al 30.4.2005)*

Tel. +33 3 88 17 23 82

### **Gundi GADESMANN**

*Addetto stampa (dall'1.11.2005)*

Tel. +32 2 284 26 09

### **Dace PICOT-STIEBRINA**

*Responsabile delle comunicazioni*

Tel. +33 3 88 17 40 80

### **Gabrielle SHERIDAN**

*Segretaria (dall'1.6.2005)*

Tel. +33 3 88 17 24 08

### **Annika ÖSTERBERG**

*Responsabile delle comunicazioni (dall'1.10.2005)*

Tel. +33 3 88 17 49 36



## D INDICE DELLE DECISIONI

### 1 PER NUMERO DEL CASO

#### 2002

1391/2002/JMA .....	107
2107/2002/PB .....	99
2111/2002/MF .....	100

#### 2003

1336/2003/IP .....	81
1435/2003/MF .....	101
1687/2003/JMA .....	59
2097/2003/PB .....	73
2188/2003/OV .....	82
2191/2003/TN .....	60
2229/2003/MHZ .....	87
2395/2003/GG .....	106
2411/2003/MHZ .....	88
2415/2003/JMA .....	72

#### 2004

0127/2004/OV .....	75
0140/2004/PB .....	97
0224/2004/PB .....	89
0237/2004/JMA .....	72
0274/2004/JMA .....	61
0295/2004/JMA .....	61
0338/2004/OV .....	62
0471/2004/OV .....	76
0518/2004/MF .....	83
0530/2004/GG .....	89
0538/2004/TN .....	91
0620/2004/PB .....	92
0628/2004/OV .....	79
0732/2004/ELB .....	63
0758/2004/ELB .....	64
0839/2004/MHZ .....	74
0933/2004/JMA .....	66
0948/2004/OV .....	67

1096/2004/TN .....	67
1155/2004/TN .....	68
1273/2004/GG .....	92
1298/2004/PB .....	65
1365/2004/TN .....	65
1368/2004/GG .....	93
1423/2004/ELB .....	104
1700/2004/MF .....	98
1733/2004/OV .....	80
1737/2004/TN .....	81
1756/2004/MF .....	84
1772/2004/GG .....	83
1798/2004/PB .....	77
1808/2004/JMA .....	69
2038/2004/GG .....	85
2066/2004/TN .....	69
2485/2004/GG .....	107
2673/2004/PB .....	96
2821/2004/OV .....	70
2862/2004/GG .....	94
3054/2004/TN .....	74
3110/2004/GG .....	71
3254/2004/ID .....	104
3381/2004/TN .....	77
3442/2004/PB .....	99
3446/2004/GG .....	103
3452/2004/JMA .....	105
3485/2004/OV .....	78
3622/2004/GG .....	95

#### 2005

0116/2005/MHZ .....	102
0501/2005/IP .....	78
1266/2005/MF .....	78
1875/2005/GG .....	86
OI/3/2005/OV .....	108



## 2 PER MATERIA

### *Diritti dei cittadini*

1687/2003/JMA .....	59
2415/2003/JMA .....	72
0224/2004/PB .....	89
0237/2004/JMA .....	72
0948/2004/OV .....	67
1096/2004/TN .....	67
1737/2004/TN .....	81
2038/2004/GG .....	85
0116/2005/MHZ .....	102
1875/2005/GG .....	86

### *Commissione in qualità di custode del Trattato*

1687/2003/JMA .....	59
2229/2003/MHZ .....	87
0274/2004/JMA .....	61
0295/2004/JMA .....	61
1273/2004/GG .....	92
1298/2004/PB .....	65
1423/2004/ELB .....	104
3254/2004/ID .....	104
3452/2004/JMA .....	105
3622/2004/GG .....	95

### *Politica dei consumatori*

0295/2004/JMA .....	61
---------------------	----

### *Contratti*

2111/2002/MF .....	100
0338/2004/OV .....	62
0530/2004/GG .....	89
0538/2004/TN .....	91
1266/2005/MF .....	78
1772/2004/GG .....	83
1808/2004/JMA .....	69
2673/2004/PB .....	96
2862/2004/GG .....	94
3110/2004/GG .....	71
OI/3/2005/OV .....	108

### *Cultura*

3452/2004/JMA .....	105
---------------------	-----

### *Protezione dei dati*

0224/2004/PB .....	89
--------------------	----

### *Cooperazione allo sviluppo*

0933/2004/JMA .....	66
---------------------	----

### *Politica economica e monetaria*

3054/2004/TN .....	74
0116/2005/MHZ .....	102

### *Istruzione, formazione professionale e gioventù*

0518/2004/MF .....	83
--------------------	----

### *Ambiente*

2229/2003/MHZ .....	87
---------------------	----

### *Pesca*

1273/2004/GG .....	92
--------------------	----

### *Libera circolazione di persone e servizi*

1298/2004/PB .....	65
3254/2004/ID .....	104

### *Istituzioni*

2395/2003/GG .....	106
0140/2004/PB .....	97
0628/2004/OV .....	79
1155/2004/TN .....	68
2485/2004/GG .....	107
3254/2004/ID .....	104
3446/2004/GG .....	103
0501/2005/IP .....	78

### *Varie*

1435/2003/MF .....	101
0338/2004/OV .....	62
0732/2004/ELB .....	63
3622/2004/GG .....	95
OI/3/2005/OV .....	108

*Cooperazione di polizia e giudiziaria*

2411/2003/MHZ.....	88
--------------------	----

*Accesso del pubblico*

0948/2004/OV .....	67
1368/2004/GG .....	93
1756/2004/MF .....	84
1798/2004/PB .....	77
2066/2004/TN.....	69
2821/2004/OV .....	70
3381/2004/TN.....	77
3442/2004/PB .....	99

*Ricerca e tecnologia*

0758/2004/ELB .....	64
1365/2004/TN.....	65

*Politica sociale*

0274/2004/JMA .....	61
---------------------	----

*Personale**– Assunzione*

1336/2003/IP.....	81
2097/2003/PB .....	73
0518/2004/MF .....	83
0839/2004/MHZ.....	74
1700/2004/MF .....	98
3485/2004/OV .....	78

*– Altro*

1391/2002/JMA .....	107
2107/2002/PB .....	99
2188/2003/OV .....	82
2191/2003/TN.....	60
0140/2004/PB .....	97
0471/2004/OV .....	76
0620/2004/PB .....	92
0628/2004/OV .....	79
1423/2004/ELB .....	104
1733/2004/OV .....	80
0127/2004/OV .....	75



**3 PER TIPO DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE ADDOTTA****Abuso di potere**

1700/2004/MF .....	98
--------------------	----

**Ritardo evitabile**

0530/2004/GG .....	89
1733/2004/OV .....	80
1756/2004/MF .....	84
1772/2004/GG .....	83
3485/2004/OV .....	78
1266/2005/MF .....	78
OI/3/2005/OV .....	108

**Discriminazione**

1391/2002/JMA .....	107
2107/2002/PB .....	99
1687/2003/JMA .....	59
2415/2003/JMA .....	72
0237/2004/JMA .....	72
0338/2004/OV .....	62
0518/2004/MF .....	83
0628/2004/OV .....	79
1808/2004/JMA .....	69
2673/2004/PB .....	96

**Difesa**

0471/2004/OV .....	76
--------------------	----

**Errore di procedura relativamente all'articolo 226**

1687/2003/JMA .....	59
2229/2003/MHZ .....	87
0274/2004/JMA .....	61
0295/2004/JMA .....	61
1273/2004/GG .....	92
1298/2004/PB .....	65
1423/2004/ELB .....	104
3254/2004/ID .....	104
3452/2004/JMA .....	105
3622/2004/GG .....	95

**Mancata dichiarazione dei motivi alla base di una decisione**

2411/2003/MHZ .....	88
---------------------	----

**Carenza o rifiuto di informazioni**

2097/2003/PB .....	73
2191/2003/TN .....	60
2229/2003/MHZ .....	87
0140/2004/PB .....	97
0274/2004/JMA .....	61
0538/2004/TN .....	91
0758/2004/ELB .....	64
1368/2004/GG .....	93
1737/2004/TN .....	81
1798/2004/PB .....	77
2038/2004/GG .....	85
2066/2004/TN .....	69
3054/2004/TN .....	74
3381/2004/TN .....	77
3442/2004/PB .....	99
1875/2005/GG .....	86

**Mancanza di trasparenza**

1435/2003/MF .....	101
2395/2003/GG .....	106
0948/2004/OV .....	67
2821/2004/OV .....	70
0116/2005/MHZ .....	102

**Errore giuridico**

0127/2004/OV .....	75
1273/2004/GG .....	92
3254/2004/ID .....	104

**Negligenza**

2188/2003/OV .....	82
0224/2004/PB .....	89
0933/2004/JMA .....	66
1096/2004/TN .....	67
1155/2004/TN .....	68
1365/2004/TN .....	65
3622/2004/GG .....	95

*Errore procedurale*

2107/2002/PB .....	99
2411/2003/MHZ.....	88
0140/2004/PB .....	97
0620/2004/PB .....	92

*Mancanza di equità*

2111/2002/MF .....	100
1336/2003/IP .....	81
3110/2004/GG .....	71
0839/2004/MHZ.....	74
0127/2004/OV .....	75
0471/2004/OV .....	76
0501/2005/IP .....	78
1733/2004/OV .....	80
OI/3/2005/OV .....	108

*Altri tipi di cattiva amministrazione*

0471/2004/OV .....	76
0538/2004/TN.....	91
0732/2004/ELB .....	63
0758/2004/ELB .....	64
1733/2004/OV .....	80
2485/2004/GG .....	107
2862/2004/GG .....	94
3446/2004/GG .....	103
OI/3/2005/OV .....	108



## E LA NOMINA DEL MEDIATORE EUROPEO

### Disposizioni giuridiche

L'articolo 195, paragrafo 2 del Trattato CE recita: «Il mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile».

Il regolamento del Parlamento europeo illustra i dettagli della procedura di nomina.

#### Articolo 194

- «1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la sua elezione, o nei casi previsti al paragrafo 8, il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le candidature debbono essere appoggiate da almeno trentasette deputati cittadini di almeno due Stati membri.

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato risponde alle condizioni fissate dallo statuto del Mediatore.

3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati.

Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.

4. L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è sottoposto al voto del Parlamento.
5. La votazione si svolge a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti espressi.

Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.

In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.

6. Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.
7. Il candidato nominato è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.
8. Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore».

### La nomina del 2005

Il Parlamento europeo ha pubblicato l'appello per la presentazione di candidature sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2004<sup>8</sup>, fissando al 30 settembre 2004 il termine per la presentazione delle candidature.

Tramite lettera datata 22 ottobre 2004, il Presidente del Parlamento europeo ha comunicato al presidente della commissione per le petizioni di aver ricevuto quattro candidature.

Il 29 novembre 2004 la commissione per le petizioni ha organizzato un'audizione dei due candidati le cui richieste erano state dichiarate ricevibili, ossia: P. Nikiforos DIAMANDOUROS e Giuseppe FORTUNATO.

<sup>8</sup>

GU L 21 del 25.1.2005, pag. 8.



L'11 gennaio 2005 Nikiforos DIAMANDOUROS è stato debitamente nominato Mediatore europeo dai membri del Parlamento europeo riuniti in seduta plenaria a Strasburgo, al primo turno e con 564 preferenze su 609 voti espressi.

La decisione del Parlamento europeo di nominare N. DIAMANDOUROS per la legislatura 2004-2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2005<sup>9</sup>.

Informazioni dettagliate sulla nomina del Mediatore europeo sono disponibili sul sito web del Parlamento al seguente indirizzo:

[http://www.europarl.europa.eu/comparl/peti/election2004/default\\_en.htm](http://www.europarl.europa.eu/comparl/peti/election2004/default_en.htm)

---

<sup>9</sup>

GU L 21 del 25.1.2005, pag. 8.



## COME CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO

### PER POSTA

Mediatore europeo  
1 Avenue du Président Robert Schuman  
B.P. 403  
FR – 67001 Strasbourg Cedex  
Francia

### TELEFONICAMENTE

+33 3 88 17 23 13

### VIA FAX

+33 3 88 17 90 62

### VIA E-MAIL

[eo@ombudsman.europa.eu](mailto:eo@ombudsman.europa.eu)

### SITO WEB

<http://www.ombudsman.europa.eu>











IL MEDIATORE EUROPEO CONDUCE INDAGINI SU CASI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE NELL'AZIONE DELLE ISTITUZIONI ED ORGANI COMUNITARI



[www.ombudsman.europa.eu](http://www.ombudsman.europa.eu)



Ufficio delle pubblicazioni  
*Publications.europa.eu*

